



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 123

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 25 febbraio 2009

I N D I C E

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	Pag. 3
2 ^a - Giustizia	» 12
3 ^a - Affari esteri	» 22
4 ^a - Difesa	» 24
5 ^a - Bilancio	» 32
6 ^a - Finanze e tesoro	» 37
7 ^a - Istruzione	» 53
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	» 58
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 63
10 ^a - Industria, commercio, turismo	» 102
11 ^a - Lavoro	» 117
12 ^a - Igiene e sanità	» 122
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 313
14 ^a - Politiche dell'Unione europea	» 321

Commissioni bicamerali

Questioni regionali	Pag. 353
Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi	» 359
Inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere	» 360
Vigilanza sull'anagrafe tributaria	» 363
Controllo sugli enti di previdenza e assistenza sociale	» 365
Per l'infanzia	» 367
Per la semplificazione della legislazione	» 369

Sottocommissioni permanenti

5 ^a - Bilancio - Pareri	Pag. 372
6 ^a - Finanze e tesoro - Pareri	» 376

CONVOCAZIONI	Pag. 377
------------------------	----------

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; UDC, SVP e Autonomie: UDC-SVP-Aut; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per l'Autonomia: Misto-MPA.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 25 febbraio 2009

85^a Seduta

Presidenza del Presidente

VIZZINI

indi del Vice Presidente

BENEDETTI VALENTINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Palma.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(10) Ignazio MARINO ed altri. – *Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari al fine di evitare l'accanimento terapeutico, nonché in materia di cure palliative e di terapia del dolore*

(51) TOMASSINI ed altri. – *Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario*

(136) Donatella PORETTI e PERDUCA. – *Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari*

(281) Anna Maria CARLONI e CHIAROMONTE. – *Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari*

(285) Emanuela BAIO ed altri. – *Disposizioni in materia di consenso informato*

(483) MASSIDDA. – *Norme a tutela della dignità e delle volontà del morente*

(800) MUSI ed altri. – *Direttive anticipate di fine vita*

(972) VERONESI. – *Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di volontà*

(994) Emanuela BAIO ed altri. – *Disposizioni in materia di dichiarazione anticipata di trattamento*

(1095) RIZZI. – *Disposizioni a tutela della vita nella fase terminale*

(1188) Laura BIANCONI ed altri. – *Norme per l'alleanza terapeutica, sul consenso informato e sulle cure palliative*

(1323) *D'ALIA e FOSSON. – Indicazioni anticipate di cura*

(1363) *CASELLI ed altri. – Disposizioni a tutela della vita*

(1368) *D'ALIA e FOSSON. – Disposizioni in materia di accanimento terapeutico*

(Parere alla 12^a Commissione sul testo unificato proposto dal relatore e sui relativi emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 24 febbraio.

Continua la discussione generale.

La senatrice ADAMO (*PD*) sottolinea l'incostituzionalità a suo avviso evidente del testo unificato, in particolare nell'articolo 2, comma 2, il quale dispone che l'attività medica non può in nessun caso essere orientata al prodursi della morte del paziente. L'affermazione senza specificazioni di un principio di questo tenore costituisce a suo avviso una chiara violazione dell'articolo 32, secondo comma della Costituzione nel quale è contenuto l'espresso divieto di trattamenti sanitari obbligatori. Nemmeno un paziente cosciente e ragionevole potrebbe infatti rifiutarsi di sottoporsi a terapie particolari né il medico potrebbe decidere se praticare un determinato trattamento sanitario o rifiutarlo. Ritiene quindi che la norma contenuta all'articolo 2, comma 2 sostanzialmente introduca un obbligo generalizzato di cura fino all'accanimento terapeutico, con grave nocumento alla libertà di autodeterminazione. Ricorda, in proposito, che molti medici hanno espresso profonde preoccupazioni, in quanto se dovesse entrare in vigore una norma del genere sarebbero gravemente limitate e compromesse tutte le terapie palliative del dolore e volte ad accompagnare i malati terminali alla morte.

Dichiara, infine, di condividere le osservazioni svolte dal senatore Ceccanti per quanto attiene agli altri profili di costituzionalità.

La senatrice BASTICO (*PD*), nel ravvisare molti profili di incostituzionalità nel testo unificato, ritiene necessario recuperare l'equilibrio tra opposte esigenze che emerge dagli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione. Ritiene, infatti, che il sistema costituzionale assicura un adeguato bilanciamento tra il diritto alla vita e alla salute e il diritto alla libertà di scelta e all'autodeterminazione del singolo: il riconoscimento del diritto alla salute è infatti bilanciato dall'affermazione del divieto di trattamenti sanitari obbligatori, salvo casi eccezionali in cui, esclusivamente attraverso lo strumento legislativo è possibile imporre, per motivi di interesse pubblico, un trattamento sanitario coatto, che in ogni caso non deve ledere la dignità umana. Alla luce di tali principi, ritiene che in particolare l'articolo 1 del testo unificato presenti non pochi problemi interpretativi. La stessa affermazione per cui è la Repubblica a tutelare la vita umana fino alla morte sembra voler integrare il testo costituzionale con l'intento di modificare surrettiziamente, con legge ordinaria, il delicato equilibrio tra diritti configurato dalla Costituzione. Il comma 3 del medesimo articolo, nel riconoscere come prioritaria, rispetto all'interesse della società e della scienza, la

salvaguardia della persona umana, altera il rapporto che la Costituzione ha fissato tra tutela della vita e diritto all'autodeterminazione. Anche l'affermazione del principio di assoluta indisponibilità della vita, sancito dal comma 4, rischia di produrre effetti non prevedibili sulla legislazione vigente. Ritiene altresì lesivo del quadro costituzionale in materia lo stesso comma 5: esso, nell'affermare che la Repubblica garantisce la partecipazione del paziente all'identificazione delle cure mediche, si pone in chiaro contrasto con l'articolo 32 e con il principio del consenso informato. Mentre infatti il consenso informato presuppone la piena libertà di scelta del paziente se sottoporsi o meno ad una determinata cura, la semplice partecipazione all'identificazione delle cure riduce il margine di autonomia del paziente, lasciando in ogni caso alla struttura sanitaria la decisione definitiva.

Esprime quindi gravi critiche sull'articolo 2, comma 2 che riduce in modo intollerabile l'autonomia del medico, impedendogli sostanzialmente di poter procedere a cure palliative e lenitive della sofferenza, dal momento che la norma vieta all'attività medica di orientarsi, senza alcun margine di discrezionalità, al prodursi della morte. Nello stesso tempo essa comprime la libertà dell'ammalato di scegliere di non sottoporsi più a trattamenti sanitari.

Esprime inoltre riserve di natura costituzionale sull'articolo 5, comma 6, il quale prevede che l'alimentazione e l'idratazione non possono mai essere considerate trattamenti sanitari e quindi non possono formare oggetto di dichiarazioni anticipate di trattamento. Rileva, al riguardo, che l'alimentazione e l'idratazione praticate attraverso sondino nasogastrico e somministrazione di antibiotici è un trattamento sanitario e quindi come tale rifiutabile ai sensi dell'articolo 32 della Costituzione. Si interroga, quindi, sulle ragioni che spingono a considerare trattamento sanitario la ventilazione artificiale e non l'alimentazione e l'idratazione artificiale, considerando che anche l'ossigeno rappresenta un elemento essenziale, al pari del cibo e dell'acqua, per il sostegno vitale della persona.

Ritiene necessario, pertanto, che le scelte legislative in una materia così sensibile sul piano etico non siano dettate dall'emotività del momento, ma orientate al rispetto assoluto della persona umana e dei suoi diritti fondamentali, tenendo conto sempre del quadro costituzionale di riferimento e del sapiente equilibrio da esso configurato.

Il senatore SARO (*PdL*) ritiene che le decisioni sulle esperienze di confine dell'umano, sulla vita e sulla morte, non dovrebbero essere oggetto di polemiche politiche né di contrapposizioni ideologiche.

Nel soffermarsi sul testo unificato ne individua notevoli limiti sul piano costituzionale. A suo avviso, infatti, l'affermazione contenuta all'articolo 4 del riconoscimento di un diritto alla vita inviolabile e indisponibile rappresenta un cedimento verso una visione etica e teocratica dello Stato. Nell'osservare che nessuna Costituzione sancisce in modo così assoluto tale principio, ritiene che lo Stato non possa assumere come propria una particolare concezione del mondo, imponendo anche a chi non lo con-

divide il principio della sacralità della vita umana. Esprime rilievi critici sull'articolo 2, comma 2 che nel vietare all'attività medica ogni pratica orientata al prodursi della morte del paziente impedisce di fatto la possibilità di praticare ai malati terminali cure palliative vietando al medico anche la somministrazione della morfina. Nel vietare poi ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio, rinviando agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, il disegno di legge sembrerebbe implicitamente portare ad una nuova criminalizzazione del tentativo di suicidio che, in coerenza con il sistema delineato, dovrebbe appunto essere adeguatamente sanzionato com'era prima. Critica la norma, contenuta all'articolo 5, comma 6 che non rende oggetto di dichiarazioni anticipate l'alimentazione e l'idratazione, configurandole non come trattamenti sanitari ma come semplici forme di sostegno vitale. Alla luce della sua personale conoscenza del caso di Eluana Englaro, ritiene infatti che solo un pregiudizio ideologico, scientificamente infondato, possa indurre a ritenere che la somministrazione tramite sondino nasogastrico di sostanze chimiche non sia un trattamento sanitario, come tale rifiutabile.

Esprime in conclusione l'esigenza che questioni di tale portata siano affrontati con attenzione e con l'umile disponibilità al confronto, tenendo conto delle necessità di bilanciare il diritto alla vita e il diritto all'autodeterminazione senza sacrificare nessuno dei due.

Il senatore SALTAMARTINI (*PdL*) ritiene che le riflessioni su un tema così sensibile debbano tenere conto non solo del quadro costituzionale di riferimento, ma anche dello sviluppo del dibattito costituzionale che ha caratterizzato la cultura giuridica europea dopo la seconda guerra mondiale. Gli eventi della nascita e della morte, infatti, erano presi in considerazione dal diritto in una logica esclusivamente naturalistica quando ancora la ricerca medica non aveva raggiunto i traguardi attuali. In proposito ricorda quanto dispone il codice civile del 1942 sull'acquisto della capacità giuridica, fissato al momento della nascita.

Da alcuni decenni, gli sviluppi della medicina spingono inevitabilmente verso una ridefinizione dei criteri giuridici per definire i principi eticamente rilevanti in materia di tutela della vita, soprattutto nelle fasi terminali dell'esistenza. Gli stessi criteri per individuare il momento del decesso sono oggetto di approfonditi dibattiti, non essendo più certo che la morte coincida con l'assenza totale di attività cerebrale percepibile.

Ricorda che l'articolo 32 della Costituzione sancisce, in primo luogo, il diritto alla salute, configurandolo come un diritto fondamentale della persona umana. Tale esigenza normativa nacque dalla consapevolezza che lo Stato liberale, nel riconoscere le cosiddette libertà negative, non aveva posto adeguata attenzione ai profili inerenti alla dignità della persona umana, consentendo quindi, in ragione di tale omissione, le odiose degenerazioni che la storia europea del Novecento ha conosciuto. Dopo la Carta di Norimberga la dignità umana è divenuta un elemento imprescindibile nella definizione dei valori costituzionali tanto che il costituente

tedesco ne ha fatto oggetto di specifica tutela all'articolo 1 della *Grundgesetz*.

Si sofferma quindi sul secondo comma dell'articolo 32 della Costituzione italiana, osservando che esso, nel disporre il divieto di trattamenti sanitari obbligatori, non possa essere interpretato nel senso di sacrificare, a tutela dell'autodeterminazione individuale, il diritto alla vita, che la Costituzione italiana, seppur non esplicitamente, configura come un valore supremo. Ritiene pertanto che una corretta interpretazione dell'articolo 32 della Costituzione impedisca in ogni caso la possibilità di porre in essere trattamenti che pongano in pericolo la vita delle persone.

A conferma della sempre maggiore attenzione che la tutela della dignità umana ha assunto nella storia costituzionale europea del secondo dopoguerra, egli cita la Carta dei diritti fondamentali, approvata come protocollo aggiuntivo al Trattato di Lisbona. In essa si afferma il principio dell'inviolabilità e dell'indisponibilità della dignità umana, di cui il diritto alla vita non può non configurarsi come un presupposto indispensabile. Ricorda, inoltre, che lo stesso ordinamento tedesco sancisce il principio che i diritti di libertà sono riconosciuti a ciascuno in quanto il loro esercizio non violi i diritti degli altri e la stessa legge morale, implicitamente indicando al legislatore un criterio di superiore valore etico nelle scelte circa il bilanciamento tra opposte esigenze.

Nel ribadire che la Costituzione del 1948 riconosce i diritti inviolabili dell'uomo ponendo a fondamento e a fine dello Stato lo sviluppo della personalità umana e quindi come presupposto indispensabile la tutela della vita, ritiene che il testo unificato rappresenti una soluzione equilibrata, costituzionalmente compatibile, in grado di assicurare un adeguato bilanciamento tra i diritti di libertà e il riconoscimento assoluto della dignità della persona e della indisponibilità del bene primario della vita.

Il senatore BIANCO (*PD*) ritiene in primo luogo che, su un tema eticamente sensibile come quello all'esame della Commissione, si debba evitare di assumere posizioni ideologicamente precostituite. Auspica, invece, un confronto aperto e schietto, anche in considerazione delle posizioni diversificate che attraversano gli schieramenti politici.

Reputa, inoltre, che un intervento legislativo che abbia ad oggetto la tutela della vita e della salute non debba maturare in un contesto fortemente segnato dall'emotività prodotta dalla drammatica vicenda di Eluana Englaro. Una legislazione emergenziale in una materia così complessa e sensibile rischia, a suo avviso, di produrre effetti negativi sull'ordinamento giuridico.

Nel condividere la necessità di non alterare il sapiente bilanciamento delineato dal costituente italiano fra il diritto all'autodeterminazione e il diritto alla vita, ritiene che il legislatore non possa intervenire in modo eccessivamente invasivo in una sfera che sarebbe più saggio affidare all'autonomia del singolo e alla discrezionalità del medico curante. Al riguardo, richiama il contenuto dell'emendamento 5.55 che, oltre all'idratazione e all'alimentazione, configura come forme di sostegno vitale anche la respi-

razione spontanea e la ventilazione in aria ambiente o con ossigeno al 21 per cento. Tale proposta è, a suo avviso, emblematica della pretesa di intervenire, con lo strumento legislativo, per regolare questioni sulle quali la stessa scienza non ha ancora assunto una posizione definitiva.

Nel condividere i rilievi formulati dal senatore Ceccanti e dagli altri senatori del suo Gruppo circa i molteplici profili di incostituzionalità del testo unificato, auspica che il relatore, nella predisposizione del parere, consideri le numerose argomentazioni emerse finora nella discussione, tutte finalizzate a richiamare la Commissione di merito sull'esigenza di non discostarsi dal quadro dei principi costituzionali in tema di tutela della salute e di autodeterminazione.

Condivide, infine, quanto affermato dal senatore Saro circa il rischio di un cedimento verso una forma di Stato etico che assuma come propria una particolare concezione della vita, imponendola a tutti i cittadini, con conseguente limitazione della libertà individuale.

Il senatore PROCACCI (*PD*), nel condividere molte delle argomentazioni espresse dal senatore Saro, osserva che, aldilà dei diversi coinvolgimenti morali e religiosi di ciascuno, il legislatore debba richiamarsi esclusivamente alle norme della Costituzione, in particolare ai principi che riguardano la tutela della dignità umana, il riconoscimento del diritto alla salute e la conseguente affermazione del divieto di trattamenti sanitari obbligatori.

Ritiene che il testo unificato presenti molteplici profili di incostituzionalità, proprio perché altera il sapiente equilibrio che il costituente ha saputo realizzare tra opposte esigenze. In primo luogo critica l'assenza di una distinzione tra l'alimentazione e l'idratazione praticata per vie naturali, anche attraverso l'assistenza di terzi, e l'alimentazione e l'idratazione realizzate attraverso interventi chirurgici invasivi, come l'inserimento del sondino nasogastrico, spesso accompagnato dalla somministrazione di antibiotici. Reputa che tale seconda forma di intervento debba rientrare tra i trattamenti sanitari e che, come tale, possa essere legittimamente rifiutata dal paziente. In caso contrario, a suo avviso, dovrebbe essere considerata una forma di sostegno vitale anche la ventilazione artificiale, con ciò determinandosi però una sostanziale violazione dell'articolo 32 della Costituzione.

Ritiene, peraltro, che il secondo comma del medesimo articolo 32, nel vietare cure mediche coatte, configura il trattamento sanitario obbligatorio come un'eccezione, ammissibile solo quando il rifiuto di essere sottoposti alle cure possa nuocere ad altri soggetti, come nel caso delle epidemie. La stessa norma costituzionale, nel prevedere una riserva di legge per imporre un trattamento sanitario obbligatorio, esclude la violazione dei limiti imposti dal rispetto della persona umana. Ciò confermerebbe, a suo avviso, il carattere straordinario di ogni intervento che limiti l'autodeterminazione del singolo quando si tratti di decidere su atti invasivi della propria sfera fisica e morale.

Nel ribadire le sue profonde perplessità sulla costituzionalità del testo unificato, paventa il rischio che un intervento legislativo chiaramente ispirato da una particolare opzione ideologica possa produrre effetti negativi sull'ordinamento, incidendo sull'inesprimibile confine che separa l'attenzione verso la persona e il mistero della sua esistenza.

Il PRESIDENTE, dopo aver ricordato che sono ancora iscritti a parlare in discussione generale i senatori Malan, Pardi e Sanna, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente l'erogazione per l'anno 2008 di contributi in favore delle associazioni combattentistiche sottoposte alla vigilanza del Ministero dell'interno (n. 61)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nonché dell'articolo 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 92. Esame. Parere favorevole)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*), nel riferire sullo schema di decreto ministeriale in titolo, ricorda che, con la legge 20 febbraio 2006, n. 92, è stato ripristinato il contributo a favore delle associazioni combattentistiche sottoposte alla vigilanza del Ministero della difesa e dell'interno per il triennio 2006-2008.

Lo schema in esame, in ragione del sostegno alle attività di promozione sociale e di tutela degli associati prevista dalla citata legge, prevede, a valere sull'apposito capitolo di bilancio per il 2008, al riparto della somma di 400.000 euro a favore delle associazioni vigilate dal Ministero dell'interno. Si tratta delle Associazioni nazionali vittime civili di guerra, perseguitati politici antifascisti ed *ex* deportati politici in campi nazisti le quali, a conferma dei riparti già effettuati negli anni precedenti, e sulla base di specifica richiesta, riceveranno contributi, rispettivamente, per 312.000, 48.000 e 40.000 euro. Come specificato nella Relazione che accompagna il decreto, la legge n. 92 del 2006 richiama sia le modalità del riparto sia i beneficiari e non indica invece alle Amministrazioni i criteri per procedere al riparto medesimo. Il Ministero dell'interno, come da prassi, ha ritenuto quindi di fare riferimento alla proporzione di riparto quale risulta dalla tabella allegata alla precedente legge n. 93 del 1994.

Propone quindi di esprimere un parere favorevole.

La senatrice ADAMO (*PD*) chiede chiarificazioni al rappresentante del Governo circa l'entità dei fondi stanziati nell'anno 2007 per le medesime finalità.

La senatrice INCOSTANTE (*PD*) chiede le ragioni dell'assenza, tra i soggetti beneficiari del finanziamento, di altre associazioni, peraltro molto significative sul piano della presenza sociale e del numero degli iscritti.

Si associa il senatore Mauro Maria MARINO (*PD*), il quale manifesta il suo stupore per l'assenza dell'Istituto del Nastro Azzurro, che in numerose città italiane svolge numerose attività sociali e di volontariato. Chiede inoltre alcune ulteriori chiarificazioni sui soggetti che hanno beneficiato del finanziamento e sulle ragioni del riparto di fondi effettuato.

La senatrice BASTICO (*PD*) condivide le perplessità manifestate dai senatori Incostante e Mauro Maria Marino in ordine all'assenza di alcune importanti associazioni combattentistiche, tra le quali ricorda l'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili. Chiede dunque al Governo di fornire chiarimenti in proposito.

Il sottosegretario PALMA osserva in primo luogo che le provvidenze vengono assegnate proporzionalmente al riparto risultante dalla tabella allegata alla legge 31 gennaio 1994, n. 93, che individua le associazioni abilitate a richiedere il contributo. Tra queste, per l'anno corrente, sono pervenute esclusivamente le richieste dell'Associazione *ex* Deportati, dell'Associazione perseguitati politici antifascisti e dell'Associazione nazionale vittime civili. Quanto all'assenza delle associazioni ricordate dai senatori intervenuti, precisa che il decreto ministeriale si limita a prevedere l'erogazione in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno, mentre quelle cui è stato fatto riferimento sono per la maggior parte vigilate dal Ministero della difesa.

Quanto alla entità delle somme stanziare negli anni precedenti, ricorda che negli anni 2006 e 2007 l'importo era esattamente identico a quello previsto, nello schema di decreto in titolo, per l'anno 2008.

Si passa quindi alla votazione.

Il senatore BIANCO (*PD*), nell'annunciare il voto favorevole del suo Gruppo, ringrazia il rappresentante del Governo per i chiarimenti forniti, rilevando però l'opportunità che siano assicurate forme particolari di pubblicità per evitare che molte associazioni, ignorando le procedure per l'assegnazione dei fondi, non avanzino nei tempi previsti la richiesta per ottenere il contributo, rimanendo così escluse dal beneficio economico.

Il senatore PARDI (*IdV*) annuncia l'astensione del suo Gruppo.

Il presidente BENEDETTI VALENTINI annuncia la sua personale astensione.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere favorevole proposto dal relatore.

SULL'ESAME IN SEDE DELIBERANTE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1107

Il PRESIDENTE avverte che, non essendo ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio, non può avere inizio la discussione in sede deliberante del disegno di legge n. 1107 (Modifica della legge 5 ottobre 1993, n. 409, di approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione).

Il senatore BIANCO (PD) invita la Presidenza a sollecitare la Commissione bilancio a esprimersi tempestivamente, tenendo conto che, trattandosi di un disegno di legge deferito in sede deliberante, l'assenza del parere impedisce la trattazione di un provvedimento condiviso ed atteso.

Il senatore CECCANTI (PD), nel condividere i rilievi del senatore Bianco, auspica che il Governo rassicuri la Commissione bilancio circa i profili finanziari del disegno di legge.

Il PRESIDENTE, nell'accogliere i rilievi sollevati, osserva che, anche su richiesta dei Gruppi di opposizione, la Commissione bilancio ha chiesto al Governo ulteriori chiarimenti sugli effetti finanziari del provvedimento, in particolare sulle conseguenze della partecipazione della Tavola valdese all'ulteriore riparto delle somme risultanti dalle scelte inespresse assegnate in proporzione alle scelte effettuate dai contribuenti.

La seduta termina alle ore 16,15.

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 25 febbraio 2009

41^a Seduta

Presidenza del Presidente

BERSELLI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Caliendo.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(10) Ignazio MARINO ed altri. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari al fine di evitare l'accanimento terapeutico, nonché in materia di cure palliative e di terapia del dolore

(51) TOMASSINI ed altri. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

(136) PORETTI e PERDUCA. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari

(285) BAIIO ed altri. – Disposizioni in materia di consenso informato

(483) MASSIDDA. – Norme a tutela della dignità e delle volontà del morente

(800) MUSI ed altri. – Direttive anticipate di fine vita

(281) CARLONI e CHIAROMONTE. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari

(994) BAIIO ed altri. – Disposizioni in materia di dichiarazione anticipata di trattamento

(972) VERONESI. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di volontà

(1095) RIZZI. – Disposizioni a tutela della vita nella fase terminale

(1188) BIANCONI ed altri. – Norme per l'alleanza terapeutica, sul consenso informato e sulle cure palliative

(1323) D'ALIA e FOSSON. – Indicazioni anticipate di cura

(1363) CASELLI *ed altri*. – *Disposizioni a tutela della vita*

(1368) D'ALIA e FOSSON. – *Disposizioni in materia di accanimento terapeutico*

(Parere alla 12^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere favorevole con osservazioni su testo ed emendamenti)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore MARITATI (*PD*) esprime il suo profondo turbamento per il fatto che il testo sottoposto al parere della Commissione giustizia sembri testimoniare la volontà della maggioranza di fare di una questione quanto mai delicata – che coinvolge le più intime convinzioni delle singole persone in ordine agli ultimi momenti dell'esistenza – in un terreno di scontro politico sul quale affermare autoritariamente la superiorità di una visione del mondo.

L'oratore invita i colleghi a riflettere sul fatto che in virtù del principio della libertà di cura stabilito dall'articolo 32 della Costituzione non è oggi possibile, ad esempio, imporre ad un soggetto, contro la sua volontà, un'operazione salvavita, una trasfusione e nemmeno una nutrizione forzata.

Ciò che non è possibile imporre ad un cittadino nel pieno delle sue facoltà mentali, nemmeno se il trattamento proposto ha la possibilità di assicurare la guarigione del paziente restituendolo ad una vita più o meno normale, diventa un trattamento obbligatorio nel caso di un soggetto condannato ad una esistenza vegetativa e senza possibilità di entrare in relazione con il mondo esterno, anche se questi, quando era ancora in grado di decidere della propria vita, ha espresso la volontà di non essere costretto, nel caso che un evento patologico o traumatico l'avesse privato di un'esistenza cosciente a prolungare la propria esistenza vegetativa sopravvivendo alla sua stessa identità personale.

L'oratore invita i colleghi a riflettere sulla contraddizione implicita tra una volontà comune a tutte le forze politiche e culturali dei paesi di tradizione liberale di contrastare lo sviluppo del modello esistenziale offerto dal fondamentalismo musulmano, e l'assestamento di una deriva integralista all'interno di una tra queste società di tradizione liberale.

Perché è proprio di questo che si tratta, dal momento che la posizione assunta dalla maggioranza sul tema del testamento biologico, sembra ispirata alla volontà di contrastare e vietare per legge una concezione filosofica – quella per cui le decisioni ultime intorno alla propria vita rientrano nella libertà soggettiva e non siano monopolio di chi si ritiene interprete della parola divina – che è valutata alla stregua di un peccato da molti ambienti religiosi.

Da laico, egli ha sempre avuto il massimo rispetto per la concezione religiosa della vita, e ha sempre sentito una forte affinità con la dottrina sociale della chiesa cattolica, che in tante battaglie politiche importanti egli ha sempre sentito vicina a sé.

Tuttavia egli ritiene che un analogo rispetto debba essere mostrato nei confronti di coloro che si ispirano ad una diversa idea della vita e della morte.

L'approvazione di un testo come quello proposto dal relatore alla Commissione sanità, in realtà, ridurrebbe importanti libertà che si sono costruiti in questi anni specialmente per via giurisprudenziale, in nome di convinzioni che non sono in alcun modo messe in discussione da chi rivendica per sé stesso la libertà di non essere obbligato a quello che si può legittimamente definire un accanimento terapeutico, senza negare agli altri la libertà di fare una scelta diversa.

Il senatore CENTARO (*PdL*), dopo aver sottolineato una certa contraddittorietà delle considerazioni testé svolte dal senatore Maritati, rileva come sia quanto mai urgente un intervento legislativo su tale delicata materia al fine di colmare un pericoloso vuoto normativo, il quale offre, come dimostrano recenti fatti di cronaca, spazi interpretativi troppo ampi.

Dopo aver dichiarato di condividere l'impianto complessivo della proposta di testo unificata presentata dal relatore, nei suoi aspetti culturali e politici, svolge talune considerazioni sul merito del provvedimento. Si sofferma dapprima sull'articolo 6, comma 1; al riguardo, pur condividendo la previsione della non obbligatorietà delle dichiarazioni anticipate di trattamento, ritiene tuttavia necessario sopprimere il riferimento alla non vincolatività delle stesse.

Analoghe perplessità desta la previsione della durata di validità della dichiarazione. Al riguardo rileva che, tenuto conto della possibilità di revocarla in ogni momento, sarebbe preferibile prevederne una durata vitalizia.

Per quel che concerne l'articolo 7 sottolinea l'esigenza di rafforzare il ruolo del fiduciario, l'unico in grado di interpretare e fare eseguire la volontà del soggetto dichiarante, disponendo altresì della facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria. A suo avviso, sarebbe, poi preferibile prevedere che l'eventuale rinuncia all'incarico del fiduciario sia comunicata al giudice tutelare piuttosto che al medico responsabile del trattamento sanitario, in considerazione della rilevanza dell'atto e tenuto conto che il medico non può essere considerato un soggetto terzo nel rapporto medico-paziente.

Sottolinea inoltre l'opportunità di una riformulazione dell'articolo 8, comma 1, della proposta di testo unificato, volta a precisare che il medico sia tenuto ad attuare la volontà espressa dal soggetto nella sua dichiarazione anticipata di trattamento, salvo profili di non conformità alla disciplina legislativa e al progresso scientifico, senza necessità di una specifica annotazione nella cartella clinica. Rileva poi l'esigenza di modificare l'articolo 8, comma 5, in tema di controversia tra fiduciario e medico curante, nel senso di prevedere che la sottoposizione della questione all'autorità giudiziaria e non già a un collegio di medici, prevedendo tuttavia l'espressione di un parere vincolante da parte di quest'ultimo.

Ritiene poi opportuno che alle dichiarazioni anticipate di trattamento, quale tipica espressione di un dato sensibile, sia dedicato un archivio specifico istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Il senatore GALPERTI (*PD*) ritiene che la particolare delicatezza delle problematiche connesse al testamento biologico, le quali afferiscono ad una sfera intima e personale dell'individuo, non possa giustificare l'intervento del legislatore.

Ritiene, infine, che la previsione che le farraginosità procedurali previste per la espressione delle dichiarazioni anticipate di trattamento rischiano di rendere tale strumento del tutto inapplicabile.

Il senatore CAROFIGLIO (*PD*) sottolinea che le numerose imprecisioni grammaticali e lessicali del testo unificato proposto dal relatore, nonché la presenza di evidenti inesattezze giuridiche dovrebbero far riflettere sulla superficialità ed eccessiva rapidità che hanno caratterizzato l'*iter* del provvedimento.

Il senatore DIVINA (*LNP*) ritiene quantomeno inopportune le considerazioni da ultimo svolte, in considerazione della delicatezza delle questioni connesse all'istituto del testamento biologico. A nome del proprio gruppo dichiara di condividere l'impianto complessivo del provvedimento, con il quale si colma un vuoto normativo, lamentato anche dai cittadini.

Con riguardo al merito del provvedimento osserva come si dovrebbe valutare l'opportunità semplificare le procedure per il rilascio delle dichiarazioni anticipate, la cui eccessiva burocratizzazione rischia di porre problemi sul piano applicativo.

Invita infine a valutare l'opportunità di modificare quanto previsto in relazione alla respirazione indotta, la quale risulta diversamente considerata rispetto all'alimentazione ed all'idratazione.

Il senatore CASSON (*PD*) esprime preliminarmente talune perplessità sulla formulazione dell'articolo 1, le cui norme si sostanziano in una pleonastica perifrasi del dettato costituzionale. Illustra quindi una proposta di parere contrario, che si allega al resoconto della seduta odierna.

Prende quindi brevemente la parola il sottosegretario CALIENDO, il quale, osserva come le considerazioni svolte dal senatore Maritati non possano essere condivise in ragione del fatto che nessuno stato vegetativo può essere considerato permanentemente irreversibile, come dimostrano i numerosi casi, attestati dalla cronaca.

Svolge quindi talune considerazioni sulle modalità di alimentazione ed idratazione dei pazienti in stato vegetativo, osservando come solo in rari casi si faccia ricorso a forme artificiali di nutrimento. Conclude ribadendo la necessità di un intervento legislativo su tale materia.

Dopo una breve replica, la relatrice GALLONE (*PdL*) illustra l'allegata proposta di parere.

Il senatore CASSON (*PD*) ne chiede la votazione per parti separate, dichiarando la disponibilità del suo Gruppo a votare le osservazioni di cui ai numeri 5, 6 e 9, mentre non voterà a favore della restante parte del parere, esprimendo altresì una radicale contrarietà alla premessa.

Dopo che il PRESIDENTE ha verificato la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere illustrata dalla senatrice Gallone, posta ai voti per parti separate, è approvata all'unanimità relativamente alle osservazioni di cui ai numeri 5, 6 e 9, e a maggioranza per la restante parte.

La votazione della proposta di parere del senatore Casson risulta dunque preclusa.

SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1348 E CONGIUNTI

Il presidente BERSELLI comunica che il termine per la presentazione degli emendamenti al testo del disegno di legge n. 1348, in materia di atti persecutori, già fissato per le ore 16 di domani, giovedì 26 febbraio, è rinviato a data da destinarsi.

La seduta termina alle ore 16,25.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL
TESTO UNIFICATO E SUGLI EMENDAMENTI AL
DISEGNO DI LEGGE N. 10 E CONGIUNTI**

La Commissione, esaminato il testo unificato proposto dal relatore e i relativi emendamenti, per quanto di propria competenza, esprime un parere favorevole, condividendo la necessità di approvare norme che garantiscano la certezza di cure idonee e di adeguata assistenza nella fase terminale dell'esistenza, ovvero quando le condizioni personali non consentano di provvedere in maniera autonoma alle necessità vitali fondamentali, nella piena convinzione che nel nostro Paese nessuno debba più morire di fame e di sete;

la Commissione formula peraltro le seguenti osservazioni:

1) al comma 1 dell'articolo 2 le parole: «sono vietate» andrebbero sostituite con le altre: «sono punite»;

2) al comma 2 dell'articolo 2, dopo le parole: «l'attività medica», andrebbero aggiunte le altre: «fatto salvo il rispetto dei principi fissati dalla presente legge,», in linea con quanto previsto dall'emendamento 2.28;

3) al comma 1 dell'articolo 3, andrebbero soppresse, in quanto pleonastiche, le parole: «non efficaci o non tecnicamente adeguati», in linea a quanto previsto dagli emendamenti 3.12 e 3.13;

4) al comma 8 dell'articolo 4 sarebbe opportuno aggiungere, in fine, le parole: «, e a quelli fissati dalla presente legge», in conformità a quanto previsto dall'emendamento 4.40;

5) all'articolo 6, al comma 1, le parole: «né vincolanti» andrebbero sostituite, in conformità con quanto previsto dagli emendamenti 6.18 e 6.19, con le altre: «ma hanno carattere vincolante», dal momento che se fosse negato il carattere vincolante di una Dichiarazione che, per definizione, non può essere confermata da un soggetto che abbia perso la capacità di intendere e di volere, tale Dichiarazione risulterebbe priva di qualsiasi contenuto giuridico;

6) al comma 1 dell'articolo 7 le parole: «per farle conoscere e contribuire a realizzarne la volontà» andrebbero sostituite con le altre: «per contribuire alla loro realizzazione», in linea con l'orientamento previsto dall'emendamento 7.10;

7) il comma 7, sempre dell'articolo 7, dovrebbe essere integrato con le parole «nonché al giudice tutelare del luogo ove il dichiarante risiede o è ricoverato, affinché provveda alla sostituzione», in conformità a quanto previsto dall'emendamento 7.32;

8) al comma 1 dell'articolo 8, bisognerebbe sopprimere la parola «attentamente» e sostituire le parole «ritiene di seguirle» con le altre «ritiene o meno di eseguirla»;

9) si osserva che quanto stabilito dal comma 1 dell'articolo 10, circa il fatto che il contenuto della Dichiarazione anticipata di trattamento non debba configurare, ai fini della presente legge, dato sensibile ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, non appare condivisibile, anzi sembrerebbe opportuno riformulare il comma, dichiarando esplicitamente, in linea con quanto previsto dagli emendamenti 10.5, 10.6 e 10.7, che i dati personali contenuti nella Dichiarazione anticipata di trattamento sono soggetti alla protezione dei dati personali di cui al predetto decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

10) la Commissione sottolinea inoltre l'opportunità di elaborare una procedura più snella e meno burocratica per quanto riguarda la forma della dichiarazione anticipata di trattamento, in particolare prevedendo che la sottoscrizione del dichiarante possa essere certificata da tutti i soggetti abilitati dalla legge, e quindi non esclusivamente dal notaio, e che debba essere rilasciata una sola volta, o almeno che abbia un termine di validità più lungo di quello proposto;

11) si rileva infine l'opportunità di stabilire una procedura caratterizzata da maggiore certezza per la risoluzione delle controversie tra fiduciario e medico curante individuando l'istanza decisoria nel giudice tutelare ovvero stabilendo che il medico curante è tenuto ad uniformarsi alla decisione del collegio dei medici di cui al comma 5 dell'articolo 8, fatta salva la possibilità di esercitare il diritto all'obiezione di coscienza rinunciando a proseguire nella propria opera.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL SENATORE
CASSON SUL TESTO UNIFICATO E SUGLI
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 10
E CONGIUNTI**

La Commissione,

premessi che il disegno di legge solleva diverse perplessità in punto di legittimità costituzionale e comunitaria;

in particolare, il combinato disposto degli articoli 2 e 5, comma 6, nella misura in cui esclude dal possibile contenuto della Dichiarazione anticipata di trattamento l'alimentazione e l'idratazione artificiali, configura una sorta di trattamento sanitario obbligatorio di dubbia compatibilità con i principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione;

ancorché l'articolo 5, comma 6, del disegno di legge le qualifichi come «forme di sostegno vitale», tuttavia l'alimentazione e l'idratazione artificiali costituiscono trattamenti sanitari in senso stretto, come ben hanno chiarito le sentenze della I sezione della Corte di Cassazione n. 21748/2007 e del Tar Lombardia, n. 214/2009, secondo cui «l'alimentazione e l'idratazione artificiali (...) integrano prestazioni poste in essere da medici, che sottendono un sapere scientifico e che consistono nella somministrazione di preparati implicanti procedure tecnologiche. Esse, quindi, *costituiscono un trattamento sanitario*, la cui sospensione non configura un'ipotesi di eutanasia omissiva, *ma può essere legittimamente richiesta (...)*»;

secondo la suddetta pronuncia della Cassazione, tale soluzione «si allinea agli orientamenti della giurisprudenza costituzionale, la quale comprende il prelievo ematico – anch'esso pratica medica di ordinaria amministrazione» – tra le misure di »restrizione della libertà personale quando se ne renda necessaria la esecuzione coattiva perché la persona sottoposta all'esame peritale non acconsente spontaneamente al prelievo «(sentenza n. 238 del 1996)»;

in ragione del carattere di trattamento sanitario riconosciuto all'alimentazione e all'idratazione artificiali, la relativa disciplina deve necessariamente conformarsi ai principi sanciti dall'articolo 32 della Costituzione (in particolare dal secondo comma), nella parte in cui si precisa che, ancorché imposto per legge, il trattamento sanitario non può comunque in nessun caso «violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana». Ebbene, proprio tali limiti sarebbero violati da un trattamento sanitario imposto – peraltro al di fuori delle ragioni di interesse collettivo

che, sole, legittimerebbero l'obbligatorietà della cura – a chi, per proprie legittime convinzioni filosofiche, etiche, ideologiche, ritenga lesivi della dignità interventi invasivi sul proprio corpo, che impediscano il naturale corso dell'esistenza biologica, imponendo al corpo di sopravvivere alla mente;

in tal senso depone anche la giurisprudenza di Strasburgo (cfr., per tutte, CEDU, 29 aprile 2002, *Pretty v. Regno Unito*), secondo cui l'imposizione di un trattamento medico senza il consenso di un paziente adulto e consapevole violerebbe tra l'altro i diritti protetti dall'art. 8.1 della Convenzione (diritto all'autodeterminazione relativamente alla propria vita privata); ben potendo una persona esercitare la scelta di morire rifiutandosi di acconsentire ad un trattamento potenzialmente idoneo a prolungare la vita;

i diritti all'autodeterminazione, alla libertà di cure, all'inviolabilità e alla stessa sovranità di ciascuno su di sé e sul proprio corpo sarebbero del resto inevitabilmente violati dal carattere non già vincolante ma meramente orientativo della Dichiarazione anticipata di trattamento, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del disegno di legge. È infatti evidente che l'esclusione della vincolatività delle scelte individuali in ordine alle terapie da accettare e alla stessa inviolabilità del corpo privi del tutto il soggetto del diritto all'autodeterminazione e alla dignità intesa quale divieto di strumentalizzazione della persona per fini che la trascendano;

il carattere fondamentale e inviolabile del diritto all'autodeterminazione in ordine alla cura e quindi della piena sovranità del soggetto su di sé e sul proprio corpo, impone inoltre l'obbligo, in capo allo Stato, di consentire a ciascuno l'espressione delle proprie volontà in merito alle cure, non potendosi quindi sancire in capo al solo notaio la potestà di ricevere e attribuire efficacia legale alla dichiarazione anticipata di trattamento, che dovrebbe invece poter essere resa anche (se non soltanto) a pubblici funzionari;

la stessa farraginosità e rigida burocratizzazione delle procedure ostacolerebbe certamente, sino a vanificarlo, l'esercizio di un diritto inviolabile quale quello alla libertà di scelta terapeutica, costringendo i cittadini a recarsi ogni tre anni presso uno studio notarile con un medico e il fiduciario, senza che peraltro la relativa dichiarazione abbia efficacia vincolante;

non può del resto in alcun modo condividersi il disposto dell'articolo 1, comma 2, del disegno di legge, laddove, nel proporre una sorta di interpretazione autentica delle norme costituzionali, ne stravolge la *ratio* e il significato, funzionalizzando esclusivamente a fini collettivi il diritto alla salute, senza invece instaurare un nesso teleologico – come dispone il capoverso dell'articolo 32 della Costituzione, nonché l'articolo 3 della Carta di Nizza- tra dignità, autodeterminazione e libertà di cura, prevedendosi che neppure la legge potrebbe imporre trattamenti sanitari obbligatori in violazione dei «limiti imposti dal rispetto della persona umana»;

la lettura, proposta dall'articolo 1, comma 2, del disegno di legge, delle suddette norme costituzionali, in combinato disposto con il dettato di

cui all'articolo 4, comma 1, sembra tralasciare la rilevanza che il principio del consenso informato assume nella dialettica del rapporto medico-paziente, il cui fondamento costituzionale si rinviene in particolare nell'articolo 2, che tutela e promuove i diritti fondamentali della persona umana, della sua identità e dignità; nell'articolo 13, che proclama l'inviolabilità della libertà personale, nella quale «è postulata la sfera di esplicazione del potere della persona di disporre del proprio corpo» (Corte costituzionale, sentenza n. 471 del 1990); e nell'articolo 32, che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo, oltre che come interesse della collettività, e prevede la possibilità di trattamenti sanitari obbligatori, ma li assoggetta ad una riserva di legge, *qualificata dal necessario rispetto della persona umana*;

appare infine incompatibile con l'articolo 8 della direttiva 95/46/CE l'esclusione della natura sensibile dei dati personali contenuti nella Dichiarazione anticipata di trattamento (articolo 10, comma 1), i quali invece forniscono indicazioni significative in ordine a convinzioni etiche, ideologiche, filosofiche della persona, come tali meritevoli della tutela rafforzata prevista in materia dagli articoli 20 e 26 del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, pena un'inammissibile violazione del principio di eguaglianza-ragionevolezza;

esprime parere contrario.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 25 febbraio 2009

39^a Seduta

Presidenza del Presidente

DINI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Mantica.

La seduta inizia alle ore 16,15.

IN SEDE REFERENTE

(1317) *Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Minsk, l'11 agosto 2005*

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta dell'11 febbraio scorso.

Il senatore PERDUCA (*PD*) preannuncia la presentazione di un ordine del giorno in Assemblea e dichiara il voto di astensione sul provvedimento in esame.

Il presidente DINI, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione la proposta di conferire mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo.

La Commissione approva.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore PEDICA (*IdV*) interviene per sottoporre all'attenzione della Commissione e del rappresentante del Governo la gravità del fenomeno della criminalità connessa all'immigrazione rumena. Considera al-

très di estrema gravità le affermazioni riportate dagli organi di stampa del Ministro degli esteri rumeno in materia.

Nel dare partitamente conto dei dati relativi ad imputati e condannati per reati contro la persona e contro il patrimonio di nazionalità rumena, auspica che il ministro degli affari esteri Frattini possa riferire in Commissione sulla posizione dell'Esecutivo sul punto.

Il sottosegretario MANTICA fa anzitutto notare che la Romania è uno Stato membro dell'Unione europea. Pertanto, una soluzione al problema dei crimini commessi dai cittadini rumeni emigrati in altri Stati comunitari non può essere individuata a libello bilaterale, bensì in ambito comunitario. Di fatto, ricorda che il principio della detenzione dei condannati nel paese d'origine, vigente a livello europeo, si scontra con la carenza, in Romania, di idonee strutture carcerarie.

Assicurando il proprio impegno nel senso di sollecitare un'informativa da parte del Ministro degli affari esteri, rappresenta altresì l'opportunità di ricevere chiarimenti e spunti da parte anche del Ministro dell'interno.

Rileva peraltro che la problematica sollevata dal senatore Pedica risulta di estrema delicatezza e si ricollega al processo di allargamento dell'Unione europea verso i paesi dell'Est.

Il senatore PERDUCA (PD) si associa all'esigenza segnalata dal senatore Pedica nel senso, tuttavia, della necessità dello svolgimento di un dibattito, in sede parlamentare, sulla problematica, nel suo complesso, del fenomeno dell'immigrazione.

Il senatore LIVI BACCI (PD) condivide l'opportunità di un'analisi complessiva dei fenomeni migratori, non solo dal punto di vista della criminalità ad essi connessa. A tale ultimo proposito, peraltro, fa presente come le stime di incidenza dei reati commessi dai cittadini rumeni debbano essere necessariamente parametrize alla consistenza della comunità presente in Italia, pena il pericolo di una errata percezione delle dimensioni e della gravità della problematica.

Il presidente DINI sottolinea positivamente la disponibilità manifestata dal rappresentante del Governo nel sollecitare un'informativa parlamentare da parte dei Ministeri degli affari esteri e dell'interno.

La senatrice MARINARO (PD) sottolinea l'esigenza di un approccio equilibrato e scevro da pregiudizi su una materia tanto delicata e complessa quale quella dell'immigrazione.

La seduta termina alle ore 16,40.

DIFESA (4^a)

Mercoledì 25 febbraio 2009

51^a Seduta*Presidenza del Presidente***CANTONI**

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Crosetto.

La seduta inizia alle ore 15,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Con riferimento al disegno di legge n. 934, concernente il riallineamento delle carriere del personale appartenente ai ruoli marescialli dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dell'Arma dei carabinieri, il presidente CANTONI ricorda che nella seduta dell'11 febbraio scorso la Commissione aveva deliberato di udire informalmente rappresentanti della Difesa e della Guardia di finanza. Propone, quindi, di udire al riguardo anche esponenti del COCER interforze.

La Commissione conviene.

IN SEDE REFERENTE

(152) RAMPONI. – *Nuove norme in materia di personale in servizio permanente delle Forze armate e di tutela del personale femminile delle Forze armate*

– e **petizione n. 16 ad esso attinente**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 18 febbraio scorso.

Il sottosegretario CROSETTO replica agli intervenuti in sede di discussione generale, osservando preliminarmente che il provvedimento all'esame della Commissione non prevede disposizioni particolari a favore del personale militare femminile.

Quanto alla disciplina del reclutamento nel ruolo dei sergenti, osserva quindi che la disposizione attualmente vigente è analoga a quella prevista per gli allievi marescialli, di cui al comma 4 dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 196 del 1995.

Con riferimento, poi, alle disposizioni sul reclutamento nel ruolo dei marescialli, rileva che l'articolo 34-*quater* del citato decreto legislativo prevede che, fino al 2020, le percentuali dei posti messi a concorsi siano ripartite nel senso di riservare una quota non superiore al 70% per gli allievi marescialli delle scuole sottufficiali, e non superiore al 30% per il personale appartenente ai ruoli dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente.

Conclude osservando che il provvedimento attiene ad una problematica di sicuro interesse per la Difesa, a suo tempo risolta, seppure con diversa disciplina, dal provvedimento governativo in materia di personale militare presentato nella scorsa legislatura. In ragione di ciò, essa potrebbe trovare in quella sede una esaustiva definizione che tenga conto dei nuovi assetti che si verranno a delineare.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(Doc. XXII, n. 7) CASSON ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta che indaghi sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato nelle missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti, anche sulla base dei dati epidemiologici disponibili, riferiti alle popolazioni civili nei teatri di conflitto e nelle zone adiacenti le basi militari sul territorio nazionale in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni

(Doc. XXII, n. 10) BALBONI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato nelle missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti, nonché le popolazioni civili, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di vaccini

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'11 febbraio scorso.

Il presidente CANTONI dà conto del parere non ostativo espresso dalla Commissione bilancio sugli emendamenti presentati al testo unificato proposto dal relatore.

Si procede pertanto all'esame dell'articolo 1 del testo unificato e delle proposte emendative ad esso riferite.

Il relatore AMATO (*PdL*) ed il sottosegretario CROSETTO esprimono parere contrario sull'emendamento 1.1.

Il senatore CAFORIO (*IdV*) preannuncia, a nome del Gruppo di appartenenza, il voto favorevole.

Previa verifica del numero legale, l'emendamento 1.1 viene respinto dalla Commissione.

Il relatore AMATO (*PdL*) ed il sottosegretario CROSETTO esprimono quindi parere favorevole sull'emendamento 1.2.

Il senatore CAFORIO (*IdV*) preannuncia, a nome della propria parte politica, il voto di astensione su tutte le proposte emendative riferite all'articolo 1.

L'emendamento 1.2 è quindi posto ai voti ed approvato dalla Commissione.

Nell'esprimere avviso favorevole sull'emendamento 1.3, il relatore AMATO (*PdL*) osserva che ne sarebbe opportuna una riformulazione, in modo da non vincolare in termini imperativi l'operato della Commissione d'inchiesta alle conclusioni cui era pervenuta l'analogha Commissione istituita nella scorsa legislatura.

Il sottosegretario CROSETTO si associa alle considerazioni svolte dal relatore.

Il senatore RAMPONI (*PdL*), considerata la fondatezza dell'osservazione poc'anzi espressa dal relatore, riformula l'emendamento 1.3 nel senso indicato.

Viene quindi posto ai voti ed approvato l'emendamento 1.3 (Nuovo testo).

Il relatore AMATO (*PdL*) esprime quindi parere favorevole sull'emendamento 1.4.

Il sottosegretario CROSETTO, nell'esprimere, del pari, avviso favorevole sulla proposta in questione, rileva che essa potrebbe essere riformulata prevedendo, accanto al monitoraggio del servizio sanitario militare, anche quello delle attività del servizio sanitario nazionale concernenti l'ambito di lavoro della Commissione d'inchiesta.

Il senatore GALIOTO (*PdL*), preso atto delle osservazioni formulate dal rappresentante del Governo, riformula quindi l'emendamento 1.4 nel senso da esse indicato.

L'emendamento 1.4 (Nuovo testo) è pertanto posto ai voti ed approvato dalla Commissione.

Il senatore CAFORIO (*IdV*) preannuncia, a nome della propria parte politica, il voto di astensione sull'articolo 1 del testo unificato, quale risultante dagli emendamenti approvati.

Successivamente è posto ai voti ed approvato l'articolo 1 del testo unificato, come modificato dagli emendamenti 1.2, 1.3 (Nuovo testo) ed 1.4 (Nuovo testo).

Non risultando presentate proposte emendative, si procede separatamente all'esame degli articoli 2 e 3 del provvedimento.

Il senatore CAFORIO (*IdV*) preannuncia, a nome del Gruppo di appartenenza, il voto di astensione sugli articoli 2 e 3.

Sono quindi separatamente posti ai voti ed approvati gli articoli 2 e 3 del testo unificato.

Si passa, quindi, all'esame dell'articolo 4 e dell'unico emendamento ad esso presentato.

Il sottosegretario CROSETTO osserva che l'emendamento 4.1, potrebbe, qualora approvato, determinare un'inopportuna interferenza degli esperti chiamati a prestare la loro opera in via prioritaria con l'operato degli organismi della Difesa già impegnati sull'argomento. In ragione di ciò, esprime avviso contrario, invitando i presentatori a valutare l'opportunità di procedere al ritiro dell'emendamento.

Il relatore AMATO (*PdL*) si associa alle considerazioni espresse dal rappresentante del Governo.

Il senatore PEGORER (*PD*) insiste perché si proceda alla votazione della proposta emendativa a sua firma.

Il senatore CAFORIO (*IdV*) preannuncia, a nome della sua parte politica, il voto di astensione.

Posto ai voti, l'emendamento 4.1 viene quindi respinto.

Il senatore CAFORIO (*IdV*) preannuncia quindi, sempre a nome del Gruppo di appartenenza, il voto di astensione sull'articolo 4 del provvedimento.

Il senatore PEGORER (*PD*), nell'esprimere rammarico per la mancata approvazione dell'emendamento 4.1, preannuncia del pari, a nome della propria parte politica, il voto di astensione.

L'articolo 4 viene quindi posto ai voti ed approvato dalla Commissione.

Si procede successivamente al separato esame degli articoli 5, 6 e 7 del testo unificato, ai quali non erano stati presentati emendamenti.

Il senatore CAFORIO (*IdV*) preannuncia, a nome del Gruppo di appartenenza, il voto di astensione sugli articoli 5, 6 e 7.

Il presidente CANTONI pone quindi separatamente ai voti gli articoli 5, 6 e 7 del testo unificato, che risultano approvati dalla Commissione.

Si passa, infine, all'esame dell'articolo 8 del testo unificato e dell'unico emendamento ad esso riferito.

Il relatore AMATO (*PdL*) ed il sottosegretario CROSETTO esprimono parere contrario sull'emendamento 8.1.

Il senatore CAFORIO (*IdV*) preannuncia, a nome della propria parte politica il voto di astensione.

Posto ai voti l'emendamento 8.1 risulta respinto.

Interviene nuovamente, in sede di dichiarazione di voto, il senatore CAFORIO (*IdV*), annunciando, a nome della propria parte politica, il voto di astensione sull'articolo 8.

Il senatore PEGORER (*PD*), in considerazione della mancata approvazione dell'emendamento 8.1, preannuncia del pari, a nome del Gruppo di appartenenza, il voto di astensione sull'articolo 8.

Il presidente CANTONI pone quindi in votazione l'articolo 8 del testo unificato, che risulta approvato dalla Commissione.

Esaurito l'esame degli articoli, e degli emendamenti ad essi riferiti, si procede al conferimento del mandato al relatore a riferire in Assemblea.

Il senatore CAFORIO (*IdV*) preannuncia, a nome del Gruppo di appartenenza, il voto contrario.

Previa verifica del numero legale, viene quindi conferito al relatore Amato il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea sul testo unificato dei documenti in titolo, quale risultante dagli emendamenti approvati.

La seduta termina alle ore 16,05.

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO DEI
DOCUMENTI *Doc. XXII, N. 7* E *Doc. XXII, N. 10***

Art. 1.

1.1

CAFORIO, BELISARIO

Sopprimere l'articolo.

1.2

PEGORER, CASSON, SCANU, PINOTTI, AMATI, DEL VECCHIO, NEGRI, SERRA

Dopo la lettera a) aggiungere le seguenti:

«a-bis) sulle specifiche condizioni ambientali dei vari contesti operativi al fine di valutare le misure adottate per la selezione delle migliori forme di sistemazione logistica e dei più appropriati equipaggiamenti di protezione individuali per le truppe impiegate;

a-ter) sull'adeguatezza della raccolta e della analisi epidemiologica dei dati sanitari relativi al personale militare e civile, sia di quello operante nei poligoni e nelle basi militari sul territorio nazionale sia di quello inviato nelle missioni all'estero;».

1.3

RAMPONI

Aggiungere in fine il seguente comma:

«1-bis. Nell'esercizio della sua attività, la Commissione dovrà altresì operare per l'attuazione di quanto indicato nella relazione finale della Commissione omologa della XV legislatura al termine dei propri lavori».

1.3 (nuovo testo)

RAMPONI

Aggiungere in fine il seguente comma:

«1-bis. Nell'esercizio della sua attività, la Commissione si adopererà altresì per attuare le indicazioni contenute nella relazione finale della Commissione omologa della XV legislatura al termine dei propri lavori».

1.4

GALIOTO

Aggiungere in fine il seguente comma:

«1-bis. La Commissione ha altresì il compito di monitorare il funzionamento del servizio sanitario militare e la sua fruibilità in termini di efficienza e di efficacia sul territorio italiano e all'estero inquadrandola nell'ottica di una migliore tutela della salute di tutti coloro i quali possono essere considerati soggetti a rischio nell'espletamento del proprio servizio».

1.4 (nuovo testo)

GALIOTO

Aggiungere in fine il seguente comma:

«1-bis. La Commissione ha altresì il compito di monitorare il funzionamento del servizio sanitario nazionale per le attività concernenti l'ambito di lavoro della stessa, nonché il funzionamento del servizio sanitario militare, ed in particolare la fruibilità di quest'ultimo in termini di efficienza e di efficacia sul territorio italiano e all'estero inquadrandola nell'ottica di una migliore tutela della salute di tutti coloro i quali possono essere considerati soggetti a rischio nell'espletamento del proprio servizio».

Art. 4.

4.1

PEGORER, CASSON, SCANU, PINOTTI, AMATI, DEL VECCHIO, NEGRI, SERRA

Al comma 2 aggiungere in fine il seguente periodo: «Questi ultimi prestano la propria opera in via prioritaria».

Art. 8.

8.1

PEGORER, CASSON, SCANU, PINOTTI, AMATI, DEL VECCHIO, NEGRI, SERRA

Sostituire il numero: «100.000», con il seguente: «80.000».

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 25 febbraio 2009

135^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Vice Presidente*

Massimo GARAVAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casero.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1367) Conversione in legge del decreto-legge 5 febbraio 2009, n. 4, recante misure urgenti in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario

(Parere alla 9^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore ESPOSITO (*PdL*) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 1, comma 1, capoverso 4-*bis*, ove si prevede la riammissione alla restituzione del prelievo pagato anche a favore della categoria di produttori ivi indicata, che occorre acquisire elementi in ordine a possibili minori introiti a favore del Fondo per gli interventi nel settore lattiero-caseario di cui al capoverso 4-*quater* della disposizione, cui confluiscono le somme non restituite ai soggetti produttori. In relazione all'articolo 2, che istituisce un Registro nazionale dei debiti, occorre acquisire conferma che alla creazione e tenuta del registro possa procedersi con le risorse già previste a legislazione vigente. Rileva inoltre la necessità di valutare il comma 6 della disposizione, che esclude dalla compensazione gli aiuti derivanti da diritti posti precedentemente in pegno ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 102 del 2004, in relazione a possibili effetti elusivi. In ordine all'articolo 3, in materia di rateizzazioni, osserva l'esigenza di acquisire chiarimenti su possibili effetti di cassa, anche con riferimento alla prevista durata ventennale e trentennale delle rateizzazioni. Secondo quanto osservato dal Servizio del bilancio, andrebbero inoltre acquisiti elementi di quantificazione in relazione all'onere correlato alla sospensione

generalizzata delle procedure di recupero forzoso o mediante compensazione e quelle di iscrizione a ruolo, prevista a decorrere dal 6 febbraio u.s. e che terminerà decorsi 60 giorni dall'intimazione da parte dell'AGEA di versamento delle somme che risultino esigibili, posto che tale sospensione opererà – per i tempi anzidetti – anche in favore dei debitori che non aderiranno alla procedura di rateizzazione. In relazione all'articolo 4, ove si prevede l'istituzione di un Commissario straordinario per la gestione della procedura di rateizzazione, fa presente la necessità di acquisire chiarimenti con riferimento al comma 5, posto che l'attività del Commissario sembra riferito sino all'anno 2010, mentre la copertura per il relativo compenso viene prevista anche a decorrere dal 1° gennaio 2011, a valere sulle competenze dell'AGEA. In ordine al comma 7 della disposizione, occorre inoltre acquisire elementi posto che la norma non risulta indicare i criteri in base ai quali verranno indicati, in sede regolamentare, i casi di esclusione dalla decadenza del beneficio della rateizzazione. In ordine all'articolo 6, e ai relativi profili di quantificazione, rinvia ai rilievi della Nota del Servizio del bilancio.

In ordine agli emendamenti, riscontra l'esigenza di valutare, in relazione ai rischi di infrazioni comunitarie, la proposta 1.13. Occorrono chiarimenti in ordine alle proposte 1.17 e 2.2. Rileva, poi, che occorre valutare la proposta 2.1, mentre occorre conferma dell'invarianza della proposta 2.4. Occorre valutare gli effetti finanziari, rispetto al meccanismo di rateizzazione come delineato nel decreto-legge, in relazione alle proposte 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 e 3.5. Segnala le proposte 4.1 e 4.2, in relazione al venire meno della prevista intimazione. Occorre acquisire chiarimenti in relazione alle proposte 4.3, 4.4 e 4.6, in ordine all'assenza di effetti sulla platea degli importi esigibili, mentre occorre conferma dell'assenza di effetti finanziari in ordine agli emendamenti 4.7 e 4.8. Occorrono, poi, chiarimenti sulle proposte 4.13, 4.17, mentre segnala la proposta 4.15 in ordine alla prevista compensazione delle spese processuali. Occorre valutare gli effetti delle proposte 4.22 e 4.23, mentre occorre valutare in relazione al testo l'emendamento 4.27. Segnala la proposta 4.32 in relazione al rinvio all'articolo 1, comma 9, del decreto-legge n. 49 del 2003, ove si prevede la competenza di regioni e province autonome alla riscossione coattiva, rispetto a quanto delineato nel testo del provvedimento in esame. In ordine alla proposta 4.33, occorre acquisire conferma che possa procedersi nei limiti delle risorse previste. Appaiono determinare maggiori oneri le proposte 6.1, 6.2 (in relazione al comma 1-*bis*), 6.5, mentre segnala in relazione ai meccanismi contabili la proposta 6.6. Occorre acquisire conferma dell'idoneità della copertura in relazione agli effetti di gettito stimati, in ordine alle proposte 6.8 e 6.9. Segnala che occorre acquisire conferma della disponibilità delle risorse in ordine alle proposte 6.10 e 6.0.1 (di cui segnala inoltre il comma 2 in relazione al meccanismo contabile), mentre occorre valutare la copertura a valere sulla Tabella C in ordine agli emendamenti 6.0.2 (di cui segnala il comma 2 in relazione al meccanismo contabile), 6.0.3 e 6.0.4. Occorre acquisire conferma dell'invarianza della proposta 6.0.5 in relazione all'ultimo periodo.

Il sottosegretario CASERO chiede di disporre di un tempo aggiuntivo per fornire i chiarimenti richiesti.

Il seguito dell'esame viene rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA COMMISSIONE

Il presidente AZZOLLINI avverte che l'ordine del giorno delle sedute della Commissione, già convocate per oggi alle ore 14,30 e per domani ore 9, è integrato, in sede consultiva, con l'esame del testo unificato proposto dal relatore per i disegni di legge n. 10, 51, 136, 281, 285, 483, 800, 972, 994, 1095, 1188. 1323, 1363 e 1368, recante disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento, e dei relativi emendamenti.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 9,20.

136^a Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente
AZZOLLINI*

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casero.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1082) Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame e rinvio. Parere in parte non ostativo, in parte contrario sul testo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) illustra il testo approvato dalle Commissioni di merito per l'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che l'articolo 23-*bis* recepisce la proposta emendativa 23.0.1 (testo 2), sulla quale la Commissione bilancio ha già espresso un parere di semplice contrarietà. Fa presente che non vi sono ulteriori osservazioni.

Il presidente AZZOLLINI, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone quindi ai voti una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo ad eccezione dell'articolo 23-bis sul quale il parere è di semplice contrarietà.».

La proposta di parere sul testo viene approvata dalla Commissione merita l'esame degli emendamenti viene rinviato.

(10) Ignazio MARINO ed altri. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari al fine di evitare l'accanimento terapeutico, nonché in materia di cure palliative e di terapia del dolore

(51) TOMASSINI ed altri. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

(136) PORETTI e PERDUCA. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari

(483) MASSIDDA. – Norme a tutela della dignità e delle volontà del morente

(800) MUSI ed altri. – Direttive anticipate di fine vita

(972) VERONESI. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di volontà

(994) BAIIO ed altri. – Disposizioni in materia di dichiarazione anticipata di trattamento

(1095) RIZZI. – Disposizioni a tutela della vita nella fase terminale

(1188) BIANCONI ed altri. – Norme per l'alleanza terapeutica, sul consenso informato e sulle cure palliative

(1323) D'ALIA e FOSSON. – Indicazioni anticipate di cura

(Parere alla 12^a Commissione sul testo unificato proposto dal relatore e sui relativi emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore SAIA (*PdL*) illustra il testo unificato dei disegni di legge in titolo rilevando, per quanto di competenza, che occorre segnalare il comma 7 dell'articolo 5, il comma 1 dell'articolo 6 e il comma 5 dell'articolo 8 al fine di acquisire conferma che le disposizioni in questione non comportino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In relazione poi al comma 2 dell'articolo 10, che istituisce un registro delle dichiarazioni anticipate di trattamento, nell'ambito di un archivio unico informatizzato, presso il Consiglio nazionale del notariato, rileva che occorre specificare esplicitamente a quale soggetto faccia capo l'onere dell'istituzione e della tenuta di tale registro. Se tale onere fosse infatti in capo al bilancio dello Stato esso andrebbe quantificato e coperto.

In merito agli emendamenti, riferiti agli articoli da 1 a 4, fa presente che occorre acquisire chiarimenti in merito ai commi 26 e 30 dell'emendamento 1.1 al fine di valutare se le disposizioni possano essere applicate nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. Segnala poi l'e-

mendamento 3.0.1 in quanto comporta maggiori oneri non quantificati ne coperti. In relazione agli emendamenti 4.0.2 e 4.0.3, identici, rileva che occorre acquisire conferma che i nuovi compiti attribuiti al comitato etico di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 200 del 2007 possano risultare compatibili con la clausola d'invarianza di cui all'articolo 40 del medesimo testo normativo.

Il sottosegretario CASERO si riserva di fornire i necessari chiarimenti in altra seduta.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

(1367) Conversione in legge del decreto-legge 5 febbraio 2009, n. 4, recante misure urgenti in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario

(Parere alla 9^a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta odierna antimeridiana.

Il sottosegretario CASERO deposita agli atti della Commissione una nota del Ministero delle politiche agricole e forestali e una relazione della Ragioneria Generale dello Stato.

Il presidente AZZOLLINI propone di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta per consentire ai senatori di esaminare i chiarimenti forniti dal Governo.

La Commissione conviene ed il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,35.

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 25 febbraio 2009

64^a Seduta

Presidenza del Presidente

BALDASSARRI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Molgora.

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas, il professor Giovanni Battista Pittaluga e la dottoressa Anna Rossa per la regione Liguria, il dottor Francesco Gabrielli per la regione Toscana e il dottor Paolo Alessandrini per la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.

La seduta inizia alle ore 14,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente BALDASSARRI fa presente che è pervenuta la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo, nonché di trasmissione del segnale audio con diffusione radiofonica, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità prevista, e avverte che, ove la Commissione convenga nell'utilizzazione di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per lo svolgimento della procedura informativa prevista nella seduta odierna.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sull'utilizzo e la diffusione degli strumenti di finanza derivata e delle cartolarizzazioni nelle pubbliche amministrazioni: seguito dell'audizione della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome

Si riprende l'audizione sospesa nella seduta del 18 febbraio scorso.

Il presidente BALDASSARRI introduce il seguito dell'audizione, avvertendo che, diversamente da quanto previsto, in assenza dei rappresentanti dell'Unione Province d'Italia (UPI), prosegue l'audizione dei soli rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.

Il professor PITTALUGA dà conto del volume complessivo dell'indebitamento delle Regioni, specificando poi la quota relativa agli strumenti finanziari derivati, in generale e con riguardo alle singole tipologie di contratti.

Concentra quindi l'attenzione sulla natura e le caratteristiche di rischio finanziario per gli strumenti derivati maggiormente utilizzati dalle Regioni (*Interest Rate Swap, Amortising Swap e Sinking Funds*).

Conclude la propria esposizione, dando conto delle principali problematiche correlate alla rinegoziazione delle operazioni perfezionate.

Il senatore LANNUTTI (*IdV*) rimarca criticamente che la valutazione di merito creditizio compiuta dalle agenzie specializzate si è dimostrata scarsamente attendibile alla luce della crisi finanziaria globale. Chiede poi informazioni in merito alle rinegoziazioni dei contratti in derivati nella prospettiva di assicurare una maggiore tutela delle Regioni coinvolte dal punto di vista finanziario. Chiede altresì quali sono le controparti nei contratti conclusi dalle Regioni Lazio e Lombardia nell'ultimo anno.

In conclusione, sollecita anche un'informativa sulle rinegoziazioni del debito delle Regioni già concluse o ancora in corso.

Il presidente BALDASSARRI ritiene utile acquisire la ripartizione *pro capite* dell'indebitamento in derivati delle Regioni anche attesa l'opportunità di operare una valutazione sulla gestione del debito con riferimento alla popolazione residente nel territorio regionale.

Chiede infine notizie in merito ai premi di liquidità incassati dalle Regioni in seguito alle operazioni di ristrutturazione del debito.

Il senatore MUSI (*PD*) chiede di specificare la durata media del piano di ammortamento previsto per la rinegoziazione dei debiti delle Regioni, anche per valutarne l'impatto complessivo, nel medio e lungo periodo, sulla situazione finanziaria degli enti territoriali.

Il professor PITTALUGA, dopo essersi riservato di trasmettere alla Commissione una specifica documentazione sull'indebitamento *pro capite* delle singole Regioni in strumenti derivati e sul volume complessivo dei premi di liquidità da esse incassati e dopo aver risposto al senatore Lannutti sulla perdita di credibilità delle valutazioni di merito creditizio, fornisce alcuni ragguagli sulle operazioni in derivati compiute dalle Regioni Lazio e Lombardia nel 2007, anche con riferimento alle controparti interessate, e sulla durata media del piano di ammortamento per la ristrutturazione del debito delle Regioni, specificando che essa risulta inferiore ai quindici anni.

Il presidente BALDASSARRI dichiara conclusa l'audizione.

Audizione del sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas

Il presidente BALDASSARRI introduce le tematiche oggetto dell'odierna audizione.

Il sottosegretario VEGAS, dopo aver consegnato una memoria scritta, svolge un intervento di inquadramento complessivo degli strumenti finanziari derivati, illustrandone la natura e le funzioni economiche.

Passa quindi in rassegna gli interventi normativi succedutisi nel tempo sull'autonomia finanziaria degli enti territoriali, soffermandosi in particolare sull'articolo 41 della legge finanziaria per il 2002, che ha introdotto alcune importanti enunciazioni di principio e sulle disposizioni contenute nella legge finanziaria per il 2007, nel decreto-legge n. 112 del 2008 (che hanno fortemente limitato il potere degli enti locali di ricorrere agli strumenti derivati) e nella legge finanziaria per il 2008, in relazione alle condizioni e ai limiti in base ai quali le Regioni possono procedere alla gestione del loro debito, anche attraverso l'utilizzazione degli strumenti derivati.

Fornisce quindi una descrizione delle principali operazioni di ristrutturazione del debito poste in essere dalle Regioni, indicando altresì quali sono i contratti di cui è consentita la stipula in seguito all'introduzione della normativa di carattere restrittivo richiamata in precedenza.

Svolge poi un approfondito esame delle principali innovazioni normative introdotte dalla direttiva comunitaria sul mercato degli strumenti finanziari (cosiddetta MiFID) relativamente agli obblighi degli intermediari e alla definizione dei servizi di investimento e degli strumenti negoziati nei mercati regolamentati.

Fornisce dunque una complessiva analisi quantitativa del fenomeno del ricorso agli strumenti derivati da parte delle Regioni, dando conto dell'attività di monitoraggio del debito da parte del dipartimento del tesoro.

Conclude la propria esposizione, concentrando l'attenzione sulle operazioni di cartolarizzazione degli immobili pubblici, illustrandone la struttura e le finalità. Riferisce l'andamento di tali operazioni, descrivendone le modalità di attuazione e gli effetti attesi sui bilanci delle pubbliche amministrazioni interessate.

Il senatore LANNUTTI (*IdV*) evidenzia la presenza di significativi scostamenti tra le cifre indicate dal Sottosegretario e quelle emerse nelle precedenti audizioni in merito al volume complessivo dell'indebitamento in derivati delle Regioni.

Chiede inoltre informazioni in merito alle operazioni di cartolarizzazione denominate *Personal Loans* e *Local Authorities*, sollecitando altresì maggiori approfondimenti sui risultati dell'operazione denominata SCIP2.

Il senatore BARBOLINI (*PD*), dopo aver ravvisato l'esigenza di sottoporre alla Commissione un quadro certo e incontestato in merito all'effettivo volume dei debiti contratti dalle regioni attraverso la stipula di contratti in derivati, chiede di fornire indicazioni circa i risultati delle operazioni di cartolarizzazione perfezionate, sulla base del raffronto tra il valore di mercato degli immobili e il prezzo incassato per la loro cessione. In secondo luogo, invita a concentrare l'attenzione sulle operazioni aventi per oggetto la cessione dei crediti contributivi degli enti previdenziali.

Il presidente BALDASSARRI chiede di chiarire la portata del rapporto tra le operazioni in strumenti derivati effettuate dalle regioni e le passività sottostanti, con specifico riferimento al divieto di estenderne la durata oltre la scadenza di tali passività.

Il sottosegretario VEGAS risponde ai quesiti posti assicurando innanzitutto l'impegno a elaborare dati certi e non contestati sul complessivo volume dell'indebitamento delle regioni che hanno sottoscritto contratti su derivati.

Si riserva quindi di trasmettere una specifica documentazione sulle operazioni di cartolarizzazione richiamate dal senatore Lannutti, dando poi conto dei risultati delle cartolarizzazioni degli immobili pubblici. Fornisce in conclusione alcuni ragguagli sulle cartolarizzazioni aventi per oggetto gli immobili degli enti previdenziali.

Il senatore MUSI (*PD*) chiede maggiori informazioni in merito all'operazione denominata SCIP2.

Il sottosegretario VEGAS dà conto delle disposizioni contenute nell'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 207 del 2008 (Atto Senato n. 1305), approvato dal Senato, circa gli immobili oggetto dell'operazione SCIP2.

Il presidente BALDASSARRI dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è pertanto rinviato.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le aliquote ridotte dell'imposta sul valore aggiunto (COM (2008) 428 def.) (n. 20)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, e rinvio)

Il senatore SCIASCIA (*PdL*) riferisce alla Commissione sulla proposta di direttiva in esame, la quale è diretta a modificare la direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006 (la cosiddetta «direttiva IVA») relativamente alle aliquote ridotte dell'imposta sul valore aggiunto.

In particolare, osserva che la Commissione ritiene possibile offrire maggiore autonomia e certezza agli Stati membri per quanto concerne la fissazione di aliquote ridotte per taluni servizi locali, in linea con gli sforzi volti a migliorare il contesto imprenditoriale per le piccole e medie imprese – obiettivo che costituisce uno degli ambiti di azione prioritari nel quadro della strategia di Lisbona per la crescita e l'occupazione.

Inoltre, ritiene che un regime di aliquote IVA più uniforme presenti vantaggi considerevoli da un punto di vista puramente economico, con una serie di effetti positivi, in particolare in termini di crescita economica, incentivando lo spostamento verso l'economia legale di quelle attività tuttora svolte nel quadro dell'economia domestica o sommersa.

Passando all'esame dei contenuti normativi, specifica che la proposta di direttiva offre anzitutto agli Stati membri la possibilità di applicare aliquote IVA ridotte a servizi come quelli ad alta intensità di lavoro che sono oggetto delle disposizioni temporanee applicabili fino al termine del 2010, ai servizi connessi al settore dell'edilizia abitativa e all'assistenza delle persone, nonché ai servizi di ristorazione.

In base alla proposta di direttiva, puntualizza che l'applicazione di un'aliquota ridotta è consentita per talune operazioni di cessione di beni o di prestazione di servizi di particolare rilevanza, tra le quali segnala, in particolare, per il loro valore sociale quelle aventi per oggetto i mezzi di trasporto per le persone invalide.

Conclude la propria esposizione dando conto della procedura d'infrazione che lo Stato italiano ha in corso per la mancata notifica delle misure di recepimento della direttiva 96/112 sulla quale interviene la proposta in esame.

Il senatore MUSI (*PD*) ritiene fondamentale verificare se l'applicazione di un'aliquota ridotta ai fini dell'IVA possa determinare minori entrate, ravvisando, in caso affermativo l'esigenza di acquisirne un'accurata stima.

Il presidente BALDASSARRI osserva che tale tematica sarà senz'altro approfondita nel corso della discussione nelle prossime sedute.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 94/19/CE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi per quanto riguarda il livello di copertura e il termine di rimborso (COM (2008) 661 def.) (n. 18)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento e rinvio)

La senatrice GERMONTANI (*PdL*) riferisce alla Commissione sulla proposta di direttiva in esame, la quale è diretta a modificare la direttiva 94/19/CE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi per quanto riguarda il livello di copertura e il termine di rimborso.

Dopo aver richiamato le ragioni che rendono urgente l'intervento normativo da parte della Comunità europea, per quanto riguarda in particolare

il livello minimo di copertura e il termine di rimborso, ne riepiloga le caratteristiche principali: innanzitutto, si prevede l'aumento del livello minimo di copertura, che, sulla base delle indicazioni del Consiglio, dovrebbe essere elevato immediatamente ad almeno 50.000 euro, per poi essere portato, in un secondo momento, a 100.000; in secondo luogo, si dispone la riduzione del termine di rimborso (attualmente fissato in tre mesi), che dovrebbe decorrere solo a partire dal momento in cui le autorità competenti abbiano accertato che l'ente creditizio non ha restituito i depositi, o un'autorità giudiziaria abbia ordinato la sospensione dei diritti dei depositanti; si prevede l'abolizione dell'attuale sistema di coassicurazione opzionale fino al 10 per cento in base al quale una determinata percentuale delle perdite viene sostenuta dal depositante e, infine, si dispone l'adozione di misure di cooperazione transfrontaliera, rese indispensabili dalla crescente internazionalizzazione delle banche e dall'apertura di succursali in paesi diversi da quello d'origine, in grado di garantire (anche in caso di distinti livelli di copertura tra paese d'origine e paese ospitante) un sistema di rimborso rapido ed efficace.

Richiama quindi diffusamente l'*iter* di esame della proposta di direttiva in seno agli organismi comunitari, e, dopo averne indicato gli aspetti qualificanti, precisa che gli importi delle garanzie sui depositi dovranno essere applicati a tutti i depositanti indipendentemente dal fatto che la moneta dello Stato membro sia l'euro o meno e che il Parlamento ha altresì ridotto a venti giorni lavorativi il termine di rimborso attualmente previsto di tre mesi: tale periodo potrà essere esteso di altri 10 giorni lavorativi solo in casi eccezionali e previo accordo delle autorità competenti.

Conclude la propria relazione sottolineando le complessive finalità dell'intervento in esame, diretto a garantire i depositi dei singoli risparmiatori e a restituire fiducia nel sistema bancario, evidenziando peraltro il rischio che dall'applicazione della direttiva, che non prevede un differente recepimento in ogni Stato membro, possa derivare una minore tutela per i depositanti in quegli Stati – come l'Italia – nei quali sono previste garanzie dei depositi con soglia più alta di quelle fissate nella direttiva. Ritiene che su tale argomento sia necessario un adeguato approfondimento da parte della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(414) COSTA. – *Creazione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti*

(507) BARBOLINI. – *Disposizioni in materia di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo, dei pagamenti dilazionati o differiti e del settore assicurativo*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 27 gennaio scorso.

Il presidente BALDASSARRI informa la Commissione che sono stati presentati emendamenti al testo unificato adottato nella seduta del 5 novembre scorso (pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna), avvertendo che nelle prossime sedute si procederà alla loro illustrazione.

Non facendosi osservazioni così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame congiunto è pertanto rinviato.

SUL SEGUITO DELL'ESAME CONGIUNTO DEI DISEGNI DI LEGGE N. 413 E CONNESSI

Il senatore BARBOLINI (PD) sollecita la ripresa dell'esame dei disegni di legge n. 413 e connessi, sulla garanzia sovrana dello Stato per le imprese creditrici della Libia.

Il presidente BALDASSARRI assicura che terrà conto della sollecitazione avanzata.

La seduta termina alle ore 16,40.

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO
ACCOLTO DALLA COMMISSIONE
PER I DISEGNI DI LEGGE N. 414 E 507**

Art. 1.

1.1

COSTA

Al comma 1 sopprimere le parole: «e nel settore assicurativo».

1.2

COSTA

Al comma 1, dopo le parole: «e nel settore assicurativo» inserire le seguenti: «con esclusione dell'assicurazione obbligatoria r.c. auto».

1.3

IL RELATORE

Al comma 3, sostituire le parole da «Fermo restando» fino a «UCAMP» con le seguenti: «Titolare dell'archivio è il Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro, nell'esercizio del potere di indirizzo e di coordinamento, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, in tema di prevenzione delle frodi, attribuisce la responsabilità e conferisce la gestione dell'archivio all'UCAMP».

1.4

COSTA

Al comma 4 sopprimere la lettera c).

1.5

COSTA

Al comma 4, lettera c), dopo le parole: «documentazione necessaria alla stipulazione di un contratto di assicurazione» inserire le seguenti: «affidente a rami diversi dalla assicurazione obbligatoria r.c. auto».

1.6

IL RELATORE

Al comma 5 sostituire le parole da «Possono partecipare» fino a «aderenti» con le seguenti: «I Carabinieri, la Guardia di Finanza e la Polizia di Stato possono partecipare al sistema di prevenzione delle frodi unitamente ai seguenti soggetti, di seguito denominati "aderenti"».

1.7

COSTA

Al comma 5 sopprimere la lettera d).

1.8

BARBOLINI

Al comma 5, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) i gestori di sistemi di informazioni creditizie e le imprese che offrono ai soggetti di cui alle precedenti lettere servizi assimilabili alla prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi, in base ad apposita convenzione con l'UCAMP».

1.9

COSTA

Al comma 5, alla lettera e), premettere le parole «i gestori dei sistemi di informazione creditizia e».

1.10

COSTA

Al comma 5, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

«*f-bis*) le agenzie di recupero stragiudiziale dei crediti autorizzate ai sensi dell'articolo 115 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza».

1.11

BARBOLINI

Al comma 5, dopo la lettera f) inserire la seguente:

«*f-bis*) le agenzie di recupero stragiudiziale dei crediti munite di licenza ai sensi dell'articolo 115 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza».

1.12

IL RELATORE

Al comma 6 sostituire le parole «Gli aderenti al sistema possono inviare al titolare dell'archivio» con le seguenti «I soggetti individuati dal comma 5 possono inviare all'UCAMP».

1.13

COSTA

Al comma 6 sopprimere le parole: «una prestazione di carattere assicurativo» e «e nel settore delle assicurazioni».

1.14

COSTA

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «una prestazione di carattere assicurativo» inserire le seguenti: «afferente a rami diversi dalla assicurazione obbligatoria r.c. auto»; al secondo periodo, dopo le parole:

«e nel settore delle assicurazioni» *inserire le seguenti* «con esclusione dell'assicurazione obbligatoria r.c. auto».

1.15

COSTA

Al comma 8, dopo le parole: «un rappresentante della Banca d'Italia», *inserire le seguenti:* «un rappresentante dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP)».

1.16

COSTA

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Con il decreto di cui all'articolo 6, comma 1, possono essere individuate altre categorie di soggetti "aderenti" ai sensi del comma 5 del presente articolo».

Art. 2.

2.1

COSTA

Al comma 1, lettera c) sopprimere le parole: «e delle assicurazioni».

2.2

COSTA

Al comma 1, alla lettera c) dopo le parole: «e delle assicurazioni» *inserire le seguenti:* «con esclusione dell'assicurazione obbligatoria r.c. auto».

2.3

COSTA

Al comma 2 sopprimere le parole: «e all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo».

Art. 3.**3.1**

COSTA

Al comma 1, sopprimere le parole: «nonché una prestazione di carattere assicurativo,» e sopprimere la lettera d).

3.2

COSTA

Al comma 1, dopo le parole: «nonché una prestazione di carattere assicurativo» inserire le seguenti: «afferente a rami diversi dalla assicurazione obbligatoria r.c. auto» e alla lettera d) dopo le parole: «che hanno dato luogo a indennizzo o risarcimento» inserire le seguenti: «entrambi afferenti a rami diversi dalla assicurazione obbligatoria r.c. auto».

3.3

IL RELATORE

Al comma 1, alla lettera a), dopo le parole: «documenti di identità» inserire le seguenti: «e di riconoscimento;» aggiungere infine le seguenti parole: «e tutti gli elementi di codifica contenuti o esposti nei documenti stessi».

3.4

BARBOLINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Con il decreto di cui all'articolo 6, comma 1, è individuato, sentito il parere dell'UCAMP, previa istruttoria motivata e parere con-

forme delle competenti commissioni parlamentari e dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali, ogni altro dato idoneo al perseguimento delle finalità della presente legge».

3.5

IL RELATORE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Con il decreto di cui all’articolo 6, comma 1, è individuato, sentito il parere dell’UCAMP, ogni altro dato idoneo al perseguimento delle finalità della presente legge».

Art. 4.

4.1

COSTA

Al comma 3, sopprimere le parole: «o assicurativi».

4.2

COSTA

Al comma 3, dopo le parole: «per i servizi finanziari o assicurativi richiesti» inserire le seguenti: «afferenti a rami diversi dalla assicurazione obbligatoria r.c. auto».

Art. 5.

5.1

COSTA

Al comma 1 sopprimere le parole: «e sui contratti assicurativi».

5.2

COSTA

Al comma 1, dopo le parole: «e sui contratti assicurativi» inserire le seguenti: «afferenti a rami diversi dalla assicurazione obbligatoria r.c. auto».

5.3

IL RELATORE

Al comma 1, dopo le parole: «contratti assicurativi» aggiungere le seguenti: «nonché alla formazione specialistica del personale delle Forze dell'ordine di cui all'articolo 1, comma 5, della presente legge, impiegato nello specifico settore».

Art. 6.**6.1**

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, sentita la Banca d'Italia, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge:

sono specificati la struttura e i livelli di accesso all'archivio, le singole voci da comunicare ai sensi dell'articolo 3, le modalità e i termini relativi alle convenzioni di cui all'articolo 1, comma 6, lettera e), la composizione e le regole di funzionamento del gruppo di lavoro di cui all'articolo 1, comma 8;

sono stabilite le modalità relative al collegamento informatico dell'archivio con le banche dati degli organismi pubblici e privati che detengono i dati di cui all'articolo 3;

sono individuate le modalità e fissati i termini secondo cui i dati di cui all'articolo 3 sono comunicati e gestiti, nonché viene stabilita la procedura che caratterizza la fase di riscontro ai sensi dell'articolo 4, comma 1;

viene fissato l'importo del contributo di cui all'articolo 4, comma 2, nonché i criteri di determinazione e le modalità di riscossione del medesimo;

sono stabilite le sanzioni amministrative e pecuniarie nei confronti dei soggetti aderenti che utilizzano i dati acquisiti per finalità estranee alla presente legge.

Lo schema del decreto di cui al comma 1 viene trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari ed al Garante per la protezione dei dati personali affinché esprimano il proprio parere entro venti giorni dalla trasmissione.

Il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di cui all'articolo 136 del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, può chiedere in qualsiasi momento di essere ascoltato dal gruppo di lavoro di cui all'articolo 1, comma 8, in ordine all'applicazione della presente legge.

All'articolo 17, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole: "Le opere, i servizi e le forniture destinati ad attività» sono inserite le seguenti: «del Ministero dell'economia e delle finanze,"».

6.2

BARBOLINI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. L'eventuale inclusione di nuove tipologie di dati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, è stabilita con le modalità del comma 1 del presente articolo.».

Art. 7.

7.1

COSTA

Sopprimere l'articolo.

7.2

COSTA

Al comma 1 dopo le parole: «sulla documentazione necessaria alla stipulazione di un contratto di assicurazione» inserire le seguenti: «affidenti a rami diversi dalla assicurazione obbligatoria r.c. auto».

7.3

COSTA

Al comma 2 dopo le parole: «adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico,» inserire le seguenti: «con il parere dell'I-SVAP».

Tit. 1

COSTA

Al titolo sopprimere le parole: «e del settore assicurativo».

Tit. 2

COSTA

Al titolo, dopo le parole: «e del settore assicurativo» inserire le seguenti: «con esclusione dell'assicurazione obbligatoria r.c. auto».

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 25 febbraio 2009

82^a Seduta

Presidenza del Presidente

POSSA

La seduta inizia alle ore 15.

AFFARE ASSEGNATO

Prospettive di finanziamento, riforma e promozione delle Fondazioni lirico-sinfoniche (n. 140)

(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – i relatori hanno introdotto l'argomento ed è iniziato il dibattito.

In via preliminare, il senatore RUSCONI (*PD*) propone che la discussione generale sull'affare in titolo si concluda nella seduta odierna, affinché la settimana prossima si giunga alla votazione dell'atto di indirizzo al Governo.

Il PRESIDENTE conferma che l'esame dell'affare in titolo è stato organizzato in tal senso.

Nel dibattito interviene quindi il senatore MARCUCCI (*PD*), il quale esprime anzitutto apprezzamento per l'iniziativa in corso, che tocca un tema a suo avviso di estrema attualità.

Egli dichiara indi di condividere l'attenzione critica alla gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche, che sicuramente necessitano di alcune correzioni con particolare riferimento ai profili di minore virtuosità. Nel ricordare il disegno di legge a tal fine presentato nella scorsa legislatura dall'allora senatore Fontana, ripercorre la genesi delle fondazioni, quale strumento interessante per attirare capitali privati, oltre al sostegno locale, fermo restando il coinvolgimento statale. A fronte delle storture determinatesi, occorre tuttavia a suo giudizio raddrizzare la rotta, introducendo misure idonee a raggiungere gli obiettivi originari della riforma del

1996, che finora non sono stati conseguiti per responsabilità diverse, ivi comprese quelle del Governo. In tale ottica, rientra senz'altro la revisione contrattuale, che l'Esecutivo avrebbe dovuto affrontare da tempo, per frenare le degenerazioni che oggettivamente si sono prodotte, adottando misure strategiche anziché meramente tattiche.

Ciò premesso, egli afferma tuttavia di non poter condividere interamente l'approccio manifestato nella seduta di ieri dal sottosegretario Giro, ed in particolare il giudizio di irragionevolezza della prospettiva, assunta dal passato Governo, di riportare il Fondo unico per lo spettacolo (FUS) al livello del 2000 entro il 2011. Non si trattava infatti, ribadisce, di un obiettivo utopistico, bensì di una soglia imprescindibile da cui partire per riorganizzare il settore.

Passando ad un'analisi dei motivi che hanno determinato le attuali condizioni di crisi, egli richiama in primo luogo l'incompleta attuazione della riforma del 1996, l'incapacità di introdurre gli opportuni adeguamenti, nonché un'insufficiente etica del denaro pubblico. Ciò non giustifica peraltro, a suo avviso, la riduzione dei finanziamenti al settore, nonostante la congiuntura economica particolarmente critica. Altri Paesi avanzati, riferisce, stanno del resto prendendo decisioni ben diverse per uscire dalla crisi.

Nel prendere atto con soddisfazione dell'incremento di risorse comunicato ieri dal Sottosegretario, manifesta infine piena disponibilità a discutere nel merito del problema, a condizione che le risorse non siano ridotte con l'alibi degli sprechi occorsi in passato. In questo senso, auspica la redazione di una risoluzione congiunta che dia forza all'operato del Ministro.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) esprime a sua volta condivisione sull'iniziativa in corso. Rammenta peraltro che la trasformazione degli enti lirici in fondazioni, voluta a suo tempo dall'allora ministro Veltroni, non suscitò alcuna opposizione nel Centro-sinistra, a differenza della speculare proposta, avanzata dall'attuale Governo, di trasformare in fondazioni le università.

Concorda comunque sull'obiettivo di salvaguardare i teatri lirici e si associa all'auspicio di una risoluzione comune, che risulti di effettivo sostegno al Ministro.

Egli deplora poi la grande mobilitazione contro la prospettiva di istituire un ente lirico ed un ente sinfonico nazionali, ritenendo invece che l'immagine lirica italiana all'estero possa essere difesa solo in termini di apicalità.

Dopo aver invocato misure di detassazione che incentivino l'intervento privato, suggerisce lo svolgimento di alcune audizioni (in particolare dei sovrintendenti del Teatro dell'Opera di Roma e del Teatro La Scala di Milano) onde chiarire i maggiori profili di criticità, relativi ad esempio alla contrattazione sindacale. Al riguardo, giudica indispensabile superare alcune storture, quali la scarsa produttività del personale, l'insufficienza delle rappresentazioni, il mancato riutilizzo degli allestimenti.

Nell'associarsi alle considerazioni già espresse in ordine al ruolo più incisivo che il servizio radio-televisivo pubblico potrebbe svolgere a favore della lirica e dello spettacolo in genere, anche in sinergia con le scuole, esprime infine apprezzamento per le relazioni dei relatori, pur manifestando dissenso su alcune parti della relazione del senatore Giambrone. In particolare, ritiene indispensabile una riflessione sul numero delle fondazioni lirico-sinfoniche e sulla revisione dei canali di finanziamento, nella consapevolezza che l'intervento statale sia insostituibile, ma occorra altresì una maggiore capacità di coinvolgimento del privato. Ritiene comunque che il preannunciato disegno di legge governativo di riforma sia l'occasione più adatta per sviluppare il confronto di merito.

Il senatore VITA (*PD*), nel dare atto al senatore Giambrone di aver opportunamente sollecitato la procedura in corso al fine di inquadrare il problema in termini non tanto di sprechi quanto di revisione delle modalità di finanziamento, ritiene che l'interrogativo cruciale sia come uno Stato democratico risponda, nella società della conoscenza, all'esigenza di dare luogo a forme culturali non di mercato. È infatti inevitabile, a suo avviso, che alcune rappresentazioni della cultura non abbiano un mercato immediato, ma non per questo non devono essere finanziate. Del resto, rammenta, molte forme espressive non ci sarebbero state tramandate in assenza di un preciso intervento pubblico.

Lancia quindi un accorato monito a non semplificare la questione nei termini di una mera contrapposizione fra esigenze di risparmio e difesa delle tradizioni. Sollecita invece miglioramenti sostanziali, fra cui il superamento di una disciplina legislativa certamente ormai in parte obsoleta, la defiscalizzazione degli interventi privati di sostegno, una riflessione sulla natura giuridica delle fondazioni, la selettività dell'intervento pubblico, nonché un aumento delle risorse complessivamente destinate al settore.

Dopo aver a sua volta sollecitato un ruolo diverso da parte del sistema radio-televisivo pubblico, conclude condividendo la proposta di audizioni avanzata dal senatore Asciutti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale. Invita indi i relatori ad esprimersi sulla proposta di audizioni, rammentando che l'iniziativa in corso era stata sollecitata nell'ottica di assicurare un tempestivo sostegno parlamentare al Ministro, nella sua opera di reperimento di nuove risorse a favore del settore. Al riguardo, egli osserva peraltro che, se da un lato lo svolgimento di audizioni rischia di allungare i tempi di approvazione della risoluzione, dall'altro la cornice entro cui si muove la Commissione sembra essersi nel frattempo modificata, atteso che il Governo avrebbe già deciso di rimpinguare il FUS.

Il relatore GIAMBRONE (*IdV*) ritiene condivisibile la proposta di audire i sovrintendenti di Roma e Milano, il cui autorevole contributo può essere senz'altro di ausilio nella redazione della risoluzione.

Concorda il relatore PITTONI (*LNP*), tanto più nell'ottica di una soluzione condivisa.

Il senatore RUSCONI (*PD*) pone l'accento sulla particolare condizione in cui versa il Teatro dell'Opera di Roma, osservando comunque come sia di estremo interesse per la Commissione acquisirne l'orientamento.

Il PRESIDENTE prende atto dell'orientamento unanime della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1264) Legge quadro sulla qualità architettonica

(327) ZANDA. – *Legge quadro in materia di valorizzazione della qualità architettonica e disciplina della progettazione. Delega al Governo per la modifica del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*

(1062) ASCIUTTI ed altri. – *Legge quadro sulla qualità architettonica*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 18 febbraio scorso.

Nel dibattito interviene il senatore ZANDA (*PD*), primo firmatario del disegno di legge n. 327, il quale manifesta anzitutto l'opinione che l'attuale degrado del tessuto urbano dipenda in larga misura da una inadeguata attività progettuale. Ritiene infatti che, nel ciclo di trasformazione del territorio, il profilo strategicamente decisivo sia proprio la progettazione, cui tuttavia per decenni non è stata assicurata sufficiente attenzione. Al contrario è prevalsa spesso una logica di interesse, relativa all'attività industriale della realizzazione, piuttosto che a quella ideativa della progettazione. Ciò è stato spesso causa, a suo avviso, di ritardi, sospensioni dei lavori, errori, eccessi speculativi e, non di rado, anche degenerazioni e corruzione.

Non va infatti dimenticato, prosegue, che è proprio nella fase di progettazione che si definiscono le regole. Se queste sono tuttavia imprecise, la qualità è scadente e si rischiano deviazioni nelle fasi realizzative.

Proprio in questa ottica, il disegno di legge n. 327 affronta vari aspetti progettuali, fra cui la tutela della professione e del progetto, la definizione delle competenze fra Stato e regioni, il controllo di qualità, le regole dei concorsi e la committenza pubblica. Egli rammenta indi che tale disegno di legge riproduce un testo già presentato nella scorsa legislatura a firma di esponenti di diversi schieramenti politici e allora assegnato alle Commissioni 7^a e 8^a. Pur comprendendo le ragioni di quell'assegnazione, egli esprime particolare apprezzamento per l'assegnazione attuale

alla sola Commissione 7^a, tenendo a precisare che la modifica degli appalti pubblici prevista riguarda solo la progettazione ed in particolare la sua distinzione dalla fase di costruzione, a fini di garanzia.

Quanto poi all'ipotesi di chiedere alla Presidenza del Senato il trasferimento dei disegni di legge in titolo alla sede deliberante, a nome del suo Gruppo si riserva di dare una risposta in tempi brevi. Condivide infatti l'opportunità di assicurare un *iter* celere al provvedimento, sottolineando tuttavia l'esigenza concreta di mantenere integro l'impianto del disegno di legge n. 327.

Dà comunque atto al Governo di aver avuto la sensibilità di presentare una proposta di grande dignità in materia, su cui auspica si realizzi un'intesa *bipartisan*.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 25 febbraio 2009

77^a Seduta

Presidenza del Presidente

GRILLO

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti Giachino.

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(1264) Legge quadro sulla qualità architettonica

(327) ZANDA. – *Legge quadro in materia di valorizzazione della qualità architettonica e disciplina della progettazione. Delega al Governo per la modifica del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*

(1062) ASCIUTTI ed altri. – *Legge quadro sulla qualità architettonica*

(Parere alla 7^a Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 18 febbraio scorso.

Si apre la discussione.

Il senatore RANUCCI (*PD*) osserva preliminarmente come il basso livello della qualità architettonica nella progettazione ed esecuzione edilizia abbia contribuito, in Italia, a partire dal secondo dopoguerra, al degrado del patrimonio paesaggistico e urbanistico nazionale. Si rende pertanto necessario, come proposto dal disegno di legge n. 327 presentato dal senatore Zanda, intervenire sul cosiddetto Codice degli appalti, al fine di inserire nelle procedure di progettazione edilizia appositi meccanismi tecnico-giuridici di valutazione dell'impatto paesaggistico delle opere pubbliche.

Il senatore ZANETTA (*PdL*) sottolinea la delicatezza dei provvedimenti in esame, laddove individuano la necessità di adeguare le modalità di realizzazione delle opere pubbliche agli strumenti di programmazione urbanistica, nonché alla valorizzazione delle iniziative di tutela del patrimonio artistico.

Inoltre, evidenzia l'opportunità – anche ai fini del superamento dell'attuale difficile congiuntura economica – di adottare misure correttive del cosiddetto Codice degli appalti, in modo da accelerare le procedure amministrative volte alla tutela ambientale e paesaggistica, tenuto conto dell'esigenza, da parte dei soggetti che richiedono i necessari provvedimenti autorizzativi, di poter contare su termini temporali certi e rapidi.

Il senatore MUSSO (*PdL*) rileva come, tra i motivi della scarsa qualità architettonica nella progettazione ed esecuzione edilizia, debba individuarsi un meccanismo distorto di selezione dei progettisti, che sarebbe opportuno correggere, attraverso le proposte legislative in discussione.

Un altro aspetto meritevole di riflessione concerne, invece, lo stanziamento di appositi fondi per il finanziamento di programmi di progettazione architettonica.

Il senatore GALLO (*PdL*) sostiene come la valorizzazione della qualità architettonica passi attraverso l'incentivazione e la promozione delle risorse umane più giovani, in grado di veicolare i moderni *standard* di progettazione. A tal fine, si rende opportuno intervenire sulla cornice normativa esistente, inserendovi apposite misure derogatorie che garantiscano il perseguimento degli obiettivi suddetti.

Il senatore CICOLANI (*PdL*) dopo aver ricordato come siano già in corso iniziative, promosse in collaborazione con Arcus (Arte, Cultura e Spettacolo) S.p.A., dirette a conciliare la progettazione ed esecuzione edilizia con la tutela del patrimonio artistico e del territorio, si sofferma sulla necessità di apportare al cosiddetto Codice degli appalti le opportune modifiche necessarie a garantire la tutela della qualità architettonica; in secondo luogo, ritiene opportuno che il recupero della qualità architettonica venga incentivato dalla previsione di adeguati meccanismi premiali, che abbiano come beneficiari sia le pubbliche amministrazioni che gli appaltatori ed i concessionari.

Il senatore MENARDI (*PdL*), nel condividere le osservazioni svolte dai colleghi, evidenzia come, tuttavia, la finalità dei disegni di legge in esame consista nella valorizzazione della qualità architettonica, con particolare riferimento all'edilizia privata: a tale riguardo, risulta opportuno intervenire non solo e non tanto sul cosiddetto Codice degli appalti, quanto, soprattutto, sugli strumenti di programmazione urbanistica (quali, per esempio, i piani regolatori generali e particolareggiati).

Il presidente GRILLO rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame congiunto e – vista l'importanza delle questioni sollevate – annuncia l'intenzione di prendere gli opportuni contatti con la Presidenza del Senato, per un'eventuale riassegnazione delle proposte legislative in titolo alle Commissioni riunite 7^a e 8^a, per l'esame in sede referente.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Recepimento della direttiva 2005/45/CE relativa al reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare che modifica la direttiva 2001/25/CE relativa ai requisiti minimi di formazione per la gente di mare» (n. 58)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento ai sensi dell'articolo 6, della legge 6 febbraio 2007, n. 13. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 4 febbraio scorso.

Il relatore, senatore MUSSO (*PdL*), illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni, nel quale si rileva l'opportunità di coordinare l'atto del Governo con il «Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture ed i trasporti» emanato con il d.P.R. n. 211 del 3 dicembre 2008, specificando la spettanza al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto di ogni competenza in materia di requisiti professionali del personale marittimo, sia per quanto attiene il rilascio della certificazione sia per la legittimazione a giudicare sui ricorsi amministrativi gerarchici. Altresì, si avverte l'esigenza di prevedere, a decorrere dall'entrata in vigore dell'atto del Governo in discussione, un congruo periodo transitorio, durante il quale il personale marittimo di origine straniera, imbarcato su navi battente bandiera italiana, sia esentato dal requisito del possesso di adeguate competenze linguistiche e di conoscenza della lingua italiana.

Il presidente GRILLO, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone ai voti la proposta di parere favorevole con osservazioni del Relatore, allegata al resoconto della seduta odierna.

La Commissione approva.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente GRILLO avverte che la seduta già convocata per domani, giovedì 26 febbraio, alle ore 8,30 non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 9,30.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 58**

L'8^a Commissione Lavori pubblici, comunicazioni, esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Recepimento della direttiva 2005/45/CE relativa al reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare che modifica la direttiva 2001/25/CE relativa ai requisiti minimi di formazione per la gente di mare» (Atto del Governo n. 58),

considerato che:

– l'articolo 3, comma 2, dello schema di decreto – nell'inserire il comma 3-*bis* all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 324 del 2001 – attribuisce, genericamente, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la competenza a rilasciare ai lavoratori marittimi i «certificati adeguati»;

– ai sensi dell'articolo 7 dello schema di decreto, avverso i provvedimenti di diniego dei certificati adeguati o delle convalide volti all'attestazione dei requisiti professionali degli operatori marittimi è previsto il ricorso amministrativo gerarchico alla Direzione generale del trasporto marittimo, lacuale e fluviale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

– nel frattempo, è stato emanato il decreto del Presidente della Repubblica del 3 dicembre 2008, n. 211 («Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti») che, all'articolo 7, comma 2, lettera *e*), conferisce al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto le funzioni prima spettanti al Ministero nelle materie del personale marittimo e delle relative qualifiche professionali;

– sulle navi battenti bandiera italiana è sempre più diffusa la presenza di personale marittimo di origine straniera, e il requisito della conoscenza della lingua italiana per chi svolge funzioni di Comandante, oggi di fatto non richiesto ed introdotto dall'articolo 3 dello schema di decreto, è generalmente assente;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

– appare opportuno modificare l'articolo 3, comma 2, dello schema di decreto, inserendo nella novella un espresso riferimento al Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

– appare altresì necessario modificare l'articolo 7 dello schema di decreto, prevedendo che il ricorso gerarchico debba essere presentato al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, anziché alla Direzione generale del trasporto marittimo, lacuale e fluviale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

– si avverte l'esigenza di prevedere, all'articolo 3 dello schema di decreto, un congruo periodo durante il quale il personale marittimo di origine straniera, imbarcato su navi battenti bandiera italiana, sia esentato dal requisito del possesso di adeguate competenze linguistiche e conoscenza della lingua italiana.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 25 febbraio 2009

52^a Seduta

Presidenza del Presidente
SCARPA BONAZZA BUORA

Interviene il ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Zaia.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(1367) Conversione in legge del decreto-legge 5 febbraio 2009, n. 4, recante misure urgenti in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero – caseario

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 24 febbraio scorso.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA ricorda che nella precedente seduta è stato accantonato l'esame di taluni emendamenti, su richiesta del rappresentante del Governo.

Si passa alla espressione del parere del rappresentante del Governo sugli emendamenti accantonati.

Il ministro ZAIA dopo aver espresso parere favorevole sull'emendamento 1.35, formula un avviso contrario sull'emendamento 1.45. Relativamente agli emendamenti 3.2 e 3.6, il rappresentante del Governo esprime parere contrario, precisando che le disposizioni contenute in tali proposte emendative presentano profili di incompatibilità con la normativa comunitaria, nonché con gli accordi raggiunti in sede europea.

Il Ministro esprime poi parere favorevole sull'emendamento 4.6. Propone poi una riformulazione dell'emendamento 4.17, come pure una riformulazione dell'emendamento 4.21, volta a recepire anche il contenuto sostanziale degli emendamenti 4.10 e 4.25.

Il senatore SANCIU (*PdL*) riformula l'emendamento 4.17 nel testo 2.

Il senatore DE CASTRO (*PD*) riformula l'emendamento 4.21 nel testo 2, al quale aggiungono la propria firma la senatrice ALLEGRINI (*PdL*) e i senatori DI NARDO (*IdV*), SANCIU (*PdL*) e VALLARDI (*LNP*).

La senatrice ALLEGRINI (*PdL*) dichiara di ritirare l'emendamento 4.10 e il senatore SANCIU (*PdL*) dichiara di ritirare l'emendamento 4.25.

Il ministro ZAIA esprime parere favorevole sugli emendamenti 4.17 (testo 2) e 4.21 (testo 2), come pure sugli emendamenti 4.28 e 4.29. Il parere sull'emendamento 4.30 è infine contrario, atteso che le esigenze sottese alla disposizione normativa in esso contenuta sono sostanzialmente riscontrabili anche nell'ambito degli emendamenti 4.28 e 4.29.

Il presidente relatore SCARPA BONAZZA BUORA (*PdL*) informa la Commissione di aver presentato tre nuovi emendamenti, ossia 1.100, 2.100 e 3.100, tutti volti a prospettare modifiche di *drafting* formale, dando gli stessi per illustrati ed esprimendo in ordine a tali proposte emendative parere favorevole.

Il ministro ZAIA esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.100, 2.100 e 3.100.

Si passa alla votazione degli emendamenti relativi all'articolo 1.

Previa verifica del numero legale, il PRESIDENTE pone congiuntamente ai voti gli emendamenti 1.1 e 1.2, di identico tenore, che sono respinti dalla Commissione.

Successivamente, con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 1.3 e 1.4.

Posti congiuntamente ai voti sono poi respinti gli emendamenti 1.5 e 1.7 di identico tenore.

Viene poi accolto, con apposita votazione, l'emendamento 1.8.

Successivamente viene posto ai voti l'emendamento 1.12, che viene respinto dalla Commissione.

Il senatore SANTINI (*PdL*), su invito del presidente relatore SCARPA BONAZZA BUORA (*PdL*), ritira l'emendamento 1.13, che viene fatto proprio dalle senatrici MONGIELLO (*PD*) e PIGNEDOLI (*PD*).

Il senatore SANTINI (*PdL*) preannuncia il proprio voto di astensione sull'emendamento 1.13.

Il PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento 1.13, che viene respinto dalla Commissione.

La senatrice MONGIELLO (*PD*) chiede al Presidente di chiarire le modalità con cui è stato effettuato il computo dei voti relativamente all'emendamento 1.13.

Il PRESIDENTE chiarisce, in relazione alla richiesta della senatrice Mongiello, che nel caso di specie hanno votato a favore dell'emendamento 1.13 undici senatori, mentre dieci senatori hanno espresso voto contrario ed altresì il senatore Santini ha espresso voto di astensione. In tale circostanza, ai sensi dell'articolo 107, comma 1, del Regolamento del Senato, l'emendamento non è risultato approvato, essendosi verificata una parità di voti. Si precisa a tal proposito che il voto di astensione è sostanzialmente assimilabile ad un voto contrario, essendo necessario computare tra i senatori partecipanti al voto anche coloro che hanno espresso un voto di astensione.

Il senatore PINZGER (*UDC-SVP-Aut*) ritira l'emendamento 1.16.

Successivamente, con separate votazioni, sono respinti gli emendamenti 1.14 e 1.15.

Viene poi accolto, con apposita votazione, l'emendamento 1.17.

Il senatore SANCIU (*PdL*) ritira l'emendamento 1.18.

Successivamente, con separate votazioni, sono respinti gli emendamenti 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26 e 1.28.

Viene poi accolto, con apposita votazione, l'emendamento 1.29.

Posto ai voti viene poi accolto l'emendamento 1.30 (testo 2) ed è conseguentemente dichiarato assorbito l'emendamento 1.31, mentre vengono dichiarati preclusi gli emendamenti 1.32, 1.33 e 1.34.

Il senatore DE CASTRO (*PD*) dichiara che tutti i commissari del Gruppo PD aggiungono la propria firma all'emendamento 1.35.

Il senatore PICCIONI (*PdL*) dichiara di aggiungere la propria firma all'emendamento 1.35 che, posto ai voti, viene accolto dalla Commissione.

Successivamente, con separate votazioni, vengono respinti gli emendamenti 1.37, 1.38, 1.39.

Posti congiuntamente ai voti vengono respinti gli emendamenti 1.40 e 1.41, di identico tenore.

Il senatore PINZGER (*UDC-SVP-Aut*) ritira l'emendamento 1.42.

Successivamente, con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 1.43 e 1.44.

Dopo che il senatore SANCIU (*PdL*) ha ritirato, su invito del presidente relatore SCARPA BONAZZA BUORA (*PdL*), l'emendamento 1.45, la Commissione accoglie con apposita votazione l'emendamento 1.100.

Si passa alla votazione degli emendamenti relativi all'articolo 2.

Dopo che la Commissione ha accolto, con apposita votazione, l'emendamento 2.100, viene respinto l'emendamento 2.2.

Il senatore PICCIONI (*PdL*) aggiunge la propria firma all'emendamento 2.3 che viene accolto dalla Commissione con apposita votazione.

Il senatore PINZGER (*UDC-SVP-Aut*) ritira l'emendamento 2.5.

Successivamente, con apposita votazione, viene respinto l'emendamento 2.6.

Si passa alla votazione degli emendamenti relativi all'articolo 3.

La Commissione respinge, con apposita votazione, l'emendamento 3.1.

Il senatore SANCIU (*PdL*) dichiara di ritirare l'emendamento 3.2.

Successivamente, con separate votazioni vengono respinti gli emendamenti 3.3, 3.4 e 3.5.

Posto ai voti viene accolto l'emendamento 3.100.

Il senatore SANCIU (*PdL*) dichiara di ritirare l'emendamento 3.6.

Si passa alla votazione degli emendamenti relativi all'articolo 4.

Posti congiuntamente ai voti vengono respinti gli emendamenti 4.1 e 4.2, di identico tenore.

Successivamente la Commissione respinge, con apposita votazione, l'emendamento 4.3.

Con separate votazioni, vengono accolti gli emendamenti 4.5 e 4.6.

La Commissione respinge poi, con separate votazioni, gli emendamenti 4.7, 4.8 e 4.9.

Posti congiuntamente ai voti vengono respinti gli emendamenti 4.11 e 4.12, di identico tenore.

Dopo che il senatore PINZGER (*UDC-SVP-Aut*) ha ritirato l'emendamento 4.13, la Commissione respinge con apposita votazione l'emendamento 4.14.

Il senatore SANCIU (*PdL*) ritira, su invito del presidente relatore SCARPA BONAZZA BUORA (*PdL*), l'emendamento 4.15.

Il senatore PINZGER (*UDC-SVP-Aut*) ritira l'emendamento 4.16.

Il senatore VALLARDI (*LNP*) aggiunge la propria firma all'emendamento 4.17 (testo 2) che, posto ai voti, viene accolto dalla Commissione.

La senatrice PIGNEDOLI (*PD*) riformula l'emendamento 4.18 nel testo 2, sul quale esprimono parere favorevole il presidente relatore SCARPA BONAZZA BUORA (*PdL*) e il rappresentante del GOVERNO.

L'emendamento 4.18 (testo 2) viene poi accolto, con apposita votazione, dalla Commissione.

Con separate votazioni vengono respinti gli emendamenti 4.19 e 4.20.

Successivamente la Commissione accoglie, con apposita votazione, l'emendamento 4.21 (testo 2).

Posti congiuntamente ai voti vengono poi respinti gli emendamenti 4.22 e 4.23, di identico tenore.

Successivamente, posti congiuntamente ai voti vengono respinti gli emendamenti 4.26 e 4.27, di identico tenore.

La senatrice ANTEZZA (*PD*) dichiara che tutti i commissari del Gruppo PD aggiungono la propria firma all'emendamento 4.28, ritirando altresì l'emendamento 4.29.

I senatori DI NARDO (*IdV*) e VALLARDI (*LNP*) aggiungono la firma all'emendamento 4.28 che, posto ai voti, viene accolto dalla Commissione e viene conseguentemente dichiarato precluso l'emendamento 4.30.

Con apposita votazione viene respinto l'emendamento 4.31.

Il senatore SANCIU (*PdL*) ritira, su invito del presidente relatore SCARPA BONAZZA BUORA (*PdL*), l'emendamento 4.32.

Successivamente, con apposita votazione viene accolto l'emendamento 4.33.

Si passa alla votazione degli emendamenti relativi all'articolo 6.

La Commissione respinge, con separate votazioni, gli emendamenti 6.1, 6.2, 6.3, 6.5, 6.6 e 6.7.

Viene poi accolto, con apposita votazione, l'emendamento 6.10.

Si passa alla votazione degli emendamenti aggiuntivi rispetto all'articolo 6.

Il senatore DI NARDO (*IdV*) aggiunge la propria firma all'emendamento 6.0.1.

Posto ai voti, viene accolto l'emendamento 6.0.1 e viene conseguentemente dichiarato precluso l'emendamento 6.0.2.

Il senatore SANCIU (*PdL*) dichiara che tutti i commissari del Gruppo PdL aggiungono la propria firma agli emendamenti 6.0.3 e 6.0.4.

I senatori VALLARDI (*LNP*), MONTANI (*LNP*) e DI NARDO (*IdV*) aggiungono la propria firma agli emendamenti 6.0.3 e 6.0.4.

Successivamente viene accolto, con apposita votazione, l'emendamento 6.0.3, e viene conseguentemente dichiarato assorbito l'emendamento 6.0.4.

Il senatore PINZGER (*UDC-SVP-Aut*) ritira l'emendamento 6.0.5.

Il PRESIDENTE pone ai voti il mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea sul decreto-legge in titolo, con le modifiche testé accolte, autorizzandolo altresì a richiedere, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento, l'autorizzazione alla relazione orale.

La Commissione approva.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE informa che la seduta della Commissione, già convocata per domani, giovedì 26 febbraio, alle ore 9, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,10.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1367
(al testo del decreto-legge)

Art. 1.

1.1

DI NARDO

Sopprimere il comma 1.

1.2

PINZGER, PETERLINI, CUFFARO, THALER AUSSERHOFER

Sopprimere il comma 1.

1.3

DI NARDO

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Il comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2004, n. 204, è abrogato a decorrere dal 1° aprile 2009.

1-bis. Le somme residue confluiscono nel fondo per gli interventi nel settore lattiero-caseario istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di cui all'articolo 6, del presente decreto-legge».

1.4

PINZGER, PETERLINI, CUFFARO, THALER AUSSERHOFER

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Dopo il comma 4, dell'articolo 9, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, sono inseriti i seguenti:

4-bis. Il comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2004, n. 204, è abrogato a decorrere dal 1° aprile 2009.

4-ter. Le somme residue confluiscono nel fondo per gli interventi nel settore lattiero-caseario istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di cui all'articolo 6, del presente decreto.».

1.5

PERTOLDI, DE CASTRO, PIGNEDOLI, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, RANDAZZO, FONTANA, BOSONE, SOLIANI

Al comma 1, sopprimere il capoverso 4-bis.

1.7

DI NARDO

Al comma 1, sopprimere il capoverso 4-bis.

1.8

SANCIU, PICCIONI, SANTINI, COMINCIOLI, MAZZARACCHIO, ALLEGRIANI, GIORDANO, DELOGU, FLUTTERO

Al comma 1, capoverso 4-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tali produttori, ai fini della restituzione del prelievo, si collocano dopo i produttori di cui alla lettera c) del medesimo comma 4».

1.12

DI NARDO

Al comma 1, capoverso 4-ter, sostituire le lettere a) e b), con le seguenti:

«a) tra i produttori già titolari di quota "B" che sia stata ridotta ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, nei limiti della riduzione subita al netto delle assegnazioni regionali integrative effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 21, del decreto-legge 1 marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, e ai sensi dell'articolo 3, comma 3;

b) tra i produttori che abbiano superato di non oltre il 6 per cento il quantitativo di riferimento individuale di fine periodo.

c) tra tutti i produttori, ivi compresi quelli di cui alla lettera a), per la parte di prelievo in eccesso non ancora restituita».

1.13

ZANETTA, SANTINI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. - I giovani imprenditori diretti, singoli o associati, con età compresa tra i 18 e i 40 anni, anche non titolari di quota, i quali avviano aziende agricole ubicate nei comuni montani, sono esclusi dal regime comunitario delle quote-latte di cui al regolamento (CE) n. 248/2008, del 17 marzo 2008, purché esercitino l'allevamento in forme tradizionali ed estensive e nel limite produttivo di 200.000 litri annui per azienda».

1.14

PISTORIO, OLIVA

Sopprimere il comma 2.

1.15

DI NARDO

Al comma 2, capoverso «Art. 10-bis», sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Gli aumenti del quantitativo nazionale garantito di latte di cui al regolamento (CE) n. 72/2009 e n. 248/2008 sono attribuiti alla riserva nazionale per essere assegnati prioritariamente alle aziende che hanno realizzato consegne di latte non coperte da quote nelle campagne 2006/2007 e 2007/2008, che risultino ancora in produzione nella campagna di assegnazione, nei limiti del quantitativo prodotto in esubero nei suddetti periodi. Sono esclusi i produttori che hanno venduto in tutto o in parte la propria quota, con validità nei periodi dal 1995/1996 al periodo di assegnazione della quota, senza averla riacquistata successivamente almeno per l'80 per cento.».

1.16

PINZGER, PETERLINI, CUFFARO, THALER AUSSERHOFER

Al comma 2, capoverso «Art. 10-bis», sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Gli aumenti del quantitativo nazionale garantito di latte di cui al regolamento (CE) n. 72/2009 e n. 248/2008 sono attribuiti alla riserva nazionale per essere assegnati prioritariamente alle aziende che hanno realizzato consegne di latte non coperte da quote nelle campagne 2006/2007 e 2007/2008, che risultino ancora in produzione nella campagna di assegnazione, nei limiti del quantitativo prodotto in esubero nei suddetti periodi. Sono esclusi i produttori che hanno venduto in tutto o in parte la propria quota, con validità nei periodi dal 1995/1996 al periodo di assegnazione della quota, senza averla riacquistata successivamente almeno per l'80 per cento.».

1.17

SANCIU, PICCIONI, VALLARDI, MONTANI, SANTINI, COMINCIOLI, MAZZARACCHIO, ALLEGRI, GIORDANO, DELOGU, FLUTTERO

Al comma 2, capoverso «Art. 10-bis», al comma 1, sostituire le parole: «ed al Documento del Consiglio dell'Unione europea n. 16049/08 del 20 novembre 2008» con le seguenti: «ed al regolamento (CE) del 19 gennaio 2009, n. 72/2009 del Consiglio.».

1.18

SANCIU, PICCIONI, SANTINI, COMINCIOLI, MAZZARACCHIO, ALLEGRINI, GIORDANO, DELOGU, FLUTTERO

Al comma 2, capoverso «Art. 10-bis», al comma 1, dopo le parole: «alle aziende» inserire le seguenti: «titolari di quota».

1.21

DI NARDO

Al comma 2, capoverso «Art. 10-bis», sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. In caso di vendita di azienda con quota con validità successiva al periodo 2007/2008, la quota relativa all'azienda ceduta è assegnata al nuovo proprietario in proporzione alla quota di azienda rilevata;».

1.22

DI NARDO

Al comma 2, capoverso «Art. 10-bis», sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. In caso di affitto di azienda con quota vigente al momento dell'assegnazione, la quota relativa all'azienda affittata è resa disponibile anche all'affittuario in proporzione alla quota di azienda affittata; alla scadenza del contratto la quota torna nella disponibilità del titolare dell'azienda;».

1.23

DI NARDO

Al comma 2, capoverso «Art. 10-bis», dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Le assegnazioni vengono attribuite a titolo provvisorio, con riserva di confermarle dopo aver verificato che ciascun produttore abbia ottemperato alle condizioni previste dalla presente legge ed in particolare abbia formalmente rinunciato a tutti i contenziosi in essere ed in caso di adesione e ammissione alla rateizzazione abbia proceduto al versamento

della prima rata; in caso negativo la quota passa a riserva nazionale con decorrenza dalla campagna 2009-2010».

1.24

DI NARDO

Al comma 2, capoverso «Art. 10-bis», sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. Le assegnazioni di cui al comma 1 vengono effettuate rispettando le seguenti priorità:

a) aziende che hanno subito la riduzione della quota "B" ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, nei limiti del quantitativo ridotto che risulta effettivamente prodotto nelle campagne 2006/07 e 2007/08 ed al netto dei quantitativi già riassegnati; l'assegnazione è comunque almeno pari al 50 per cento della riduzione di cui alla richiamata legge n. 46 del 1995, sempre al netto dei quantitativi già assegnati;

b) aziende ubicate in zone di pianura e svantaggiate che nel periodo 2007/2008, abbiano coperto con affitti di quota ai sensi dell'articolo 10, commi 15 e 16, la produzione realizzata, nel limite massimo del 50 per cento dei quantitativi affittati;

c) aziende ubicate in zone di pianura e svantaggiate sulla base della media degli esuberi realizzati nei periodi 2006/07 e 2007/08, con priorità alle produzioni nei limiti del 100 per cento del quantitativo di riferimento».

1.25

PINZGER, PETERLINI, CUFFARO, THALER AUSSERHOFER

Al comma 2, capoverso «Art. 10-bis», sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. Le assegnazioni di cui al comma 1 vengono effettuate rispettando le seguenti priorità:

a) aziende che hanno subito la riduzione della quota "B" ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, nei limiti del quantitativo ridotto che risulta effettivamente prodotto nelle campagne 2006/07 e 2007/08 ed al netto dei quantitativi già riassegnati; l'assegnazione è comunque almeno pari al 50 per cento della riduzione di cui alla richiamata legge n. 46 del 1995 sempre al netto dei quantitativi già assegnati;

b) aziende ubicate in zone montane, di pianura e svantaggiate che nel periodo 2007/2008, abbiano coperto con affitti di quota ai sensi dell'articolo 10, commi 15 e 16, la produzione realizzata, nel limite massimo del 50 per cento dei quantitativi affittati;

c) aziende ubicate in zone montane, di pianura e svantaggiate sulla base della media degli esuberi realizzati nei periodi 2006/07 e 2007/08, con priorità alle produzioni nei limiti del 100 per cento del quantitativo di riferimento».

1.26

DE CASTRO, PIGNEDOLI, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO, FONTANA, BOSONE, SOLIANI

Al comma 2, capoverso «Art. 10-bis», sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. Le assegnazioni di cui al comma 1 vengono effettuate rispettando le seguenti priorità:

a) aziende che hanno subito la riduzione della quota "B" ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, nei limiti del quantitativo ridotto al netto dei quantitativi già riassegnati;

b) aziende ubicate in zone di pianura e svantaggiate che, nel periodo 2007/2008, abbiano coperto con affitti di quota ai sensi dell'articolo 10, commi 15 e 16, la produzione realizzata;

c) aziende ubicate in zone di pianura e svantaggiate che abbiano prodotto oltre la propria quota».

1.28

DI NARDO

Al comma 2, capoverso «Art. 10-bis», al comma 4, lettera a), sopprimere le parole: «che risulta effettivamente prodotto nel periodo 2007-2008».

1.29

SANCIU, PICCIONI, VALLARDI, MONTANI, SANTINI, COMINCIOLI, MAZZARACCHIO, ALLEGRI, GIORDANO, DELOGU, FLUTTERO

Al comma 2, capoverso «Art. 10-bis» nel comma 4 lettera a) dopo le parole: «al netto dei quantitativi già riassegnati» aggiungere le seguenti: «. La quota attribuita in applicazione del presente articolo comporta la corrispondente diminuzione della predetta quota B ridotta».

1.30 (testo 2)

SANCIU, PICCIONI, SANTINI, COMINCIOLI, MAZZARACCHIO, ALLEGRI, GIORDANO, DELOGU, VALLARDI, MONTANI, PINZGER, FLUTTERO

Al comma 2, capoverso «10-bis» al comma 4, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) aziende ubicate in zone di pianura, montagna e svantaggiate di cui al precedente comma 1 ed aziende, ubicate nelle stesse zone, che, nel periodo 2007-2008, abbiano coperto con affitti di quota ai sensi dell'articolo 10, commi 15 e 16, la produzione realizzata in esubero rispetto alla quota posseduta».

Conseguentemente, al comma 2, capoverso «Art. 10-bis», comma 4, sopprimere la lettera c).

1.31

PINZGER, PETERLINI, CUFFARO, THALER AUSSERHOFER

Al comma 2, capoverso «Art. 10-bis» al comma 4, lettera b), dopo le parole: «aziende ubicate in zone» inserire la seguente: «montane,».

1.32

ALLEGRI

Al comma 2, capoverso «Art. 10-bis», al comma 4, lettera b), sopprimere le parole: «in misura superiore al 5 per cento».

1.33

PINZGER, PETERLINI, CUFFARO, THALER AUSSERHOFER

Al comma 2, capoverso «Art. 10-bis», al comma 4, lettera c), dopo le parole: «aziende ubicate in zone» inserire la seguente: «montane.».

1.34

ALLEGRINI

Al comma 2, capoverso «Art. 10-bis», al comma 4, lettera c), sostituire le parole: «in misura superiore al 5 per cento della quota posseduta» con le seguenti: «in misura superiore alla quota posseduta.».

1.35

ZANETTA, SANTINI, VALLARDI, PINZGER, PICCIONI, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, DE CASTRO, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, PIGNEDOLI, RANDAZZO

Al comma 2, capoverso «Art. 10-bis», al comma 4, aggiungere la seguente lettera:

«c-bis) aziende ubicate in zone di montagna e svantaggiate condotte da giovani imprenditori agricoli, anche non titolari di quota.».

1.37

PINZGER, PETERLINI, CUFFARO, THALER AUSSERHOFER

Al comma 2, capoverso «Art. 10-bis», sostituire il comma 6 con i seguenti:

«6. AGEA ripartisce tra i produttori i quantitativi della riserva nazionale secondo i criteri di cui al punto 4) e provvede ad assegnarli e comunicarli esclusivamente ai produttori che risultano in regola con gli obblighi di versamento del prelievo, anche ai sensi dei successivi articoli 3 e 4 del presente decreto. Le suddette assegnazioni hanno effetto per il periodo in cui vengono comunicate.

6-bis. AGEA, in accordo con le Regioni, definisce con propri provvedimenti le modalità tecniche per le operazioni di cui al precedente punto.».

1.38

ANDRIA, PERTOLDI, PIGNEDOLI, DE CASTRO, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, RANDAZZO, FONTANA, BOSONE, SOLIANI

Al comma 2, capoverso «Art. 10-bis», sostituire il comma 7 con i seguenti:

«7. L'AGEA ripartisce tra i produttori i quantitativi della riserva nazionale secondo i criteri di cui al punto 4) e provvede ad assegnarli e comunicarli esclusivamente nei confronti dei produttori che risultano in regola con gli obblighi di versamento del prelievo. Le assegnazioni previste per i produttori con prelievo supplementare non versato rimangono nella disponibilità della riserva nazionale fino alla definizione del procedimento di rateizzazione di cui ai successivi articoli 3 e 4. A seguito dell'avvenuta adesione alla rateizzazione AGEA comunica l'assegnazione a decorrere dalla campagna in corso. Le assegnazioni di cui al presente articolo hanno effetto per il periodo in cui vengono comunicate.

7-bis. L'AGEA, in accordo con le Regioni, definisce con propri provvedimenti le modalità tecniche per le operazioni di cui al precedente punto».

1.39

DI NARDO

Al comma 2, capoverso «Art. 10-bis», sostituire il comma 7 con i seguenti:

«7. AGEA ripartisce tra i produttori i quantitativi della riserva nazionale secondo i criteri di cui al punto 4) e provvede ad assegnarli e comunicarli esclusivamente ai produttori che risultano in regola con gli obblighi di versamento del prelievo, anche ai sensi dei successivi articoli 3 e 4 del presente decreto. Le suddette assegnazioni hanno effetto per il periodo in cui vengono comunicate.

7-bis. AGEA, in accordo con le Regioni, definisce con propri provvedimenti le modalità tecniche per le operazioni di cui al precedente punto».

1.40

DI NARDO

Al comma 2, capoverso «Art. 10-bis», sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. I quantitativi assegnati ai sensi del comma 4, lettere *b*) e *c*), non possono essere oggetto di vendita di sola quota fino al 31 marzo 2015. Qualora il produttore beneficiario delle assegnazioni venda od affitti separatamente dall'azienda, tutte o parte delle quote di cui è titolare, ed in caso di cessazione dell'attività, i quantitativi ad esso assegnati confluiscono nella riserva nazionale per essere utilizzati secondo le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 22. Le quote sono revocate con la decorrenza di cui all'articolo 3, comma 6».

1.41

PINZGER, PETERLINI, CUFFARO, THALER AUSSERHOFER

Al comma 2, capoverso «Art. 10-bis», sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. I quantitativi assegnati ai sensi del presente articolo, comma 4, lettera *b*) e *c*), non possono essere oggetto di vendita di sola quota fino al 31 marzo 2015. Qualora il produttore beneficiario delle assegnazioni venda od affitti separatamente dall'azienda, tutte o parte delle quote di cui è titolare, ed in caso di cessazione dell'attività, i quantitativi ad esso assegnati confluiscono nella riserva nazionale per essere utilizzati secondo le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 22. Le quote sono revocate con la decorrenza di cui all'articolo 3, comma 6».

1.42

PINZGER, PETERLINI, CUFFARO, THALER AUSSERHOFER

Al comma 2, capoverso «Art. 10-bis», al comma 8 sostituire le parole: «per essere riassegnati con le modalità di cui all'articolo 3, comma 3» con le seguenti: «per essere posti nelle disponibilità delle Regioni cui afferivano».

1.43

DI NARDO

Al comma 2, capoverso «Art.10-bis», al comma 8, dopo le parole: «per essere riassegnati» inserire le seguenti: «nelle disponibilità delle Regioni cui afferivano,».

1.44

DI NARDO

Al comma 2, capoverso «Art.10-bis», al comma 8, sostituire le parole: «con le modalità di cui all'articolo 3, comma 3» con le seguenti: «con le modalità previste dalla presente legge».

1.45

SANCIU, PICCIONI, SANTINI, COMINCIOLI, MAZZARACCHIO, ALLEGRI, GIORDANO, DELOGU, FLUTTERO

Al comma 2, capoverso «Art. 10-bis» al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nella vendita di azienda con quota, il cui titolare sia stato ammesso alla rateizzazione, l'acquirente è obbligato in solido al pagamento delle rate».

1.100

IL RELATORE

Dopo il comma 2, sostituire le parole: «Il comma 3 dell'articolo 2» con le seguenti: «3. Il comma 3 dell'articolo 2».

Art. 2.**2.100**

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003» con le seguenti: «regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009».

2.2

DI NARDO

Al comma 3 sostituire le parole: «iscrivono gli importi» con le seguenti: «chiedono l'iscrizione degli importi».

2.3

PINZGER, PETERLINI, CUFFARO, THALER AUSSERHOFER, VALLARDI, MONTANI, PICCIONI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. L'iscrizione del debito nel Registro di cui al comma 2 degli importi accertati come dovuti dai produttori agricoli, equivale all'iscrizione al ruolo ai fini della procedura di recupero».

2.5

PINZGER, PETERLINI, CUFFARO, THALER AUSSERHOFER

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. L'AGEA, previo accordo con le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, definisce con propri provvedimenti le modalità tecniche per l'attuazione dei commi da 1 a 6, con particolare riguardo ai meccanismi di estinzione dei debiti relativi agli aiuti agricoli comunitari da parte degli organismi pagatori».

2.6

DI NARDO

Al comma 7, dopo le parole: «L'AGEA» inserire le seguenti: «previo accordo con le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano,».

Art. 3.**3.1**

DI NARDO

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. Al fine di consolidare la vitalità economica a lungo termine delle imprese, accelerare le procedure di recupero obbligatorio degli importi del prelievo latte dovuti dai produttori e deflazionare il relativo contenzioso, il produttore agricolo, che vi abbia interesse, può richiedere la rateizzazione di tutto il prelievo supplementare imputato dal periodo 1995/96, per i quali si sia realizzato l'addebito al bilancio nazionale da parte della Commissione europea.

2. La rateizzazione di cui al comma 1 è consentita, previa espressa accettazione delle imputazioni del prelievo supplementare e rinuncia ai ricorsi ovvero agli atti del giudizio eventualmente proposti a tale riguardo:

- a) per somme non inferiori a 10.000 euro;
- b) per una durata non superiore a dieci anni per i debiti inferiori a 100.000 euro;
- c) per una durata non superiore a venti anni per i debiti compresi fra 100.000 e 300.000 euro;
- d) per una durata non superiore a trenta anni per i debiti superiori a 300.000 euro.

2-bis. Il valore minimo della rata deve comunque essere pari a euro 10.000.».

3.2

SANCIU, PICCIONI, VALLARDI, MONTANI, SANTINI, COMINCIOLI, MAZZARACCHIO, ALLEGRINI, GIORDANO, DELOGU, FLUTTERO

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Al fine di consolidare la vitalità economica a lungo termine delle imprese, il produttore agricolo, che vi abbia interesse, può chiedere la rateizzazione dei debiti maturati fino al 31 marzo 2009 ed iscritti nel Registro di cui all'articolo 2, comma 2, del presente decreto, ad eccezione di quelli per i quali non si sia realizzato l'addebito al bilancio nazionale da parte della Commissione europea».

3.3

PINZGER, PETERLINI, CUFFARO, THALER AUSSERHOFER

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al fine di consolidare la vitalità economica a lungo termine delle imprese, accelerare le procedure di recupero obbligatorio degli importi del prelievo latte dovuti dai produttori e deflazionare il relativo contenzioso, il produttore agricolo, che vi abbia interesse, può richiedere la rateizzazione di tutto il prelievo supplementare imputato dal periodo 1995/96, per i quali si sia realizzato l'addebito al bilancio nazionale da parte della Commissione europea».

3.4

ANDRIA, PIGNEDOLI, DE CASTRO, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO, FONTANA, BOSONE, SOLIANI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

2. La rateizzazione di cui al comma 1 è consentita:

a) per una durata non superiore a tre anni per debiti inferiori a 10.000 euro

b) per una durata non superiore a dieci anni per i debiti inferiori a 100.000 euro;

c) per una durata non superiore a venti anni per i debiti superiori a 100.000 euro.

Conseguentemente, al comma 3:

1) alla lettera a) sostituire le parole: «non superiore a dieci anni» con le seguenti: «non superiore a tre anni»;

2) alla lettera b) sostituire le parole: «a dieci anni e non superiore a venti anni» con le seguenti: «a tre anni e non superiore a dieci anni»;

3) alla lettera c) sostituire le parole: «a venti anni e non superiore a trenta anni» con le seguenti: «a dieci anni e non superiore a venti anni».

3.5

PINZGER, PETERLINI, CUFFARO, THALER AUSSERHOFER

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La rateizzazione di cui al comma 1 è consentita, previa espressa accettazione delle imputazioni del prelievo supplementare e rinuncia ai ricorsi ovvero agli atti del giudizio eventualmente proposti a tale riguardo:

- a) per somme non inferiori a 10.000 euro;
- b) per una durata non superiore a dieci anni per i debiti inferiori a 100.000 euro;
- c) per una durata non superiore a venti anni per i debiti compresi fra 100.000 e 300.000 euro;
- d) per una durata non superiore a trenta anni per i debiti superiori a 300.000 euro.

Il valore minimo della rata deve comunque essere pari a 10.000 euro.».

3.100

IL RELATORE

Al comma 2, sostituire le parole: «25 mila», «100 mila» e «300 mila», ovunque ricorrano, rispettivamente con le seguenti: «25.000», «100.000» e «300.000».

3.6

SANCIU, PICCIONI, VALLARDI, MONTANI, SANTINI, COMINCIOLI, MAZZARACCHIO, ALLEGRI, GIORDANO, DELOGU, FLUTTERO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, fatte salve le disposizioni di cui al successivo articolo 4, l'AGEA, entro trenta giorni dalla conversione in legge del presente decreto, stabilisce le modalità e i termini di adesione alla rateizzazione. L'accettazione della rateizzazione comporta la sospensione delle procedure di recupero forzoso».

Art. 4.

4.1

DI NARDO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'AGEA, entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, comunica a ciascun debitore

il versamento del prelievo supplementare imputato e non versato, dal periodo 1995-96».

4.2

PINZGER, PETERLINI, CUFFARO, THALER AUSSERHOFER

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'AGEA, entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, comunica a ciascun debitore il versamento del prelievo supplementare imputato e non versato, dal periodo 1995-96».

4.3

DI NARDO

Al comma 1, sostituire le parole: «delle somme che risultino esigibili» con le seguenti: «del prelievo supplementare imputato e non versato».

4.5

SANCIU, PICCIONI, VALLARDI, MONTANI, SANTINI, COMINCIOLI, MAZZARACCHIO, ALLEGRINI, GIORDANO, DELOGU, FLUTTERO

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono da considerare esigibili anche le imputazioni di prelievo non sospese in sede giurisdizionale».

4.6

SANCIU, PICCIONI, SANTINI, COMINCIOLI, MAZZARACCHIO, ALLEGRINI, GIORDANO, DELOGU, FLUTTERO

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tale intimazione ha valore di provvedimento meramente confermativo delle precedenti richieste di pagamento del prelievo supplementare».

4.7

DI NARDO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il produttore interessato può presentare all'AGEA, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, la richiesta di rateizzazione contestualmente all'accettazione delle imputazioni e degli importi dovuti a titolo di prelievo ed alla rinuncia ad ogni azione giudiziaria eventualmente pendente dinanzi agli organi giurisdizionali amministrativi od ordinari. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla scadenza del suddetto termine sono sospese le procedure di recupero per compensazione, di iscrizione a ruolo, e le procedure di recupero forzoso nei confronti dei debitori, e sono interrotti i termini di impugnazione. AGEA e le Regioni provvedono alla tempestiva comunicazione a Equitalia S.p.A. per gli adempimenti di competenza».

Conseguentemente, sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Per le somme derivanti da successivi aggiornamenti della posizione debitoria, l'AGEA procede ai sensi del comma 1; entro i trenta giorni successivi alla ricezione della comunicazione gli interessati possono chiederne la rateizzazione».

4.8

PINZGER, PETERLINI, CUFFARO, THALER AUSSERHOFER

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il produttore interessato può presentare all'AGEA, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, la richiesta di rateizzazione contestualmente all'accettazione delle imputazioni e degli importi dovuti a titolo di prelievo ed alla rinuncia ad ogni azione giudiziaria eventualmente pendente dinanzi agli organi giurisdizionali amministrativi od ordinari. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla scadenza del suddetto termine sono sospese le procedure di recupero per compensazione, di iscrizione a ruolo, e le procedure di recupero forzoso nei confronti dei debitori, e sono interrotti i termini di impugnazione. AGEA e le Regioni provvedono alla tempestiva comunicazione a Equitalia S.p.A. per gli adempimenti di competenza».

4.9

DI NARDO

Al comma 2, sostituire le parole: «entro sessanta giorni» con le seguenti: «entro trenta giorni» ed aggiungere, in fine, le seguenti parole: «L'AGEA, in accordo con le Regioni provvede altresì all'assegnazione delle quote di cui all'articolo 1, comma 2, e definisce le modalità di applicazione degli articoli 3 e 4. L'AGEA provvede entro tre mesi dalla presentazione delle richieste di rateizzazione in merito al loro accoglimento e entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione della decisione il debitore comunica l'accettazione della rateizzazione».

Conseguentemente, sopprimere i commi 4 e 5.

4.10

ALLEGRINI

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «richiesta di rateizzazione», inserire le seguenti: «integrata dal versamento di una somma correlata all'entità del debito, nella misura definita e comunicata dall'AGEA stessa unitamente all'intimazione di cui al comma 1 e comunque non inferiore ad euro 2.500,00, nonché da una dichiarazione di accettazione delle imputazioni e degli importi dovuti a titolo di prelievo supplementare del latte e di rinuncia ad ogni azione giudiziaria eventualmente pendente dinanzi agli organi giurisdizionali amministrativi od ordinari;».

4.11

MONGIELLO, DE CASTRO, PIGNEDOLI, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, PERTOLDI, RANDAZZO, FONTANA, BOSONE, SOLIANI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I produttori interessati alla rateizzazione di cui all'articolo 3 esprimono l'accettazione espressa delle imputazioni di prelievo e la rinuncia espressa ad ogni azione giudiziaria eventualmente proposta a tale riguardo, pendenti innanzi agli organi giurisdizionali amministrativi ovvero ordinari».

4.12

DI NARDO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I produttori interessati alla rateizzazione di cui all'articolo 3 comunicano l'accettazione espressa delle imputazioni di prelievo e la rinuncia espressa ad ogni azione giudiziaria eventualmente proposta a tale riguardo, pendenti innanzi agli organi giurisdizionali amministrativi ovvero ordinari».

4.13

PINZGER, PETERLINI, CUFFARO, THALER AUSSERHOFER

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le sospensioni e le interruzioni di cui al comma 2 proseguono per i produttori che presentano la richiesta di rateizzazione fino alla scadenza del termine di cui al comma 5».

4.14

DI NARDO

Sopprimere i commi 4 e 5.

4.15

SANCIU, PICCIONI, SANTINI, COMINCIOLI, MAZZARACCHIO, ALLEGRIANI, GIORDANO, DELOGU, FLUTTERO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Per i produttori con somme dovute e non pagate a titolo di prelievo supplementare oggetto di contenzioso giurisdizionale pendente alla data di entrata in vigore del presente decreto le assegnazioni di quote di cui al precedente articolo 1, comma 2, sono subordinate alla rinuncia al contenzioso da effettuarsi, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con istanza presentata al competente organo giurisdizionale. A seguito della rinuncia i giudizi sono estinti d'ufficio con compensazione delle spese tra le parti».

4.16

PINZGER, PETERLINI, CUFFARO, THALER AUSSERHOFER

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Per le somme derivanti da successivi aggiornamenti della posizione debitoria, l'AGEA procede ai sensi del comma 1; entro i trenta giorni successivi alla ricezione della comunicazione gli interessati possono chiederne la rateizzazione».

4.17

SANCIU, PICCIONI, SANTINI, COMINCIOLI, MAZZARACCHIO, ALLEGRINI, GIORDANO, DELOGU, FLUTTERO

*Al comma 4, dopo le parole: «successivamente esigibili» inserire le seguenti: «sempreché riferite ai periodi precedenti al 2008-2009».***4.17 (testo 2)**

SANCIU, PICCIONI, SANTINI, COMINCIOLI, MAZZARACCHIO, ALLEGRINI, GIORDANO, DELOGU, FLUTTERO, VALLARDI

*Al comma 4, dopo le parole: «successivamente esigibili» inserire le seguenti: «sempreché riferite ai periodi precedenti al 2009-2010».***4.18**

PIGNEDOLI, MONGIELLO, ANDRIA, DE CASTRO, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, PERTOLDI, RANDAZZO, FONTANA, BOSONE, SOLIANI

*Sopprimere il comma 5.***4.18 (testo 2)**

PIGNEDOLI, MONGIELLO, ANDRIA, DE CASTRO, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, PERTOLDI, RANDAZZO, FONTANA, BOSONE, SOLIANI

Al comma 5, dopo le parole: «è nominato fino al 31 dicembre 2010 un Commissario straordinario, che,» inserire le seguenti: «scelto tra i dirigenti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e degli

enti vigilati dallo stesso Ministero e delle relative società controllate. Il Commissario,».

4.19

DI NARDO

Sostituire il comma 5 con i seguenti:

«5. AGEA definisce, in accordo con le Regioni, le modalità di applicazione degli articoli 3 e 4 del presente decreto-legge. Sulle richieste di rateizzazione AGEA provvede entro tre mesi dalla presentazione delle richieste di rateizzazione in merito al loro accoglimento e comunica al produttore, entro il medesimo termine, il numero di rate e l'importo di ognuna di esse. Entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione della decisione, il debitore comunica l'accettazione della rateizzazione e ne versa la prima rata comunque non oltre il 31 dicembre 2009. Il costo dello sgravio fiscale di cartelle esattoriali eventualmente emesse nei confronti degli interessati sono a carico del produttore medesimo.

5-bis. Le rate successive devono essere versate ogni anno entro e non oltre il 31 dicembre.

5-ter. Gli acquirenti, entro trenta giorni dalla presentazione da parte del produttore della documentazione comprovante l'accettazione della rateizzazione, restituiscono gli importi trattenuti ovvero svincolano le garanzie».

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «di cui al comma 6» con le seguenti: «di cui al comma 5».

4.20

PINZGER, PETERLINI, CUFFARO, THALER AUSSERHOFER

Sostituire il comma 5 con i seguenti:

«5. AGEA definisce, in accordo con le Regioni, le modalità di applicazione degli articoli 3 e 4 del presente decreto. Sulle richieste di rateizzazione AGEA provvede entro tre mesi dalla presentazione delle richieste di rateizzazione in merito al loro accoglimento e comunica al produttore, entro il medesimo termine, il numero di rate e l'importo di ognuna di esse. Entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione della decisione, il debitore comunica l'accettazione della rateizzazione e ne versa la prima rata comunque non oltre il 31 dicembre 2009. Il costo dello sgravio fiscale di cartelle esattoriali eventualmente emesse nei confronti degli interessati sono a carico del produttore medesimo.

5-bis. Le rate successive devono essere versate ogni anno entro e non oltre il 31 dicembre.

5-ter. Gli acquirenti, entro trenta giorni dalla presentazione da parte del produttore della documentazione comprovante l'accettazione della rateizzazione, restituiscono gli importi trattenuti ovvero svincolano le garanzie».

4.21

DE CASTRO, PIGNEDOLI, ANDRIA, BERTUZZI, ANTEZZA, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO, FONTANA, BOSONE, SOLIANI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione della decisione di cui al comma 5, il debitore comunica l'accettazione della rateizzazione e ne versa la prima rata comunque non oltre il 31 dicembre 2009. Le rate successive devono essere versate ogni anno entro e non oltre il 31 dicembre. L'AGEA provvede a trattenere, in via preventiva, i premi PAC di spettanza del debitore da utilizzare a scalare per il versamento delle singole rate».

4.21 (testo 2)

ALLEGRI, DE CASTRO, PIGNEDOLI, ANDRIA, BERTUZZI, ANTEZZA, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO, FONTANA, BOSONE, SOLIANI, SANCIU, DI NARDO, VALLARDI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Per i produttori che hanno richiesto la rateizzazione, le provvidenze e gli aiuti agricoli comunitari, connessi e cofinanziati, nonché le provvidenze e gli aiuti agricoli nazionali erogati dagli organismi pagatori sono recuperati per compensazione fino alla concorrenza dell'importo della prima rata.».

4.22

DI NARDO

Sopprimere il comma 6.

4.23

PINZGER, PETERLINI, CUFFARO, THALER AUSSERHOFER

Sopprimere il comma 6.

4.25

SANCIU, PICCIONI, SANTINI, COMINCIOLI, MAZZARACCHIO, ALLEGRINI, GIORDANO, DELOGU, FLUTTERO

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. La erogazione di provvidenze e di aiuti agricoli comunitari, connessi e cofinanziati, nonché di provvidenze e di aiuti agricoli nazionali è sospesa per i produttori ammessi alla rateizzazione fino al versamento della prima rata. A tale fine, il Commissario straordinario di cui al precedente comma 5 provvede alla tempestiva comunicazione agli enti competenti dei nominativi dei produttori ammessi alla rateizzazione».

4.26

DI NARDO

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. La mancata effettuazione del versamento del prelievo, anche per una sola rata, determinata ai sensi del comma 5, comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione e la revoca delle quote di cui sia titolare assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, ad eccezione dei casi individuati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con le Regioni. Le quote sono revocate da AGEA con la decorrenza di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119 e confluiscono nella riserva nazionale per essere utilizzate secondo le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 22».

4.27

PINZGER, PETERLINI, CUFFARO, THALER AUSSERHOFER

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. La mancata effettuazione del versamento del prelievo, anche per una sola rata, determinata ai sensi del comma 5, comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione e la revoca delle quote di cui sia titolare

assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, ad eccezione dei casi individuati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con le Regioni. Le quote sono revocate da AGEA con la decorrenza di cui all'articolo 3, comma 6, della legge n. 119 del 2003 e confluiscono nella riserva nazionale per essere utilizzate secondo le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 22».

4.28

ANTEZZA, ANDRIA, BERTUZZI, DE CASTRO, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, PIGNEDOLI, RANDAZZO, SANCIU, PICCIONI, SANTINI, COMINCIOLI, MAZZARACCHIO, ALLEGRINI, GIORDANO, DELOGU, FLUTTERO, DI NARDO, VALLARDI

Al comma 7, sopprimere le seguenti parole: «ad eccezione dei casi individuati con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400».

4.29

ANTEZZA, DE CASTRO, PIGNEDOLI, ANDRIA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO, FONTANA, BOSONE, SOLIANI

Al comma 7, sopprimere le parole da: «ad eccezione» *fino a:* «23 agosto 1988, n. 400».

4.30

ALLEGRINI

Al comma 7, sostituire le parole: «ad eccezione dei casi individuati con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400», *con le seguenti:* «ad eccezione dei casi di cui all'articolo 4, comma 7, del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 31 luglio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 dell'8 agosto 2003, recante: “Modalità di attuazione della legge 30 maggio 2003, n. 119, concernente il prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari”».

4.31

DI NARDO

Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « in accordo con le Regioni, entro il 31 dicembre 2009».

4.32

SANCIU, PICCIONI, SANTINI, COMINCIOLI, MAZZARACCHIO, ALLEGRINI, GIORDANO, DELOGU, FLUTTERO

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Nei casi di mancata tempestiva presentazione della richiesta di rateizzazione e in quelli di rigetto e di decadenza dal beneficio della dilazione, nonché in caso di interruzione del pagamento anche di una sola rata, proseguono le procedure di recupero di cui al precedente comma 2 e, qualora le stesse non siano iniziate si procede ad esecuzione ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119».

4.33

SANCIU, PICCIONI, ALLEGRINI, MAZZARACCHIO, COMINCIOLI, SANTINI, VALLARDI, MONTANI, FLUTTERO

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. Al fine di garantire la corretta e tempestiva esecuzione del presente articolo e degli adempimenti connessi all'applicazione del regime comunitario delle quote latte, all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, così come modificato dall'articolo 7 del decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, relativo agli incarichi dirigenziali dell'AGEA, le parole: "con contratti a tempo determinato rinnovabili una sola volta" sono sostituite con le parole: "con contratti a tempo determinato, rinnovabili due volte"».

8-ter. L'Agea può rinnovare tali contratti nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nell'ambito del proprio bilancio».

Art. 6.**6.1**

PINZGER, PETERLINI, CUFFARO, THALER AUSSERHOFER

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Le somme versate dai produttori di latte, ai sensi del presente articolo, affluiscono ad apposito conto di tesoreria, per essere destinate all'estinzione delle anticipazioni di tesoreria utilizzate in favore dell'AGEA, in relazione alla mancata riscossione dei crediti del settore agricolo. Le eventuali residue disponibilità del predetto conto di tesoreria, eccedentarie rispetto alla integrale complessiva estinzione delle anticipazioni di cui al precedente periodo, per la parte corrispondente alla differenza tra gli interessi applicati e i rendimenti lordi dei buoni del Tesoro poliennali con vita residua superiore ad un anno, sono versate dal predetto conto di tesoreria all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e sono destinate in via prioritaria, per un importo di 500 milioni di euro a misure in favore dei produttori che hanno acquistato quote anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, nonché ad interventi nel settore lattiero-caseario, rivolti alle operazioni di ristrutturazione del debito, all'accesso al credito di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 102 del 2004 e a misure di accompagnamento per il settore. Le ulteriori eventuali risorse residue sono versate e restano acquisite all'entrata del bilancio statale. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con proprio decreto di natura non regolamentare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, definisce i criteri e le modalità per l'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di funzionamento del conto di tesoreria di cui al presente comma.

1-bis. Allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è versata la somma di 300 milioni di euro finalizzata ad integrare le disponibilità del fondo di cui al comma 1 e destinata in via esclusiva ad interventi a favore dei produttori che hanno acquistato quote anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto».

6.2

ANDRIA, PIGNEDOLI, DE CASTRO, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO, FONTANA, BOSONE, SOLIANI

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Le somme versate dai produttori di latte, ai sensi del presente articolo, affluiscono ad apposito conto di tesoreria, per essere versate prioritariamente, fino ad un importo di euro 500.000.000, dal predetto conto di tesoreria all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e sono destinate ad interventi nel settore lattiero-caseario, rivolti alle operazioni di ristrutturazione del debito, all'accesso al credito di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 102 del 2004 e a misure di accompagnamento per il settore. Le eventuali residue disponibilità del predetto conto di tesoreria saranno destinate all'estinzione delle anticipazioni di tesoreria utilizzate in favore dell'AGEA, in relazione alla mancata riscossione dei crediti del settore agricolo. Le ulteriori eventuali risorse residue sono versate e restano acquisite all'entrata del bilancio statale. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con proprio decreto di natura non regolamentare, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, definisce i criteri e le modalità per l'utilizzo delle risorse. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di funzionamento del conto di tesoreria di cui al presente comma.

1-bis Al fine di consentire l'immediato avvio degli interventi a favore del settore lattiero-caseario, nel predetto conto di tesoreria, a titolo di anticipazione, viene assegnata la somma di euro 200.000.000 da attribuire allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali».

6.3

BERTUZZI, PIGNEDOLI, DE CASTRO, ANDRIA, ANTEZZA, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO, FONTANA, BOSONE, SOLIANI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le somme versate dai produttori di latte, ai sensi del presente articolo, affluiscono ad apposito conto di tesoreria, per essere destinate all'estinzione delle anticipazioni di tesoreria utilizzate in favore dell'AGEA, in relazione alla mancata riscossione dei crediti del settore agricolo. La parte corrispondente alla differenza tra gli interessi applicati e i rendimenti lordi dei buoni del Tesoro poliennali con vita residua superiore ad un anno, sono versate dal predetto conto di tesoreria all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e sono destinate

ad interventi nel settore lattiero-caseario, rivolti alle operazioni di ristrutturazione del debito, all'accesso al credito di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 102 del 2004 e a misure di accompagnamento per il settore. Le ulteriori eventuali risorse residue sono versate e restano acquisite all'entrata del bilancio statale. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con proprio decreto di natura non regolamentare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, definisce i criteri e le modalità per l'utilizzo delle risorse. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di funzionamento del conto di tesoreria di cui al presente comma».

6.5

DI NARDO

Al comma 1, al secondo periodo, dopo le parole: «e sono destinate», inserire le seguenti: «in via prioritaria, per un importo di 500 milioni di euro, a misure in favore dei produttori che hanno acquistato quote anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto-legge, nonché».

6.6

DI NARDO

Al comma 1, al secondo periodo sostituire le parole: «ad interventi del settore lattiero-caseario, rivolti alle» con le seguenti: «alla costituzione di un apposito Fondo finalizzato prioritariamente ai produttori del settore lattiero-caseario che hanno realizzato investimenti per l'acquisizione di quote per», e, all'ultimo periodo, dopo le parole: «del conto di tesoreria» inserire le seguenti: «nonché del Fondo».

6.7

DI NARDO

Al comma 1, al quarto periodo, sostituire la parola: «sentita» con le seguenti: «d'intesa con».

6.10

SANCIU, PICCIONI, VALLARDI, MONTANI, SANTINI, COMINCIOLI, MAZZARACCHIO, ALLEGRINI, GIORDANO, DELOGU, FLUTTERO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Alle misure di accesso al credito, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è assegnata la somma di euro 25 milioni, da destinare prioritariamente ai produttori che hanno acquistato quote latte successivamente al periodo di applicazione del decreto-legge 28 marzo 2003 n. 49, convertito dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1084, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

6.0.1

SANCIU, PICCIONI, SANTINI, MAZZARACCHIO, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, DE CASTRO, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, PIGNEDOLI, RANDAZZO, PINZGER, FLUTTERO, DI NARDO

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Gestione dei rischi agricoli)

1. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi, di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni ed integrazioni è stabilita nella somma di euro 330 milioni per l'anno 2009 e 230 per ciascuno degli anni 2010 e 2011.

2. Le disponibilità del capitolo 7439 del bilancio del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il finanziamento degli interventi assicurativi previsti dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, articolo 15, comma 2, punto 1, possono essere utilizzate per coprire i fabbisogni di spesa dell'anno precedente a quello di competenza per il pagamento dei saldi contributivi.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 del presente articolo, pari per l'anno 2009 a euro 330 milioni si provvede quanto a euro 100 milioni mediante corrispondente riduzione della parte riversata all'entrata del bilancio dello Stato del Fondo di cui all'articolo 1-bis, comma 7, del decreto-legge 25 settembre 2008, n.149, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 203 e quanto a euro 230 milioni mediante corrispondente riduzione della quota di 470 milioni di euro di cui all'articolo 1, comma 282, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni; per ciascuno degli anni 2010 e 2011, all'onere

pari a euro 230 milioni si provvede mediante utilizzo parziale delle maggiori entrate derivanti dall'aumento, a partire dal 1° aprile 2009, dell'accisa sui prodotti alcolici intermedi di cui alla tabella 1 allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504 e successive modificazioni».

6.0.2

SANCIU, PICCIONI, SANTINI, MAZZARACCHIO, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, DE CASTRO, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, PIGNEDOLI, RANDAZZO, PINZGER, FLUTTERO

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Gestione dei rischi agricoli)

1. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi, di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni ed integrazioni è stabilita nella somma di euro 330 milioni per l'anno 2009 e 230 per ciascuno degli anni 2010 e 2011.

2. Le disponibilità del capitolo 7439 del bilancio del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il finanziamento degli interventi assicurativi previsti dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, articolo 15, comma 2, punto 1, possono essere utilizzate per coprire i fabbisogni di spesa dell'anno precedente a quello di competenza per il pagamento dei saldi contributivi.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 del presente articolo, si provvede quanto a euro 330 milioni per l'anno 2009 e 230 per ciascuno degli anni 2010 e 2011 mediante corrispondente riduzione lineare delle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata alla legge 30 dicembre 2008, n. 203, rispettivamente per gli anni 2009, 2010 e 2011».

6.0.3

AZZOLLINI, ESPOSITO, MAZZARACCHIO, NESSA, IZZO, GENTILE, COSTA, LICASTRO SCARDINO, LATRONICO, MONGIELLO, DE CASTRO, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, PERTOLDI, PIGNEDOLI, RANDAZZO, ALLEGRINI, PINZGER, BIANCONI, SANCIU, PICCIONI, COMINCIOLI, DELOGU, FASANO, GIORDANO, PICCONE, SANTINI, FLUTTERO, DI NARDO, VALLARDI, MONTANI

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Proroga di agevolazioni previdenziali)

1. All'articolo 1-ter del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, le parole: "31 marzo 2009" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2009".

2. Al relativo onere, pari a 154,5 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede proporzionale e corrispondente riduzione di tutte le autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor- tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

6.0.4

AZZOLLINI, ESPOSITO, MAZZARACCHIO, NESSA, IZZO, GENTILE, COSTA, LICASTRO SCARDINO, LATRONICO, MONGIELLO, DE CASTRO, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, PERTOLDI, PIGNEDOLI, RANDAZZO, ALLEGRINI, PINZGER, BIANCONI, SANCIU, PICCIONI, COMINCIOLI, DELOGU, FASANO, GIORDANO, PICCONE, SANTINI, FLUTTERO, DI NARDO, VALLARDI, MONTANI

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Proroga di agevolazioni previdenziali)

1. All'articolo 1-ter del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, le parole: "31 marzo 2009" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2009".

2. Al relativo onere, pari a 51,5 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede proporzionale e corrispondente riduzione di tutte le autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

6.0.5

PINZGER, PETERLINI, CUFFARO, THALER AUSSERHOFER

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Salvaguardia delle imprese agricole dell'Ordine Mauriziano).

1. L'articolo 30, comma 4, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, è sostituito dal seguente:

''4. Il commissario predispone entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto un piano di liquidazione dei beni della FOM, con esclusione di quelli gravati da vincoli storico-culturali di cui alla Tabella A allegata al citato decreto-legge n. 277 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 4 del 2005. Il piano di liquidazione è sottoposto al comitato di vigilanza, che provvede anche ai sensi dell'articolo 108, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Alla liquidazione il commissario procede tramite procedure competitive, assicurando adeguate forme di pubblicità e riconoscendo ai conduttori dei terreni agricoli ed ai soggetti di cui all'articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817, il diritto di prelazione e di riscatto agrari, anche in deroga all'articolo 8, comma 2, della legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni. Il commissario può avvalersi di esperti, nonché degli uffici del Ministero dell'economia e delle finanze. L'ISMEA, nell'ambito del regime di aiuti di cui alla decisione della Commissione europea del 5 giugno 2001, SG(2001)D/288933, può intervenire a favore dei conduttori di cui al presente comma».

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Mercoledì 25 febbraio 2009

53^a Seduta

Presidenza del Presidente

CURSI

Intervengono il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Urso e, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Alfonso Panzani, presidente Consorzio GAS Intensive e il dottor Armando Cafiero, amministratore delegato.

La seduta inizia alle ore 14,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che è stata chiesta la trasmissione audiovisiva per la procedura che sta per iniziare e che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Inoltre, della stessa procedura sarà pubblicato, a breve termine, il resoconto stenografico.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla dinamica dei prezzi della filiera dei prodotti petroliferi, nonché sulle ricadute dei costi dell'energia elettrica e del gas sui redditi delle famiglie e sulla competitività delle imprese: audizione del Presidente del Consorzio Gas Intensive

Riprende la procedura informativa in titolo, sospesa nella seduta del 12 febbraio scorso.

Il presidente CURSI dà quindi la parola all'Amministratore delegato del Consorzio GAS Intensive per una relazione introduttiva.

Il dottor CAFIERO illustra un documento che deposita agli atti della Commissione, rappresentando in primo luogo la struttura del Consorzio che è nato nel 2001 su iniziativa di nove associazioni di categoria confindustriali, operanti in vari settori dai laterizi alla carta, con lo scopo di fornire uno strumento di aggregazione ai soci per l'acquisto di gas naturale. Si sofferma quindi sul funzionamento del mercato del gas italiano, con particolare riguardo al meccanismo di indicizzazione che lega il prezzo del gas ai prezzi di alcuni prodotti significativi nella filiera dei prodotti petroliferi. Dà quindi conto della comparazione dei prezzi del gas per usi industriali in Europa, mettendo in risalto come i differenziali di prezzo nelle forniture di energia elettrica e gas siano sfavorevoli per l'Italia, fornendo anche esempi del costo del gas per tipo di azienda (vetro, ceramica, carta). Gli studi di settore basati sui dati rilevati rivelano una sintomatica criticità del sistema italiano nel corso del 2008: da ciò deriva una incidenza determinante sulla competitività delle imprese italiane, per le quali la spesa energetica si è notevolmente innalzata in rapporto al valore complessivo della produzione. Illustra quindi un grafico sulla redditività dell'industria dal quale si evince che un miglioramento dell'efficienza del gas naturale potrebbe rilevarsi un aiuto prezioso per agevolare sul piano finanziario il passaggio verso un modello industriale più adeguato e in grado di affrontare l'attuale contesto competitivo internazionale. Sottolinea quindi che la collocazione strategica «a monte» dei settori di gas intensive può agire da volano per gran parte del sistema industriale del Paese, immettendo nelle filiere produttive, in caso di diminuzione del prezzo del gas un fattore di competitività a beneficio dell'economia.

Il dottor Cafiero offre quindi alcuni elementi di valutazione sul ruolo dell'*incumbent* del mercato italiano, sottolineando la necessità di superare lo schema in cui l'operatore dominante svolge il ruolo di garante del sistema del mercato del gas naturale e a tale proposito prospetta l'opportunità di prolungare al 2010 i tetti *antitrust* imposti dal decreto n. 164 del 2000 sui volumi di gas immessi nella rete nazionale di trasporto e su quelli venduti ai clienti finali.

Il presidente CURSI richiede alcune precisazioni in merito al tema dei tetti *antitrust* nel settore del gas con particolare riguardo alle misure che si potrebbero predisporre per una maggiore liberalizzazione del mercato in tale settore.

Il senatore BUBBICO (PD) richiama l'attenzione sulla necessità di promuovere una politica energetica di apertura del mercato del gas attraverso l'ingresso di nuovi operatori così come delineato con gli interventi legislativi del 2000. Si sofferma quindi sulle proposte di intervento legislativo formulate dal dottor Cafiero, evidenziando come il Parlamento dovrà, nei prossimi mesi, procedere verso una maggiore liberalizzazione del settore.

Il dottor CAFIERO, in risposta ai quesiti dei Senatori intervenuti, osserva come le richieste di intervento legislativo presenti nel documento consegnato alla Commissione mirano ad ottenere degli importanti risultati nella liberalizzazione del mercato del gas nel breve e medio periodo. Richiama quindi l'attenzione della Commissione sul fatto che, in Francia, nel settore elettrico sono stati stipulati dei contratti a lungo termine tra l'operatore dominante e le aggregazioni di grandi industriali.

Il dottor PANZANI interviene brevemente per precisare che le imprese italiane potrebbero trarre indubbi vantaggi da un aumento di competitività nell'ambito del settore del gas.

Il presidente CURSI ringrazia i rappresentanti del Consorzio Gas Intensive per il contributo fornito all'indagine conoscitiva e dichiara chiusa l'odierna audizione.

Il seguito della procedura informativa è quindi rinviato.

SUI SOPRALLUOGHI SVOLTI IN FRANCIA NELL'AMBITO DELL'INDAGINE CONOSCITIVA SUI PREZZI DEI PRODOTTI PETROLIFERI

Il presidente CURSI informa la Commissione che, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sui prezzi dei prodotti petroliferi, ha visitato il 23 febbraio scorso in Francia, la centrale nucleare di Nogent – sur Seine gestita dalla società francese EDF che, in Italia, è azionista di riferimento di Edison.

Nel corso della visita ha avuto modo di apprezzare gli elevati standard di sicurezza dell'impianto e i numerosi controlli effettuati per garantire la sicurezza della centrale per assicurare la salute dei lavoratori e delle popolazioni interessate, nonché la tutela dell'ambiente circostante.

Il sopralluogo alla centrale ha rappresentato, prosegue il Presidente, una parte importante della missione svolta in Francia, insieme alla senatrice Fioroni, e ha consentito di acquisire dei preziosi elementi informativi per l'indagine che la Commissione ha avviato sul tema dei prezzi dei prodotti petroliferi.

Nel corso della missione la delegazione della 10^a Commissione ha inoltre visitato una serie di impianti eolici, gestiti dalla società Sorgenia, e ha incontrato i vertici dell'Autorità per la sicurezza nucleare francese, i direttori delle sedi di Parigi dell'ICE e dell'ENIT, nonché l'Ambasciatore italiano in Francia con cui vi è stato un proficuo scambio di vedute sui temi energetici oggetto del vertice italo-francese che si è celebrato ieri a Roma e che, come è noto, ha visto la stipula di appositi accordi di collaborazione proprio in materia di energia nucleare.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(1195) Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 12 febbraio scorso.

Il sottosegretario URSO ritira gli emendamenti 4.0.1, 11.10, 12.0.2, 12.0.3, 14.37, 16.120, 17.35, 17.38 e 18.0.1. Deposita quindi la riformulazione (testo 2) degli emendamenti 6.4, 6.5, 14.74, 16.95, 17.29, 17.36, 18.24, 27.1 e 30.0.7, nonché le nuove proposte emendative 2.100, 2.101, 13.100, 16.200, 16.201, 17.100, 20.100, 28.100, 29.0.1, 32.100 e 32.0.100 (tutti pubblicati in allegato).

Il presidente CURSI avverte che le proposte emendative testé presentate verranno trasmesse alle Commissioni 1^a e 5^a per il prescritto parere.

Dopo che il senatore TOMASELLI (*PD*) ha dichiarato di voler aggiungere la propria firma all'emendamento 16.1, il senatore BUBBICO (*PD*) chiede di fissare un termine per la presentazione di eventuali subemendamenti.

A seguito della proposta di fissare tale termine alle ore 14 di giovedì 26 febbraio, attesa la necessità di disporre di un tempo maggiore per la predisposizione dei testi, il presidente CURSI raccoglie l'orientamento favorevole della Commissione di stabilire il termine per la presentazione di subemendamenti alle ore 18 di lunedì 2 marzo.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

**ULTERIORI EMENDAMENTI
AL DISEGNO DI LEGGE N. 1195**

Art. 2.

2.100

IL GOVERNO

All'articolo 2 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 11, dopo le parole: «successive modificazioni» inserire le seguenti: «ferma restando la verifica delle compatibilità finanziarie di cui al comma 556 dell'articolo 2 della medesima legge n. 244 del 2007, da effettuarsi entro quindici giorni dalla disponibilità dei dati relativi alla provenienza delle risorse di cui al medesimo comma 554,»;

b) al comma 13, dopo le parole: «comma 11» inserire le seguenti: «ferma restando in ogni caso la verifica delle compatibilità finanziarie di cui al comma 556 dell'articolo 2 della medesima legge n. 244 del 2007, da effettuarsi entro quindici giorni dalla disponibilità dei dati relativi alla provenienza delle risorse di cui al medesimo comma 554,».

2.101

IL GOVERNO

Al comma 11, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) dell'accrescimento della competitività, con particolare riferimento alle iniziative per la valorizzazione dello stile e della produzione italiana sostenute dal Ministero dello sviluppo economico».

Art. 6.**6.4 (Testo 2)**

IL GOVERNO

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «degli enti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese», inserire le seguenti: «di cui all'allegato 1, nonché degli strumenti di incentivazione per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese erogati direttamente dagli enti di cui all'allegato 1».

Conseguentemente, dopo l'articolo 33 inserire il seguente allegato:

Allegato 1 (ex articolo 6)

- ICE;
 - SIMEST;
 - INFORMEST;
 - FINEST;
 - CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE ALL'ESTERO.
-

6.5 (Testo 2)

IL GOVERNO

Al comma 2, dopo la lettera c) inserire le seguenti:

«c-bis) semplificazione della procedura di ripartizione dello stanziamento annuale per il finanziamento dei programmi promozionali all'estero di enti, istituti, associazioni, consorzi export multiregionali, camere di commercio italiane all'estero ed erogato ai sensi delle leggi di settore;

c-ter) complementarietà degli incentivi rispetto ad analoghe misure di competenza regionale».

Art. 13.**13.100**

IL GOVERNO

Al comma 3, le parole: «risorse di cui all'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «risorse iscritte nello stato di previsione della spesa in attuazione dell'articolo».

Art. 14.**14.74 (Testo 2)**

IL GOVERNO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 3 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è regolamentata la garanzia finanziaria di cui al punto l) della lettera d) del comma 2."».

Art. 16.**16.200**

IL GOVERNO

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas si avvale del Gestore dei servizi elettrici Spa e dell'Acquirente Unico Spa per il rafforzamento delle attività di tutela dei consumatori di energia, anche con riferimento alle attività relative alle funzioni di cui all'articolo 2, comma 12, lettere l) e m) della legge 14 novembre 1995, n. 481, nonché per l'espletamento di attività tecniche sottese all'accertamento e alla verifica dei costi posti a carico dei clienti come maggiorazioni e ulteriori componenti del prezzo finale dell'energia.

2-bis. Al fine di consentire la razionalizzazione e l'efficienza delle strutture di natura pubblicistica operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale e la loro semplificazione gestionale mediante l'accorpamento funzionale con altre strutture a totale partecipazione pubblica esistenti, il fondo bombole per metano, di cui alla legge 8 luglio 1950, n. 640 e l'Agenzia nazionale delle scorte di riserva, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 sono soppressi dalla data di entrata in vigore della presente legge.»

Conseguentemente, sopprimere il comma 4.

16.201

IL GOVERNO

Al comma 5, aggiungere in fine le seguenti parole: «senza oneri per la finanza pubblica».

16.95 (Testo 2)

IL GOVERNO

Al comma 14, lettera b), dopo il capoverso 4-terdecies, aggiungere il seguente:

«4-quaterdecies. Le varianti da apportare al progetto definitivo approvato, sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia in fase di realizzazione delle opere, ove non assumano rilievo sotto l'aspetto localizzativo, sono sottoposte al regime di inizio attività già previsto al comma 4-sexies. Non assumono rilievo localizzativo le varianti di tracciato contenute nell'ambito del corridoio individuato in sede di approvazione del progetto ai fini urbanistici; in mancanza di diversa individuazione costituiscono corridoio di riferimento a fini urbanistici le fasce di rispetto previste dalla normativa in materia di elettromagnetismo. Non assumono rilievo localizzativo, inoltre, le varianti all'interno delle Stazioni Elettriche che non comportino aumenti della cubatura degli edifici. Le eventuali modificazioni del piano di esproprio connesse alle varianti di tracciato prive di rilievo localizzativo sono approvate ai fini della dichiarazione di pubblica utilità dall'autorità espropriante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni, e non richiedono nuova apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. Ove assumano rilievo localizzativo, le varianti sono approvate dal Ministero dello sviluppo economico, con il consenso dei presidenti delle regioni e province autonome interessate. Sono salve le norme in tema di valutazione di impatto ambientale e di pubblicità».

Art. 17.**17.100**

IL GOVERNO

All'articolo 17 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 13, dopo le parole: «e delle finanze», sono aggiunte le seguenti: «e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione»;

b) Al comma 15, quarto periodo, dopo le parole: «di concerto con» e prima delle parole: «il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare», sono inserite le parole: «il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.».

17.29 (Testo 2)

IL GOVERNO

Al comma 5, sostituire la lettera g) con seguente:

«g) l'Agenzia può imporre misure correttive, diffidare i titolari delle autorizzazioni e, in caso di inosservanza dei propri provvedimenti, o in caso di mancata ottemperanza da parte dei medesimi soggetti alle richieste esibizione di documenti ed accesso agli impianti o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni o i documenti acquisiti non siano veritieri, irrogare, salvo che il fatto costituisca reato, sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo ai 25 mila euro e non superiori nel massimo a 150 milioni di euro, nonché disporre la sospensione delle attività di cui alle autorizzazioni e proporre alle autorità competenti la revoca delle autorizzazioni medesime. Alle sanzioni non si applica quanto previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni. Gli importi delle sanzioni irrogate dall'Agenzia sono versati, per il funzionamento dell'Agenzia stessa, al conto di Tesoreria Unica, ad esso intestato, da aprirsi presso la tesoreria dello Stato ai sensi della legge 20 ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni e integrazioni, tab. A. L'Agenzia comunica annualmente all'Amministrazione vigilante e al Ministero dell'economia e delle finanze gli importi delle sanzioni complessivamente incassati. Il finanziamento ordinario annuale a carico del bilancio dello Stato di cui al comma 15 e comma 16 è corrispondentemente ridotto per pari importi. L'Agenzia è tenuta a versare, anche successivamente all'avvio dell'ordinaria attività, all'entrata del bilancio dello Stato le somme rivenienti dal pagamento delle sanzioni ad essa incassate ed eccedenti l'importo del finanziamento ordinario annuale ad essa riconosciuto a legislazione vigente».

Conseguentemente sopprimere nel comma 5, la lettera h).

17.36 (Testo 2)

IL GOVERNO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Per l'esercizio delle attività connesse ai compiti ed alle funzioni dell'Agenzia, gli esercenti interessati sono tenuti al versamento di un corrispettivo da determinarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base dei costi effettivamente sostenuti per l'effettuazione dei servizi.».

Art. 18.**18.24 (Testo 2)**

IL GOVERNO

Al comma 9, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanarsi entro la medesima data, i benefici di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20».

Art. 20.**20.100**

IL GOVERNO

Al comma 4, dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze,» *sono aggiunte le seguenti:* «con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione,».

Art. 27.**27.1 (Testo 2)**

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Istituzione del Fondo per la riduzione del prezzo alla pompa delle benzine nelle regioni interessate dalla estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi)

1. Per le produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi ottenute in terraferma a decorrere dal 1° gennaio 2009, l'aliquota di prodotto che il titolare di ciascuna concessione di coltivazione è tenuto a corrispondere annualmente, ai sensi dell'articolo 19, comma 1 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, può essere elevata dal 7 per cento al 10 per cento, con le modalità indicate al comma 3. Le somme corrispondenti al valore dell'incremento di aliquota sono destinate esclusivamente al Fondo di cui al comma 2. Il titolare unico o contitolare di ciascuna concessione è tenuto a corrispondere le somme suddette esclusivamente mediante imputazione al Fondo ed ogni altra modalità di imputazione equivale ad omesso versamento.

2. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo preordinato alla riduzione del prezzo alla pompa delle benzine per i residenti nelle regioni interessate dalla estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi.

3. Il Fondo è alimentato da:

a) gli importi rivenienti dalle maggiorazioni di aliquota di cui al comma 1;

b) le erogazioni liberali da parte dei titolari di concessione di coltivazione.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico sono periodicamente individuate, nell'ambito del Fondo, le somme spettanti per le iniziative a favore dei residenti in ciascuna regione interessata, le quali somme dovranno compensare il minor gettito derivante dalle riduzioni dell'accisa disposta con il medesimo decreto compatibilmente con la normativa comunitaria. Con lo stesso decreto è annualmente individuata la misura dell'incremento di cui al comma 1, tenendo conto dell'andamento dell'andamento dei prezzi internazionali del greggio assicurando che la riduzione dell'accisa risulti

almeno pari al 30 per cento rispetto all'aliquota ordinaria. In caso di mancata capienza del Fondo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.».

Art. 28.

28.100

IL GOVERNO

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze» e prima delle parole: «sentite le organizzazioni sindacali», sono aggiunte le seguenti parole: «e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione».

Art. 29.

29.0.1

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 29, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Trasferimento all'IPI delle funzioni del Consorzio Infomercati)

1. Il Consorzio obbligatorio per la realizzazione e gestione del sistema informatico dei mercati agroalimentari all'ingrosso (Consorzio Infomercati) di cui all'articolo 2 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, e successive modifiche ed integrazioni, è soppresso a decorrere dalla conclusione del procedimento di liquidazione di cui al comma 2.

2. Le funzioni del Consorzio Infomercati e i rapporti attivi e passivi indispensabili per lo svolgimento di tali funzioni sono trasferiti, con le modalità e nei termini individuati con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, all'Istituto per la

promozione industriale (IPI). I medesimi decreti determinano i termini e le modalità della liquidazione del Consorzio Infomercati e della eventuale successiva devoluzione dei rapporti non estinti, anche al fine di assicurare, relativamente alle annualità dal 2004 alla data di entrata in vigore della presente legge, la riscossione dei contributi al Consorzio relativi ai costi di gestione di cui all'articolo 2, comma 5, del citato decreto-legge n. 321 del 1996 dovuti e non corrisposti da parte di tutte le società consortili a maggioranza di capitale pubblico che hanno usufruito, per la realizzazione dei mercati agro-alimentari all'ingrosso, delle agevolazioni previste dall'articolo 11, comma 16, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e da parte degli altri enti e società gestori dei mercati agro-alimentari all'ingrosso inseriti nei piani regionali e già obbligati a aderire al predetto consorzio ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 2, ivi compresi i costi connessi al programma di investimenti del Consorzio per la parte non coperta dai contributi in conto capitale di cui al comma 6 dello stesso articolo 2.

3. Lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 2 da parte dell'IPI avviene nel rispetto delle direttive impartite con decreto del Ministro dello sviluppo economico. L'IPI istituisce un comitato tecnico consultivo presieduto dal Direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica o da un dirigente suo delegato e composto da un rappresentante dell'IPI, da un rappresentante delle regioni e delle province autonome designato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e da due rappresentanti dei mercati agroalimentari all'ingrosso. Le società consortili a maggioranza di capitale pubblico che hanno usufruito, per la realizzazione dei mercati agro-alimentari all'ingrosso, delle agevolazioni previste dall'articolo 11, comma 16, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e gli altri enti e società gestori dei mercati agro-alimentari all'ingrosso inseriti nei piani regionali, forniscono all'IPI, per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 2, tutte le informazioni necessarie attenendosi per la loro rilevazione alle istruzioni che saranno appositamente impartite.

4. La riscossione coattiva dei contributi di cui al comma 2, per i costi pregressi di investimento e di gestione del Consorzio, è effettuata mediante ruolo.

5. Le società e gli organismi di natura privata, comunque denominati, che gestiscono mercati agroalimentari all'ingrosso sono soggetti all'obbligo di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322».

Art. 30.**30.0.7 (Testo 2)**

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.

(Modifica alla legge 10 ottobre 1990, n. 287)

1. All'articolo 15, comma 1, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di infrazione commessa da un'associazione di imprese l'importo della sanzione è calcolato sulla base del fatturato realizzato dalle imprese associate che traggono vantaggio dalla condotta anticoncorrenziale e può essere comminato in quota parte all'associazione e alle imprese associate".

Art. 32.**32.100**

IL GOVERNO

Al comma 1, dopo le parole: «sono altresì destinate» inserire le seguenti: «ferma restando la verifica delle compatibilità finanziarie di cui al comma 556 dell'articolo 2 della medesima legge n. 244 del 2007, da effettuarsi entro 15 giorni dalla disponibilità dei dati relativi alla provenienza delle risorse di cui al medesimo comma 554,».

32.0.100

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 32, è inserito il seguente:

«Art. 32-bis.

(Avvio di un programma navale multiruolo)

1. È autorizzato l'urgente avvio di un programma per la realizzazione di piattaforme navali multiruolo da destinare prioritariamente a operazioni

di soccorso in favore di popolazioni colpite da calamità naturali, nonché a missioni di pace da parte delle Forze Armate. Ciò al fine di ampliare le capacità esistenti e colmare le attuali carenze in termini di presidio logistico-sanitario e prima assistenza, nonché di trasporto strategico e supporto dal mare alle operazioni terrestri.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le unità navali ivi indicate saranno realizzate mediante ricorso ad ampie ed avanzate tecnologie duali. Tale applicazione consentirà una riduzione significativa dei tempi e dei costi di realizzazione, nonché dei costi di gestione, attraverso la riduzione degli equipaggi ed una più facile manutenibilità.

3. Il Ministero dello Sviluppo Economico è autorizzato ad assumere, per l'attuazione della presente norma, impegni pluriennali con effetto dall'anno 2009, a copertura dei contratti conclusi dai competenti organismi tecnici dell'Amministrazione della Difesa, con riferimento alla complessiva autorizzazione di spesa di 640 milioni di euro da modulare: quanto a 490 milioni di euro, in ragione di 50 milioni di euro per l'anno 2009, 60 milioni di euro per l'anno 2010, 80 milioni di euro per l'anno 2011, 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015; quanto a 150 milioni di euro, in ragione di 10 milioni per ciascuno degli anni dal 2009 al 2023.

4. All'onere derivante dal comma 3 si prevede:

a) quanto a 490 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al fondo per le aree sottoutilizzate, a carico delle assegnazioni destinate all'attuazione del Quadro strategico nazionale per il periodo 2007-2013, in favore dei programmi di interesse strategico nazionale ed in particolare, per un ammontare non superiore a 200 milioni di euro, a carico del Programma "Ricerca e Competitività";

b) quanto a 150 milioni di euro, mediante utilizzo della quota annuale di 10 milioni di euro del contributo quindicennale per l'anno 2009, autorizzato dall'art. 1, comma 884, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per interventi ad alta tecnologia, intendendosi corrispondentemente ridotto di pari importo il contributo medesimo.

5. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 25 febbraio 2009

59^a Seduta*Presidenza del Presidente*
GIULIANO*La seduta inizia alle ore 15,50.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE***Proposta di indagine conoscitiva sul livello dei redditi di lavoro, nonché sulla redistribuzione della ricchezza in Italia nel periodo 1993-2008**

Il PRESIDENTE dà conto di una proposta di indagine conoscitiva, sollecitata dal Gruppo del Partito democratico, inerente le trasformazioni produttive e i mutamenti del mercato del lavoro avvenuti negli ultimi quindici anni. In proposito, fa presente che in materia il CNEL ritiene affidabili dati riferiti ad un periodo almeno quindicennale, per cui si considera come data di partenza dell'indagine il 1993, anno in cui è stato siglato un accordo di portata storica mediante il quale sono state poste le basi per il contenimento della spesa pubblica e dell'inflazione nonché per l'ingresso dell'Italia nella zona euro. In tale contesto, prosegue, si aggiungono le modifiche registrate in campo giuslavoristico e nell'ambito dell'impresa.

Suggerisce pertanto che nel programma di audizioni siano inclusi rappresentanti di centri di ricerca e di associazioni imprenditoriali e sindacali nonché esperti del settore.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione conviene di richiedere alla Presidenza del Senato, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, l'autorizzazione a svolgere l'indagine conoscitiva testé illustrata.

IN SEDE REFERENTE

(1292) BONFRISCO e CASOLI. – *Delega al Governo per il completamento della riforma del sistema previdenziale mediante la revisione dei requisiti e del metodo di calcolo dei trattamenti di pensione, il riordino degli enti pubblici previdenziali e lo sviluppo delle forme pensionistiche complementari*

(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il relatore MORRA (*PdL*), il quale fa presente che il provvedimento in esame reca alcune deleghe al Governo concernenti il sistema pensionistico obbligatorio, la previdenza complementare e gli enti previdenziali. Al riguardo, tra i principi e i criteri direttivi stabiliti dall'articolo 1, comma 1, segnala: l'elevazione graduale a 62 anni del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia per le lavoratrici; la rimodulazione dei requisiti anagrafici e delle opzioni di pensionamento per i soggetti cui si applica in via integrale il sistema contributivo; l'estensione di quest'ultimo sistema di calcolo, con riferimento alle anzianità maturate a decorrere dal 1° gennaio 2009, a tutti i lavoratori attualmente esclusi; il riconoscimento di agevolazioni alle lavoratrici madri; la revisione dei requisiti di reddito per la pensione minima; l'incentivazione del contratto a tempo parziale. Puntualizza peraltro che, secondo la relazione illustrativa, la delega è volta ad introdurre un pensionamento articolato in una fascia di età compresa tra i 62 e i 67 anni, attraverso la definizione di corrispondenti coefficienti di trasformazione del montante contributivo nella prospettiva di garantire, al contempo, la flessibilità del momento del pensionamento e l'innalzamento dell'età pensionabile.

Dopo aver evidenziato che il comma 2 dell'articolo 1 delega il Governo ad adottare un testo unico in materia previdenziale, dà conto dell'articolo 2, recante una delega per lo sviluppo della previdenza complementare volta, tra l'altro, ad ampliare gli incentivi fiscali in materia, a consentire che una parte della contribuzione pensionistica obbligatoria per i collaboratori a progetto sia destinata alle forme pensionistiche complementari, nonché a riproporre con cadenza biennale il meccanismo del silenzio-assenso.

Illustra indi l'articolo 3 sul riordino degli enti previdenziali e, tra i principi e i criteri direttivi della delega, sottolinea: la costituzione di tre soli istituti competenti, rispettivamente, per la previdenza dei lavoratori privati, per quella dei dipendenti pubblici e per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; l'attribuzione a quest'ultimo ente anche delle funzioni in materia di sicurezza sul lavoro relative alla prevenzione, al controllo, alla cura e alla riabilitazione di competenza del Servizio sanitario nazionale; il superamento del «modello duale di governo», con la soppressione dei consigli di indirizzo e vigilanza; il coinvolgimento delle parti sociali negli organi di amministrazione e controllo; il riordino dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) e degli enti privati che gestiscono i regimi pensionistici

relativi ai liberi professionisti, promuovendo eventualmente la fusione o la riunificazione.

Il relatore descrive poi i contenuti dell'articolo 4, recante una delega per la revisione del sistema di calcolo contributivo, in base al quale si prevedono, tra l'altro, l'istituzione di una pensione minima per i soggetti cui si applica detto modello e l'applicazione, a decorrere dal 1° gennaio 2011, di un'aliquota contributiva pensionistica complessiva pari al 24 per cento. Rileva in proposito che quest'ultima misura si applicherebbe ai nuovi iscritti, nelle gestioni relative sia ai lavoratori dipendenti sia ai lavoratori autonomi e ai collaboratori in forma coordinata e continuativa.

Precisa poi che, in base alla relazione illustrativa, le deleghe sono intese a promuovere, in particolare per le generazioni future, la formazione di un sistema misto di previdenza obbligatoria e di previdenza complementare a capitalizzazione, per offrire una garanzia di base e la possibilità di accumulazione di una quota integrativa.

Segnala altresì che i successivi articoli 5 e 6 stabiliscono norme di immediata applicazione riguardanti, rispettivamente, la tutela dei trattamenti pensionistici per i superstiti che prestino attività lavorativa retribuita, nonché l'applicazione del principio di garanzia delle prestazioni previdenziali obbligatorie, per i casi di mancato versamento della contribuzione da parte del datore di lavoro, ad alcune categorie di lavoratori parasubordinati e autonomi, tra cui i collaboratori in forma coordinata e continuativa.

Conclusivamente, dà conto dell'articolo 7, sulle procedure per l'esercizio delle deleghe e sulla possibilità di emanare decreti legislativi correttivi ed integrativi, e dell'articolo 8, inerente la copertura finanziaria.

Il PRESIDENTE suggerisce un maggiore approfondimento sulle tematiche affrontate dal provvedimento, con particolare riguardo agli effetti che scaturiscono dalle misure proposte, avvalendosi anche degli elementi di valutazione forniti dall'indagine conoscitiva sulle forme pensionistiche complementari. Propone pertanto di non congiungere l'esame del disegno di legge in titolo al seguito dell'esame del disegno di legge n. 36.

Il relatore MORRA (*PdL*), pur ritenendo opportuna la proposta di una riflessione ulteriore, precisa che il disegno di legge n. 36 affronta solo un tema specifico della materia pensionistica, per cui la congiunzione dei provvedimenti potrebbe essere invece proficua. Condivide comunque l'esigenza di valutare l'impatto del disegno di legge n. 1292 con riguardo, fra l'altro, alla previdenza complementare, alla sicurezza sul lavoro nonché alla riorganizzazione degli enti interessati.

Sulla proposta del Presidente prende altresì la parola il senatore CASTRO (*PdL*), il quale giudica doverosa la prudenza nel trattare siffatte tematiche, purchè non sia eccessivamente limitata la sovranità del Parlamento. Rammenta inoltre che la materia pensionistica necessita di consultazioni preliminari volte a coinvolgere le parti sociali, come peraltro è av-

venuto nelle ultime riforme introdotte dagli allora ministri Maroni e Damiano.

Reputa quindi che un'iniziativa parlamentare affrettata – seppur legittima – rischi di essere percepita in maniera ostile, e rimarca l'esigenza di acquisire elementi di conoscenza senza imporre improprie accelerazioni.

Il PRESIDENTE esprime condivisione per le affermazioni del senatore Castro, puntualizzando che la materia investe anche la previdenza delle libere professioni, su cui si registrano posizioni contrastanti. Considerato l'impatto del disegno di legge n. 1292, che richiederebbe lo svolgimento di audizioni, ribadisce l'inopportunità di una congiunzione con il disegno di legge n. 36.

Interviene il senatore ROILO (*PD*) il quale, riservandosi di intervenire nel merito, manifesta apprezzamento per la cautela riscontrata sul tema, tanto più che il provvedimento in titolo reca deleghe al Governo in un ambito su cui occorre un'ampia discussione anche tra le parti sociali. Rammenta a sua volta che l'ultimo completamento del sistema previdenziale è avvenuto nella scorsa legislatura.

Condivide il senatore NEROZZI (*PD*), il quale rileva che il provvedimento interviene in un momento economico difficile per i cittadini, per cui è inopportuno creare ulteriore insicurezza.

Dopo un breve intervento della senatrice SPADONI URBANI (*PdL*) sull'esigenza di completare la riforma del sistema previdenziale, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(392) BASSOLI ed altri. – Misure per il riconoscimento di diritti alle persone sordocieche

(550) COSTA. – Norme per il riconoscimento della sordocecità quale disabilità unica

(918) NESSA ed altri. – Riconoscimento dei diritti delle persone sordo – cieche

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 18 febbraio scorso, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – la Commissione ha convenuto di richiedere al Governo la relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, sul nuovo testo unificato stilato dalla relatrice. Non essendo pervenuta detta relazione tecnica, comunica che solleciterà in tal senso il Governo.

La relatrice BIONDELLI (*PD*) afferma che il nuovo testo non reca oneri e che le associazioni dei sordociechi, sia italiane che europee, solleciteranno a loro volta la Commissione e il Governo affinché l'esame possa proseguire in maniera spedita.

Prende brevemente la parola la senatrice SPADONI URBANI (*PdL*) per sottolineare con forza la necessità di un riconoscimento giuridico dei diritti delle persone sordocieche.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*SULL'INDAGINE CONOSCITIVA IN MATERIA DI FORME PENSIONISTICHE
COMPLEMENTARI*

Il PRESIDENTE comunica che la Presidenza del Senato ha autorizzato lo svolgimento dell'indagine conoscitiva sulla disciplina delle forme pensionistiche complementari, deliberata dalla Commissione nella seduta del 18 febbraio scorso.

Il senatore MORRA (*PdL*) propone una integrazione delle audizioni, al fine di includere anche i rappresentanti di Assogestioni.

Dopo un breve intervento del senatore TREU (*PD*), il quale ricorda che tra gli auditi figura anche Assoprevidenza, la Commissione conviene sulla proposta del senatore Morra.

La seduta termina alle ore 16,20.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 25 febbraio 2009

64^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

TOMASSINI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali Fazio.

La seduta inizia alle ore 8.

IN SEDE REFERENTE

(10) Ignazio MARINO ed altri. – *Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari al fine di evitare l'accanimento terapeutico, nonché in materia di cure palliative e di terapia del dolore*

(51) TOMASSINI ed altri. – *Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario*

(136) PORETTI e PERDUCA. – *Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari*

(281) CARLONI e CHIAROMONTE. – *Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari*

(285) BAIIO ed altri. – *Disposizioni in materia di consenso informato*

(483) MASSIDDA. – *Norme a tutela della dignità e delle volontà del morente*

(800) MUSI ed altri. – *Direttive anticipate di fine vita*

(994) BAIIO ed altri. – *Disposizioni in materia di dichiarazione anticipata di trattamento*

(972) VERONESI. – *Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di volontà*

(1095) RIZZI. – *Disposizioni a tutela della vita nella fase terminale*

(1188) BIANCONI ed altri. – *Norme per l'alleanza terapeutica, sul consenso informato e sulle cure palliative*

(1323) *D'ALIA e FOSSON. – Indicazioni anticipate di cura*

(1363) *CASELLI ed altri. – Disposizioni a tutela della vita*

(1368) *D'ALIA e FOSSON. – Disposizioni in materia di accanimento terapeutico – e petizione n. 428 ad essi attinente.*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 19 febbraio scorso.

Si procede all'illustrazione degli emendamenti ed ordini del giorno – pubblicati in allegato al resoconto delle sedute odierne – presentati allo schema di testo unificato proposto dal relatore sui disegni di legge in titolo ed assunto quale testo base, ad iniziare dagli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il PRESIDENTE dichiara improponibili ai sensi dell'articolo 97, comma 1 del Regolamento, anche in considerazione dei profili connessi all'articolo 51, comma 3 del Regolamento, i seguenti emendamenti: 1.84, 1.85 e 1.86 che recano disposizioni in tema di accesso alle terapie del dolore ed alle cure palliative, peraltro oggetto di diverse iniziative legislative all'esame della Commissione affari sociali della Camera dei deputati. A tale riguardo, fa presente di aver più volte ricordato durante la discussione generale i termini dell'accordo informale raggiunto con il Presidente della Commissione affari sociali della Camera, accordo in base al quale si è delineato un percorso autonomo e distinto per l'esame dei disegni di legge in tema di dichiarazioni anticipate di trattamento e per l'esame dei disegni di legge concernenti le cure palliative.

Il senatore Ignazio MARINO (*PD*), nell'illustrare gli emendamenti presentati a sua firma sull'articolo 1, fa presente come la principale finalità della disciplina in corso di definizione sia quella di offrire un adeguato strumento di supporto normativo ai pazienti in stato neurovegetativo e alle loro famiglie. Dopo aver ricordato come nel corso della XIV legislatura la Commissione sanità pervenne alla definizione di un testo sostanzialmente differente dallo schema di testo unificato presentato dal relatore, osserva come, prima ancora dell'esigenza dettata dall'emotività legata ai recenti avvenimenti, vi sia una necessità oggettiva rappresentata dai problemi che costantemente si pongono nei reparti di rianimazione. Occorre pertanto definire una disciplina organica che sia di orientamento per l'agire dei medici rianimatori affinché la valutazione sull'opportunità di sospendere le terapie sia assunta a seguito di un confronto aperto e scientificamente chiaro con i familiari e in relazione alle eventuali dichiarazioni di trattamento anticipatamente espresse dal paziente.

La senatrice BIANCONI (*PdL*) illustra gli emendamenti presentati a sua firma all'articolo 1, con particolare riferimento alla proposta emendativa 1.21, la quale è volta ad anteporre il riconoscimento del diritto alla

vita, quale diritto inviolabile e indisponibile, rispetto alla tutela del diritto alla salute quale interesse della collettività. Sottolinea infine l'esigenza di definire una disciplina chiara, giudicando a suo avviso inopportuno il costante richiamo all'articolo 32, secondo comma della Costituzione presente negli emendamenti presentati dai Gruppi di opposizione, suscettibile a suo avviso di generare comunque difficoltà di tipo interpretativo da parte degli operatori sanitari o della magistratura.

La senatrice BIANCHI (*PD*), nell'illustrare le proposte emendative presentate a sua firma sull'articolo 1, osserva come il compito principale del Parlamento sia quello di elaborare una disciplina organica che valorizzi l'articolo 32, secondo comma della Costituzione, con particolare riferimento al rispetto dell'alleanza terapeutica. Esso si pone come fattore essenziale alla tutela dei diritti della persona così come sanciti nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e nella Carta europea dei diritti dell'uomo. Soffermandosi sui contenuti dell'articolo 1 dello schema di testo unificato, fa presente come il richiamo a principi costituzionali già presenti nella Carta fondamentale appaia a suo avviso ridondante.

Il senatore PARDI (*IdV*) illustra il complesso degli emendamenti presentati a sua firma, richiamando al riguardo i dubbi già espressi nel corso della discussione generale sull'articolo 1, che in modo ridondante richiama gli articoli della Costituzione di riferimento. Evidenzia in particolare l'esigenza di riformulare il primo comma dell'articolo 1, introducendo il riferimento alla tutela dei diritti inviolabili dell'uomo, in luogo del riferimento alla vita umana, osservando come la protezione della vita umana sia un fatto assolutamente pacifico per l'ordinamento, posto che è naturale che sia protetta la vita umana. Esprime quindi forti perplessità sul quarto comma, con particolare riferimento all'enunciato che qualifica il diritto alla vita come diritto indisponibile, di cui risulta difficile comprendere i confini: tale affermazione, pur ammettendo che non costituisca un richiamo a tensioni di tipo metafisico, è volta a concepire la vita sotto la tutela dello Stato, ponendo quindi le premesse per uno Stato etico. Sottolinea pertanto l'esigenza di sopprimere l'articolo 1, soprattutto in ragione della pericolosità delle conseguenze di ordine concettuale poste dal comma 4, rammaricandosi di non aver presentato emendamenti soppressivi in tal senso.

La senatrice PORETTI (*PD*) illustra gli emendamenti presentati a sua firma, osservando come sancire il diritto ad una morte dignitosa non necessariamente implica disporre in tema di eutanasia, si tratta, invece, di non imporre terapie inutili nella prospettiva di garantire la qualità del «fine vita». Si sofferma quindi sugli emendamenti soppressivi dell'articolo 1, sottolineando come la disciplina in corso di definizione dovrebbe essere finalizzata a sancire la libertà di rifiutare le cure anche nel caso di sopraggiunta incapacità di intendere e di volere. Dichiarata di non condividere il richiamo costante ai compiti della Repubblica, ritenendo preferibile l'indi-

cazione alla «presente legge», pur residuando forti perplessità nel merito, con particolare riferimento al concetto di indisponibilità del diritto alla vita, a suo avviso fattore costitutivo di una sorta di Stato etico. Sollecita pertanto una riflessione sull'opportunità di accogliere gli emendamenti soppressivi all'articolo 1 tenuto conto della prioritaria esigenza di stabilire una disciplina organica in tema di dichiarazioni anticipate di trattamento, fissandone modalità e contenuti.

Il senatore GUSTAVINO (*PD*) illustra l'emendamento 1.83 volto ad offrire risposta all'esigenza connessa alla presa in carico dei pazienti in stati neurovegetativo da parte delle famiglie: ritiene infatti necessario richiamare tale principio nell'ambito dell'articolo 1, quale una delle principali finalità della disciplina in corso di definizione.

Il senatore CENTARO (*PdL*), intervenendo in sedi di illustrazione degli emendamenti, osserva in linea di principio come occorra individuare una cornice di regole chiare nell'ambito della quale inquadrare la disciplina in corso di definizione, rilevando la necessità che la dichiarazione anticipata di trattamento, pur non obbligatoria, sia resa tuttavia vincolante, in quanto essa costituisce una libera espressione di volontà volta a concepire il termine dell'esistenza e come tale non soggetta a variazioni dipendenti da scelte di soggetti esterni, fatte salve le ipotesi legate ai progressi della scienza medica. Esprime quindi perplessità sulla prevista durata a tempo delle dichiarazioni anticipate, ferma restando la possibilità di una revoca o di una eventuale modifica.

Dopo aver sottolineato la necessità di introdurre la possibilità di ricorrere al giudice tutelare, con riferimento alle controversie tra il fiduciario e il medico curante, pur ritenendo preferibile il ricorso ad un giudice terzo, sollecita una riflessione sull'opportunità che, allo scopo di contenere la risoluzione della controversia in ambito medico, l'efficacia del parere del collegio medico sia vincolante, in quanto espressione di un soggetto terzo.

Nell'evidenziare come la dichiarazione anticipata di trattamento costituisca un tipico dato sensibile, che, in quanto tale, potrebbe essere trattato in un apposito archivio presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, si riserva di valutare l'opportunità di ritirare alcuni emendamenti presentati a sua firma.

Il senatore Leopoldo DI GIROLAMO (*PD*) illustra il complesso degli emendamenti presentati a sua firma all'articolo 1, giudicando inopportuno il richiamo a norme di tenore costituzionale che a suo avviso non dovrebbero essere presenti in una normativa di rango primario: tale impostazione rischia di mettere in secondo piano la finalità principale, quale quella di affermare la facoltà dell'individuo di poter disporre del proprio «fine vita» unitamente all'esigenza di assicurare il rispetto di tale volontà da parte del personale medico. Dopo aver richiamato, a questo riguardo, i principi contenuti all'articolo 32 della Costituzione, fa presente come la

giurisprudenza, intervenendo in merito al concetto di indisponibilità del proprio corpo, sia pacifica nell'affermare come, non esistendo un dovere alla salute, si tratti di un diritto soggettivo ancor prima che di un interesse della collettività. Il concetto di indisponibilità deve essere pertanto inteso in equilibrio tra il compito del medico nell'individuare terapie più adeguate e il diritto del paziente al rispetto dell'integrità personale.

La senatrice CHIAROMONTE (*PD*) illustra gli emendamenti soppressivi dell'articolo 1 presentati a sua firma, sottolineando in primo luogo come appaia inopportuno richiamare i principi di ordine costituzionale nell'ambito di una normativa di rango primario. Giudica quindi inappropriato il richiamo agli articoli 2, 3 e 13 della Costituzione in relazione all'enunciato contenuto al comma 4 volto a sancire l'invulnerabilità e l'indisponibilità del diritto alla vita: tale affermazione è suscettibile a suo avviso di privare di significato l'intera disciplina in corso di definizione. Dopo aver rilevato come sia preferibile far riferimento alle finalità della presente legge piuttosto che ai compiti della Repubblica, sottolinea come sia opportuno riformulare il comma 4 nel senso di indicare l'incapacità di intendere o di volere, paventando altrimenti il rischio di rendere inapplicabile la disciplina in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. Esprimendo preoccupazione sull'impianto complessivo del testo unificato, ribadisce l'esigenza che siano accolti gli emendamenti soppressivi presentati all'articolo 1.

Il senatore CECCANTI (*PD*), nel ricordare che alcune sentenze della Corte costituzionale sono il necessario punto di riferimento per una corretta valutazione degli emendamenti presentati, rileva che, a suo avviso, molte proposte contengono profili di illegittimità costituzionale dal momento che non consentono di mantenere un rapporto equilibrato fra il diritto all'autodeterminazione dell'individuo ed il diritto alla vita. Difatti, vi sono alcuni emendamenti nei quali il diritto all'autodeterminazione risulta talmente prevalente da configurare forme di eutanasia attiva, mentre, in altri emendamenti, risulta preminente il diritto alla vita, al punto da sconfinare in forme di accanimento terapeutico, contrastanti con l'articolo 32 della Costituzione.

Dopo aver svolto alcune considerazioni critiche sulla pretesa di regolare in maniera uniforme alimentazione ed idratazione – nonostante lo stesso schema di testo unificato affermi esplicitamente che alimentazione ed idratazione si presentano in diverse forme rese disponibili dalla scienza e dalla tecnica – si sofferma sulle gravi incertezze interpretative derivanti dal contenuto dell'articolo 1: ad esempio, l'affermazione della invulnerabilità ed indisponibilità del diritto alla vita potrebbe avere un impatto anche sulla legge che disciplina l'interruzione volontaria della gravidanza.

Il senatore VITALI (*PD*), nell'intervenire sul complesso degli emendamenti presentati dalla propria parte politica, ricorda che l'articolo 32 della Costituzione ha il merito di aver posto un bilanciamento tra il diritto

alla vita e il diritto all'autodeterminazione della persona, stabilendo altresì che la legge non può violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. Tuttavia, l'articolo 1 dello schema di testo unificato prevede una serie di forzature nel momento in cui implica la prevalenza del diritto alla vita rispetto a quello dell'autodeterminazione, prevalenza che potrebbe legittimare forme di accanimento terapeutico.

Dopo aver espresso alcune critiche anche in merito ai commi 2 e 3 dell'articolo in questione – che diversi emendamenti propongono di sopprimere – rileva che un ulteriore aspetto negativo è costituito dalla sostituzione del principio di autodeterminazione con il riconoscimento dell'alleanza terapeutica tra medico e paziente.

La senatrice BASTICO (*PD*), nell'intervenire sull'insieme degli emendamenti presentati dalla propria parte politica, fa presente che l'articolo 1 dello schema di testo unificato pretende, in qualche modo, di interpretare la Carta costituzionale, quando in realtà bisognerebbe prospettare una normativa avente contenuti e finalità specifici. Gli stessi profili di illegittimità costituzionale, richiamati dal senatore Ceccanti, potrebbero essere dissolti attraverso un corretto richiamo agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione; in realtà, sembra prevalere da parte della maggioranza un atteggiamento volto ad incrinare l'equilibrio che il costituente aveva raggiunto tra il diritto alla salute ed il rispetto della dignità umana. Inoltre, un ulteriore profilo negativo è costituito dall'improprio riferimento alla partecipazione del paziente in luogo del consenso informato che, sul presupposto di informazioni precise rese dal medico, costituisce elemento decisivo per decidere se proseguire o meno una determinata cura.

Nel rilevare che l'unico elemento incoraggiante contenuto nell'articolo 1 è costituito dal richiamo all'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente, ritiene che, alla luce delle argomentazioni esposte, sarebbe opportuna la soppressione di tale articolo.

Il PRESIDENTE comunica che da parte dei rispettivi presentatori sono stati ritirati i seguenti emendamenti: 2.1, 2.3, 2.17, 2.57, 2.58, 2.59, 2.61, 2.72, 3.25, 4.13, 4.24, 5.32, 5.82, 6.11, 6.22, 6.33, 6.41, 6.42, 6.50, 6.59, 6.63, 6.77, 6.79, 6.80, 6.83, 6.84, 7.21, 8.12, 8.36, 8.39, 10.20, 10.30, 10.31 e 10.35.

Le senatrici BIANCHI (*PD*) e BASSOLI (*PD*) chiedono incidentalmente alcune delucidazioni sull'organizzazione dei lavori della Commissione, con particolare riferimento alla seduta convocata alle ore 21 di stasera.

Il presidente TOMASSINI, dopo aver ricordato che i disegni di legge in titolo risultano iscritti nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire dal 5 marzo e che il termine per la presentazione degli emendamenti in Assemblea è stato fissato entro le ore 19 di quella giornata, fa presente che si riserva di effettuare una valutazione circa l'organizzazione dei la-

vori in ordine alla seduta notturna di oggi e di sottoporre alla Commissione l'ipotesi di prevedere ulteriori sedute per la settimana in corso.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

65^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
TOMASSINI

indi del Vice Presidente
GRAMAZIO

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali Eugenia Maria Roccella.

La seduta inizia alle ore 14,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avanza la proposta di prevedere, oltre alle sedute già convocate, ulteriori sedute per domani, giovedì 26 febbraio, alle ore 14,15, per venerdì 27 febbraio, alle ore 10, alle ore 15 ed alle ore 21, nonché per sabato 28 febbraio, alle ore 9, per l'esame dei disegni di legge in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento.

Il senatore ASTORE (*IdV*) dichiara di non condividere il calendario delle convocazioni testé prospettato dal Presidente, posto che a suo avviso pone ritmi insostenibili, tenuto conto dei concomitanti lavori in Assemblea, ed impedire il pieno espletamento delle ordinarie funzioni connesse al mandato parlamentare.

La senatrice BASSOLI (*PD*) sottolinea come la proposta del Presidente, in merito al nuovo calendario dei lavori della Commissione, di fatto impedisca lo svolgimento di un confronto costruttivo tra le forze politiche, alimentando un clima di tensione a fronte dell'esigenza di poter disporre di tempi congrui per l'illustrazione degli emendamenti rappresentata dai Gruppi di opposizione, i quali, lungi da intenti di tipo ostruzionistico, hanno finora manifestando un'ampia disponibilità ad un dibattito dai toni pacati.

La senatrice PORETTI (*PD*) chiede di sapere se, alla luce del nuovo calendario, la Presidenza ritiene di confermare l'intendimento di iniziare già nella seduta antimeridiana di domani le votazioni sugli emendamenti.

Il presidente TOMASSINI (*PdL*) fa presente che il voto sugli emendamenti avrà inizio al termine della illustrazione sulle proposte emendative, una volta acquisiti i pareri delle Commissioni consultate: ritiene tuttavia altamente improbabile che la Commissione possa passare al voto sugli emendamenti già a partire dalle sedute convocate per la giornata di domani. Le prossime sedute della Commissione saranno pertanto dedicate all'illustrazione degli emendamenti, riservandosi tuttavia di valutare l'opportunità di un'eventuale aggiornamento del calendario in relazione all'andamento dei lavori ed all'eventuale espressione dei pareri richiesti ad altre Commissioni.

Nel prendere atto delle considerazioni espresse dal senatore Astore, sottolinea come tale organizzazione dei lavori sia imposta dalla duplice esigenza di concludere l'esame dei disegni di legge in titolo entro il termine previsto dal calendario dell'Assemblea, da un lato, e di garantire ai Gruppi di opposizione la possibilità di illustrare – come peraltro appositamente richiesto – tutti gli emendamenti presentati, dall'altro.

Fa infine presente alla senatrice Bassoli che la proposta di organizzazione dei lavori della Commissione, non si configura come irrispettosa nei confronti dei Gruppi di opposizione.

Su richiesta della senatrice PORETTI (*PD*), il PRESIDENTE pone ai voti il calendario delle convocazioni della Commissione per la settimana in corso testé illustrato, che risulta approvato.

IN SEDE REFERENTE

(10) *Ignazio MARINO ed altri. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari al fine di evitare l'accanimento terapeutico, nonché in materia di cure palliative e di terapia del dolore*

(51) *TOMASSINI ed altri. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario*

(136) *PORETTI e PERDUCA. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari*

(281) *CARLONI. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari*

(285) *BAIO ed altri. – Disposizioni in materia di consenso informato*

(483) *MASSIDDA. – Norme a tutela della dignità e delle volontà del morente*

(800) *MUSI ed altri. – Direttive anticipate di fine vita*

(972) *VERONESI. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di volontà*

(994) *BAIO ed altri. – Disposizioni in materia di dichiarazione anticipata di trattamento*

(1095) RIZZI. – *Disposizioni a tutela della vita nella fase terminale*

(1188) BIANCONI ed altri. – *Norme per l'alleanza terapeutica, sul consenso informato e sulle cure palliative*

(1323) D'ALIA e FOSSON. – *Indicazioni anticipate di cura*

(1363) CASELLI ed altri. – *Disposizioni a tutela della vita*

(1368) D'ALIA e FOSSON. – *Disposizioni in materia di accanimento terapeutico*

– e petizione n. 428 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi, nella quale era stata avviata l'illustrazione degli emendamenti presentati all'articolo 1 dello schema di testo unificato proposto dal relatore sui disegni di legge in titolo.

Il presidente TOMASSINI (*PdL*) comunica che da parte dei rispettivi presentatori sono stati ritirati i seguenti emendamenti: 6.24, 6.25, 6.26, 6.45, 6.46, 6.47, 10.18, 10.19, 10.25, 10.26, 10.28 e 10.34.

Il senatore CASSON (*PD*) illustra l'emendamento soppressivo dell'articolo 1 presentato a sua firma, sottolineando come in esso sia impropriamente presente una sorta di parafrasi di principi costituzionali, che, lungi dall'offrire un supporto interpretativo, potrebbe essere foriera di contrasti e di difficoltà applicative, da risolvere solo per via giurisdizionale. Esprime quindi perplessità sulle norme contenute al comma 3, a suo avviso in contrasto con l'articolo 32, secondo comma della Costituzione, che sancisce il diritto all'autodeterminazione. Evidenzia, infine, come il concetto di indisponibilità richiamato al comma 4 si ponga in violazione di norme di carattere costituzionale, come peraltro confermato dalla giurisprudenza di merito e costituzionale, secondo cui non può farsi derivare dall'impostazione solidaristica della Carta costituzionale una presunta indisponibilità della vita umana, ponendo quindi forti limiti all'esercizio della libertà di scelta in relazione agli atti connessi all'integrità della persona.

Il senatore VITA (*PD*), nell'osservare come il dibattito sulle dichiarazioni anticipate di trattamento sia fortemente alimentato anche al di fuori delle aule parlamentari, si sofferma in particolare sui contenuti dell'articolo 1: a suo giudizio, in esso sono ribaditi gli articoli della Costituzione e si pretende altresì di poter offrire una definizione del significato della vita umana, che di per sé risulta difficilmente inquadrabile secondo un'ottica unitaria, tenuto anche conto delle rilevanti implicazioni l'individuazione di tale concetto offrirebbe sul piano giuridico, scientifico ed antropologico. Con riferimento al comma 5, sottolinea come, dinanzi all'affermazione della tutela del diritto individuale alla salute e dell'interesse della collettività, sia necessario valorizzare del principio dell'autodeterminazione, quale elemento irrinunciabile nell'ambito di uno Stato laico che

garantisce l'esercizio della libertà di scelta. Ferma restando l'esigenza di sopprimere l'articolo 1, sollecita tuttavia una riflessione sull'opportunità, ove si ritenga di confermare tale articolo, di inserire al comma 5 un precipuo riferimento al diritto di autodeterminazione.

Il senatore MICHELONI (*PD*) illustra gli emendamenti presentati a sua firma, sottolineando in primo luogo come la rilevanza del tema imponga una riflessione dai toni seri e pacati. Nel richiamarsi all'esperienza condotta in altri Paesi, con particolare riferimento alla Svizzera, il cui quadro normativo in tema dichiarazioni anticipate di trattamento è posto in funzione della tutela dell'individuo, dichiara di condividere il concetto di indisponibilità della vita ma solo nei limiti in cui si tratti di vita altrui, affermando viceversa la facoltà del singolo di poter liberamente rifiutare le cure: giudica pertanto lesivo del principio di autodeterminazione l'imposizione di limiti al rifiuto di determinati trattamenti sanitari.

Nel richiamare le considerazioni di Renzo Imbeni, il quale affermò l'esigenza che non sia lo Stato a poter disporre della vita dei propri cittadini, sollecita una più compiuta riflessione sulle reali finalità della disciplina in corso di definizione.

Il senatore MARITATI (*PD*), nel soffermarsi sugli emendamenti presentati dalla propria parte politica all'articolo 1, osserva che esso rischia di produrre conseguenze gravi per il livello di civiltà giuridica del Paese, prospettando inoltre una concezione discutibile del diritto alla tutela della vita umana. In particolare, sulla base del diritto vigente, la vita umana deve ritenersi disponibile; pertanto, l'attributo di indisponibilità sembra in qualche modo collegato ad una visione religiosa secondo la quale la vita è un dono di Dio. Tuttavia nell'articolo 1 dello schema di testo unificato tale impostazione sembra prevaricare qualsiasi altro tipo di orientamento; in tale ottica l'indisponibilità della vita appare essere espressione di una visione teocratica che trasforma un principio di fede in una norma di diritto, comportando serie conseguenze per la tenuta di uno Stato laico e moderno.

Inoltre, appare preoccupante affidare al medico un ampio potere sulla vita di ciascuno in quanto si può prevedere un diverso trattamento per il paziente a seconda delle convinzioni morali e religiose del medico che lo cura.

Il senatore COSENTINO (*PD*), intervenendo sul complesso degli emendamenti presentati dal proprio Gruppo, rileva l'opportunità di sopprimere l'articolo 1 che solleva, a suo avviso, una serie di forti riserve, ad iniziare dal fatto che al comma 1 si afferma la tutela della vita umana fino alla morte, accertata ai sensi della legge n. 578 del 1993, richiamo normativo che potrebbe innescare alcuni dubbi interpretativi.

Inoltre, soprattutto con riferimento al comma 5 del medesimo articolo, sembra prospettarsi una lesione dell'equilibrio tra il valore della vita e quello della libertà, consacrato nella Costituzione. Infine, solleva

perplessità anche il richiamo all'alleanza terapeutica di cui è assente una precisa definizione: da una parte, il paziente sembra tenuto ad identificare le cure e, dall'altra, lo stesso paziente è privato della facoltà di decidere di cambiare il medico. In pratica, l'alleanza terapeutica, così come configurata, non appare rispettoso del valore della libertà individuale.

Il senatore PERDUCA (*PD*), dopo aver rilevato preliminarmente che i numerosi emendamenti di cui è firmatario raccolgono le preoccupazioni che, in modo sempre più evidente, sono manifestate da larga parte dell'opinione pubblica in merito ai contenuti dello schema di testo unificato proposto dal relatore, evidenzia come l'articolo 1 dovrebbe essere soppresso in quanto non in linea con i principi costituzionali, contenuti, ad esempio, nell'articolo 32 della Costituzione che prospetta la possibilità da parte dell'individuo di rifiutare anche quei trattamenti sanitari che possono consentire di salvargli la vita. Inoltre, non in linea con lo stesso articolo 32 della Costituzione, appare l'assunto in base al quale alimentazione ed idratazione sono forme di sostegno vitale e non terapie, contravvenendo sia alle risultanze emerse nel corso delle audizioni sui disegni di legge in titolo, sia alla letteratura scientifica internazionale.

Il senatore ASTORE (*IdV*), dopo essersi nuovamente appellato alla maggioranza affinché siano concessi tempi congrui per l'esame dei disegni di legge in titolo, sottolinea come la proposta di testo unificato non rappresenti un serio compromesso fra tutti gli orientamenti in gioco rispetto a tematiche tanto complesse e delicate. Soffermandosi sugli emendamenti presentati all'articolo 1, non può che lamentare il fatto che tale articolo richiami impropriamente il concetto di «Repubblica» come se pretendesse di introdurre principi di ordinamento generale che non dovrebbero, a suo avviso, essere presenti in una legge ordinaria. A tale riguardo, sarebbe auspicabile precisare le finalità dell'intervento legislativo che si intende introdurre, magari prendendo a modello esempi provenienti da altri Parlamenti di Stati europei.

La senatrice BASSOLI (*PD*), dopo aver svolto alcune considerazioni critiche sul richiamo normativo contenuto nel comma 1 dell'articolo 1, poiché, a suo avviso, determina gravi dubbi interpretativi sulla definizione di morte, rileva come il frequente richiamo a principi costituzionali sia inutile e ridondante. Inoltre, la lettura del comma 3, nel riconoscere come prioritaria rispetto all'interesse della società e della scienza la salvaguardia della persona umana, sembra sottintendere che, in qualche modo, scienza e società abbiano l'interesse a sopprimere la vita stessa. Forti preoccupazioni suscitano poi le disposizioni di tale articolo che minano la libertà di scelta dell'individuo; in tale contesto, costituisce un grave arretramento il richiamo alla garanzia della partecipazione del paziente all'identificazione delle cure, come se lo stesso diventasse oggetto e non più soggetto dell'alleanza terapeutica.

Alla luce di tali considerazioni, esprime l'auspicio che nel prosieguo dell'*iter* vi possa essere lo spazio per un confronto costruttivo, anche tenuto conto del fatto che i Gruppi di opposizione non hanno assunto atteggiamenti ostruzionistici.

Il senatore CAROFIGLIO (*PD*) si sofferma sull'articolo 1, rilevando come, dal punto di vista terminologico oltre che del tenore complessivo, non appaia assicurare il rispetto della gerarchia delle fonti, con particolare riferimento al rapporto tra la Carta fondamentale e la legislazione di rango primario. Nel merito, evidenzia quindi talune incongruenze, contestando in particolare l'utilizzo di terminologia non appropriata, quale, ad esempio, il riferimento al titolare del diritto alla vita, e rilevando come talune imprecisioni di tipo strettamente giuridico – come ad esempio l'errato richiamo ai divieti posti dalle norme penali- siano indice a suo avviso della mancanza di un'adeguata meditazione da parte del relatore nell'elaborazione dello schema di testo unificato. Sarebbe stato pertanto preferibile un approccio più cauto, sia dal punto di vista giuridico che sostanziale, sollecitando pertanto una riflessione sulle concrete finalità della disciplina in corso di elaborazione.

Il PRESIDENTE fa presente al senatore Carofiglio che il suo intervento ha oltrepassato la durata di dieci minuti.

Il senatore CAROFIGLIO (*PD*) protesta nei confronti del Presidente per non essere stato messo nelle condizioni di terminare il proprio intervento.

Il presidente TOMASSINI, apprezzate le circostanze, rinvia il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge in titolo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

Il Presidente avverte che la Commissione, oltre alla seduta già prevista domani, giovedì 26 febbraio, alle ore 8,30, è convocata domani, alle ore 14,15, venerdì 27 febbraio, alle ore 10, alle ore 15 e alle ore 21, nonché sabato 28 febbraio, alle ore 9.

La seduta termina alle ore 16,25.

**EMENDAMENTI ED ORDINI DEL GIORNO ALLO
SCHEMA DI TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL RE-
LATORE PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 10, 51, 136,
281, 285, 483, 800, 972, 994, 1095, 1188, 1323, 1363, 1368**

Art. 1.

1.1

Ignazio MARINO, CHIAROMONTE, Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO,
PORETTI, DELLA MONICA, ASTORE

Sostituire gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 con il seguente:

«Art. 1.

*(Norme in materia di dichiarazioni di volontà anticipate
nei trattamenti sanitari)*

1. Ai sensi della presente legge si intende per:

a) "dichiarazione anticipata di trattamento": l'atto scritto con il quale ciascuno può disporre in merito ai trattamenti sanitari, nonché in ordine all'uso del proprio corpo o di parti di esso dopo la morte, incluse le disposizioni relative all'eventuale donazione del proprio corpo, di organi o tessuti a scopo di trapianto, ricerca o didattica, alle modalità di sepoltura e alla assistenza religiosa;

b) "trattamento sanitario": ogni trattamento praticato, con qualsiasi mezzo, per scopi connessi alla tutela della salute, a fini terapeutici, diagnostici, palliativi, nonché estetici;

c) "privo di capacità decisionale": colui che, anche temporaneamente, non è in grado di comprendere le informazioni di base circa il trattamento sanitario e di apprezzare le conseguenze che ragionevolmente possono derivare dalla propria decisione;

d) "comitato etico": organismo indipendente, costituito, ai sensi del decreto del Ministro della salute 12 maggio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 22 agosto 2006, nell'ambito di una struttura sanitaria.

2. Nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, il trattamento sanitario è subordinato all'esplicito ed espresso consenso dell'interessato, prestato in modo libero e consapevole.

3. Ogni persona capace di intendere e di volere ha il diritto di conoscere i dati sanitari che la riguardano e di esserne informata in modo completo e comprensibile, in particolare riguardo la diagnosi, la prognosi, la natura, i benefici ed i rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche suggerite dal medico, nonché riguardo le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento sanitario. L'informazione costituisce un obbligo per il medico, che deve provvedere al costante e permanente aggiornamento nei confronti del paziente. Tutte le informazioni devono risultare nella cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del soggetto interessato, che presti o non presti il consenso al trattamento sanitario, di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono; il rifiuto può intervenire in qualunque momento. In tal caso i dati e le informazioni di cui al comma 3 devono essere comunicati al fiduciario di cui al comma 9 o, in mancanza di quest'ultimo, ai soggetti di cui al comma 10. Il consenso e il rifiuto del paziente, anche se parziali, sia alle informazioni che a qualsiasi genere di trattamento sanitario, nonché la comunicazione al fiduciario, o ai soggetti autorizzati, del rifiuto del soggetto interessato, devono essere annotati accuratamente e nel dettaglio nella cartella clinica.

5. Il rifiuto del paziente a qualsiasi genere, anche se parziale, di trattamento sanitario è vincolante per il personale sanitario, nelle strutture sia pubbliche che private.

6. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente.

7. La dichiarazione anticipata di trattamento è l'atto, scritto per intero, datato e sottoscritto dal soggetto interessato, con il quale il soggetto stesso dispone in ordine a quanto previsto dal comma 1, lettera *a*). La sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni. Anche se non contiene l'indicazione del suo nome e cognome, la dichiarazione è tuttavia valida quando designa con certezza la persona del disponente. La data deve contenere l'indicazione del giorno, mese e anno.

8. L'atto scritto contenente la dichiarazione anticipata di trattamento, una volta formato, deve essere unito alla cartella clinica, di cui costituisce parte integrante. La cartella clinica indica nel frontespizio la presenza o meno di dichiarazioni anticipate di trattamento.

9. Nella dichiarazione anticipata di trattamento può essere contenuta la nomina di un fiduciario cui affidare l'esecuzione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera *a*).

10. Nel caso in cui la persona da sottoporre a trattamento sanitario versi nello stato di incapacità di accordare o rifiutare il proprio consenso, si ha riguardo alla volontà espressa dalla stessa nella dichiarazione anticipata di trattamento. In caso di mancata espressione di volontà nella dichiarazione, si ha riguardo alla volontà manifestata dal fiduciario o, in mancanza di questo, dall'amministratore di sostegno o dal tutore, ove siano

stati nominati, o, in mancanza di questi, nell'ordine: dal coniuge non separato legalmente o di fatto, dal convivente, dai figli maggiorenni, dai genitori, dai parenti entro il quarto grado.

11. Il fiduciario, nell'esecuzione delle disposizioni contenute nella dichiarazione anticipata di trattamento, attua la volontà del disponente quale risultante dalla lettera della suddetta dichiarazione e dall'attività rivolta ad indagare e ricostruire il significato da attribuire alle dichiarazioni del disponente; in mancanza di disposizioni cui attenersi o nell'impossibilità di ricostruire la volontà del disponente opera nel migliore interesse dell'incapace ai sensi dell'articolo 5.

12. In caso di impossibilità di decidere ai sensi del comma 10, si ricorre al comitato etico della struttura sanitaria o, in caso di assenza dello stesso, al comitato etico della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente.

13. Colui che presta o rifiuta il consenso ai trattamenti sanitari, per conto di un soggetto che versi in stato di incapacità, è tenuto ad agire nell'esclusivo e migliore interesse dell'incapace, tenendo conto della volontà espressa da quest'ultimo in precedenza, nonché dei valori e delle convinzioni notoriamente proprie della persona in stato di incapacità.

14. Il consenso al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace sia in pericolo per il verificarsi di un evento acuto a causa del quale il suo consenso o dissenso non possa essere ottenuto.

15. Il consenso al trattamento sanitario del minore è accordato o rifiutato dagli esercenti la potestà parentale, la tutela o l'amministrazione di sostegno; la decisione di tali soggetti è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psicofisica del minore.

16. Il consenso al trattamento sanitario del minore non è richiesto quando il minore stesso versi in pericolo di vita a causa del verificarsi di un evento acuto.

17. In caso di contrasto ai sensi del comma 19, si applicano le disposizioni di cui al medesimo comma.

18. Il consenso al trattamento sanitario del soggetto maggiore di età, interdetto o inabilitato, legalmente rappresentato o assistito, ai sensi di quanto disposto dal codice civile, è espresso dallo stesso interessato unitamente al tutore o curatore.

19. In caso di contrasto tra i soggetti legittimati ad esprimere il consenso al trattamento sanitario ai sensi dei commi 9 e 10 ed il medico curante, la decisione è assunta dal comitato etico della struttura sanitaria, sentiti i pareri contrastanti. In caso di impossibilità del comitato etico a pervenire ad una decisione, questa è assunta, su istanza del pubblico ministero, dal giudice competente.

20. L'autorizzazione giudiziaria è necessaria in caso di inadempimento o di rifiuto ingiustificato di prestazione del consenso o del dissenso ad un trattamento sanitario da parte di soggetti legittimati ad esprimerlo nei confronti di soggetti incapaci di intendere o di volere.

21. Nei casi di cui al comma 20, la direzione della struttura sanitaria è tenuta a fare immediata segnalazione al pubblico ministero.

22. La correttezza e la diligenza dell'operato del fiduciario sono sottoposte al controllo del medico curante.

23. L'attività di controllo del medico curante sulle modalità di adempimento del fiduciario è sollecitata anche attraverso istanza dei soggetti interessati.

24. Il ruolo del fiduciario viene meno per morte, rinuncia o sopravvenuta incapacità dello stesso.

25. La dichiarazione anticipata di trattamento produce effetto dal momento in cui interviene lo stato di incapacità decisionale del disponente.

26. Lo stato di incapacità è accertato e certificato da un collegio composto da tre medici, di cui un neurologo, uno psichiatra e un medico specializzato nella patologia di cui è affetto il disponente, designati dalla direzione della struttura sanitaria di ricovero.

27. Il medico curante non fa parte del collegio, ma deve essere sentito da quest'ultimo.

28. La certificazione dello stato di incapacità, di cui al comma 26, è notificata immediatamente al fiduciario ed ai soggetti di cui al comma 10.

29. Le direttive contenute nella dichiarazione anticipata di trattamento sono impegnative per le scelte sanitarie del medico, il quale può disattenderle solo quando, sulla base del parere vincolante del comitato etico della struttura sanitaria, non sono più corrispondenti a quanto l'interessato aveva espressamente previsto al momento della redazione della dichiarazione anticipata di trattamento, sulla base degli sviluppi delle conoscenze scientifiche e terapeutiche, e indicando compiutamente le motivazioni della decisione nella cartella clinica.

30. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con proprio decreto, disciplina le forme e le modalità attraverso le quali le ASL, tramite i medici di medicina generale, informano i propri assistiti della possibilità di rendere la dichiarazione anticipata di trattamento. Tutte le informazioni di carattere sia scientifico che metodologico sulla possibilità di rendere la dichiarazione anticipata di trattamento sono rese disponibili anche attraverso il sito internet del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

31. La dichiarazione anticipata di trattamento è rinnovabile, modificabile o revocabile in qualsiasi momento.

32. In caso di urgenza, la revoca è espressa liberamente in presenza di due testimoni al medico curante che ne rilascia certificazione a margine dell'atto revocato».

1.2

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Sopprimere l'articolo.

1.3

MICHELONI, PORETTI

Sopprimere l'articolo.

1.4Ignazio MARINO, CASSON, BASSOLI, CHIAROMONTE, Leopoldo DI GIROLAMO,
COSENTINO, PORETTI, DELLA MONICA, ASTORE*Sopprimere l'articolo.*

1.5

PASTORE

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1. – 1. La Repubblica, secondo quanto stabilito dagli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione, riconosce e tutela la vita umana fino alla morte legalmente accertata, quale diritto inviolabile ed indisponibile, riconosce e garantisce la dignità di ogni persona in via prioritaria rispetto all'interesse della società e della scienza ed anche riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina, tutela la salute come fondamentale diritto della persona e interesse della collettività, garantendo la partecipazione del paziente all'identificazione informata e consapevole delle cure mediche più appropriate.

2. L'alimentazione e l'idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, non possono in alcun caso essere negate da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi».

Conseguentemente è soppresso il comma 6 dell'articolo 5.

1.6

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1. – 1. La presente legge tutela l'individuo e la salute nel rispetto dell'articolo 2, 3, 13 e 32 della Costituzione».

1.7

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1. – 1. La presente legge tutela la persona e la salute nel rispetto dell'articolo 2, 13 e 32 della Costituzione».

1.8

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

*Sopprimere il primo e il secondo comma.***1.9**

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

*Sopprimere il primo comma.***1.10**

RIZZI

Sostituire il comma 1, con i seguenti:

«1. La Repubblica tutela la vita umana dal concepimento fino alla morte naturale.

1-bis. La morte è accertata e certificata ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578».

1.11

ASTORE, CAFORIO

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. La vita umana è tutelata sino allo stato di morte dell'individuo, accertata ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1993, n. 578».

1.12

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«La presente legge tutela la salute e l'autodeterminazione della persona».

1.13

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«La Repubblica tutela l'autodeterminazione e le libertà individuale».

1.14

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«La Repubblica tutela la libertà individuale».

1.15

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«La Repubblica tutela la libertà dei cittadini nel fine vita».

1.16

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«La Repubblica tutela la libertà dei cittadini di rifiutare qualsivoglia trattamento».

1.17

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«La Repubblica non può imporre trattamenti sanitari contro la volontà del malato».

1.18

PARDI

Al comma 1, sostituire le parole: «la vita umana» con le seguenti: «i diritti inviolabili dell'uomo».

1.19

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al comma 1, sopprimere le parole: «fino alla morte, accertata ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578».

1.20

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al comma 1, sostituire le parole: «, accertata ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578» con: «naturale».

1.21

BIANCONI, TOFANI, DI STEFANO, DE ECCHER, LICASTRO SCARDINO, ZANETTA, TANCREDI, GALIOTO, BENEDETTI VALENTINI, SANTINI, CASTRO, RIZZI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. La Repubblica riconosce come inviolabile e indisponibile il diritto alla vita garantendolo anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui il titolare non sia più in grado di intendere e di volere».

Conseguentemente, sopprimere il comma 4.

1.22

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. La presente legge garantisce il diritto ad una morte dignitosa nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione».

1.23

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. La presente legge garantisce il rispetto della persona umana come sancito dall'articolo 32 della Costituzione».

1.24

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. La presente legge garantisce il rispetto della persona umana e della sua volontà come previsto dalla Convenzione di Oviedo».

1.25

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Sopprimere il secondo comma.

1.26

ASTORE, CAFORIO

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il diritto alla salute, fermo restando quanto disposto dagli articoli 2, 13 ed in attuazione dell'articolo 32 della Costituzione, tutelato in ogni sua forma nell'interesse del singolo individuo e della collettività, garantisce la dignità della persona umana al riguardo delle applicazioni della biologia e della medicina».

1.27

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La presente legge tutela, in attuazione degli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione, la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce la dignità della persona umana».

1.28

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La Repubblica riconosce il diritto alla libertà inviolabile ed indisponibile, garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui il titolare non sia più in grado di intendere e di volere».

1.29

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La Repubblica riconosce il diritto all'autodeterminazione inviolabile ed indisponibile, garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui il titolare non sia più in grado di intendere e di volere».

1.30

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La Repubblica riconosce il diritto alla libertà di autodeterminazione, garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui il titolare non sia più in grado di intendere e di volere».

1.31

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La Repubblica riconosce il diritto alla libertà individuale e all'autodeterminazione terapeutica, garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui il titolare non sia più in grado di intendere e di volere».

1.32

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La Repubblica riconosce il diritto alla vita inviolabile ed indisponibile, garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui il titolare non sia più in grado di intendere e di volere».

1.33

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La Repubblica riconosce il diritto a non soffrire, garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui il titolare non sia più in grado di intendere e di volere».

1.34

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La Repubblica riconosce il diritto a rifiutare qualsivoglia trattamento, garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui il titolare non sia più in grado di intendere e di volere».

1.35

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al comma 2 sopprimere le parole: «in attuazione degli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione,».

1.36

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al comma 2 sopprimere le parole: «e garantisce la dignità della persona umana riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina».

1.37

PARDI

Al comma 2, sostituire le parole: «garantisce la dignità della persona umana riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina» *con le seguenti:* «l'essere umano nella sua dignità e nella sua identità. Garantisce ad ogni persona, senza discriminazione, il rispetto della sua integrità e dei

suoi altri diritti e libertà fondamentali riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina».

1.38

RIZZI

Al comma 2, sostituire le parole da: «e garantisce la dignità della persona umana» fino alla fine del periodo con le seguenti: «La Repubblica riconosce e garantisce la dignità della persona umana rispetto alle applicazioni della biologia e della medicina.».

1.39

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Secondo quanto sancito dalla Convenzione di Oviedo la legge protegge l'essere umano nella sua dignità e nella sua identità e garantisce ad ogni persona, senza discriminazione, il rispetto della sua integrità e dei suoi altri diritti e libertà fondamentali riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina».

1.40

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Secondo quanto sancito dalla Convenzione di Oviedo la legge garantisce la persona e il rispetto dei suoi diritti riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina».

1.41

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Sopprimere il terzo comma.

1.42

ASTORE, CAFORIO

Il comma 3 è soppresso.

1.43

RIZZI

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«La Repubblica riconosce alla vita umana tutela prioritaria rispetto a qualsiasi interesse economico, sociale e scientifico».

1.44

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«La presente legge salvaguarda la scienza nel rispetto dell'articolo 33 della Costituzione».

1.45

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«La presente legge riconosce come la scienza sia al servizio dell'interesse della società».

1.46

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«La presente legge promuove lo sviluppo della scienza».

1.47

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al comma 3, sostituire le parole: «prioritaria rispetto all'» con le seguenti: «paritario l'».

1.48

PARDI

Al comma 3, la parola: «salvaguardia» è sostituita con la seguente: «dignità».

1.49

D'ALIA, FOSSON

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, con la presente legge, in conformità ai principi contenuti nella Convenzione del Consiglio d'europa per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignità dell'essere umano riguardo all'applicazione della biologia e della medicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, la cui ratifica ed esecuzione è stata disposta con la legge 28 marzo 2001, n. 145, adegua l'ordinamento interno all'articolo 9 della Convenzione».

1.50

BIANCHI, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, Ignazio MARINO, PORETTI

Al comma 3, aggiungere il seguente periodo: «garantendo il rispetto e la tutela della fase finale della vita nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione».

1.51

BIANCONI, TOFANI, DI STEFANO, DE ECCHER, LICASTRO SCARDINO, ZANETTA, TANCREDI, GALIOTO, BENEDETTI VALENTINI, SANTINI, CASTRO, RIZZI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. La Repubblica, in attuazione degli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione, tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e

interesse della collettività e garantisce il rispetto della dignità della persona umana riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina».

Conseguentemente sopprimere il comma 2.

1.52

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Nel rispetto dell'articolo 33 della Costituzione la scienza è libera».

1.53

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Sopprimere il quarto comma.

1.54

MICHELONI, PORETTI

Sopprimere il comma 4.

1.55

ASTORE, CAFORIO

Il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il diritto alla vita è inviolabile ed è garantito, nel rispetto dell'articolo 32 anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui il titolare non sia più in grado di intendere e di volere».

1.56

PARDI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. La Repubblica riconosce l'inviolabilità della dignità umana. Ogni individuo ha diritto alla propria integrità fisica e psichica».

1.57

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. La presente legge riconosce il diritto alla morte dignitosa».

1.58

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al comma 4 sostituire la parola: «Repubblica» con le seguenti: «presente legge» e sopprimere le parole: «inviolabile ed indisponibile, garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui il titolare non sia più in grado di intendere e di volere».

1.59

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

Al comma 4 sopprimere le parole: «inviolabile ed indisponibile».

1.60

MICHELONI, PORETTI

Al comma 4 sopprimere le parole: «ed indisponibile».

1.61

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al comma 4 sostituire la parola: «garantito» con le seguenti: «garantisce dignità».

1.62

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al comma 4 sopprimere le parole: «e nell'ipotesi in cui il titolare non sia più in grado di intendere e di volere».

1.63

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al comma 4 sostituire le parole: «il titolare» con le seguenti: «il soggetto capace giuridicamente».

1.64

BIANCHI, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, Ignazio MARINO, PORETTI, DELLA MONICA, MARITATI

Al comma 4, sostituire le parole: «non sia più in grado di intendere e di volere» con le seguenti: «non sia più in grado di intendere o di volere».

Conseguentemente:

all'articolo 4, comma 8, sostituire le parole: «incapace di intendere e di volere» con le seguenti: «incapace di intendere o di volere»;

all'articolo 5, comma 1, sostituire le parole: «perdita della propria capacità di intendere e di volere» con le seguenti: «perdita della propria capacità di intendere o di volere»;

all'articolo 7, comma 7, sostituire le parole: «incapace di intendere e di volere» con le seguenti: «incapace di intendere o di volere».

1.65

CASSON, PORETTI, CHIAROMONTE

Al comma 4, sostituire le parole: «non sia più in grado di intendere e di volere» con le seguenti: «non sia più in grado di intendere o di volere».

Conseguentemente:

all'articolo 4, comma 8, sostituire le parole: «incapace di intendere e di volere» con le seguenti: «incapace di intendere o di volere»;

all'articolo 5, comma 1, sostituire le parole: «perdita della propria capacità di intendere e di volere» con le seguenti: «perdita della propria capacità di intendere o di volere»;

all'articolo 7, comma 7, sostituire le parole: «incapace di intendere e di volere» con le seguenti: «incapace di intendere o di volere».

1.66

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al comma 4 sostituire le parole: «non sia più in grado di intendere e di volere.» con le seguenti: «non sia più in grado di intendere o di volere».

1.67

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Nel pieno rispetto dell'articolo 2 della Costituzione i diritti inviolabili dell'uomo sono salvaguardati dalla presente legge».

1.68

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Sopprimere il comma 5

1.69

ASTORE, CAFORIO

Il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. La tutela della salute è un diritto fondamentale dell'individuo e della collettività, garantita dalla partecipazione del paziente all'identificazione delle cure mediche più appropriate, nell'ambito della prioritaria alleanza terapeutica tra il medico e il paziente».

1.70

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. La presente legge, nel riconoscere la tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, garantisce al paziente la libertà di scegliere quali cure e quali terapie accettare o rifiutare».

1.71

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

Il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. La Repubblica, nel riconoscere la tutela dell'autodeterminazione come fondamentale diritto umano dell'individuo, garantisce al paziente il diritto all'eutanasia attiva e passiva».

1.72

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

Il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. La Repubblica, nel riconoscere la tutela dell'autodeterminazione come fondamentale diritto umano dell'individuo, garantisce al paziente la libertà di ottenere o rifiutare qualsiasi trattamento medico».

1.73

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

Il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. La Repubblica, nel riconoscere la tutela della salute e il divieto di sottoporre l'individuo a trattamenti medici indesiderati, garantisce al paziente l'identificazione delle cure mediche più appropriate.».

1.74

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

Il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. La Repubblica, nel riconoscere la tutela della salute e della libertà individuale come fondamentali diritti dell'individuo e interesse della collettività, garantisce al paziente il rispetto delle scelte terapeutiche.».

1.75

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

Il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. La Repubblica, nel riconoscere la tutela della salute e l'autodeterminazione come fondamentali diritti dell'individuo e interesse della collettività, garantisce al paziente l'identificazione delle cure mediche più appropriate.».

1.76

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

Il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. La Repubblica, nel riconoscere la tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, garantisce al paziente la scelta delle cure mediche più appropriate.».

1.77

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

Il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. La Repubblica garantisce al paziente la scelta delle cure mediche».

1.78

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al comma 5, sostituire la parola: «Repubblica» con la seguente: «presente legge» e le parole: «l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente,» con le seguenti: «la volontà del paziente».

1.79

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al comma 5, sostituire le parole: «nel riconoscere» con la seguente: «riconosce».

1.80

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al comma 5, sostituire le parole: «all'identificazione» con le seguenti: «alla libera scelta».

1.81

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al comma 5, sostituire le parole: «riconoscendo come prioritaria» con la seguente: «promuovendo».

1.82

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al comma 5, sostituire le parole: «che acquista peculiare valore proprio» con le seguenti: «in particolare».

1.83

BAIO, GUSTAVINO, D'UBALDO, LUSI

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. La Repubblica, in attuazione dell'articolo 32 della Costituzione, nel riconoscere il diritto alla salute, garantisce politiche sociali ed economiche volte alla presa in carico del paziente, in particolar modo dei soggetti incapaci di intendere e di volere, e della sua famiglia».

1.84

D'ALIA, FOSSON

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. La Repubblica riconosce il diritto del paziente ad essere protetto contro il dolore attraverso l'applicazione di tutte le terapie antidolorifiche disponibili, promuove la diffusione delle cure palliative e la cura delle malattie rare, assicurando l'accesso alle relative terapie anche agli indigenti».

1.85

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. La presente legge garantisce le terapie antidolore».

Sopprimere l'articolo 2.

1.86

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. La presente legge promuove le terapie antidolore, in particolare nella fase di fine vita».

1.87

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

All'articolo 1 la rubrica è sostituita con la seguente: «(Tutela della vita, della salute e della libertà individuale)».

1.88

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

All'articolo 1 la rubrica è sostituita con la seguente: «(Tutela della vita, della salute e dell'autodeterminazione)».

1.89

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

All'articolo 1 la rubrica è sostituita con la seguente: «(Tutela della salute e dell'autodeterminazione)».

1.90

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

All'articolo 1 la rubrica è sostituita con la seguente: «(Tutela della salute e della libertà individuale)».

1.91

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

All'articolo 1 la rubrica è sostituita con la seguente: «(Tutela della vita, della salute e della libertà individuale)».

1.92

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

All'articolo 1 sostituire nella rubrica la parola: «vita» con: «libertà di scelta»

1.93

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

All'articolo 1 sostituire nella rubrica le parole: «della vita» con: «dell'autodeterminazione terapeutica»

1.94

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

All'articolo 1 sostituire nella rubrica le parole: «della vita» con: «dell'autodeterminazione»

1.95

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

All'articolo 1 sostituire nella rubrica la parola: «vita» con: «libertà individuale».

1.96

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

All'articolo 1 sostituire nella rubrica la parola: «vita» con: «libertà terapeutica».

Art. 2.

2.1

SACCOMANNO

Sopprimere l'articolo 2.

2.2

MICHELONI, PORETTI

Sopprimere l'articolo 2.

2.3

GHIGO

Sopprimere l'articolo 2.

2.4

COSENTINO, Ignazio MARINO, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, Leopoldo DI
GIROLAMO, PORETTI

Sopprimere l'articolo 2.

2.5

CASSON, PORETTI, CHIAROMONTE

Sopprimere l'articolo 2.

2.6

PARDI

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

«2. Il medico non può prendere in considerazione indicazioni orientate a cagionare la morte del paziente o comunque in contrasto con le norme giuridiche o con la deontologia medica».

2.7

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

«2. Ogni persona in condizioni terminali ha diritto di porre termine alla propria esistenza, in deroga degli articoli 575, 579, 580 del codice penale».

2.8

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

«2. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza».

2.9

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

«2. Ogni persona ha diritto di porre termine alla propria esistenza».

2.10

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Sopprimere il primo comma.

2.11

ASTORE, CAFORIO

Il comma 1 è soppresso.

2.12

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

Il comma 1, è sostituito dal seguente:«Sono abrogati gli articoli 575, 579, 580 del codice penale».

2.13

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

Il comma 1, è sostituito dal seguente:«1. Ogni forma di eutanasia, anche attraverso condotte omissive, e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio sono permesse quando a fame richiesta è il paziente».

2.14

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

Il comma 1, è sostituito dal seguente:«1. Sono ammesse forme di eutanasia, anche attraverso condotte omissive, e forme di assistenza o di aiuto al suicidio, se richieste dal paziente».

2.15

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

Il comma 1, è sostituito dal seguente:«1. Ogni forma di eutanasia, anche attraverso condotte omissive, e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio sono vietate ai sensi degli articoli 575, 579, 580 del codice penale, eccetto quando richiesto dal paziente».

2.16

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

Il comma 1, è sostituito dal seguente:

«1. Ogni forma di eutanasia, anche attraverso condotte omissive, e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio sono vietate ai sensi degli articoli 575, 579, 580 del codice penale se non espressamente richieste dal paziente anche attraverso dichiarazioni anticipate di trattamento».

2.17

GHIGO, SACCOMANNO

Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: «Ogni forma di eutanasia, anche attraverso condotte omissive, e».

2.18

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al comma 1, sostituire le parole: «Ogni forma di eutanasia» con le seguenti: «L'eutanasia attiva».

2.19

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al comma 1, sostituire le parole: «Ogni forma di eutanasia» con le seguenti: «Ogni eutanasia».

2.20

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al comma 1, sostituire le parole: «Ogni forma di eutanasia» con le seguenti: «Ogni forma di dolce morte».

2.21

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

Al comma 1, sostituire le parole: «ogni forma» con le seguenti: «diverse forme».

2.22

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

Al comma 1, sostituire le parole: «ogni forma» con le seguenti: «alcune forme».

2.23

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al comma 1, sostituire le parole: «Ogni forma» con le seguenti: «Alcune forme».

2.24

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

Al comma 1, le parole: «, anche attraverso condotte omissive,» sono soppresse.

2.25

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al comma 1, le parole: «anche attraverso condotte omissive,» sono soppresse.

2.26

GHIGO, SACCOMANNO

Al comma 1, le parole: « anche attraverso condotte omissive» sono soppresse.

2.27

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al comma 1, sostituire le parole: «anche attraverso condotte omissive,» con le seguenti: «attraverso condotte di eutanasia attiva.»

2.28

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al comma 1, le parole: «, e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio» sono soppresse.

2.29

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al comma 1, le parole: «, e ogni forma di assistenza» sono soppresse.

2.30

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al comma 1, le parole: «o di aiuto al suicidio» sono soppresse.

2.31

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al comma 1, sostituire le parole: «sono vietate» con le seguenti: «sono ammesse».

2.32

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al comma 1, sostituire la parola: «vietate» con le seguenti: «normate con un provvedimento successivo».

2.33

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al comma 1 sostituire la parola: «vietate» con le seguenti: «in alcuni casi vietate».

2.34

CENTARO

Al comma 1 dopo le parole: «sono vietate» aggiungere le seguenti: «e punite».

2.35

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al comma 1 sopprimere le parole: «ai sensi degli articoli 575, 579, 580 del codice penale».

2.36

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al comma 1 sopprimere la parola: «575,».

2.37

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al comma 1 sopprimere la parola: «579,».

2.38

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Sopprimere il comma 2.

2.39

Ignazio MARINO, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, Leopoldo DI GIROLAMO, PORETTI, CASSON

Sopprimere il comma 2.

2.40

BIANCONI, CASTRO, DI STEFANO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'attività medica, in quanto esclusivamente finalizzata alla tutela della vita e della salute, nonché all'alleviamento della sofferenza non può in nessun caso essere finalizzata, indirizzata ovvero orientata a cagionare la morte direttamente o indirettamente del paziente, né attraverso la non attivazione o disattivazione di trattamenti sanitari ordinari e proporzionati alla salvaguardia della sua vita o della sua salute, nè attraverso la sospensione di forme di sostegno vitale come alimentazione e idratazione, da cui in scienza e coscienza si possa fondatamente attendere la salvaguardia della vita del paziente».

2.41

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'attività medica, in quanto esclusivamente finalizzata alla tutela della vita, della salute e all'alleviamento della sofferenza può consentire la morte del paziente, attraverso la non attivazione o disattivazione di trattamenti sanitari ordinari e proporzionati alla salvaguardia della sua vita o della sua salute, da cui in scienza e coscienza non si possa fondatamente attendere un beneficio per il paziente».

2.42

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'attività medica, in quanto esclusivamente finalizzata alla tutela della vita, della salute e all'alleviamento della sofferenza ha il dovere di

rispettare le scelte del paziente, anche ove queste portano ad una accelerazione del processo di morte».

2.43

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'attività medica, in quanto esclusivamente finalizzata alla tutela della vita, della salute e all'alleviamento della sofferenza ha il dovere di rispettare le scelte del paziente».

2.44

ASTORE, CAFORIO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'attività medica, in quanto esclusivamente finalizzata alla tutela della vita e della salute, nonché all'alleviamento della sofferenza non può in nessun caso essere orientata al prodursi o consentirsi la morte del paziente».

2.45

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'attività medica ha il dovere di rispettare le scelte del paziente, anche ove queste portino ad una accelerazione del processo di morte».

2.46

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'attività medica non può in alcun caso violare la libertà individuale e il diritto all'autodeterminazione del paziente».

2.47

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'attività medica è finalizzata alla tutela della vita e della salute».

2.48

CENTARO

*Al comma 2 premettere alle parole: «L'attività medica» le seguenti: «Fatti salvi i principi e le previsioni contenuti nella presente legge.».***2.49**

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

*Al secondo comma sostituire le parole: «L'attività medica, in quanto esclusivamente finalizzata alla tutela della vita e della salute, nonché all'alleviamento della sofferenza non può in nessun caso essere orientata al prodursi o consentirsi della morte del paziente,» con le seguenti: «L'esercizio dell'attività medica può comportare la morte del paziente».***2.50**

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

*Al secondo comma sostituire le parole: «, in quanto esclusivamente» con le seguenti: «è».***2.51**

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al secondo comma sostituire le parole: «non può in nessun caso essere orientata al prodursi o consentirsi della morte del paziente» con le seguenti: «può in alcuni casi comportare la morte del paziente».

2.52

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al secondo comma sostituire le parole: «non può in nessun caso» con le seguenti: «non ha il compito di».

2.53

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al secondo comma sostituire le parole: «non può in nessun caso» con le seguenti: «può in alcuni casi».

2.54

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al secondo comma sostituire le parole: «essere orientata» con le seguenti: «comportare».

2.55

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al secondo comma sopprimere le parole: «al prodursi o».

2.56

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al secondo comma sopprimere le parole: «o consentirsi».

2.57

GHIGO, SACCOMANNO

Al comma 2 sopprimere la parola: «consentirsi».

2.58

GHIGO, SACCOMANNO

Al comma 2 sopprimere il periodo da: «attraverso la non attivazione» fino a «beneficio per il paziente».

2.59

GHIGO, SACCOMANNO

Al comma 2 sostituire la frase: «attraverso la non attivazione o disattivazione di trattamenti sanitari» con le seguenti: «garantendo i trattamenti sanitari».

2.60

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al secondo comma sostituire le parole: «attraverso la non attivazione» con le seguenti: «attraverso l'attivazione».

2.61

SACCOMANNO, GHIGO, RIZZOTTI, MASSIDA, DI GIACOMO, GRAMAZIO, D'AMBROSIO LETTIERI, DE LILLO

Al comma 2, sopprimere le parole: «ordinari e».

2.62

RIZZI

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «da cui in scienza e coscienza si possa fondatamente attendere un beneficio per il paziente».

2.63

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al secondo comma sopprimere la parola: «fondatamente».

2.64

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al secondo comma sostituire le parole: «un beneficio per» con le seguenti: «la guarigione del».

2.65

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, BIANCHI, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, Leopoldo DI GIROLAMO, Ignazio MARINO, PORETTI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tale attività medica è tuttavia sempre subordinata all'espressione del consenso informato di cui all'articolo 4, nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione».

2.66

MUSSO

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Ai fini della presente legge per trattamento sanitario si intende ogni trattamento praticato, con qualsiasi mezzo, per scopi connessi alla tutela della salute, ai fini di prevenzione, terapeutici, diagnostici, palliativi, nonché estetici».

2.67

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

La rubrica è sostituita con la seguente: «Divieto di costringere il paziente a sottoporsi a cure mediche».

2.68

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

La rubrica è sostituita con la seguente: «Divieto di violazione dell'autodeterminazione del paziente».

2.69

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

La rubrica è sostituita con la seguente: «Divieto di violazione della libertà terapeutica del paziente».

2.70

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

La rubrica è sostituita con la seguente: «Divieto di sottoporre il paziente a trattamenti sanitari contro la sua volontà».

2.71

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

La rubrica è sostituita con la seguente: «Divieto di curare contro la volontà del paziente».

2.72

GHIGO, SACCOMANNO

Sostituire la rubrica: «Divieto di eutanasia e di suicidio assistito» con: «Divieto di suicidio assistito».

2.73

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Sopprimere nella rubrica la parola: «divieto».

2.74

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Sostituire nella rubrica la parola: «divieto» con: «disciplina».

Art. 3.**3.1**

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Sopprimere l'articolo 3».

3.2

BIANCONI

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

«Art. 3. - (*Divieto di accanimento terapeutico*). – 1. In condizioni di morte prevista come imminente, il medico deve astenersi da trattamenti sanitari non proporzionati, non efficaci o non tecnicamente adeguati rispetto alle condizioni cliniche del paziente o agli obiettivi di cura».

3.3

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Sopprimere il primo comma.

3.4

MUSSO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Il medico salvaguarda la dignità del malato terminale o irreversibile e assicura la qualità della fine della sua vita. Quando una persona, in fase avanzata o terminale di una malattia grave o incurabile, quale che ne sia la causa, decide di limitare o interrompere ogni trattamento, il medico rispetta la sua volontà dopo averlo informato delle conseguenze della sua scelta».

3.5

PARDI

Al comma 1 sopprimere le parole: «soprattutto in condizioni di morte prevista come imminente»,

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

«Resta vietata ogni pratica di carattere eutanasic o di abbandono terapeutico».

3.6

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al primo comma sopprimere le parole: «Soprattutto in condizioni di morte prevista come imminente,».

3.7SACCOMANNO, GHIGO, RIZZOTTI, MASSIDDA, DI GIACOMO, GRAMAZIO,
D'AMBROSIO LETTIERI, DE LILLO

Al comma 1 sopprimere la parola: «soprattutto».

3.8

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al primo comma sopprimere la parola: «Soprattutto».

3.9

ASTORE, CAFORIO

Al comma 1 sopprimere la parola: «Soprattutto».

3.10

SACCOMANNO, GHIGO, RIZZOTTI, MASSIDA, DI GIACOMO, GRAMAZIO,
D'AMBROSIO LETTIERI, DE LILLO

Al comma 1 sopprimere la parola: «straordinari».

3.11

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Sopprimere nel primo comma la parola: «straordinari».

3.12

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Sopprimere nel primo comma le parole: «non efficaci».

3.13

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al primo comma sopprimere le parole: «o non tecnicamente adeguati».

3.14

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al primo comma sopprimere le parole: «e/o di sostegno vitale».

3.15

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Gli interventi sanitari devono sempre rispettare la volontà del paziente capace di esprimersi, e nei casi di incapacità rispettando le deci-

sioni espresse precedentemente e fatte valere dal fiduciario ai sensi della presente legge».

3.16

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Gli interventi sanitari devono sempre rispettare la volontà del paziente capace di esprimersi, e nei casi di incapacità rispettando le decisioni espresse precedentemente e fatte valere dall'amministratore di sostegno».

3.17

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Gli interventi sanitari devono sempre rispettare la volontà del paziente capace di esprimersi, e nei casi di incapacità rispettando le decisioni espresse precedentemente e fatte valere dal tutore».

3.18

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. «Anche nelle situazioni di fine vita tutti gli interventi sanitari devono rispettare la volontà del paziente».

3.19

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Sopprimere il comma 2.

3.20

SACCOMANNO

Sopprimere il comma 2.

3.21

PARDI

Sopprimere il comma 2.

3.22

ASTORE, CAFORIO

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le disposizioni di cui al comma 1 non possono legittimare attività che direttamente o indirettamente, per loro natura o nelle intenzioni di chi li richiede o li pone in essere, configurino pratiche di carattere eutanasi».

3.23

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Il divieto di accanimento terapeutico non può comportare l'abbandono di cure mediche».

3.24

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Il divieto di accanimento terapeutico non comporta la non garanzia di prestazioni sanitarie».

3.25

SACCOMANNO, GHIGO, RIZZOTTI, MASSIDA, DI GIACOMO, GRAMAZIO,
D'AMBROSIO LETTIERI, DE LILLO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il divieto di accanimento terapeutico, come definito al comma 1, non può legittimare attività che direttamente o indirettamente, configurino pratiche di carattere eutanasicò o di abbandono terapeutico».

3.26

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al comma 2 sopprimere le parole: «che direttamente o indirettamente, per loro natura o nelle intenzioni di chi li richiede o li pone in essere, configurino pratiche di carattere eutanasicò o».

3.27

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al comma 2 sopprimere le parole: «o indirettamente, per loro natura o nelle intenzioni di chi li richiede o li pone in essere,» *e le seguenti:* «o di abbandono terapeutico.»

3.28

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al comma 2 sopprimere le parole: «di carattere eutanasicò o».

3.0.1

BAIO, GUSTAVINO, D'UBALDO, LUSI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Rete per la cura e l'assistenza dello stato neurovegetativo)

1. In ottemperanza all'articolo 1, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero della salute, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza Stato-Regioni, provvede con proprio decreto a:

a) garantire in ogni regione strutture di accoglienza permanente e unità di risveglio, in base al fabbisogno riscontrato, al fine di gestire i differenti stadi delle patologie dei pazienti cerebrolesi per qualsiasi causa, in stato di coma, in stato di minima coscienza, o in stato neurovegetativo o comunque affetti da uno stato cerebrale di bassa responsività;

b) garantire l'assistenza domiciliare integrata di tipo medico, infermieristico, fisioterapico e psicologico ai pazienti di cui alla lettera a) e alle loro famiglie;

c) costituire la Rete per la Cura e l'Assistenza dei pazienti e la Rete Stato Neurovegetativo (R.S.N.), attraverso l'attuazione delle lettere a) e b) del presente comma;

d) definire gli strumenti tecnologici strutturali ed organizzativi per raggiungere gli *standard* qualificanti la Rete di cui sopra;

e) definire gli strumenti tecnologici strutturali ed organizzativi per l'accreditamento dei soggetti pubblici e privati, *profit* e *no profit*, facenti parte della Rete nelle diverse sedi di offerta delle cure e dell'assistenza;

f) implementare la formazione del personale sanitario interessato, favorendo corsi di studio specialistici;

g) promuovere l'attività di ricerca scientifica sui pazienti di cui alla lettera a) scientifica sulla diagnostica e metodologia di recupero dei pazienti di cui alla lettera a);

h) istituire un registro nazionale per i pazienti in stato di minima coscienza e in stato neurovegetativo;

i) definire i servizi materiali e immateriali forniti dal sistema sanitario nazionale e regionale ai familiari dei pazienti di cui alla lettera a)».

Art. 4.**4.1**

ASTORE, CAFORIO

*L'articolo 4 è sostituito dal seguente:***«Art. 4.***(Consenso informato)*

1. Il trattamento sanitario è subordinato all'esplicito ed espresso consenso dell'interessato, prestato in modo libero e consapevole.

2. Ogni persona capace di intendere e di volere ha il diritto di conoscere i dati sanitari che la riguardano e di esserne informata in modo completo e comprensibile, in particolare riguardo la diagnosi, la prognosi, la natura, i benefici ed i rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche suggerite dal medico, nonché riguardo le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento sanitario. L'informazione costituisce un obbligo per il medico, che deve provvedere al costante e permanente aggiornamento nei confronti del paziente. Tutte le informazioni devono risultare nella cartella clinica.

3. È fatto salvo il diritto del soggetto interessato, che presti o non presti il consenso al trattamento sanitario, di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono; il rifiuto può intervenire in qualunque momento. In tal caso i dati e le informazioni di cui al comma 2 devono essere comunicati al fiduciario di cui all'articolo 4 o, in mancanza di quest'ultimo, ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2. Il consenso e il rifiuto del paziente, anche se parziali, sia alle informazioni che a qualsiasi genere di trattamento sanitario, nonché la comunicazione al fiduciario, o ai soggetti autorizzati, del rifiuto del soggetto interessato, devono essere annotati accuratamente e nel dettaglio nella cartella clinica.

4. Il rifiuto del paziente a qualsiasi genere, anche se parziale, di trattamento sanitario è vincolante per il personale sanitario, nelle strutture sia pubbliche che private.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente».

4.2

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

*Sostituire l'articolo 4 con il seguente:***«Art. 4.**

1. Ogni persona capace ha il diritto di scegliere, autonomamente e liberamente, se accettare o rifiutare i trattamenti sanitari considerati dai medici appropriati al trattamento della sua patologia o il cui possibile impiego sia prevedibile in relazione allo sviluppo della patologia stessa. La dichiarazione di volontà resta valida e vincolante per i medici curanti anche per il tempo successivo alla perdita della capacità naturale ovvero alla perdita della facoltà di comunicare. Le volontà così espresse, compreso il rifiuto, devono essere rispettate dai sanitari, anche qualora ne derivi un pericolo per la salute o per la vita del dichiarante, e li rendono esenti da ogni responsabilità, anche in deroga a contrarie disposizioni di legge vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge. Il consenso al trattamento può essere sempre revocato dal suo autore, anche in modo parziale.

2. In caso di ricovero ospedaliero la dichiarazione di volontà di cui al comma 1 è annotata nella cartella clinica del paziente e da questi sottoscritta, alla presenza di due testimoni scelti dal paziente, ed è vincolante per i sanitari. Dell'avvenuta ricezione è data ricevuta scritta al paziente, ai testimoni e al fiduciario, se nominato.

3. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

4.3

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

*Sostituire l'articolo 4 con il seguente:***«Art. 4.**

1. Ogni persona capace maggiore di 14 anni ha il diritto di scegliere, autonomamente e liberamente, se accettare o rifiutare i trattamenti sanitari considerati dai medici appropriati al trattamento della sua patologia o il cui possibile impiego sia prevedibile in relazione allo sviluppo della patologia stessa. La dichiarazione di volontà resta valida e vincolante per i medici curanti anche per il tempo successivo alla perdita della capacità naturale ovvero alla perdita della facoltà di comunicare. Le volontà così

espresse, compreso il rifiuto, devono essere rispettate dai sanitari, anche qualora ne derivi un pericolo per la salute o per la vita del dichiarante, e li rendono esenti da ogni responsabilità, anche in deroga a contrarie disposizioni di legge vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge. Il consenso al trattamento può essere sempre revocato dal suo autore, anche in modo parziale.

2. In caso di ricovero ospedaliero la dichiarazione di volontà di cui al comma 1 è annotata nella cartella clinica del paziente e da questi sottoscritta, alla presenza di due testimoni scelti dal paziente, ed è vincolante per i sanitari. Dell'avvenuta ricezione è data ricevuta scritta al paziente, ai testimoni e al fiduciario, se nominato.

3. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

4.4

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

«Art. 4. – 1. Ogni persona capace e maggiorenne ha il diritto di scegliere, autonomamente e liberamente, di accettare o rifiutare tutti i trattamenti e le prestazioni sanitarie. Il consenso resta valido e vincolante per i medici curanti anche per il tempo successivo alla perdita della capacità naturale ovvero alla perdita della facoltà di comunicare. Il consenso al trattamento può essere sempre revocato, anche in modo parziale.

2. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

4.5

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

«Art. 4. – 1. Ogni persona capace e maggiorenne ha il diritto di scegliere, autonomamente e liberamente, di accettare o rifiutare i trattamenti sanitari dopo essere stato informato in merito alla sua patologia. La dichiarazione di volontà resta valida e vincolante per i medici curanti anche per il tempo successivo alla perdita della capacità naturale ovvero alla perdita della facoltà di comunicare. Il consenso al trattamento può essere sempre revocato, anche in modo parziale.

2. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

4.6

Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, BASSOLI, BIANCHI, BOSONE, CHIAROMONTE, GUSTAVINO, Ignazio MARINO, PORETTI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il trattamento sanitario è subordinato all'esplicito ed espresso consenso dell'interessato, prestato in modo libero e consapevole».

4.7

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Tutti i trattamenti sanitari possono essere attivati previo consenso del paziente capace, che ha il diritto di accettare o rifiutare le cure».

4.8

BIANCONI, TOFANI, DI STEFANO, LICASTRO SCARDINO, ZANETTA, TANCREDI, GALIOTO, SANTINI, CASTRO, BENEDETTI VALENTINI, RIZZI

Al comma 1 dopo le parole: «previo consenso», aggiungere la seguente: «informato».

4.9

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al comma 1 sopprimere le parole: «ed attuale».

4.10

Ignazio MARINO, BIANCHI, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, PORETTI, CASSON

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, ogni persona capace di intendere e di volere ha il diritto di conoscere i dati sanitari che la riguardano e di esserne informata in modo completo e comprensibile, in particolare riguardo la diagnosi, la prognosi, la natura, i benefici ed i rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche suggerite dal medico, nonché riguardo le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento sanitario. L'informazione costituisce un obbligo per il medico, che deve provvedere al costante e permanente aggiornamento nei confronti del paziente. Tutte le informazioni devono risultare nella cartella clinica».

4.11

SACCOMANNO, GHIGO, RIZZOTTI, MASSIDA, DI GIACOMO, GRAMAZIO, D'AMBROSIO LETTIERI, DE LILLO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'espressione del consenso è preceduta da accurate informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali, nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento».

4.12

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al comma 2 sostituire la parola: «accurate» con la seguente: «corretta».

4.13

D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 2 dopo del parole: «informazioni rese» inserire le seguenti: «al paziente dal medico responsabile del trattamento sanitario».

4.14

RIZZI

Al comma 3, sostituire le parole: «è rappresentata da» con le seguenti: «si esplicita in».

4.15

BIANCONI, TOFANI, DI STEFANO, DE ECCHER, LICASTRO SCARDINO, ZANETTA, TANCREDI, GALIOTO, SANTINI, CASTRO, BENEDETTI VALENTINI, RIZZI

Al comma 3 sostituire le parole: «documento di consenso», con le seguenti: «piano di cura».

4.16

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al comma 3 dopo le parole: «cartella clinica» aggiungere le seguenti: «vincolante per il medico».

4.17

BIANCONI, TOFANI, DI STEFANO, DE ECCHER, LICASTRO SCARDINO, ZANETTA, TANCREDI, GALIOTO, SANTINI, CASTRO, BENEDETTI VALENTINI, RIZZI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Se il desiderio del paziente di rifiutare o interrompere un trattamento sanitario mette in pericolo la sua vita, il medico deve fare ogni tentativo per convincerlo ad accettare il trattamento sanitario necessario anche alla luce delle evoluzioni dei progressi tecnico scientifici».

4.18

D'AMBROSIO LETTIERI

Sopprimere il comma 4.

4.19

BIANCONI, TOFANI, DI STEFANO, DE ECCHER, LICASTRO SCARDINO, ZANETTA, TANCREDI, GALIOTO, BENEDETTI VALENTINI, SANTINI, CASTRO, RIZZI

Al comma 4 sostituire le parole: «soggetto interessato» con le seguenti: «paziente».

4.20

BIANCONI, TOFANI, DI STEFANO, DE ECCHER, LICASTRO SCARDINO, ZANETTA, TANCREDI, GALIOTO, BENEDETTI VALENTINI, SANTINI, CASTRO, RIZZI

Al comma 4 sostituire le parole: «adeguatamente documentato», con le seguenti: «parte integrante della cartella clinica».

4.21

Ignazio MARINO, CASSON, BASSOLI, CHIAROMONTE, Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, PORETTI, DELLA MONICA, ASTORE

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In tal caso i dati e le informazioni di cui al comma 2 devono essere comunicati al fiduciario o, in mancanza di quest'ultimo, all'amministratore di sostegno o al tutore, ove siano stati nominati, o, in mancanza di questi, nell'ordine: al coniuge non separato legalmente o di fatto, al convivente, ai figli maggiorenni, ai genitori, ai parenti entro il quarto grado. Il consenso e il rifiuto del paziente, anche se parziali, sia alle informazioni che a qualsiasi genere di trattamento sanitario, nonché la comunicazione al fiduciario, o ai soggetti autorizzati, del rifiuto del soggetto interessato, devono essere annotati accuratamente e nel dettaglio nella cartella clinica».

4.22

Ignazio MARINO, CASSON, CHIAROMONTE, Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, PORETTI, DELLA MONICA, ASTORE

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Salvo i casi previsti dalla legge, il rifiuto del paziente a qualsiasi genere, anche se parziale, di trattamento sanitario è vincolante per il personale sanitario, nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, nelle strutture sia pubbliche che private».

4.23

CASSON, Ignazio MARINO, PORETTI, CHIAROMONTE, Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, DELLA MONICA, ASTORE

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Il rifiuto del paziente a qualsiasi genere di trattamento sanitario è vincolante per il personale sanitario».

4.24

D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 5 dopo le parole: «sempre revocato, anche parzialmente.» aggiungere le seguenti: «La revoca, anche parziale, deve essere sempre contestuale ad accurate informazioni, rese al paziente dal medico responsabile del trattamento sanitario, in maniera completa e comprensibile con riferimento alle eventuali conseguenze derivanti dall'interruzione del trattamento sanitario in atto».

4.25

PARDI

Al comma 5, dopo la parola: «revocato», inserire le seguenti: «dal paziente o dal fiduciario».

4.26

CASSON, Ignazio MARINO, PORETTI, BASSOLI, CHIAROMONTE, Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, DELLA MONICA, ASTORE

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e deve essere annotato accuratamente e nel dettaglio nella cartella clinica».

4.27

CHIAROMONTE, Ignazio MARINO, BIANCHI, BASSOLI, BOSONE, COSENTINO, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, PORETTI, CASSON

Sostituire i commi 6 e 7 con i seguenti:

«6. Il consenso al trattamento sanitario del minore è accordato o rifiutato dagli esercenti la potestà parentale, la tutela o l'amministrazione di sostegno; la decisione di tali soggetti è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psicofisica del minore.

7. Il consenso al trattamento sanitario del minore non è richiesto quando il minore stesso versi in pericolo di vita a causa del verificarsi di un evento acuto.

7-bis. Il consenso al trattamento sanitario del soggetto maggiore di età, interdetto o inabilitato, legalmente rappresentato o assistito, ai sensi di quanto disposto dal codice civile, è espresso dallo stesso interessato unitamente al tutore o curatore».

4.28

COSENTINO, BASSOLI, Leopoldo DI GIROLAMO, BIANCHI, BOSONE, CHIAROMONTE, GUSTAVINO, Ignazio MARINO, PORETTI

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, il consenso al trattamento medico del soggetto maggiore di età, interdetto o inabilitato, legalmente rappresentato o assistito, ai sensi di quanto disposto dal codice civile, è espresso dallo stesso interessato unitamente al tutore o curatore».

4.29

PASTORE

L'ultimo periodo del comma 6 ed il comma 7, sono sostituiti come segue: «Il consenso al trattamento medico del minore è accordato o rifiutato dagli esercenti la potestà parentale o la tutela».

«7. La decisione dei soggetti di cui al comma 6 è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica degli interessati e non può pertanto riguardare trattamenti sanitari in pregiudizio della vita dei medesimi».

4.30

SACCOMANNO

Al comma 6 sostituire l'ultimo periodo: «La decisione dei soggetti è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute dell'incapace e non può pertanto riguardare trattamenti sanitari in pregiudizio della vita dell'incapace stesso» con le seguenti parole: «La decisione di tali soggetti riguarda quanto consentito dall'articolo 5 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute dell'incapace».

4.31

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al comma 6 sostituire le parole: «e non può pertanto riguardare trattamenti sanitari in pregiudizio della vita dell'incapace stesso.» con le seguenti: «e tenendo in dovuto conto le volontà espresse prima della incapacità sopravvenuta.».

4.32

BASSOLI, Leopoldo DI GIROLAMO, BIANCHI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, GUSTAVINO, Ignazio MARINO, PORETTI

Sostituire il comma 7 con i seguenti:

«7. Nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, il consenso al trattamento medico del minore è accordato o rifiutato dagli esercenti la potestà parentale, la tutela o l'amministrazione di sostegno; la decisione di tali soggetti è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

7-bis. Il minore che ha compiuto i quattordici anni presta personalmente il consenso al trattamento medico.

7-ter. Ove il trattamento cui il minore che ha compiuto i quattordici anni deve essere sottoposto comporti serio rischio per la salute o conseguenze gravi o permanenti, la decisione del minore è confermata dagli esercenti la potestà genitoriale, la tutela o l'amministrazione di sostegno ai sensi del comma 7».

4.33

SACCOMANNO

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Il consenso al trattamento medico del minore è accordato o rifiutato dagli esercenti la potestà parentale o la tutela; la decisione di tali soggetti riguarda quanto consentito dall'articolo 5 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore».

4.34

BIANCONI, CASTRO, BENEDETTI VALENTINI

*Al comma 7, sopprimere la parola: «psico-fisica».***4.35**

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

*Al comma 7 sopprimere le parole: «e non può pertanto riguardare trattamenti sanitari in pregiudizio della vita del minore».***4.36**

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

*Al comma 7 aggiungere, in fine, le parole: «tenendo comunque conto della volontà del minore adeguatamente informato».***4.37**

Leopoldo DI GIROLAMO, BIANCHI, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, GUSTAVINO, Ignazio MARINO, PORETTI

Sostituire il comma 8 con i seguenti:

«8. Non è richiesto il consenso al trattamento sanitario quando la vita della persona incapace sia in pericolo e il suo consenso o dissenso non possa essere ottenuto e la sua integrità fisica sia minacciata.

8-bis. Il consenso al trattamento sanitario del minore non è richiesto quando il minore stesso versi in pericolo di vita o sia minacciata la sua integrità fisica».

4.38

PASTORE

Al comma 8, tra le parole: «minore» ed: «o» inserire le seguenti parole: «o legalmente incapace».

4.39

SACCOMANNO

Al comma 8, alla fine del periodo sopprimere le seguenti parole: «dell'etica e».

4.40

CENTARO

Al comma 8, in fine, aggiungere le seguenti parole: «nonché della presente legge».

4.41

BIANCONI, TOFANI, DI STEFANO, DE ECCHER, LICASTRO SCARDINO, ZANETTA, TANCREDI, GALIOTO, CASTRO, SANTINI, BENEDETTI VALENTINI, RIZZI

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. Il consenso di cui ai commi 6 e 7 non può contenere il rifiuto di trattamenti sanitari utili alla vita e alla salute del paziente.

8-ter. Il medico, ove ritenga che il consenso contenga indicazioni in contrasto con il comma 8-bis, le disattende indicando per iscritto i motivi nella cartella clinica».

4.42

Leopoldo DI GIROLAMO, BOSONE, BIANCHI, BASSOLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, GUSTAVINO, Ignazio MARINO, PORETTI

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis. Nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, colui che presta o rifiuta il consenso ai trattamenti sanitari, per conto di altri che versino in stato di incapacità, è tenuto ad agire nell'esclusivo e migliore interesse dell'incapace, tenendo conto della volontà espressa da quest'ultimo in precedenza, nonché dei valori e delle convinzioni notoriamente proprie della persona in stato di incapacità».

4.43

GUSTAVINO, Ignazio MARINO, BIANCHI, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, Leopoldo DI GIROLAMO, PORETTI

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis. Il consenso al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere o di volere sia in pericolo per il verificarsi di un evento acuto a causa del quale il suo consenso o dissenso non possa essere ottenuto».

4.0.1

BIANCHI, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, Ignazio MARINO, PORETTI

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Nel caso in cui la persona da sottoporre al trattamento sanitario versino nello stato di incapacità di accordare o rifiutare il proprio consenso, nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, si ha riguardo alla volontà espressa nella dichiarazione anticipata di trattamento e in subordine a quella manifestata dal fiduciario nominato ai sensi dell'articolo 7 o, in mancanza di questo, dalle persone indicate nel comma 2.

2. Ove non ricorrano le circostanze di cui al comma 1, il consenso o il dissenso al trattamento sanitario è espresso, ove siano stati nominati, dall'amministratore di sostegno o dal tutore, ed in mancanza, nell'ordine: dal coniuge non separato legalmente o di fatto, dai figli, dal convivente stabile

ai sensi della legge 28 marzo 2001, n. 149, dai genitori, dai parenti entro il quarto grado.

3. In caso di impossibilità di decidere ai sensi dei commi 1 e 2, è dato ricorso al giudice tutelare».

4.0.2

BASSOLI, Ignazio MARINO, CHIAROMONTE, Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, PORETTI, DELLA MONICA, ASTORE, BOSONE

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 200, al comma 1, lettera *d*), è aggiunto in fine il seguente periodo: «Il comitato etico ha altresì il compito di dirimere eventuali contrasti tra i soggetti legittimati ad esprimere il consenso al trattamento sanitario del paziente ed il medico curante e, sentiti i pareri contrastanti, ad assumere la decisione finale».

4.0.3

BASSOLI, Ignazio MARINO, CHIAROMONTE, Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, PORETTI, DELLA MONICA, ASTORE

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 200, al comma 1, lettera *d*), è aggiunto in fine il seguente periodo: «Il comitato etico ha altresì il compito di dirimere eventuali contrasti tra i soggetti legittimati ad esprimere il consenso al trattamento sanitario del paziente ed il medico curante e, sentiti i pareri contrastanti, ad assumere la decisione finale».

Art. 5.**5.1**

BIANCONI, TOFANI, DI STEFANO, DE ECCHER, LICASTRO SCARDINO, ZANETTA, TANCREDI, GALIOTO, BENEDETTI VALENTINI, SANTINI, CASTRO

Sopprimere l'articolo 5.

5.2

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

«Art. 5.

(Dichiarazione anticipata sui trattamenti sanitari)

1. Ogni persona capace e maggiore di 14 anni ha la facoltà di redigere una dichiarazione anticipata di volontà, che rimane valida e vincolante per i medici curanti anche nel caso che sopravvenga una perdita della capacità naturale o una perdita della facoltà di comunicare, con la quale dà disposizione per il proprio fine vita. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni fisiche e psichiche gravi e irreversibili. In particolare può esprimere la propria volontà:

- a) di rifiutare qualsiasi forma di rianimazione o di continuazione dell'esistenza dipendente da apparecchiature;
- b) di non essere sottoposta ad alcun trattamento terapeutico;
- c) di non essere sottoposta all'alimentazione e all'idratazione sia artificiali sia per mano di terzi;
- d) di poter fruire, in caso di gravi sofferenze anche psicologiche, delle opportune cure palliative, anche qualora le stesse possano accelerare l'esito mortale della patologia in atto.

2. La dichiarazione anticipata di volontà di cui al comma 1, nonché la nomina del fiduciario di cui all'articolo 7, sono allegate, in caso di ricovero ospedaliero, alla cartella clinica e sono vincolanti per i sanitari.

Dell'avvenuta ricezione è data ricevuta scritta al paziente, ai testimoni e al fiduciario, se nominato.

3. I testimoni, i parenti, le associazioni, ovvero chiunque sia in possesso di copia della dichiarazione anticipata di volontà, possono presentare la stessa ai sanitari in caso di impedimento a esibire l'originale da parte della persona interessata o del suo fiduciario, se nominato, e possono chiederne ricevuta ai sensi del comma 2.

4. Nel caso in cui la persona da sottoporre al trattamento sanitario versi nello stato di incapacità di accordare o di rifiutare il proprio consenso, si ha riguardo alle volontà espresse nella dichiarazione anticipata di cui al comma 1 e, in subordine, a quelle manifestate dal fiduciario nominato ai sensi dell'articolo 7, o, in mancanza di questo, ove siano stati nominati, dall'amministratore di sostegno o dal tutore.

5. Ove non ricorrano le circostanze di cui al comma 4, su istanza di chiunque sia venuto a conoscenza dello stato di incapacità del soggetto interessato, il giudice tutelare provvede alla nomina del tutore.

6. Il mancato rispetto delle volontà contenute nella dichiarazione anticipata di cui al comma 1, nonché di quelle espresse dai soggetti legittimati ai sensi del comma 4, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

7. Le dichiarazioni di cui al presente articolo nonché la nomina del fiduciario di cui all'articolo 7 sono formulate con atto scritto di data certa e con sottoscrizione autenticata da due testimoni. Con le medesime forme sono rinnovabili, modificabili o revocabili in qualunque momento. In caso di più dichiarazioni anticipate divergenti, è ritenuta valida quella avente data certa posteriore».

5.3

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Sostituire l'articolo 5, con il seguente:

«Art. 5.

(Dichiarazione anticipata sui trattamenti sanitari)

1. Ogni persona capace e maggiore di 16 anni ha la facoltà di redigere una dichiarazione anticipata di volontà, che rimane valida e vincolante per i medici curanti anche nel caso che sopravvenga una perdita della capacità naturale o una perdita della facoltà di comunicare, con la quale dà disposizione per il proprio fine vita. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria

volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni fisiche e psichiche gravi e irreversibili. In particolare può esprimere la propria volontà:

a) di rifiutare qualsiasi forma di rianimazione o di continuazione dell'esistenza dipendente da apparecchiature;

b) di non essere sottoposta ad alcun trattamento terapeutico;

c) di non essere sottoposta all'alimentazione e all'idratazione sia artificiali sia per mano di terzi;

d) di poter fruire, in caso di gravi sofferenze anche psicologiche, delle opportune cure palliative, anche qualora le stesse possano accelerare l'esito mortale della patologia in atto.

2. La dichiarazione anticipata di volontà di cui al comma 1, nonché la nomina del fiduciario di cui all'articolo 7, comma 1, sono allegate, in caso di ricovero ospedaliero, alla cartella clinica e sono vincolanti per i sanitari. Dell'avvenuta ricezione è data ricevuta scritta al paziente, ai testimoni e al fiduciario, se nominato.

3. I testimoni, i parenti, le associazioni, ovvero chiunque sia in possesso di copia della dichiarazione anticipata di volontà, possono presentare la stessa ai sanitari in caso di impedimento a esibire l'originale da parte della persona interessata o del suo fiduciario, se nominato, e possono chiedere ricevuta ai sensi del comma 2.

4. Nel caso in cui la persona da sottoporre al trattamento sanitario versi nello stato di incapacità di accordare o di rifiutare il proprio consenso, si ha riguardo alle volontà espresse nella dichiarazione anticipata di cui al comma 1 e, in subordine, a quelle manifestate dal fiduciario nominato ai sensi dell'articolo 7, o, in mancanza di questo, ove siano stati nominati, dall'amministratore di sostegno o dal tutore.

5. Ove non ricorrano le circostanze di cui al comma 4, su istanza di chiunque sia venuto a conoscenza dello stato di incapacità del soggetto interessato, il giudice tutelare provvede alla nomina del tutore.

6. Il mancato rispetto delle volontà contenute nella dichiarazione anticipata di cui al comma 1, nonché di quelle espresse dai soggetti legittimati ai sensi del comma 4, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

7. Le dichiarazioni di cui al presente articolo nonché la nomina del fiduciario di cui all'articolo 7 sono formulate con atto scritto di data certa e con sottoscrizione autenticata da due testimoni. Con le medesime forme sono rinnovabili, modificabili o revocabili in qualunque momento. In caso di più dichiarazioni anticipate divergenti, è ritenuta valida quella avente data certa posteriore».

5.4

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

*Sostituire l'articolo 5, con il seguente:***«Art. 5.***(Dichiarazione anticipata sui trattamenti sanitari)*

1. Ogni persona capace e maggiore di 18 anni ha la facoltà di redigere una dichiarazione anticipata di volontà, che rimane valida e vincolante per i medici curanti anche nel caso che sopravvenga una perdita della capacità naturale o una perdita della facoltà di comunicare, con la quale dà disposizione per il proprio fine vita. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni fisiche e psichiche gravi e irreversibili. In particolare può esprimere la propria volontà:

a) di rifiutare qualsiasi forma di rianimazione o di continuazione dell'esistenza dipendente da apparecchiature;

b) di non essere sottoposta ad alcun trattamento terapeutico;

c) di non essere sottoposta all'alimentazione e all'idratazione sia artificiali sia per mano di terzi;

d) di poter fruire, in caso di gravi sofferenze anche psicologiche, delle opportune cure palliative, anche qualora le stesse possano accelerare l'esito mortale della patologia in atto.

2. La dichiarazione anticipata di volontà di cui al comma 1, nonché la nomina del fiduciario di cui all'articolo 7, comma 1, sono allegate, in caso di ricovero ospedaliero, alla cartella clinica e sono vincolanti per i sanitari. Dell'avvenuta ricezione è data ricevuta scritta al paziente, ai testimoni e al fiduciario, se nominato.

3. I testimoni, i parenti, le associazioni, ovvero chiunque sia in possesso di copia della dichiarazione anticipata di volontà, possono presentare la stessa ai sanitari in caso di impedimento a esibire l'originale da parte della persona interessata o del suo fiduciario, se nominato, e possono chiederne ricevuta ai sensi del comma 2.

4. Nel caso in cui la persona da sottoporre al trattamento sanitario versi nello stato di incapacità di accordare o di rifiutare il proprio consenso, si ha riguardo alle volontà espresse nella dichiarazione anticipata di cui al comma 1 e, in subordine, a quelle manifestate dal fiduciario nominato ai sensi dell'articolo 7, o, in mancanza di questo, ove siano stati nominati, dall'amministratore di sostegno o dal tutore.

5. Ove non ricorrano le circostanze di cui al comma 4, su istanza di chiunque sia venuto a conoscenza dello stato di incapacità del soggetto interessato, il giudice tutelare provvede alla nomina del tutore.

6. Il mancato rispetto delle volontà contenute nella dichiarazione anticipata di cui al comma 1, nonché di quelle espresse dai soggetti legittimati ai sensi del comma 4, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

7. Le dichiarazioni di cui al presente articolo nonché la nomina del fiduciario di cui all'articolo 7 sono formulate con atto scritto di data certa e con sottoscrizione autenticata da due testimoni. Con le medesime forme sono rinnovabili, modificabili o revocabili in qualunque momento. In caso di più dichiarazioni anticipate divergenti, è ritenuta valida quella avente data certa posteriore».

5.5

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Sostituire l'articolo 5, con il seguente:

«Art. 5

(Dichiarazione anticipata sui trattamenti sanitari)

1. Ogni persona capace e maggiore di 18 anni ha la facoltà di redigere una dichiarazione anticipata di volontà, che rimane valida e vincolante per i medici curanti anche nel caso che sopravvenga una perdita della capacità naturale o una perdita della facoltà di comunicare, con la quale dà disposizione per il proprio fine vita. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di accettare o rifiutare trattamenti sanitari quali in particolare: rianimazione, dipendenza da apparecchiature e da ausili sanitari.

2. La dichiarazione anticipata di volontà di cui al comma 1, nonché la nomina del fiduciario, sono allegate, in caso di ricovero ospedaliero, alla cartella clinica e sono vincolanti per i sanitari. Dell'avvenuta ricezione è data ricevuta scritta al paziente, ai testimoni e al fiduciario, se nominato.

3. Nel caso in cui la persona da sottoporre al trattamento sanitario versi nello stato di incapacità di accordare o di rifiutare il proprio consenso, si ha riguardo alle volontà espresse nella dichiarazione anticipata di cui al comma 1 e, in subordine, a quelle manifestate dal fiduciario, o, in mancanza di questo, ove siano stati nominati, dall'amministratore di sostegno o dal tutore.

4. Il mancato rispetto delle volontà contenute nella dichiarazione anticipata di cui al comma 1, nonché di quelle espresse dai soggetti legittimati ai sensi del comma 3, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

5. Le dichiarazioni di cui al presente articolo nonché la nomina del fiduciario di cui all'articolo 7 sono formulate con atto scritto di data certa e con sottoscrizione autenticata da due testimoni. Con le medesime forme sono rinnovabili, modificabili o revocabili in qualunque momento. In caso di più dichiarazioni anticipate divergenti, è ritenuta valida quella avente data certa posteriore».

5.6

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Sostituire l'articolo 5, con il seguente:

«Art. 5. - (*Dichiarazione anticipata sui trattamenti sanitari*). - Ogni persona capace e maggiore di 18 anni ha la facoltà di redigere una dichiarazione anticipata di volontà, che rimane valida e vincolante per i medici curanti anche nel caso che sopravvenga una perdita della capacità naturale o una perdita della facoltà di comunicare, con la quale dà disposizione per il proprio fine vita. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di accettare o rifiutare trattamenti sanitari quali in particolare: rianimazione, interventi medici e chirurgici che comportino la dipendenza da apparecchiature e da ausili sanitari. In caso di più dichiarazioni anticipate divergenti, è ritenuta valida quella avente data certa posteriore».

5.7

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Sostituire l'articolo 5, con il seguente:

«Art. 5. - (*Dichiarazione anticipata sui trattamenti sanitari*). - Ogni persona capace e maggiore di 18 anni ha la facoltà di redigere una dichiarazione anticipata di volontà, che rimane valida e vincolante per i medici curanti anche nel caso che sopravvenga una perdita della capacità naturale o una perdita della facoltà di comunicare, con la quale dà disposizione per il proprio fine vita ed esprimere il proprio consenso circa i trattamenti sanitari cui essere sottoposto».

5.8

BIANCONI, DI STEFANO

*Sostituire l'articolo 5, con il seguente:***«Art. 5.***(Dichiarazione anticipata di trattamento)*

1. La dichiarazione anticipata di trattamento viene redatta per iscritto dal soggetto maggiorenne non interdetto con l'assistenza del suo medico di fiducia che appone la sua firma, dichiara di aver fornito al soggetto interessato tutte le informazioni di cui al comma 2 all'art 4, e attesta che la sottoscrizione dell'interessato sia autentica ed apposta in stato di capacità di intendere e volere. Nella Dichiarazione anticipata di trattamento il soggetto può nominare un suo fiduciario.

2. La dichiarazione anticipata di trattamento deve essere libera e consapevole, formulata in modo chiaro, manoscritta o dattiloscritta, nonché sottoscritta con firma autografa pena la sua nullità.

3. Salvo che il soggetto sia divenuto incapace, la dichiarazione ha validità di tre anni, termine oltre il quale perde ogni efficacia. La dichiarazione anticipata di trattamento può essere indefinitamente rinnovata, con la forma prescritta nei commi precedenti.

4. La dichiarazione anticipata di trattamento può essere revocata o modificata in ogni momento dal soggetto interessato. La revoca, anche parziale, della dichiarazione deve essere sottoscritta dal soggetto interessato.

5. La dichiarazione anticipata di trattamento deve essere inserita nella cartella clinica sentito il medico di fiducia coredattore della DAT, dal momento in cui assume rilievo dal punto di vista clinico.

6. Ove il paziente abbia redatto una dichiarazione anticipata di trattamento, il medico curante che ritenga di non adeguarsi ai desideri espressi in tale piano, è tenuto a esprimere per iscritto le motivazioni della decisione nella cartella clinica.

7. Il medico non può comunque dare seguito a desideri o a dichiarazioni anticipate che possano cagionare la morte del paziente, anche attraverso condotte omissive, o che comportino la mancata attivazione ovvero la sospensione dell'alimentazione, dell'idratazione e della ventilazione».

5.9

CASTRO, BIANCONI

Sostituire l'articolo 5, con il seguente:

«Art. 5.

(Dichiarazioni antecedenti)

1. Le dichiarazioni o indicazioni dell'interessato concernenti i trattamenti cui il paziente viene sottoposto nel caso si trovi in uno stato di incoscienza persistente, sia che si tratti di dichiarazioni espresse, sono inefficaci e si intendono come non espresse, salvi i casi di cui ai commi seguenti.

2. Sono efficaci e vincolanti per il medico, salvo che la loro attuazione metta in pericolo la vita o la salute del paziente, le dichiarazioni espresse e specifiche rese per iscritto al medico o a un prossimo congiunto, in cui il paziente:

a) chiede l'applicazione delle cure palliative, soprattutto sotto il profilo della terapia del dolore, per rendere più umana la fase terminale della vita;

b) specifica se desidera affrontare la degenza in strutture sanitarie oppure presso la propria abitazione, ove sussistano le condizioni adeguate;

c) dà indicazioni sull'eventuale assistenza religiosa che desidera ricevere;

d) dispone in merito alle donazioni di organi e tessuti per trapianto e a fini di attività di ricerca e di didattica.

3. Le dichiarazioni relative a scelte terapeutiche e diagnostiche che possono configurare situazioni di accanimento terapeutico hanno rilevanza solo informativa e sono suscettibili di valutazione da parte del medico.

4. Le dichiarazioni dirette alla non instaurazione o alla interruzione di terapie salvavita o di interruzione delle pratiche di sostegno vitale sono comunque sempre assolutamente inefficaci e si considerano come non espresse.

5. In ogni caso il medico conserva il diritto di adottare le proprie determinazioni in scienza e coscienza, nel rispetto della buona pratica medica e della deontologia medica e quello di rifiutare prestazioni che contrastino con esse».

5.10

ASTORE, CAFORIO

Sostituire l'articolo 5, con il seguente:

«Art. 5.

(Dichiarazione anticipata di trattamento)

1. La dichiarazione anticipata di trattamento è l'atto, scritto per intero, datato e sottoscritto dal soggetto interessato, con il quale il soggetto stesso dispone in ordine a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera a). La sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni. Anche se non contiene l'indicazione del suo nome e cognome, la dichiarazione è tuttavia valida quando designa con certezza la persona del disponente. La data deve contenere l'indicazione del giorno, mese e anno.

2. L'atto scritto contenente la dichiarazione anticipata di trattamento, una volta formato, deve essere unito alla cartella clinica, di cui costituisce parte integrante. La cartella clinica indica nel frontespizio la presenza o meno di dichiarazioni anticipate di trattamento».

5.11

BIANCONI, SANTINI, TOFANI, CASTRO, DI STEFANO, BENEDETTI VALENTINI, DE ECCHER, LICASTRO SCARDINO, ZANETTA, TANCREDI, GALIOTO

Sostituire l'articolo 5, con il seguente:

«Art. 5.

(Paziente incapace di esprimere la propria volontà)

1. Se il paziente è incapace di intendere e di volere e non ha sottoscritto un piano di cura, il medico provvede secondo i criteri dell'arte medica, tenendo in considerazione i desideri di cui ha conoscenza, espressi in precedenza dal paziente maggiorenne. Se ritiene di non adeguarsi a tali desideri, è tenuto a esprimere le motivazioni della decisione nella cartella clinica.

2. Il medico non può dare seguito a desideri orientati a cagionare la morte del paziente, anche attraverso condotte omissive, o alla sospensione dell'alimentazione, dell'idratazione e della ventilazione».

5.12

CHIAROMONTE, Ignazio MARINO, BIANCHI, BASSOLI, BOSONE, COSENTINO, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, PORETTI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Ai sensi della presente legge si intende per:

a) dichiarazioni anticipate di trattamento: l'atto scritto con il quale taluno dispone in merito ai trattamenti sanitari, nonché in ordine all'uso del proprio corpo o di parte di esso, nei casi consentiti dalla legge, alle modalità di sepoltura e alla assistenza religiosa;

b) trattamento sanitario: ogni trattamento sanitario praticato, con qualsiasi mezzo, per scopi connessi alla tutela della salute, a fini terapeutici, diagnostici, palliativi nonché estetici;

c) privo di capacità decisionale: colui che, anche temporaneamente, non è in grado di comprendere le informazioni di base circa il trattamento sanitario ed apprezzare le conseguenze che ragionevolmente possono derivare dalla propria decisione».

5.13

ASTORE, CAFORIO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Con la definizione di "dichiarazione anticipata di trattamento" si intende l'atto scritto con il quale ciascuno può disporre in merito ai trattamenti sanitari, nonché in ordine all'uso del proprio corpo o di parti di esso dopo la morte, incluse le disposizioni relative all'eventuale donazione del proprio corpo, di organi o tessuti a scopo di trapianto, ricerca o didattica, alle modalità di sepoltura e alla assistenza religiosa;».

5.14

BOSONE, BIANCHI, BASSOLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, Ignazio MARINO, PORETTI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, la dichiarazione anticipata di trattamento è l'atto di volontà, non obbligatorio, redatto in forma scritta e firmato dal soggetto interessato, maggiorenne, in grado di intendere e di volere, con il quale il dichiarante dispone in merito ai trattamenti sanitari e di fine vita in previsione di una eventuale futura perdita della propria capacità di intendere o di volere».

5.15

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al comma 1, sostituire la parola: «orientamento» con il seguente: «consenso informato» e sopprimere i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7.

5.16

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al comma 1, sostituire la parola: «orientamento» con la seguente: «consenso» e sopprimere i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7.

5.17

BASSOLI, Ignazio MARINO, BIANCHI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, PORETTI, CASSON

Al comma 1, sostituire le parole: «il proprio orientamento» con le seguenti: «la propria decisione vincolante, nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, »ed al comma 2, sostituire le parole: «il proprio orientamento» con le seguenti: «la propria decisione».

5.18

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al comma 1 sostituire la parola: «orientamento» con le seguenti: «consenso informato» e sopprimere le parole: «e di fine vita».

5.19

RIZZI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Nel caso in cui il paziente abbia sottoscritto una dichiarazione anticipata di trattamento, è esclusa la possibilità per qualsiasi persona terza, ad esclusione dell'eventuale fiduciario, di provvedere alle funzioni di cui all'articolo 7».

5.20

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

*Sopprimere il comma 2.***5.21**

BOSONE

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Nella dichiarazione anticipata di trattamento il dichiarante:

a) esprime il proprio giudizio in merito all'attivazione dei trattamenti diagnostici e terapeutici di sostegno vitale, ovvero alla loro sospensione, qualora essi appaiano sproporzionati o ingiustificati, e pertanto configurino una forma di accanimento diagnostico e terapeutico, sulla base delle conoscenze scientifiche;

b) chiede l'applicazione delle cure palliative, soprattutto sotto il profilo della terapia del dolore, per rendere più umana la fase terminale della vita per sé e per i suoi familiari;

c) specifica se desidera affrontare la degenza in strutture sanitarie oppure presso la propria abitazione, ove sussistano le condizioni adeguate;

d) dà indicazioni sull'eventuale assistenza religiosa che desidera ricevere;

e) dispone in merito alle donazioni di organi e tessuti per trapianto e a fini di attività di ricerca e di didattica».

5.22

SACCOMANNO, GHIGO, RIZZOTTI, MASSIDDA, DI GIACOMO, GRAMAZIO, D'AMBROSIO LETTIERI, DE LILLO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«Nella dichiarazione anticipata di trattamento il soggetto, in stato di piena capacità di intendere e di volere e in situazione di compiuta informazione medico-clinica, dichiara il proprio orientamento circa l'attivazione o non attivazione di specifici trattamenti sanitari, purché conformi a quanto prescritto dalla legge e dal codice di deontologia medica».

5.23

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al comma 2 sostituire la parola: «Orientamento» con le seguenti: «consenso informato».

5.24

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al comma 2 sostituire la parola: «orientamento» con la seguente: «consenso».

5.25

PARDI

Al comma 2, sopprimere la parola: «specifici».

5.26

PARDI

Al comma 2, dopo la parola: «sanitari», inserire le seguenti: «tra cui alimentazione, idratazione e ventilazione».

5.27

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al comma 2 sopprimere le parole: «, che egli, in stato di piena capacità di intendere e di volere e in situazione di compiuta informazione medico clinica, è legittimato dalla legge e dal codice di deontologia medica a sottoporre al proprio medico curante».

5.28

BOSONE

I commi 3, 4 e 5 sono soppressi.

5.29

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Sopprimere il comma 3.

5.30SACCOMANNO, GHIGO, RIZZOTTI, MASSIDDA, DI GIACOMO, GRAMAZIO,
D'AMBROSIO LETTIERI, DE LILLO*Al comma 3 sopprimere le parole da: «sperimentali» fino a: «rischiosità, che» e sostituirle con le seguenti: «, anche se».*

5.31

RIZZI

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «invasivi o ad alta rischiosità, che il medico ritenga possano essergli di giovamento, può altresì dichiarare di accettare o meno trattamenti sanitari che, anche a giudizio del medico avessero potenziale, ma non sicuro carattere di accanimento terapeutico».

5.32SACCOMANNO, GHIGO, RIZZOTTI, MASSIDDA, DI GIACOMO, GRAMAZIO,
D'AMBROSIO LETTIERI, DE LILLO*Al comma 3 sopprimere la parola: «invasivi».*

5.33SACCOMANNO, GHIGO, RIZZOTTI, MASSIDDA, DI GIACOMO, GRAMAZIO,
D'AMBROSIO LETTIERI, DE LILLO*Al comma 3, alla fine del periodo, sostituire le parole: «non sicuro» con le seguenti: «non evidente».*

5.34

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Sopprimere il comma 4.

5.35

RIZZI

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «può essere esplicitata la rinuncia da parte del soggetto ad ogni o ad alcune forme particolari di trattamenti sanitari in quanto di carattere sproporzionato, futili, sperimentali, altamente invasive e invalidanti.».

Conseguentemente, sostituire la parola: «Possono» con la seguente: «possono».

5.36

ASTORE, CAFORIO

Al comma 4 sopprimere la parola: «altamente».

5.37

SACCOMANNO, GHIGO, RIZZOTTI, MASSIDDA, DI GIACOMO, GRAMAZIO, D'AMBROSIO LETTIERI, DE LILLO

Al comma 4 dopo le parole: «altamente invasivi e» aggiungere: «altamente».

5.38

RUTELLI

*Al comma 4 sopprimere le parole: «all'assistenza religiosa e».**Conseguentemente introdurre il seguente comma:*

«4-bis. Alla dichiarazione anticipata di trattamento possono essere allegate indicazioni da parte del redattore favorevoli o contrarie all'assistenza religiosa».

5.39

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Sopprimere il comma 5.

5.40

SACCOMANNO

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Nella dichiarazione anticipata di volontà il soggetto non può inserire indicazioni che integrino le fattispecie di cui agli articoli 575, 579, 580 del codice penale».

5.41

PASTORE

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Nella dichiarazione anticipata di trattamento non possono essere inserite e sono comunque nulle indicazioni finalizzate all'eutanasia attiva o omissiva».

5.42

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al comma 5 sopprimere la parola: «non».

5.43

RIZZI

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In assenza di dichiarazioni anticipate di volontà sono garantite tutte le terapie finalizzate alla tutela della vita e della salute ad eccezione esclusiva di quelle configurate come accanimento terapeutico».

5.44

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Sopprimere il comma 6.

5.45

PARDI

Sopprimere il comma 6.

5.46

ASTORE, CAFORIO

Il comma 6 è sostituito dai seguenti:

«6. Nella dichiarazione anticipata di trattamento di cui al comma 1 del presente articolo, può essere esplicitato il rifiuto da parte del soggetto dell'alimentazione ed idratazione nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornire al paziente.

6-bis. Nei casi di applicazione di dichiarazioni anticipate di volontà avente ad oggetto il rifiuto dell'alimentazione ed idratazione così come disciplinato dal comma 6 e fatto salvo quanto stabilito al successivo comma 7 del presente articolo, detto rifiuto è applicabile solo nei casi di stato vegetativo cosiddetto permanente».

Conseguentemente all'articolo 8, comma 2, dopo le parole: «deontologia medica» inserire le seguenti: «salvo i casi disciplinati dall'articolo 5 della presente legge, commi 6 e 6-bis».

5.47

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, Leopoldo DI GIROLAMO, Ignazio MARINO, PORETTI

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. L'idratazione e la nutrizione, indicate nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, sono da considerarsi sostegno vitale e sono comunque e sempre assicurate al paziente in qualunque fase della vita. Nell'ambito del principio di autodeterminazione, nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, è ammessa l'eccezionalità del caso in cui la sospensione di idratazione e nutri-

zione sia espressamente oggetto della dichiarazione anticipata di trattamento.».

5.48

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. La nutrizione e l'idratazione artificiale sono trattamenti sanitari attuati attraverso una sonda gastrica e/o un intervento chirurgico tipo PEG, che necessitano del consenso informato da parte del paziente e possono formare oggetto della dichiarazione anticipata di volontà».

5.49

RUTELLI, LUSI, VILLARI

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Alimentazione e idratazione sono forme di sostegno vitale e sono fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, non possono quindi essere oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento. Nelle fasi terminali della vita o qualora il soggetto sia minore o incapace di intendere e di volere la loro modulazione e la via di somministrazione, da commisurarsi alle aspettative di sopravvivenza, alle condizioni del paziente e alla necessità di non dar corso ad accanimento terapeutico, debbono essere il frutto di una interazione e comune valutazione tra il medico curante, cui spetta la decisione finale, l'eventuale fiduciario ed i familiari.».

5.50

GUSTAVINO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Alimentazione e idratazione sono forme di sostegno vitale e sono fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze. Nelle fasi terminali della vita, qualora il soggetto sia minore o incapace di intendere o di volere la loro modulazione e la via di somministrazione, da commisurarsi alle aspettative di sopravvivenza ed alle condizioni del paziente, senza sconfinare nell'accanimento terapeutico, debbono essere il frutto di una in-

terazione tra il medico curante, cui spetta la decisione finale, l'eventuale fiduciario e i familiari».

5.51

BOSONE

Il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. L'idratazione e l'alimentazione, indicate nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, in quanto fisiologicamente finalizzate al sostegno vitale, non sono assimilate all'accanimento terapeutico e pertanto sono comunque e sempre garantite al paziente fino alla fine della vita.».

5.52

RUTELLI, LUSI, VILLARI

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Alimentazione e idratazione sono forme di sostegno vitale e sono fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, non possono quindi essere oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento. Nelle fasi terminali della vita o qualora il soggetto sia minore o incapace di intendere e di volere la loro modulazione e la via di somministrazione, da commisurarsi alle aspettative di sopravvivenza, alle condizioni del paziente e alla necessità di non dar corso ad accanimento terapeutico, debbono essere il frutto di una interazione e comune valutazione tra il medico curante, cui spetta la decisione finale, l'eventuale fiduciario ed i familiari».

5.53

Vittoria FRANCO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Alimentazione ed idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento».

5.54

D'ALIA, FOSSON

Al comma 6 premettere le seguenti parole: «In armonia con l'articolo 25 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006,».

5.55

RIZZI

Al comma 6, dopo la parola: «idratazione,» è inserita la porzione di frase: «respirazione spontanea e ventilazione in aria ambiente o con ossigeno al 21 per cento,».

5.56

PROCACCI

Al comma 6, sostituire le parole: «nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente» con le seguenti: «se somministrate per vie naturali, anche se con l'assistenza di terzi».

5.57

RIZZI

Al comma 6, dopo la parola: «paziente,» inserire le seguenti: «pur essendo a pieno titolo considerate terapie mediche,».

5.58

Ignazio MARINO, CASSON, CHIAROMONTE, Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, PORETTI, DELLA MONICA, ASTORE

Al comma 6, sopprimere le parole: «sono forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze e».

5.59

CASSON, Ignazio MARINO, PORETTI, CHIAROMONTE, Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, DELLA MONICA, ASTORE

Al comma 6, sopprimere le parole: «e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze».

5.60

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al comma 6 sostituire le parole: «sono forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze e non» con le seguenti: «sono trattamenti sanitari».

5.61

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al comma 6 sostituire le parole: «fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze e non» con le seguenti: «in qualità di trattamenti sanitari».

5.62

SACCOMANNO, GHIGO, RIZZOTTI, MASSIDDA, DI GIACOMO, GRAMAZIO, D'AMBROSIO LETTIERI, DE LILLO

Al comma 6, dopo la parola: «sofferenze» sopprimere la seguente: «e» ed aggiungere le seguenti parole: «fino alla fine della vita. Esse».

5.63

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al comma 6, sostituire le parole: «non possono» con la seguente: «possono».

5.64

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al comma 6 sopprimere la parola: «non».

5.65

PROCACCI

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nei soli di casi di diagnosi di stato vegetativo permanente, come accertato dal collegio medico di cui al comma 7, qualora l'alimentazione e l'idratazione debbano essere somministrate attraverso metodi che comportano interventi chirurgici e/o procedure mediche invasive, esse possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento».

5.66

PROCACCI

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Qualora l'alimentazione e l'idratazione debbano essere somministrate attraverso metodi che comportano interventi chirurgici e/o procedure mediche invasive, esse possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento».

5.67

RIZZI

Al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo: «Fa eccezione la ventilazione meccanica qualora il paziente venga a trovarsi nelle condizioni cliniche previste dalla legge n. 578 del 1993 sulla donazione degli organi, e con esse compatibili.»

5.68

MUSO

Al comma 6 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «salvi i casi di stato vegetativo che il collegio medico di cui al successivo articolo 7 valutati all'unanimità come irreversibile».

5.69

BOSONE

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Nei casi di soggetti in stato neurovegetativo della durata di più di cinque anni, in cui sia stata accertata l'assenza di attività corticale secondo i criteri stabiliti con apposito provvedimento del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, idratazione e nutrizione possono essere sospese se espressamente indicato nelle dichiarazioni anticipate di trattamento. Tali criteri devono essere rivisti almeno ogni cinque anni dal Ministero, sentiti i pareri del Consiglio Superiore di Sanità e delle competenti commissioni parlamentari».

5.70

Ignazio MARINO, CHIAROMONTE, Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, PORETTI, DELLA MONICA, ASTORE

Sostituire il comma 7 con i seguenti:

«7. La dichiarazione anticipata di trattamento produce effetto dal momento in cui interviene lo stato di incapacità decisionale del disponente.

7-bis. Lo stato di incapacità di intendere o di volere è accertato e certificato da un collegio composto da tre medici, di cui un neurologo, uno psichiatra e un medico specializzato nella patologia di cui è affetto il disponente, designati dalla direzione della struttura sanitaria di ricovero.

7-ter. Il medico curante non fa parte del collegio, ma deve essere sentito da quest'ultimo.

7-quater. La certificazione dello stato di incapacità di intendere o di volere, di cui al comma 7, è notificata immediatamente al fiduciario ed all'amministratore di sostegno o al tutore, ove siano stati nominati, o, in mancanza di questi, nell'ordine: al coniuge non separato legalmente o di fatto, al convivente, ai figli maggiorenni, ai genitori, ai parenti entro il quarto grado.

7-quinquies. Le direttive contenute nella dichiarazione anticipata di trattamento sono impegnative per le scelte sanitarie del medico, nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, il quale può disattenderle solo quando, sulla base del parere vincolante del comitato etico della struttura sanitaria, non sono più corrispondenti a quanto l'interessato aveva espressamente previsto al momento della redazione della dichiarazione anticipata di trattamento, sulla base degli sviluppi delle conoscenze scientifiche e terapeutiche, e indicando compiutamente le motivazioni della decisione nella cartella clinica».

5.71

PORETTI, Ignazio MARINO, BIANCHI, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. La dichiarazione anticipata di trattamento produce effetto dal momento in cui interviene lo stato di incapacità decisionale del predisponente.

7-bis. Lo stato di incapacità è accertato e certificato da un collegio composto da tre medici, di cui un neurologo, uno psichiatra e un medico specializzato nella patologia di cui è affetto il disponente, designati dal presidente dell'ordine dei medici o da un suo delegato, su istanza di chiunque ritenga averne interesse o titolo.

7-ter. Il medico curante non fa parte del collegio ed è sentito da quest'ultimo ove sia possibile ovvero sia ritenuto opportuno e necessario.

7-quater. La certificazione è notificata immediatamente al fiduciario, ai familiari e ai conviventi che possono proporre l'annullamento con il ricorso al giudice tutelare».

5.72

Ignazio MARINO, CHIAROMONTE, Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, PORETTI, DELLA MONICA, ASTORE

Sostituire il comma 7 con i seguenti:

«7. La dichiarazione anticipata di trattamento produce effetto dal momento in cui interviene lo stato di incapacità decisionale del disponente.

7-bis. Lo stato di incapacità di intendere o di volere è accertato e certificato da un collegio composto da tre medici, di cui un neurologo, uno psichiatra e un medico specializzato nella patologia di cui è affetto il disponente, designati dalla direzione della struttura sanitaria di ricovero».

5.73

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al comma 7, sopprimere le parole: «in stato vegetativo».

5.74

BOSONE, BIANCHI, BASSOLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, Ignazio MARINO, PORETTI

Al comma 7, sopprimere le parole: «in stato vegetativo».

5.75

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al comma 7, sopprimere le parole: «La valutazione dello stato clinico va formulata da un collegio medico formato da cinque medici (neurologo, neurofisiologo, neuroradiologo, medico curante e medico specialista della patologia) designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero».

5.76

Ignazio MARINO, CHIAROMONTE, Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, PORETTI, DELLA MONICA, ASTORE

Al comma 7, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Lo stato di incapacità di intendere o di volere è accertato e certificato, nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, da un collegio composto da tre medici, di cui un neurologo, uno psichiatra e un medico specializzato nella patologia di cui è affetto il disponente, designati dalla direzione della struttura sanitaria di ricovero. Il medico curante non fa parte del collegio, ma deve essere sentito da quest'ultimo».

5.77

ASTORE, CAFORIO

Al comma 7, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La valutazione dello stato clinico è formulata da un collegio medico formato da tre medici di comprovata esperienza designati, all'interno della struttura di ricovero, dal direttore sanitario della stessa struttura».

5.78

BOSONE

Al comma 7, dopo le parole: «stato clinico» inserire le seguenti: «, ivi compresa la condizione prevista dal comma 6 del presente articolo,».

5.79

PASTORE

Al comma 7, le parole da: «da cinque medici» sino a: «medico curante» sono sostituite dalle seguenti: «dal medico curante e da altri quattro medici (neurologo, neurofisiologo, neuro radiologo)».

5.80

RIZZI

Al comma 7, sostituire le parole: «medico curante» con le seguenti: «anestesista-rianimatore».

5.81

DE LILLO

Al comma 7, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «È comunque garantito al medico il diritto di obiezione di coscienza».

5.82

SACCOMANNO

Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «La vitalità o meno del soggetto va accertata sulla base delle conoscenze scientifiche anche attraverso l'utilizzo di diagnostiche strumentali».

5.83

BOSONE, BIANCHI, BASSOLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, Ignazio MARINO, PORETTI

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. Nel caso in cui il soggetto non abbia redatto la dichiarazione anticipata di trattamento le cure di fine vita si attengono ai principi di precauzione e proporzionalità delle stesse, in armonia con quanto previsto dal Codice di deontologia medica e nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione.».

5.84

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Nella rubrica sostituire la parola: «dichiarazioni» con la seguente: «direttive» e conseguentemente nei commi 1, 2 e 6.

5.85

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Nella rubrica sostituire la parola: «dichiarazioni» con la seguente: «disposizioni» e conseguentemente nei commi 1, 2 e 6.

5.86

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Nella rubrica sopprimere le parole: «e limiti».

Art. 6.**6.1**

BIANCONI, TOFANI, DI STEFANO, DE ECCHER, LICASTRO SCARDINO, ZANETTA, TANCREDI, GALIOTO, CASTRO, BENEDETTI VALENTINI, SANTINI

Sopprimere l'articolo.

6.2

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

*Sopprimere l'articolo.***6.3**

PARDI

Sostituire l'articolo 6 con il seguente:

«Art. 6. – (*Forma e durata della dichiarazione anticipata di trattamento*). – 1. La dichiarazione anticipata di trattamento è l'atto, scritto per intero in carta semplice, datato e sottoscritto dal soggetto interessato, con il quale il soggetto stesso dispone in ordine trattamenti sanitari, ossia ogni trattamento applicato, con qualsiasi mezzo, per scopi connessi alla tutela della salute, a fini terapeutici, diagnostici, palliativi, ed estetici, nonché in ordine all'uso del proprio corpo o di parti di esso dopo la morte, incluse le disposizioni relative all'eventuale donazione del proprio corpo, di organi o tessuti a scopo di trapianto, ricerca o didattica, alle modalità di sepoltura e alla assistenza religiosa.

2. L'atto scritto contenente la dichiarazione anticipata di trattamento, una volta formato, deve essere unito alla cartella clinica, di cui costituisce parte integrante. La cartella clinica indica nel frontespizio la presenza o meno di dichiarazioni anticipate di trattamento.

3. La dichiarazione anticipata di trattamento si intende valida sino alla revoca espressa, per iscritto. Il testo è modificabile in qualsiasi momento. In caso di urgenza, la revoca o modifica sono espresse liberamente in presenza di due testimoni al medico curante che ne rilascia certificazione a margine dell'atto revocato o modificato.

4. nella dichiarazione può essere contenuta la nomina di un fiduciario, cui affidare l'esecuzione delle disposizioni di cui al presente articolo».

6.4

ASTORE, CAFORIO

Sostituire l'articolo 6 con il seguente:

«Art. 6. – (*Decisioni sostitutive*). – 1. Nella dichiarazione anticipata di trattamento può essere contenuta la nomina di un fiduciario cui affidare l'esecuzione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a).

2. Nel caso in cui la persona da sottoporre a trattamento sanitario versi nello stato di incapacità di accordare o rifiutare il proprio consenso, si ha riguardo alla volontà espressa dalla stessa nella dichiarazione anticipata di trattamento. In caso di mancata espressione di volontà nella dichia-

razione, si ha riguardo alla volontà manifestata dal fiduciario o, in mancanza di questo, dall'amministratore di sostegno o dal tutore, ove siano stati nominati, o, in mancanza di questi, nell'ordine: dal coniuge non separato legalmente o di fatto, dal convivente, dai figli, dai genitori, dai parenti entro il quarto grado.

3. Il fiduciario, nell'esecuzione delle disposizioni contenute nella dichiarazione anticipata di trattamento, attua la volontà del disponente quale risultante dalla lettera della suddetta dichiarazione e dall'attività rivolta ad indagare e ricostruire il significato da attribuire alle dichiarazioni del disponente; in mancanza di disposizioni cui attenersi o nell'impossibilità di ricostruire la volontà del disponente, opera nel migliore interesse dell'incapace ai sensi dell'articolo 5.

4. In caso di impossibilità di decidere ai sensi del comma 2, si ricorre al comitato etico della struttura sanitaria o, in caso di assenza dello stesso, al comitato etico della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente».

6.5

ASTORE, CAFORIO

Sostituire l'articolo 6 con il seguente:

«Art. 6. – (*Dichiarazione anticipata di trattamento*). – 1. La dichiarazione anticipata di trattamento è l'atto, scritto per intero, datato e sottoscritto dal soggetto interessato, con il quale il soggetto stesso dispone in ordine ai trattamenti sanitari, nonché in ordine all'uso del proprio corpo o di parti di esso dopo la morte, incluse le disposizioni relative all'eventuale donazione del proprio corpo, di organi o tessuti a scopo di trapianto, ricerca o didattica, alle modalità di sepoltura ed all'assistenza religiosa. La sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni. Anche se non contiene l'indicazione del suo nome e cognome, la dichiarazione è tuttavia valida quando designa con certezza la persona del disponente. La data deve contenere l'indicazione del giorno, mese e anno.

2. L'atto scritto contenente la dichiarazione anticipata di trattamento, una volta formato, deve essere unito alla cartella clinica, di cui costituisce parte integrante. La cartella clinica indica nel frontespizio la presenza o meno di dichiarazioni anticipate di trattamento».

6.6

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Sopprimere il comma 1.

6.7

BIANCHI, Ignazio MARINO, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, PORETTI

Sostituire i commi 1, 2 e 3 con i seguenti:

«1. La dichiarazione anticipata di trattamento è l'atto di volontà, scritto per intero, datato e sottoscritto, con firma autografa, con il quale il soggetto interessato dispone in ordine ai trattamenti sanitari a cui intende o non intende sottoporsi, nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, qualora non sia più capace di intendere o di volere. La data deve contenere l'indicazione del giorno, mese e anno.

2. La dichiarazione anticipata di trattamento è redatta da un soggetto maggiorenne, in piena capacità di intendere e di volere, dopo una compiuta e puntuale informazione medico-clinica da parte del medico di medicina generale o di un altro medico di fiducia del disponente. La dichiarazione anticipata di trattamento deve essere sottoscritta dal soggetto interessato e dal medico che ha partecipato alla stesura della stessa e ne certifica la validità. La sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni.

3. L'atto scritto contenente la dichiarazione anticipata di trattamento, una volta formato, deve essere unito alla cartella clinica, di cui costituisce parte integrante. La cartella clinica indica nel frontespizio la presenza o meno di dichiarazioni anticipate di trattamento.

4. La dichiarazione anticipata di trattamento è vincolante per il personale sanitario, nelle strutture sia pubbliche che private».

6.8

MUSSO

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. Le dichiarazioni anticipate di trattamento, che sono sempre soggette a modifica o revoca, sono rese tramite atto pubblico redatto da notaio o dal segretario comunale del Comune di residenza o dal Cancelliere del Tribunale competente per territorio, alla presenza di due testimoni, salvo i casi previsti dal codice civile e dalla legge 16 febbraio 1913, n. 89, circa il numero dei testimoni necessari in caso di soggetti con particolari disabilità. Almeno uno dei testimoni deve essere un medico iscritto all'ordine e deve essere di fiducia del dichiarante, come risulta dall'atto medesimo in base ad apposita dichiarazione del disponente. In caso di ricovero ospedaliero e di istituto di cura o di ricovero, il disponente, se capace, fa annotare nella cartella clinica le dichiarazioni anticipate sopra rese.

2. Le dichiarazioni anticipate di trattamento di cui al primo comma sono entro dieci giorni dalla data dell'atto trasmesse dal notaio o dal se-

gretario comunale o dal cancelliere del Tribunale in copia autentica in carta libera, in busta sigillata, al Registro generale pubblico delle dichiarazioni anticipate di trattamento istituito presso il Ministero della giustizia, di cui al successivo articolo 10, applicandosi per quanto compatibile le disposizioni della legge 16 febbraio 1913, n. 89 e della legge 25 maggio 1981, n. 307 seguita dal decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1984 n. 956.

2-bis. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero della Giustizia emana un regolamento di attuazione circa gli obblighi di conservazione e comunicazione delle predette dichiarazioni anticipate.

2-ter. Il regolamento di cui al comma 2 disciplina stabilisce le tariffe massime dell'atto notarile ed eventualmente le condizioni di reddito alle quali è possibile dedurre dall'imponibile, e rispettivamente detrarre dall'imposta dovuta, le spese relative alla dichiarazione anticipata di trattamento».

6.9

Ignazio MARINO, CHIAROMONTE, Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, PORETTI, DELLA MONICA, ASTORE

Sostituire il comma 1 con i seguenti

«1. La dichiarazione anticipata di trattamento è l'atto, scritto per intero, datato e sottoscritto dal soggetto interessato, con il quale il soggetto stesso, nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, dispone in ordine ai trattamenti sanitari, nonché in ordine all'uso del proprio corpo o di parti di esso dopo la morte, incluse le disposizioni relative all'eventuale donazione del proprio corpo, di organi o tessuti a scopo di trapianto, ricerca o didattica, alle modalità di sepoltura e alla assistenza religiosa. La sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni. Anche se non contiene l'indicazione del suo nome e cognome, la dichiarazione è tuttavia valida quando designa con certezza la persona del disponente. La data deve contenere l'indicazione del giorno, mese e anno.

2. L'atto scritto contenente la dichiarazione anticipata di trattamento, una volta formato, deve essere unito alla cartella clinica, di cui costituisce parte integrante. La cartella clinica indica nel frontespizio la presenza o meno di dichiarazioni anticipate di trattamento».

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

6.10

PASTORE

All'articolo 6, sono apportate le seguenti modifiche:

– al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente:

«La dichiarazione anticipata di trattamento è resa direttamente e personalmente dal soggetto interessato pienamente capace con atto pubblico ricevuto da notaio a titolo gratuito, dopo una compiuta e puntuale informazione medico clinica:

– al comma 2, sopprimere le parole "ne certifica l'autenticità ed";

– al comma 3, sopprimere le parole "manoscritte o dattiloscritte nonché sottoscritte con firma autografa";

– al comma 4, dopo le parole "tre anni" aggiungere le seguenti "salvo un termine più breve, comunque espresso dal dichiarante";

– al comma 5, sostituire l'ultimo periodo con le parole "La modifica deve rivestire la stessa forma mentre la revoca può essere espressa senza alcun vincolo di forma».

6.11

D'AMBROSIO LETTIERI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«Le dichiarazioni anticipate di trattamento non sono obbligatorie né vincolanti, sono rilasciate attraverso la redazione di apposito modello contenente data certa e firma del soggetto interessato maggiorenne, in piena capacità di intendere e di volere, dopo una compiuta e puntuale informazione medico clinica del medico curante che le raccoglie e le sottoscrive».

6.12

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«Le dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT) sono formulate con atto scritto di data certa e con sottoscrizione autenticata da due testimoni. Con le medesime forme sono rinnovabili, modificabili o revocabili in qualunque momento. In caso di più dichiarazioni anticipate divergenti, è ritenuta valida quella avente data certa posteriore».

6.13

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«Le Dichiarazioni Anticipate di trattamento (DAI) sono formulate con atto scritto in data certa e con sottoscrizione autenticata da due testimoni».

6.14

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«Le Dichiarazioni Anticipate di trattamento (DAI) non sono obbligatorie, sono redatte in forma scritta davanti a due testimoni».

6.15

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al comma 1 sostituire le parole: «non sono obbligatorie né vincolanti» con le seguenti: «sono vincolanti».

6.16

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al comma 1, sopprimere le parole: «né vincolanti» e con le seguenti: «e di volere dopo una compiuta e puntuale informazione medico clinica, e sono raccolte esclusivamente da un notaio a titolo gratuito. Alla redazione della dichiarazione interviene un medico abilitato all'esercizio della professione che sottoscrive la Dichiarazione Anticipata di Trattamento».

6.17

Ignazio MARINO, BIANCHI, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, PORETTI, CASSON

Al comma 1, sostituire le parole: «né vincolanti» con le seguenti: «e sono vincolanti nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione».

6.18

CASSON, Ignazio MARINO, PORETTI, CHIAROMONTE, Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, DELLA MONICA, ASTORE

Al comma 1, sostituire le parole: «né vincolanti» con le seguenti: «e sono vincolanti».

6.19

CENTARO

Al comma 1 sostituire la parola: «né» con le seguenti: «ma sono vincolanti, fatte salve le previsioni dell'Articolo 8».

6.20

BOSONE, BIANCHI, BASSOLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, Ignazio MARINO, PORETTI

Al comma 1, sostituire la parola: «né» con la seguente: «ma».

6.21

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al comma 1 sopprimere le parole: «, e sono raccolte esclusivamente da un notaio a titolo gratuito. Alla redazione della dichiarazione interviene un medico abilitato all'esercizio della professione che sottoscrive la Dichiarazione Anticipata di Trattamento».

6.22

SACCOMANNO

Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: «e raccolte esclusivamente da un notaio a titolo gratuito».

6.23

Ignazio MARINO, CHIAROMONTE, Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, PORETTI, DELLA MONICA, ASTORE

Al comma 1, sopprimere le parole: «e sono raccolte esclusivamente da un notaio a titolo gratuito».

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

6.24

GERMONTANI

Al comma 1, sostituire le parole: «esclusivamente da un notaio a titolo gratuito» con le seguenti: «a titolo gratuito da un notaio o dai giudici di pace, dai cancellieri e dai collaboratori delle cancellerie delle Corti di appello dei tribunali e delle preture, dai segretari delle procure della Repubblica, dai presidenti delle province, dai sindaci, dagli assessori comunali e provinciali, dai presidenti dei consigli comunali e provinciali, dai presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, dai segretari comunali e provinciali e dai funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia».

6.25

GERMONTANI

Al comma 1, sostituire le parole: «esclusivamente da un notaio a titolo gratuito» con le seguenti: «a titolo gratuito da un notaio o dai consiglieri provinciali e dai consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco».

6.26

GERMONTANI

Al comma 1, sostituire le parole: «esclusivamente da un notaio a titolo gratuito» con le seguenti: «a titolo gratuito da un notaio o da un avvocato».

6.27

D'ALIA, FOSSON

Al comma 1 sostituire le parole: «esclusivamente da un notaio a titolo gratuito» con le seguenti: «da un notaio o da altro pubblico ufficiale».

6.28

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al comma 1 sostituire le parole: «esclusivamente da un notaio a titolo gratuito» con le seguenti: «da un notaio, un pubblico ufficiale o da persona incaricata di un pubblico servizio».

6.29

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al comma 1 sopprimere la parola: «esclusivamente».

6.30

SACCOMANNO, GHIGO, RIZZOTTI, MASSIDDA, DI GIACOMO, GRAMAZIO, D'AMBROSIO LETTIERI, DE LILLO

Al comma 1 dopo le parole: «raccolte esclusivamente» sostituire le parole: «da un notaio a titolo gratuito» con le seguenti: «dal medico curante che le sottoscrive».

6.31

ASTORE, CAFORIO

Al comma 1 sostituire le parole: «da un notaio» con le seguenti: «dalle aziende sanitarie locali».

Conseguentemente sopprimere le parole da: «Alla redazione» sino alla fine del periodo.

6.32

SACCOMANNO, GHIGO, RIZZOTTI, MASSIDDA, DI GIACOMO, GRAMAZIO, D'AMBROSIO LETTIERI, DE LILLO

Al comma 1 sopprimere il secondo periodo.

6.33

SACCOMANNO

Al comma 1, alla fine del periodo, sostituire le parole: «medico abilitato all'esercizio della professione», con le seguenti: «medico di medicina generale».

6.34

BOSONE

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e ne certifica la validità».

6.35

RIZZI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anch'esso a titolo gratuito».

6.36

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Sopprimere il comma 2.
_____**6.37**Ignazio MARINO, BIANCHI, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO,
Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, PORETTI*Sopprimere il comma 2.*
_____**6.38**

SACCOMANNO

Sopprimere il comma 2.
_____**6.39**

ASTORE, CAFORIO

Sopprimere il comma 2.
_____**6.40**

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Sostituire il comma 2 con il seguente:«2. Il notaio, il pubblico ufficiale, o la persona incaricata di un pubblico servizio ne certifica l'autenticità».
_____**6.41**SACCOMANNO, GHIGO, RIZZOTTI, MASSIDDA, DI GIACOMO, D'AMBROSIO
LETTIERI, DE LILLO*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il medico curante trasferisce la dichiarazione anticipata di trattamento alla direzione sanitaria della Azienda sanitaria locale che garantisce

oltre la conservazione dell'originale in apposito archivio, il trasferimento in copia presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali».

6.42

D'AMBROSIO LETTIERI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il medico curante trasmette la dichiarazione anticipata di trattamento in originale alla direzione sanitaria della Azienda sanitaria locale che ne garantisce la corretta conservazione in apposito archivio e ne trasmette copia al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali».

6.43

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il notaio, il pubblico ufficiale, o la persona incaricata di un pubblico servizio ne certifica l'autenticità ed attesta che il medico abbia informato con chiarezza il paziente delle possibili situazioni cliniche e dei possibili trattamenti di fine vita, al fine di rendere pienamente consapevole la dichiarazione di questi».

6.44

D'ALIA, FOSSON

Al comma 2 le parole: «il notaio ne» sono sostituite dalle seguenti: «il notaio o il pubblico ufficiale».

6.45

GERMONTANI

Al comma 2, dopo le parole: «il notaio» aggiungere le seguenti: «o i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle Corti di appello dei tribunali e delle preture, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti

e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia».

6.46

GERMONTANI

Al comma 2, dopo le parole: «il notaio» aggiungere le seguenti: «o i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco».

6.47

GERMONTANI

Al comma 2, dopo le parole: «il notaio» aggiungere le seguenti: «o l'avvocato».

6.48

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al comma 2 sopprimere le parole: «ed attesta che il medico abbia informato con chiarezza il paziente delle possibili situazioni cliniche e dei possibili trattamenti di fine vita, al fine di rendere pienamente consapevole la dichiarazione di questi».

6.49

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al comma 2 sopprimere le parole: «delle possibili situazioni cliniche e dei possibili trattamenti di fine vita, al fine di rendere pienamente consapevole la dichiarazione di questi».

6.50

SACCOMANNO, GHIGO, RIZZOTTI, MASSIDDA, DI GIACOMO, GRAMAZIO,
D'AMBROSIO LETTIERI, DE LILLO

Al comma 2, alla fine del periodo sopprimere le seguenti: «al fine di rendere pienamente consapevole la dichiarazione di questi».

6.51

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Sopprimere il comma 3.

6.52

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le Dichiarazioni Anticipate di Trattamento sono sottoscritte con firma autografa».

6.53

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le Dichiarazioni Anticipate di Trattamento sono sottoscritte con firma autografa davanti a due testimoni».

6.54

SACCOMANNO, GHIGO, RIZZOTTI, MASSIDDA, DI GIACOMO, GRAMAZIO,
D'AMBROSIO LETTIERI, DE LILLO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le Dichiarazioni Anticipate di Trattamento, manoscritte o dattiloscritte, devono essere adottate in piena libertà e consapevolezza e devono essere formulate in modo chiaro, nonché sottoscritte con firma autografa».

6.55

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al comma 3, sopprimere le parole: «formulate in modo chiaro, libero e consapevole, manoscritte o dattiloscritte, nonché».

6.56

MUSSO

Al comma 3, sopprimere le parole: «manoscritte o dattiloscritte»:

6.57

MUSSO

Sopprimere il comma 4.

6.58

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Sopprimere il comma 4.

6.59

CENTARO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. La Dichiarazione mantiene validità fino all'eventuale revoca o modifica».

6.60

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Salvo che il soggetto sia divenuto incapace, la Dichiarazione si rinnova automaticamente ogni tre anni».

6.61

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. La Dichiarazione si rinnova ogni tre anni tramite la formula del silenzio assenso».

6.62

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. La Dichiarazione ha durata tre anni, termine oltre il quale se non si revoca si intende rinnovata».

6.63

SACCOMANNO, GHIGO, RIZZOTTI, MASSIDA, Leopoldo DI GIROLAMO, GRAMAZIO, D'AMBROSIO LETTIERI, DE LILLO

Al comma 4 sostituire le parole da: «di tre anni» fino a: «di trattamento» con le seguenti: «perenne. Essa».

6.64

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al comma 4 sostituire la parola: «tre» con la seguente «dieci».

6.65

Ignazio MARINO, CHIAROMONTE, Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, PORETTI, DELLA MONICA, ASTORE

Al comma 4, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «dieci anni».

6.66

Ignazio MARINO, BIANCHI, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, PORETTI

Al comma 4, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «cinque anni».

6.67

RUTELLI

Al comma 4, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «cinque anni».

6.68

ASTORE, CAFORIO

Al comma 4 le parole: «tre anni» sono sostituite dalle parole: «cinque anni».

6.69

RUTELLI

Al comma 4, dopo le parole: «perde ogni efficacia» inserire il seguente periodo: «In caso di mancato rinnovo e della successiva perdita della capacità di intendere e di volere, il medico curante tiene comunque conto della volontà espressa dal soggetto, fermi restando i principi e i divieti stabiliti dalla presente legge».

6.70

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Sopprimere al comma 4 le parole: «, con la forma prescritta nei commi precedenti».

6.71

COSENTINO, Ignazio MARINO, BIANCHI, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, PORETTI

Al comma 4, sopprimere le parole: «, con la forma prescritta nei commi precedenti».

6.72

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Sopprimere il comma 5.

6.73

BIANCHI, GUSTAVINO, Leopoldo DI GIROLAMO, BOSONE, BASSOLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, Ignazio MARINO, PORETTI

Sostituire il comma 5 con i seguenti:

«5. Nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, la dichiarazione anticipata di trattamento è rinnovabile, modificabile o revocabile in qualsiasi momento con le medesime forme previste per la sua formazione.

2. In caso di urgenza, la revoca è espressa liberamente in presenza di due testimoni al medico curante che ne rilascia certificazione a margine dell'atto revocato».

6.74

BASSOLI, BIANCHI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, Ignazio MARINO, PORETTI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, la dichiarazione anticipata di trattamento è rinnovabile, modificabile o revocabile in qualsiasi momento. La revoca, anche parziale, il rinnovo o la modifica della dichiarazione anticipata di trattamento deve essere sottoscritta dal soggetto interessato e dal medico che ha partecipato alla stesura della stessa».

6.75

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. La Dichiarazione può essere revocata o modificata in ogni momento dal soggetto interessato».

6.76

MUSSO

Al comma 5, dopo le parole: «revocata o modificata» aggiungere le seguenti: «con atto redatto con le formalità indicate al comma 1».

6.77

D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 5 dopo le parole: «in ogni momento dal soggetto interessato» aggiungere le seguenti: «nelle medesime forme e modalità con le quali è stata resa».

6.78

RIZZI

Al comma 5, sostituire le parole: «essere sottoscritta dal soggetto interessato» con le seguenti: «avvenire con la forma prescritta nei commi precedenti».

6.79

SACCOMANNO

Al comma 5, alla fine del secondo periodo aggiungere la seguente frase: «senza oneri di forma».

6.80

CENTARO

Al comma 5 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e deve avvenire con la forma prescritta nei commi precedenti».

6.81

D'ALIA, FOSSON

Al comma 5 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nelle stesse forme previste dal presente articolo».

6.82

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Sopprimere il comma 6.

6.83

D'AMBROSIO LETTIERI

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. La dichiarazione anticipata di trattamento deve essere acquisita a cura della direzione sanitaria della struttura di ricovero e inserita nella cartella clinica dal momento in cui assume rilievo dal punto di vista clinico ai sensi del comma 7 dell'articolo 5».

6.84

D'AMBROSIO LETTIERI

Sopprimere il comma 7.

6.85

MUSSO

Sopprimere il comma 7.

6.86

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Sopprimere il comma 7.

6.87

BOSONE, BIANCHI, BASSOLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, Ignazio MARINO, PORETTI

*Sostituire il comma 7, con il seguente:**«7. In condizioni di urgenza o quando il soggetto versa in pericolo di vita immediato, la dichiarazione anticipata di trattamento non si applica».*

6.88

RIZZI

Al comma 7, sopprimere le parole: «ove non sia possibile una immediata acquisizione».

6.89

CASSON, PORETTI, CHIAROMONTE

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai fini del periodo precedente, per condizioni di urgenza si intendono situazioni nelle quali il ritardo nel trattamento sanitario, necessario ai fini dell'acquisizione della dichiarazione anticipata di trattamento, pregiudicherebbe irrimediabilmente la salute del paziente».

6.90

BIANCHI, Ignazio MARINO, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, PORETTI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, al momento del ricovero, il personale della struttura sanitaria pubblica o privata, dove il paziente è ricoverato, deve accedere all'archivio unico nazionale informatico, di cui all'articolo 10, comma 3, per conoscere l'esistenza eventuale di una dichiarazione anticipata di trattamento ed, in caso positivo, avere la possibilità di consultarla».

6.91

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

All'articolo 6, nella rubrica sostituire la parola: «dichiarazioni» con la seguente: «disposizioni» e conseguentemente nel comma 1, 3 e 4.

6.92

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

All'articolo 6 nella rubrica sostituire la parola: «dichiarazione» con la seguente: «disposizione» e conseguentemente nel comma 1, 3 e 4.

6.93

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

All'articolo 6 nella rubrica sostituire la parola: «dichiarazione» con la seguente: «direttiva».

Consequentemente nel comma 1, 3 e 4.

6.83-bis

Ignazio MARINO, BIANCHI, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, PORETTI

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente.

«6-bis. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con proprio decreto, promuove campagne di informazione periodiche e disciplina le forme e le modalità attraverso le quali le ASL, tramite i medici di medicina generale, informano i propri assistiti, nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, della possibilità di rendere la dichiarazione anticipata di trattamento. Tutte le informazioni di carattere sia scientifico che metodo logico sulla possibilità di rendere la dichiarazione anticipata di trattamento sono rese disponibili anche attraverso il sito internet del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali».

6.0.1

BIANCHI, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, Ignazio MARINO, PORETTI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Al personale medico-sanitario è garantito il diritto all'obiezione di coscienza. La struttura sanitaria, pubblica o privata, presso la quale il paziente è ricoverato garantisce comunque, nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, l'esecuzione delle volontà contenute nella dichiarazione anticipata di trattamento».

6.0.2

ASTORE, CAFORIO

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. L'assistenza ai soggetti in stato vegetativo permanente rappresenta livello essenziale di assistenza. L'assistenza è garantita anche a domicilio

dall'azienda sanitaria regionale in cui il soggetto in stato vegetativo permanente risiede».

Art. 7.

7.1

BIANCHI, BOSONE, BASSOLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, Ignazio MARINO, PORETTI

Sostituire l'articolo 7, con il seguente:

«Art. 7.

1. Nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, nella dichiarazione anticipata di trattamento deve essere contenuta la nomina di un fiduciario che ne curi l'esecuzione.

2. In caso di mancata nomina del fiduciario, di rinuncia o di morte dello stesso, l'esecuzione della dichiarazione anticipata di trattamento è affidata all'amministratore di sostegno o al tutore, ove siano stati nominati, o, in mancanza di questi, nell'ordine: al coniuge non separato legalmente o di fatto, al convivente, ai figli maggiorenni, ai genitori, ai parenti entro il quarto grado.

3. Il fiduciario, nell'esecuzione delle disposizioni contenute nella dichiarazione anticipata di trattamento, attua la volontà del disponente ed è obbligato ad agire nell'esclusivo e migliore interesse del paziente.

4. Il fiduciario appone la propria firma autografa al testo contenente le dichiarazioni anticipate di trattamento.

5. Il fiduciario si impegna a verificare attentamente che il paziente non sia sottoposto a nessuna forma di eutanasia esplicita o surrettizia.

6. Il fiduciario può rinunciare per iscritto all'incarico, comunicandolo direttamente al dichiarante o, ove quest'ultimo fosse incapace di intendere o di volere, al medico responsabile del trattamento sanitario. In questo ultimo caso i soggetti legittimati ad esprimere il consenso sulla base delle dichiarazioni anticipate di trattamento rese dal dichiarante, sono nell'ordine nell'ordine il coniuge non separato legalmente o di fatto, il convivente, i figli maggiorenni, i genitori, i parenti entro il quarto grado».

7.2

Ignazio MARINO, CASSON, BASSOLI, CHIAROMONTE, Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, PORETTI, DELLA MONICA, ASTORE

Sostituire l'articolo 7, con il seguente:

«Art. 7.

1. Nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, nella dichiarazione anticipata di trattamento deve essere contenuta la nomina di un fiduciario cui affidare l'esecuzione delle disposizioni in merito ai trattamenti sanitari, nonché in ordine all'uso del proprio corpo o di parti di esso dopo la morte, incluse le disposizioni relative all'eventuale donazione del proprio corpo, di organi o tessuti a scopo di trapianto, ricerca o didattica, alle modalità di sepoltura e alla assistenza religiosa.

2. Nel caso in cui la persona da sottoporre a trattamento sanitario versi nello stato di incapacità di accordare o rifiutare il proprio consenso, si ha riguardo alla volontà espressa dalla stessa nella dichiarazione anticipata di trattamento. In caso di mancata espressione di volontà nella dichiarazione, si ha riguardo alla volontà manifestata dal fiduciario o in mancanza di nomina, di rinuncia o di morte di quest'ultimo, si ha riguardo alla volontà manifestata dall'amministratore di sostegno o dal tutore, ove siano stati nominati, o, in mancanza di questi, nell'ordine: dal coniuge non separato legalmente o di fatto, dal convivente, dai figli maggiorenni, dai genitori, dai parenti entro il quarto grado.

3. Il fiduciario, nell'esecuzione delle disposizioni contenute nella dichiarazione anticipata di trattamento, attua la volontà del disponente quale risultante dalla lettera della suddetta dichiarazione e dall'attività rivolta ad indagare e ricostruire il significato da attribuire alle dichiarazioni del disponente; in mancanza di disposizioni cui attenersi o nell'impossibilità di ricostruire la volontà del disponente opera nel migliore interesse dell'incapace.

4. In caso di impossibilità di decidere ai sensi del comma 2, si ricorre al comitato etico della struttura sanitaria o, in caso di assenza dello stesso, al comitato etico della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente».

7.3

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Sostituire l'articolo 7 con il seguente:

«1. La dichiarazione anticipata di cui all'articolo 5 può contenere l'indicazione di una persona di fiducia alla quale sono attribuite la titolarità, in caso di incapacità dell'interessato, dei diritti e delle facoltà che a

questi competono ai sensi della presente legge nonché la tutela del rispetto da parte dei sanitari delle direttive espresse dallo stesso interessato.

2. Il fiduciario può altresì essere nominato in altra separata dichiarazione, e anche in assenza di dichiarazione anticipata di volontà.

3. Il fiduciario agisce in conformità alle volontà del paziente».

7.4

ASTORE, CAFORIO

L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Art. 7. – (*Migliore interesse*). – 1. Colui che presta o rifiuta il consenso ai trattamenti sanitari, per conto di un soggetto che versi in stato di incapacità, è tenuto ad agire nell'esclusivo e migliore interesse dell'incapace, tenendo conto della volontà espressa da quest'ultimo in precedenza, nonché dei valori e delle convinzioni notoriamente proprie della persona in stato di incapacità».

7.5

GUSTAVINO, Leopoldo DI GIROLAMO, BOSONE, BIANCHI, BASSOLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, Ignazio MARINO, PORETTI

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, nella dichiarazione anticipata di trattamento è contenuta la nomina di un fiduciario cui sono affidate le decisioni in merito ai trattamenti sanitari, nonché in ordine all'uso del proprio corpo o di parte di esso, nei casi consentiti dalla legge, alle modalità di sepoltura e alla assistenza religiosa.

1-bis. Il fiduciario nell'esecuzione delle disposizioni attua la volontà del disponente quale risultante dalla lettera della dichiarazione anticipata di trattamento e dall'attività rivolta ad indagare e ricostruire il significato da attribuire alle dichiarazioni; in mancanza di istruzioni opera nel migliore interesse dell'incapace.

1-ter. Trovano applicazione, ove compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 587 e seguenti del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

7.6

SACCOMANNO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Nella DAT è possibile la nomina di un fiduciario, maggiorenne, capace di intendere e di volere, che accetta l'incarico apponendo la propria firma».

7.8

BOSONE, BIANCHI, BASSOLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, Ignazio MARINO, PORETTI

Al comma 1, sostituire la parola: «possibile» con la seguente: «obbligatoria».

7.9

PASTORE

Apportate le seguenti modifiche:

- nel primo comma sostituire la parola: «maggiorenne» con le seguenti parole: «legalmente capace oltre che»;
 - nel secondo comma sostituire le parole: «appone la propria firma autografa al» con le seguenti: «sottoscrive il»;
 - nei commi 3, 4, 5 e 6 sostituire le parole: «si impegna» con le seguenti: «è obbligato».
-

7.10

CENTARO

Al comma 1 sostituire le parole: «contribuire a realizzarne» con le parole: «farne realizzare».

7.11

SACCOMANNO

Sopprimere il comma 2.

7.12

PARDI

Sopprimere il comma 2.

7.13

MUSSO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il fiduciario è nominato nella dichiarazione anticipata di trattamento di cui all'articolo 6, ovvero tramite mandato autenticato da Notaio, da conservare dal medesimo e da pubblicizzare secondo le forme di cui al precedente articolo 6».

7.14

RIZZI

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ed è l'unico soggetto legalmente autorizzato ad interagire con il medico».

7.15

BASSOLI, BOSONE, BIANCHI, CHIAROMONTE, COSENTINO, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, Ignazio MARINO, PORETTI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, il fiduciario nell'esecuzione delle disposizioni attua la volontà del disponente quale risultante dalla lettera della dichiarazione anticipata di trattamento e dall'attività rivolta ad indagare e ricostruire il significato da attribuire alle dichiarazioni; in mancanza di istruzioni opera nel migliore interesse dell'incapace».

7.16

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al comma 3 aggiungere: «affinché venga rispettata la sua volontà anche in merito ai trattamenti sanitari a cui essere sottoposto».

7.17

SACCOMANNO

Al comma 3, alla fine del periodo aggiungere le seguenti parole: «operando sempre e solo secondo le intenzioni legittimamente esplicitate dal soggetto nelle dichiarazioni anticipate, per farle conoscere e contribuire a realizzarne le volontà».

7.18

BIANCONI, SANTINI, TOFANI, DI STEFANO, DE ECCHER, LICASTRO SCARDINO, ZANETTA, TANCREDI, GALIOTO, CASTRO, BENEDETTI VALENTINI

Sopprimere il comma 4.

7.19

PORETTI, BASSOLI, BOSONE, BIANCHI, CHIAROMONTE, COSENTINO, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, Ignazio MARINO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, il fiduciario nell'esecuzione delle disposizioni attua la volontà del disponente quale risultante dalla lettera della dichiarazione anticipata di trattamento e dall'attività rivolta ad indagare e ricostruire il significato da attribuire alle dichiarazioni; in mancanza di istruzioni opera nel migliore interesse dell'incapace».

7.20

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al comma 4 sopprimere le parole: «in stretta collaborazione con il medico curante con il quale realizza l'alleanza terapeutica».

7.21

D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 4, dopo le parole: «in stretta collaborazione con il medico» sopprimere la parola: «curante» e aggiungere le seguenti: «responsabile del trattamento sanitario».

7.22

RIZZI

Al comma 4, sopprimere le parole: «con il quale realizza l'alleanza terapeutica».

7.23

PORETTI, Ignazio MARINO, BIANCHI, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, CASSON

Al comma 4, sostituire le parole: «che si tenga conto» con le seguenti: «l'applicazione, nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione,».

7.24

MUSSO

Al comma 4, sostituire le parole: «si tenga conto delle» con le seguenti: «si rispettino le».

7.25

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al comma 4 sostituire le parole: «si tenga conto delle» con le seguenti: «vengano rispettate le».

7.26

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al comma 5 sopprimere le parole: «, evitando che si creino situazioni sia di accanimento terapeutico, sia di abbandono terapeutico».

7.27

BIANCONI, SANTINI, TOFANI, DI STEFANO, BENEDETTI VALENTINI, DE ECCHER, LICASTRO SCARDINO, ZANETTA, TANCREDI, GALIOTO, CASTRO

Sopprimere il comma 6.

7.28

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Sopprimere il comma 6.

7.29

SACCOMANNO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il fiduciario si impegna a verificare attentamente che non si determinino a carico del paziente situazioni che integrino fattispecie di cui agli articoli 575, 579, 580 del codice penale».

7.30

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al comma 6 sopprimere la parola: «attentamente».

7.31

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al comma 6 sopprimere le parole: «o surrettizia».

7.32

CENTARO

Al comma 7, aggiungere, in fine, le parole: «nonché al giudice tutelare del luogo ove il dichiarante risiede o è ricoverato affinché provveda alla sostituzione».

7.33

Ignazio MARINO, BIANCHI, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, PORETTI

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In questo ultimo caso i soggetti legittimati ad esprimere il consenso, nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, sulla base delle dichiarazioni anticipate di trattamento rese dal dichiarante, sono nell'ordine il coniuge non separato legalmente o di fatto, il convivente, i figli maggiorenni, i genitori, i parenti entro il quarto grado».

7.34

CASSON, PORETTI, CHIAROMONTE

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In questo ultimo caso i soggetti legittimati ad esprimere il consenso sulla base delle dichiarazioni anticipate di trattamento rese dal dichiarante, sono nell'ordine nell'ordine il coniuge non separato legalmente o di fatto, il convivente, i figli maggiorenni, i genitori, i parenti entro il quarto grado».

7.35

RIZZI

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. In caso di premorienza o subentrata incapacità di intendere e di volere del fiduciario, il giudice tutelare può, su istanza esclusiva del medico curante, nominare, in vece del fiduciario, un tutore legale».

7.0.1

Musso

Dopo l'articolo 7, aggiungere in seguente:

«Art. 7-bis.

(Abilitazione del fiduciario)

1. Il fiduciario nominato con le modalità di cui all'articolo 7 e non rinunziante, che ha ricevuto le indicazioni o le direttive vincolanti in merito ai trattamenti sanitari ai quali ogni persona capace può essere sottoposta, nel caso sopravvenga uno stato di incapacità naturale valutato irreversibile allo stato delle conoscenze scientifiche o la persona capace non sia più in grado di esprimere la sua volontà procede a dare attuazione alle disposizioni in precedenza ricevute, ma deve prima di tale adempimento notificare a un notaio la situazione del soggetto dal quale ha ricevuto l'incarico.

2. Il notaio prende atto dell'oggetto della domanda delle dichiarazioni e osservazioni del fiduciario e dei parenti sino al terzo grado, se esistenti, del mandante; deposita presso la cancelleria del tribunale del luogo di residenza del mandante copia della domanda; procede a far predisporre da un medico legale, dotato dello specifico titolo abilitativo professionale ed accademico, un certificato che attesti la situazione medica del mandante.

3. Il notaio procede a visitare il mandante, al suo interrogatorio, se possibile, constata, insieme al medico di cui sopra, lo stato del mandante e redige un verbale con il resoconto di quanto svolto.

4. Il notaio quindi entro dieci giorni dal deposito nella cancelleria della richiesta effettuata dal fiduciario provvede a depositare presso la predetta cancelleria sia il verbale delle operazioni da lui svolte sia una proposta circa i provvedimenti da prendere da parte del giudice, ed in particolare circa la dichiarazione da parte del giudice della situazione di incapacità legale del mandante.

5. Tale dichiarazione del giudice abilita il fiduciario a prendere gli opportuni provvedimenti in esecuzione del mandato ricevuto».

7.0.2

Ignazio MARINO, CHIAROMONTE, Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, PORETTI, DELLA MONICA, ASTORE

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Nel caso in cui la persona da sottoporre a trattamento sanitario sia incapace di intendere o di volere e manchi la dichiarazione anticipata di trattamento, si ha riguardo alla volontà manifestata dall'amministratore di sostegno o dal tutore, ove siano stati nominati, o, in mancanza di questi, nell'ordine: dal coniuge non separato legalmente o di fatto, dal convivente, dai figli maggiorenni, dai genitori, dai parenti entro il quarto grado».

Art. 8.**8.1**

BIANCONI, TOFANI, DI STEFANO, DE ECCHER, LICASTRO SCARDINO, ZANETTA, TANCREDI, GALIOTO, CASTRO, SANTINI, BENEDETTI VALENTINI

Sopprimere l'articolo 8.

8.2

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Sopprimere l'articolo 8.

8.3

BIANCONI, CASTRO, SANTINI, BENEDETTI VALENTINI, DE ECCHER, LICASTRO SCARDINO, BEVILACQUA, CORONELLA, DI STEFANO

Sostituire l'articolo 8 con il seguente:

«Art. 8. – (*Responsabilità del medico*). – 1. Il medico che viola le norme di cui agli articoli 4 e 5 è soggetto a sanzioni disciplinari.

2. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1, il medico non è altrimenti responsabile se ha agito nell'interesse della vita e

della salute del paziente e nel rispetto dei criteri elaborati dalla scienza medica.

3. Il medico, nel caso di situazione d'urgenza-emergenza, assume le decisioni di carattere terapeutico, in scienza e coscienza, secondo la propria competenza scientifica-professionale».

8.4

BOSONE

Sostituire l'articolo dal seguente:

«Art. 8. – 1. La volontà espressa dal paziente nella sua dichiarazione anticipata di trattamento è tenuta in considerazione dal medico curante in accordo con il fiduciario.

2. Al personale medico-sanitario è garantito il diritto all'obiezione di coscienza, motivando le sue decisioni in cartella. L'azienda sanitaria presso la quale il paziente è ricoverato garantisce comunque l'esecuzione delle sue volontà ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera b).

3. In caso di contrasto con il personale medico, il fiduciario può appellarsi al comitato etico istituito ai sensi del decreto del Ministro della salute 12 maggio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 22 agosto 2006».

8.5

ASTORE, CAFORIO

Sostituire l'articolo dal seguente:

«Art. 8. - (Situazione d'urgenza). – 1. Il consenso al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace sia in pericolo per il verificarsi di un evento acuto a causa del quale il suo consenso o dissenso non possa essere ottenuto».

8.6

Ignazio MARINO, BIANCHI, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, PORETTI, CASSON

Sostituire i commi 1, 2, 3 e 4 con il seguente:

«1. Le direttive contenute nella dichiarazione anticipata di trattamento sono imperative, nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma,

della Costituzione, per le scelte sanitarie del medico, il quale può disattenderle solo quando, sulla base del parere vincolante del comitato etico della struttura sanitaria, non sono più corrispondenti a quanto l'interessato aveva espressamente previsto al momento della redazione della dichiarazione anticipata di trattamento, sulla base degli sviluppi delle conoscenze scientifiche e terapeutiche, e indicando compiutamente le motivazioni della decisione nella cartella clinica».

8.7

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Sopprimere il comma 1.

8.8

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Il comma 1 è sostituito con il seguente:

«1. La volontà espressa dal soggetto nella sua dichiarazione anticipata di trattamento è vincolante per il medico curante che, sentito il fiduciario, non può disattenderle».

8.9

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Il comma 1 è sostituito con il seguente:

«1. La volontà espressa dal soggetto nella sua dichiarazione anticipata di trattamento è vincolante per il medico curante che non può disattenderle».

8.10

PARDI

Al comma 1, sostituire le parole: «è attentamente presa in considerazione dal medico curante» con le seguenti: «costituisce parte integrante della strategia terapeutica del medico curante».

8.11

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al comma 1, sostituire le parole: «è attentamente presa in considerazione dal» con le seguenti: «è vincolante per il».

8.12

D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 1 dopo le parole: «è attentamente presa in considerazione dal medico» sopprimere la parola: «curante» e aggiungere le parole: «responsabile del trattamento sanitario».

8.13

RIZZI

Ai commi 1, 2, 3, 4, sostituire la parola: «sentito» con la seguente: «informato».

8.14

CENTARO

Al comma 1, aggiungere alle parole: «di seguirle» con le seguenti: «o meno».

8.15

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Sopprimere il comma 2.

8.16

PARDI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«Il medico non può prendere in considerazione indicazioni orientate a cagionare la morte del paziente o comunque in contrasto con le norme giuridiche o con la deontologia medica».

8.17

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al comma 2 sopprimere le parole: «non».

8.18

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al comma 2 sopprimere le parole: «orientate a cagionare la morte del paziente o comunque» e le parole: «o la deontologia medica».

8.19

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al comma 2 sopprimere le parole: «Le indicazioni sono valutate dal medico, sentito il fiduciario, in scienza e coscienza, in applicazione del principio dell'inviolabilità della vita umana e della tutela della salute, secondo i principi di precauzione, proporzionalità e prudenza».

8.20

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al comma 2 sostituire le parole: «dell'inviolabilità della vita umana e della tutela della salute, secondo i principi di precauzione, proporzionalità e prudenza» con le seguenti: «dell'autodeterminazione della persona».

8.21

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al comma 2 sostituire le parole: «dell'inviolabilità della vita umana» con le seguenti: «dell'articolo 32 della Costituzione».

8.22

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al comma 2 sostituire le parole: «dell'inviolabilità della vita umana» con le seguenti: «dell'articolo 32 della Costituzione».

8.23

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al comma 2 sopprimere le parole: «secondo i principi di precauzione, proporzionalità e prudenza».

8.24

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Sopprimere il comma 3.

8.25

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«La DAT produce i suoi effetti vincolanti dal momento in cui interviene lo stato di incapacità decisionale o comunicativa e anche nelle situazioni d'urgenza il medico è tenuto a rispettarle».

8.26

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il medico, anche nelle situazioni d'urgenza, assume le decisioni di carattere terapeutico nel rispetto della DAT anche se queste possono comportare il decesso del paziente».

8.27

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il medico, nelle situazioni d'urgenza, sentito ove possibile il fiduciario, assume le decisioni di carattere terapeutico nel rispetto della DAT.».

8.28

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

*Al comma 3 sopprimere le parole: «ove possibile».***8.29**

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al comma 3 sopprimere le parole: «in scienza e coscienza, secondo la propria competenza scientifico-professionale».

8.30

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al comma 3 sopprimere le parole: «, secondo la propria competenza scientifico-professionale».

8.31

SACCOMANNO, GHIGO, RIZZOTTI, MASSIDA, DI GIACOMO, GRAMAZIO,
D'AMBROSIO LETTIERI, DE LILLO

*Al comma 3, alla fine del periodo, aggiungere le seguenti parole:
«annotandone le ragioni nella cartella clinica».*

8.32

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Sopprimere il comma 4.

8.33

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Nel caso in cui le DAT non siano più corrispondenti agli sviluppi delle conoscenze tecnico scientifiche e terapeutiche, il medico, sentito il fiduciario, non può comunque disattenderle. La questione può essere sottoposta al giudice del luogo dove dimora l'incapace.».

8.34

PARDI

Al comma 4 sostituire le parole: «il medico, sentito il fiduciario, può disattenderle, motivando la decisione nella cartella clinica» con le seguenti: «il medico ed il fiduciario si rivolgono al collegio dei medici al fine di definire se la terapia corrisponda ai principi espressi dalle dichiarazioni anticipate di trattamento, tenendo conto delle volontà espresse in precedenza nonché dei valori e dei convincimenti notoriamente propri della persona in stato di incapacità».

8.35

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Sopprimere il comma 5.

8.36

GHIGO, SACCOMANNO

*Sopprimere il comma 5.***8.37**

Ignazio MARINO, BIANCHI, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, PORETTI

Sostituire il comma 5 con i seguenti:

«5. In caso di contrasto tra i soggetti legittimati ad esprimere il consenso al trattamento sanitario ed il medico curante, la decisione è assunta dal comitato etico della struttura sanitaria, sentiti i pareri contrastanti. In caso di impossibilità del comitato etico a pervenire ad una decisione, questa è assunta, su istanza del pubblico ministero, dal giudice competente.

5-bis. L'autorizzazione giudiziaria è necessaria in caso di inadempimento o di rifiuto ingiustificato di prestazione del consenso o del dissenso ad un trattamento sanitario da parte di soggetti legittimati ad esprimerlo nei confronti di soggetti incapaci di intendere o di volere.

5-ter. Nei casi di cui al comma *5-bis*, la direzione della struttura sanitaria è tenuta a fare immediata segnalazione al pubblico Ministero».

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 9.***8.38**

CASSON, PORETTI, CHIAROMONTE

Sostituire il comma 5 con i seguenti:

«5. Nel caso di controversia tra fiduciario ed il medico curante, la questione è sottoposta alla valutazione di un collegio di medici: medico legale, neurofisiologo, medico curante e medico specialista della patologia, designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero. Tale decisione è vincolante per il medico curante. Nel caso in cui il medico curante intenda esercitare obiezione di coscienza, la decisione del collegio di cui al periodo precedente è eseguita da un altro medico.

5-bis. In caso di impossibilità del collegio dei medici di pervenire ad una decisione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9.».

8.39

CENTARO

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. In caso di controversia tra fiduciario e medico curante, la questione è sottoposta al giudice tutelare del luogo dove si trova il dichiarante. Il giudice, sentiti il fiduciario ed il medico curante ed acquisita la valutazione di un collegio medico composto da un medico legale, un neurofisiologo, un neuroradiologo ed uno specialista della patologia designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero, decide in ordine alla controversia con ordinanza ricorribile alla Corte di cassazione».

8.40

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. I sanitari, il fiduciario, i testimoni, il tutore, ovvero chiunque vi abbia interesse, possono ricorrere senza formalità al giudice del luogo dove dimora l'incapace, qualora ritengano che non siano rispettate le volontà espresse nelle dichiarazioni anticipate. Il giudice decide in conformità a tali volontà.».

8.41

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al comma 5 sostituire le parole: «un collegio di medici: medico legale, neurofisiologo, neuroradiologo, medico curante e medico specialista della patologia, designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero.» *con le seguenti:* «del comitato etico della struttura di ricovero.» *e sopprimere le parole:* «Tale parere non è vincolante per il medico curante, il quale non sarà tenuto a porre in essere prestazioni contrarie alle sue convinzioni di carattere scientifico e deontologico.».

8.82

PASTORE

Al comma 5, le parole da: «medico legale» a: «medico curante» sono sostituite dalle seguenti: «composto dal medico curante nonché da un medico legale, un neurofisiologo, un neuro radiologo ed un».

8.43

D'ALIA, FOSSON

Al comma 5, dopo la parola: «neurofisiologo» inserire le seguenti: «o medico con professionalità equivalente» e dopo la parola: «neuroradiologo» inserire le seguenti: «o medico con professionalità equivalente».

8.44

RIZZI

Al comma 5, sostituire le parole: «medico curante» con le seguenti: «anestesista-rianimatore,».

8.45

PARDI

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

8.46

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al comma 5, sostituire le parole: «Tale parere non è vincolante per il medico curante,» con le seguenti «Tale parere è vincolante per il medico curante,».

8.47

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al comma 5, sopprimere le parole: «il quale non sarà tenuto a porre in essere prestazioni contrarie alle sue convinzioni di carattere scientifico e deontologico.»

8.48

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al comma 5, sostituire le parole con le seguenti: «il quale non sarà tenuto a porre in essere prestazioni contrarie alle sue convinzioni di carattere scientifico e deontologico.» *con:* «il quale sarà tenuto a reperire un medico che lo sostituisca.»

8.49

RIZZI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«6-bis. Nelle ipotesi di cui al comma 1, gli atti compiuti dal medico possono essere annullati su istanza del pubblico ministero solo per gravi violazioni di disposizioni di legge, tra cui la violazione delle norme sull'accanimento terapeutico di cui all'articolo 3.»

8.0.1

SACCOMANNO, D'AMBROSIO LETTIERI, GHIGO, RIZZOTTI, MASSIDA, GRAMAZIO, DI GIACOMO, DE LILLO

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Allo scopo di garantire le cure appropriate nella fase terminale della vita ai medici incaricati dei trattamenti domiciliari palliativi è consentita la prescrizione e somministrazione di farmaci di sostegno ed antidolorifici propri del prontuario ospedaliero secondo forme e modalità previste dalle Regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano».

8.0.2

D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Allo scopo di garantire le cure appropriate ed efficaci nella fase terminale della vita, ai medici incaricati dei trattamenti domiciliari palliativi è consentita la prescrizione e somministrazione di farmaci analgesici e di sostegno secondo forme e modalità che vengono disciplinate dalle Regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano».

Art. 9.**9.1**

BIANCONI, TOFANI, DI STEFANO, DE ECCHER, LICASTRO SCARDINO, ZANETTA, TANCREDI, GALIOTO, CASTRO, SANTINI, BENEDETTI VALENTINI

Sopprimere l'articolo 9.

9.2

BOSONE, BIANCHI, BASSOLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, Ignazio MARINO, PORETTI

Sopprimere l'articolo.

9.3

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Sostituire l'articolo 9 con il seguente:

«Art. 9. - (*Risoluzione delle controversie*). – 1. I sanitari, il fiduciario, i testimoni, il tutore, ovvero chiunque vi abbia interesse, possono ricorrere senza formalità al giudice del luogo dove dimora l'incapace, qualora ritengano che non siano rispettate le volontà espresse nelle dichiarazioni anticipate di cui all'articolo 3. Il giudice decide in conformità a tali volontà.

2. In assenza di dichiarazioni anticipate di volontà, e in presenza del fiduciario nominato ai sensi dell'articolo 7, qualora sorgano controversie in merito al consenso o al dissenso alle cure proposte dai medici, questi

ultimi, ovvero chiunque ne abbia interesse, possono proporre ricorso, con la modalità prevista dal comma 1».

9.4

BIANCONI, TOFANI, DI STEFANO, DE ECCHER, LICASTRO SCARDINO, ZANETTA, TANCREDI, GALIOTO, CASTRO, SANTINI, BENEDETTI VALENTINI

Sostituire l'articolo 9 con il seguente:

«Art. 9. - (*Autorizzazione giudiziaria*). – 1. In caso di contrasto tra soggetti parimenti legittimati ad esprimere il consenso al trattamento sanitario e ove il medico non ritenga sussistano le condizioni di un rifiuto da parte del paziente ai trattamenti sanitari utili alla vita e alla salute, la decisione è assunta, su istanza di uno di tali soggetti, del medico curante o del Pubblico Ministero, dal giudice tutelare».

9.5

ASTORE, CAFORIO

Sostituire l'articolo 9 con il seguente:

«Art. 9. - (*Soggetti minori e interdetti*). – 1. Il consenso al trattamento sanitario del minore è accordato o rifiutato dagli esercenti la potestà parentale, la tutela o l'amministrazione di sostegno; la decisione di tali soggetti è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psicofisica del minore.

2. Il consenso al trattamento sanitario del minore non è richiesto quando il minore stesso versi in pericolo di vita a causa del verificarsi di un evento acuto.

3. In caso di contrasto ai sensi dell'articolo 8, si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo.

4. Il consenso al trattamento sanitario del soggetto maggiore di età, interdetto o inabilitato, legalmente rappresentato o assistito, ai sensi di quanto disposto dal codice civile, è espresso dallo stesso interessato unitamente al tutore o curatore».

9.6

SACCOMANNO, GHIGO, RIZZOTTI, MASSIDDA, DI GIACOMO, GRAMAZIO,
D'AMBROSIO LETTIERI, DE LILLO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«In caso di contrasto tra soggetti parimenti legittimati ad esprimere il consenso al trattamento sanitario, la decisione è autorizzata dal giudice tutelare, su istanza del pubblico ministero o di chiunque vi abbia interesse, su conforme parere del collegio medico, di cui all'articolo precedente, o in caso di urgenza, sentito il medico curante».

9.7

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al primo comma dopo le parole: «In caso di» aggiungere le seguenti: «controversia tra fiduciario e medico curante e».

9.8

D'AMBROSIO LETTIERI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«L'autorizzazione giudiziaria è necessaria anche in caso di inadempimento o di inerzia da parte dei soggetti legittimati ad esprimere il consenso al trattamento sanitario».

9.9

RIZZI

Alla rubrica dell'articolo 9, dopo la parola: «»giudiziaria», aggiungere le seguenti: «in assenza di fiduciario o di D.A.T».

9.0.1

D'ALIA, FOSSON

Dopo l'articolo 9, aggiungere i seguenti:

«Art. 9-bis.

(Accesso e finalità delle cure palliative e promozione dell'assistenza e cura delle malattie rare)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere alle cure palliative per la gestione dei sintomi psicofisici di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva e nel dolore severo cronico di origine neuropatica. È altresì tutelato il diritto delle persone affette da malattie rare a ricevere assistenza e cura anche domiciliare.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

a) promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti in fase inguaribile e progressiva di patologia cronica degenerativa;

b) incentivare la realizzazione, a livello regionale, delle reti di cure palliative e di progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine e di assistenza e cura anche domiciliare alle persone affette da malattie rare;

c) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) in cure palliative e in cure delle malattie rare quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti in fase terminale e delle loro famiglie;

d) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate, assistenza e cura delle persone affette da malattie rare;

e) semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenire abusi e distorsioni;

f) promuovere il continuo aggiornamento del personale medico e sanitario del SSN sui protocolli diagnostico-terapeutici utilizzati in cure palliative e nella terapia del dolore e nell'assistenza e cura delle persone affette da malattie rare;

g) utilizzare la comunicazione istituzionale come strumento di informazione ed educazione sulle potenzialità assistenziali delle cure palliative e della terapia del dolore e sul corretto utilizzo dei farmaci in esse impiegati; promuovendo altresì l'informazione sulle malattie rare e l'educazione all'assistenza delle persone affette da malattie rare.

Art. 9-ter.

(Prosecuzione del programma nazionale per la realizzazione di strutture per le cure palliative)

1. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39, è autorizzata la spesa di due milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011 e 2012.

2. Con accordo da stipulare in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è adottato il programma nazionale per la realizzazione, in ciascuna regione e provincia autonoma, in coerenza con gli obiettivi del Piano sanitario nazionale, di nuove strutture dedicate all'assistenza palliativa e di supporto per i pazienti la cui patologia non risponda ai trattamenti disponibili e che necessitino di cure finalizzate ad assicurare una migliore qualità della loro vita e di quella dei loro familiari.

3. Con l'accordo di cui al comma 2 sono individuati i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture dedicate all'assistenza palliativa.

4. L'accesso alle risorse di cui al comma 1 è subordinato alla presentazione al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali di appositi progetti regionali, redatti secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, del citato decreto-legge n. 450 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 39 del 1999.

Art. 9-quater.

(Progetto «Ospedale senza dolore»)

1. Per la prosecuzione ed attuazione del progetto «Ospedale senza dolore» di cui all'accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 24 maggio 2001, è autorizzata la spesa di un milione di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011 e 2012.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le regioni con accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Con il predetto accordo sono altresì stabilite le modalità di verifica dello stato di attuazione a livello regionale del progetto di cui al medesimo comma 1 ed individuate periodiche scadenze per il monitoraggio delle azioni intraprese per l'utilizzo delle risorse disponibili.

Art. 9-quinquies.

(Livelli di assistenza in materia di cure domiciliari palliative integrate e all'assistenza e cura delle malattie rare)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si provvede alla revisione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 33 dell'8 febbraio 2002, relativamente ai livelli essenziali di assistenza sanitaria e socio sanitaria a favore dei malati terminali, al fine di agevolare l'accesso dei pazienti affetti da sintomi severi e da dolore conseguenti a patologie oncologiche o degenerative progressive o dolore severo cronico di origine neuropatica a cure domiciliari palliative integrate.

2. Nell'ambito dei livelli assistenziali di cui al comma 1 e degli ulteriori livelli di assistenza eventualmente individuati a livello regionale, le regioni adottano, nell'ambito della programmazione degli interventi sanitari e sociali, uno specifico programma pluriennale che definisce l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi per il trattamento a domicilio di pazienti in fase terminale colpiti da neoplasie o altre patologie degenerative progressive e di pazienti colpiti da dolore severo cronico di origine neuropatica nel caso di dimissione dal presidio ospedali ero pubblico o privato, nonché della prosecuzione in sede domiciliare delle terapie necessarie.

3. Il programma di cui al comma 2 definisce i criteri e le procedure per la stipula di convenzioni tra le regioni e le organizzazioni private senza scopo di lucro operanti sul territorio, funzionali alla migliore erogazione dei servizi di cui al presente articolo. In particolare, il predetto programma definisce i requisiti organizzativi, professionali ed assistenziali che le organizzazioni private devono possedere ai fini della stipula delle convenzioni e specifica le modalità di verifica dell'attività svolta dalle medesime, sia sul piano tecnico che amministrativo.

4. Ai fini del coordinamento e dell'integrazione degli interventi sanitari ed assistenziali nei programmi di cure domiciliari palliative, le regioni promuovono la stipula di convenzioni con gli enti locali territorialmente competenti.

Art. 9-sexies

(Semplificazione delle procedure di accesso ai medicinali impiegati nelle terapie del dolore)

1. Al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di

tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 43, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

''4-bis. Per la prescrizione nell'ambito del Servizio sanitario nazionale di farmaci previsti dall'allegato III-bis per il trattamento di pazienti affetti da dolore severo, in luogo del ricettario di cui al comma 1, contenente le ricette a ricalco di cui al comma 4, può essere utilizzato il ricettario del Servizio sanitario nazionale disciplinato dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 18 maggio 2004, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 25 ottobre 2004. In tal caso, ai fini della prescrizione si applicano le disposizioni di cui al citato decreto 18 maggio 2004, ed il farmacista conserva copia o fotocopia della ricetta sia ai fini del discarico nel registro di cui all'articolo 60, comma 1, che ai fini della dimostrazione della liceità del possesso dei farmaci consegnati dallo stesso farmacista al paziente o alla persona che li ritira.'';

b) alla tabella II, sezione B, dopo la voce: «denominazione comune: Delorazepam» è inserita la seguente: «denominazione comune: Delta-8-tetraidrocannabinolo (TBC).

Art. 9-septies.

(Formazione ed aggiornamento del personale in cure palliative e assistenza a persone affette da malattie rare)

1. Nell'attuazione dei programmi di formazione continua in medicina di cui all'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, la Commissione nazionale per la formazione continua, di cui all'articolo 16-ter del medesimo decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni, provvede affinché il personale medico e sanitario impegnato nei programmi di cure palliative domiciliari o impegnato nell'assistenza ai malati terminali o affetti da malattie rare consegua crediti formativi in cure palliative e terapia del dolore e assistenza dei malati affetti da malattie rare.

2. Le regioni, nell'ambito della loro competenza in materia di istruzione e formazione professionale, valutano l'opportunità di procedere all'istituzione di scuole di formazione professionale per la preparazione del personale da destinare alla realizzazione del programma di cure palliative domiciliari integrate di cui all'articolo 9-quinquies, comma 2.

3. È istituita la scuola di specializzazione in cure palliative per la formazione di medici specialisti in grado di porre in atto assistenza dei casi complessi e consulenze per i colleghi dei diversi assetti ospedalieri, residenziali e domiciliari, e di effettuare ricerca e formazione continua in cure palliative

Art. 9-octies.

(Campagne informative)

1. Lo Stato e le regioni, negli ambiti di rispettiva competenza, promuovono la realizzazione di campagne istituzionali di comunicazione destinate ad informare i cittadini sulle modalità e sui criteri di accesso alle prestazioni ed ai programmi di assistenza in materia di trattamento del dolore severo nelle patologie neoplastiche o degenerative progressive e del dolore severo cronico di origine neuropatica nonché nell'assistenza e cura delle malattie rare. Nelle predette campagne è inclusa una specifica comunicazione sull'importanza di un corretto utilizzo dei farmaci impiegati nelle terapie del dolore e sui rischi connessi ad un abuso o ad un uso non appropriato delle sostanze in essi contenuti.

2. Le regioni, le aziende sanitarie ed ospedaliere e le altre strutture sanitarie di ricovero e cura garantiscono agli utenti la massima pubblicità del servizio relativo ai processi applicativi adottati in attuazione del progetto "Ospedale senza dolore" di cui all'articolo 9-*quater*, attivando specifici meccanismi di misurazione del livello di soddisfazione del paziente e di registrazione di eventuali disservizi.

Art. 9-nonies

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli dal 9-*bis* al 9-*nonies*, valutati in tre milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2012, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali».

9.0.2

BIANCONI, CASTRO

Dopo l'articolo 9, inserire i seguenti:

«Art. 9-bis.

(Accesso e finalità della cure palliative)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere alle cure palliative per la gestione dei sintomi psicofisici di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva e nel dolore severo cronico di origine neuropatica.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

a) promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti in fase inguaribile e progressiva di patologia cronica degenerativa;

b) incentivare la realizzazione, a livello regionale, delle reti di cure palliative e di progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine;

c) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) in cure palliative quale Strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti in fase terminale e delle loro famiglie;

d) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate;

e) semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi e distorsioni;

f) promuovere il continuo aggiornamento del personale medico e sanitario del SSN sui protocolli diagnostico-terapeutici utilizzati in cure palliative e nella terapia del dolore;

g) utilizzare la comunicazione istituzionale come Strumento di informazione ed educazione sulle potenzialità assistenziali delle cure palliative e della terapia del dolore e sul corretto utilizzo dei farmaci in esse impiegati.

Art. 9-ter.

(Prosecuzione del programma nazionale per la realizzazione di strutture per le cure palliative)

1. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39, è autorizzata la spesa di due milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2. Con accordo da stipulare in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è adottato il programma nazionale per la realizzazione, in ciascuna regione e provincia autonoma, in coerenza con gli obiettivi del Piano sanitario nazionale, di nuove strutture dedicate all'assistenza palliativa e di supporto per i pazienti la cui patologia non risponda ai trattamenti disponibili e che necessitino di cure finalizzate ad assicurare una migliore qualità della loro vita e di quella dei loro familiari.

3. Con l'accordo di cui al comma 2 sono individuati i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture dedicate all'assistenza palliativa.

4. L'accesso alle risorse di cui al comma 1 è subordinato alla presentazione al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali di appositi progetti regionali, redatti secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, del citato decreto-legge n. 450 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 39 del 1999.

Art. 9-quater.

(Progetto "Ospedale senza dolore")

1. Per la prosecuzione ed attuazione del progetto "Ospedale senza dolore" di cui all'accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 24 maggio 2001, è autorizzata la spesa di un milione di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le regioni con accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Con il predetto accordo sono altresì stabilite le modalità di verifica dello stato di attuazione a livello regionale del progetto di cui al medesimo comma 1, ed individuate periodiche scadenze per il monitoraggio delle azioni intraprese per l'utilizzo delle risorse disponibili.

Art. 9-quinquies.

(Livelli di assistenza in materia di cure domiciliari palliative integrate)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si provvede alla revisione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario n. 26 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 33 dell'8 febbraio 2002, relativamente ai livelli essenziali di assistenza sanitaria e sociosanitaria a favore dei malati

terminali, al fine di agevolare l'accesso dei pazienti affetti da sintomi severi e da dolore conseguenti a patologie oncologiche o degenerative progressive o dolore severo cronico di origine neuropatica a cure domiciliari palliative integrate.

2. Nell'ambito dei livelli assistenziali di cui al comma 1 e degli ulteriori livelli di assistenza eventualmente individuati a livello regionale, le regioni adottano, nell'ambito della programmazione degli interventi sanitari e sociali, uno specifico programma pluriennale che definisca l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi per il trattamento a domicilio di pazienti in fase terminale colpiti da neoplasie o altre patologie degenerative progressive e di pazienti colpiti da dolore severo cronico di origine neuropatica nel caso di dimissione dal presidio ospedaliero pubblico o privato e della prosecuzione in sede domiciliare delle terapie necessarie.

3. Il programma di cui al comma 2 definisce i criteri e le procedure per la stipula di convenzioni tra le regioni e le organizzazioni private senza scopo di lucro operanti sul territorio, funzionali alla migliore erogazione dei servizi di cui al presente articolo. In particolare, il predetto programma definisce i requisiti organizzativi, professionali ed assistenziali che le organizzazioni private devono possedere ai fini della stipula delle convenzioni e specifica le modalità di verifica dell'attività svolta dalle medesime, sia sul piano tecnico che amministrativo.

4. Ai fini del coordinamento e dell'integrazione degli interventi sanitari ed assistenziali nei programmi di cure domiciliari palliative, le regioni promuovono la stipula di convenzioni con gli enti locali territorialmente competenti.

Art. 9-sexies.

*(Semplificazione delle procedure di accesso ai medicinali
impiegati nelle terapie del dolore)*

1. Al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, di seguito denominato "testo unico", sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 43, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. Per la prescrizione nell'ambito del Servizio sanitario nazionale di farmaci previsti dall'allegato III-bis per il trattamento di pazienti affetti da dolore severo, in luogo del ricettario di cui al comma 1, contenente le ricette a ricalco di cui al comma 4, può essere utilizzato il ricettario del Servizio sanitario nazionale disciplinato dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 18 maggio 2004, pubblicato nel supplemento ordinario n. 159 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 25 ottobre 2004. In tal caso, ai fini della prescrizione si applicano le disposizioni di cui al

citato decreto del 2004, ed il farmacista conserva copia o fotocopia della ricetta sia ai fini del discarico nel registro di cui all'articolo 60, comma 1, che ai fini della dimostrazione della liceità del possesso dei farmaci consegnati dallo stesso farmacista al paziente o alla persona che li ritira».

b) ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 13 del testo unico, comma 1, secondo periodo, alla tabella II, sezione B, allegata al medesimo testo unico, dopo la voce: "denominazione comune: Delorazepam" è inserita la seguente: "denominazione comune: Delta-9-tetraidrocannabinolo (THC)"».

Art. 9-septies.

(Formazione ed aggiornamento del personale in cure palliative)

1. Nell'attuazione dei programmi di formazione continua in medicina di cui all'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, la Commissione nazionale per la formazione continua, di cui all'articolo 16-ter del medesimo decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni, provvede affinché il personale medico e sanitario impegnato nei programmi di cure palliative domiciliari o impegnato nell'assistenza ai malati terminali consegua crediti formativi in cure palliative e terapia del dolore.

2. Le regioni, nell'ambito della loro competenza in materia di istruzione e formazione professionale, valutano l'opportunità di procedere all'istituzione di scuole di formazione professionale per la preparazione del personale da destinare alla realizzazione del programma di cure palliative domiciliari integrate di cui all'articolo 15, comma 2.

3. È istituita la scuola di specializzazione in cure palliative per la formazione di medici specialisti in grado di porre in atto assistenza dei casi complessi e consulenze per i colleghi dei diversi assetti ospedalieri, residenziali e domiciliari, e di effettuare ricerca e formazione continua in cure palliative.

Art. 9-octies.

(Campagne informative)

1. Lo Stato e le regioni, negli ambiti di rispettiva competenza, promuovono la realizzazione di campagne istituzionali di comunicazione destinate ad informare i cittadini sulle modalità e sui criteri di accesso alle prestazioni ed ai programmi di assistenza in materia di trattamento del dolore severo nelle patologie neoplastiche o degenerative progressive e del dolore severo cronico di origine neuropatica. Nelle predette campagne è inclusa una specifica comunicazione sull'importanza di un corretto utilizzo dei farmaci impiegati nelle terapie del dolore e sui rischi connessi ad un abuso o ad un uso non appropriato delle sostanze in essi contenute.

2. Le regioni, le aziende sanitarie ed ospedaliere e le altre strutture sanitarie di ricovero e cura garantiscono agli utenti la massima pubblicità del servizio relativo ai processi applicativi adottati in attuazione del progetto "Ospedale senza dolore" di cui all'articolo 3, attivando specifici meccanismi di misurazione del livello di soddisfazione del paziente e di registrazione di eventuali disservizi."».

Art. 10.

10.1

BIANCONI, CASTRO, TOFANI, DI STEFANO, DE ECCHER, LICASTRO SCARDINO, GALIOTO, SANTINI, ZANETTA, TANCREDI, BENEDETTI VALENTINI

Sostituire l'articolo 10 con il seguente:

«Art. 10. – (*Disposizioni finali*). – 1. Il contenuto della dichiarazione anticipata di trattamento non configura, ai fini della presente legge, dato sensibile ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

2. È istituito il registro delle dichiarazioni anticipate di trattamento nell'ambito di un archivio unico nazionale informatico presso l'Istituto Superiore di Sanità. In tale registro sono inseriti anche i dati dei medici che hanno prestato assistenza nella redazione delle dichiarazioni anticipate di trattamento.

3. L'archivio unico nazionale informatico è consultabile, in via telematica, unicamente dall'autorità giudiziaria, dai dirigenti sanitari e dai medici responsabili del trattamento sanitario di soggetti in stato di incapacità.

4. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le regole tecniche e le modalità di tenuta e consultazione del registro di cui al comma 2.

5. La dichiarazione anticipata di trattamento, la copia della stessa e qualsiasi altro documento, sia cartaceo sia elettronico ad essi connessi e da essi dipendenti, non sono soggetti all'obbligo di registrazione e sono esenti dall'imposta di bollo e da qualunque altro tributo.».

10.2

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Art. 10. – 1. Il Ministro lavoro, della salute e delle politiche sociali e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica, cia-

scuno per le proprie competenze, si attivano affinché le disposizioni della presente legge siano pubblicizzate in tutto il territorio nazionale, nelle forme ritenute più opportune dai medesimi Ministri.

2. Nell'ambito dell'attività di pubblicizzazione prevista dal comma 1 è, in particolare, curata la diffusione dell'informazione presso gli istituti della scuola secondaria di secondo grado e presso le aziende sanitarie locali e ospedaliere, anche tramite la distribuzione di appositi opuscoli divulgativi.

3. L'informazione sulle disposizioni della presente legge è, altresì, assicurata prevedendo la diffusione di appositi spot nell'ambito della programmazione nazionale e regionale della RAI-Radiotelevisione italiana spa. Gli *spot* devono essere trasmessi con frequenza giornaliera nelle ore di massimo ascolto e per la durata di un mese continuativo a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

10.3

ASTORE, CAFORIO

L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Art. 10. – (*Contrasti*). – 1. In caso di contrasto tra i soggetti legittimati ad esprimere il consenso al trattamento sanitario ai sensi dell'articolo 4 ed il medico curante, la decisione è assunta dal comitato etico della struttura sanitaria, sentiti i pareri contrastanti. In caso di impossibilità del comitato etico a pervenire ad una decisione, questa è assunta, su istanza del pubblico ministero, dal giudice competente.

2. L'autorizzazione giudiziaria è necessaria in caso di inadempimento o di rifiuto ingiustificato di prestazione del consenso o del dissenso ad un trattamento sanitario da parte di soggetti legittimati ad esprimerlo nei confronti di incapaci.

3. Nei casi di cui al comma 2, la direzione della struttura sanitaria è tenuta a fare immediata segnalazione al pubblico ministero».

10.4

CASSON, Ignazio MARINO, PORETTI, BASSOLI, CHIAROMONTE, Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, DELLA MONICA, ASTORE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al trattamento dei dati personali contenuti nella Dichiarazione Anticipata di Trattamento si applicano le disposizioni di cui agli articoli 20, 26 e 40 del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il Garante per la protezione

dei dati personali disciplina con proprio provvedimento, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di conservazione, accesso e comunicazione dei dati personali di cui al periodo precedente. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Garante per la protezione dei dati personali può adottare altresì l'autorizzazione di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nelle forme di cui all'articolo 40 del medesimo decreto legislativo.».

10.5

CASSON, Ignazio MARINO, PORETTI, BASSOLI, CHIAROMONTE, Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, DELLA MONICA, ASTORE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al trattamento dei dati personali contenuti nella Dichiarazione Anticipata di Trattamento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.».

10.6

CENTARO

Al comma 1 sopprimere la parola: «non».

10.7

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al comma 1 sopprimere la parola: «non».

10.8

MUSSO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. È istituito il registro generale pubblico delle dichiarazioni anticipate di trattamento presso il Ministero di Grazia e Giustizia».

Al comma 4 sostituire le parole: «d'intesa con il presidente del consiglio del notariato» con le seguenti: «di concerto con il Ministro di Grazia e Giustizia».

10.9

RIZZI

Al comma 2, dopo la parola: «presso», inserire le seguenti: «il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ed».

10.10

D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 2 dopo le parole: «archivio unico nazionale informatico presso il» sostituire le parole: «Consiglio nazionale del notariato» con le seguenti: «Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.».

10.11

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al comma 2, sopprimere le parole: «Consiglio nazionale del notariato.».

10.12

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al comma 2, sostituire le parole: «Consiglio nazionale del notariato.» con le seguenti «Ministero del Lavoro, della salute e delle Politiche Sociali » e sopprimere, al comma 3, le parole: «, unicamente dai notai» e al comma 4, le parole: «e d'intesa con il presidente del consiglio del notariato,».

10.13

ASTORE, CAFORIO, PARDI

Al comma 2, sostituire le parole: «Consiglio nazionale del notariato» con: «Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali».

Conseguentemente al comma 3 sopprimere le parole: «dai notai».

Conseguentemente al comma 4 sopprimere le parole: «e d'intesa con il presidente del consiglio del notariato ()».

10.14

BOSONE, BIANCHI, BASSOLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, Ignazio MARINO, PORETTI

Al comma 2, le parole: «il Consiglio Nazionale del notariato» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e il Ministero dell'Interno» ed al comma 4 le parole: «il presidente del consiglio del notariato» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministero dell'Interno».

10.15

SACCOMANNO, GRAMAZIO

Al comma 2 sostituire le seguenti parole: «il Consiglio nazionale del notariato» con le seguenti: «Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali».

10.16

SACCOMANNO

Al comma 2 sostituire le parole: «Consiglio nazionale del notariato» con le seguenti: «Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali».

10.17

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al comma 2, sostituire la parola: «Consiglio nazionale del notariato.» con le seguenti: «Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali».

10.18

GERMONTANI

Al comma 2, sostituire la parola: «Consiglio nazionale del notariato.» con le seguenti: «Ministero del Lavoro, della salute e delle Politiche Sociali».

10.19

GERMONTANI

Al comma 2, dopo le parole: «presso il Consiglio nazionale del notariato» aggiungere le seguenti parole: «o presso il Ministero dell'Interno, secondo il soggetto che raccoglie la dichiarazione».

10.20

CENTARO

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonchè presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali».

10.21

RIZZI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il contenuto della DAT deve altresì essere riportato sulla tessera sanitaria magnetica del titolare».

10.22

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al comma 3, sopprimere la parola: «, unicamente dai notai».

10.23

D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 3, dopo la parola: «unicamente» sostituire le parole: «dai notai» con le seguenti: «dal dichiarante, dal fiduciario,».

10.24

SACCOMANNO

Al comma 3, sopprimere le parole: «dai notai».

10.25

GERMONTANI

Al comma 3, dopo le parole: «unicamente dai notai,» aggiungere le seguenti: «dai giudici di pace, dai cancellieri e dai collaboratori delle cancellerie delle Corti di appello dei tribunali e delle preture, dai segretari delle procure della Repubblica, dai presidenti delle province, dai sindaci, dagli assessori comunali e provinciali, dai presidenti dei consigli comunali e provinciali, dai presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, dai segretari comunali e provinciali e dai funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia,».

10.26

GERMONTANI

Al comma 3, dopo le parole: «unicamente dai notai,» aggiungere le seguenti: «dai consiglieri provinciali e dai consiglieri comunali che comunicano la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco,».

10.27

D'ALIA

Al comma 3, dopo le parole: «unicamente da notai» aggiungere le seguenti: «o dai pubblici ufficiali che hanno redatto la dichiarazione anticipata di trattamento.».

10.28

GERMONTANI

Al comma 3 dopo le parole: «unicamente dai notai,» aggiungere le seguenti: «dagli avvocati.»

10.29

SACCOMANNO

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. Il Ministro del lavoro della salute e delle politiche sociali, con decreto, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le regole tecniche, le modalità di tenuta e consultazione del registro di cui al comma 2, i termini, le forme e le modalità attraverso i quali i soggetti che lo vorranno potranno compilare le DAT presso il medico di medicina generale e registrarle in uffici dedicati delle aziende sanitarie locali competenti per circoscrizione territoriale; vengono fissate, altresì, le modalità di conservazione delle DAT presso le aziende sanitarie locali e le modalità di trasmissione telematica nel costituendo registro nazionale delle DAT, presso il Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali».

10.30

D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 4, dopo le parole: «Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali» sopprimere le seguenti: «e d'intesa con il presidente del Consiglio nazionale del notariato.».

10.31

SACCOMANNO, GRAMAZIO

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «e d'intesa con il presidente del Consiglio nazionale del notariato».

10.32

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al comma 4, sopprimere le parole: «e d'intesa con il presidente del consiglio del notariato,».

10.33

PASTORE

Al comma 4, sostituire le parole: «presidente del consiglio» con le seguenti: «il consiglio nazionale».

10.34

GERMONTANI

Al comma 4, dopo le parole: «presidente del consiglio del notariato» aggiungere le seguenti: «e con il presidente del consiglio nazionale forense,».

10.35

D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 4, dopo le parole: «entrata in vigore della presente legge» aggiungere le seguenti: «è approvato il modello di cui al comma 1 articolo 6 per il rilascio della dichiarazione anticipata di trattamento» e dopo le parole per la: «consultazione del Registro di cui al comma 2» aggiungere le altre: «nonché le modalità atte a garantire la corretta trasmissione della dichiarazione anticipata di trattamento di cui al precedente comma 2 dell'articolo 6».

10.36

BAIO, GUSTAVINO, D'UBALDO, LUSI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, entro 24 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con scadenza annuale, relaziona al Parlamento sulla situazione dello stato dei soggetti di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3-bis e sull'attuazione della presente legge».

10.37

GHIGO, SACCOMANNO

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, entro 24 mesi dall'entrata in vigore della presente legge e con scadenza annuale, relaziona al Parlamento sullo stato di applicazione della Legge».

10.38

D'ALIA, FOSSON

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. La dichiarazione anticipata di trattamento produce effetti dal momento della sua redazione e sottoscrizione autenticata nelle forme previste dall'articolo 6, primo comma, della presente legge».

10.39

MUSSO

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. La presente normativa trova applicazione anche ai cittadini stranieri che abbiano la residenza abituale nello Stato italiano.».

10.0.1

Ignazio MARINO, BASSOLI, CHIAROMONTE, Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, PORETTI, DELLA MONICA, ASTORE

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Ruoli professionali, formazione del personale e stabilizzazione del personale)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali sono definiti:

a) i ruoli e i profili professionali degli operatori inseriti nella rete per le cure palliative, in particolare per i laureati in medicina e chirurgia;

b) i criteri per l'accesso ai concorsi presso strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private per il personale medico, sanitario e socio-sanitario;

c) i criteri per l'accesso alle selezioni per l'affidamento del ruolo di direttore o responsabile medico e di coordinamento infermieristico delle UCP, dei centri residenziali di cure palliative hospice e dei servizi specialistici di cure palliative domiciliari.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, definisce:

a) un programma formativo obbligatorio, con certificazione finale, per il personale sanitario e socio-sanitario, ad eccezione dei laureati in medicina e chirurgia, ai quali si applicano le disposizioni di cui alla lettera b);

b) un programma formativo professionalizzante post-laurea in medicina, indipendente dai percorsi formativi inseriti in corsi di specializzazione riferiti a differenti settori scientifici disciplinari;

c) un programma formativo omogeneo su tutto il territorio nazionale per i volontari che operano nella rete per le cure palliative.

3. In attuazione dei programmi di formazione continua in medicina di cui all'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, la Commissione nazionale per la formazione continua, di cui all'articolo 16-ter del medesimo decreto legislativo, definisce un percorso formativo, omogeneo su tutto il territorio nazionale e specifico per ciascuna figura professionale, per l'accesso a programmi di aggiornamento continui del personale medico, sanitario e socio-sanitario, impegnato nell'assistenza ai malati terminali.

4. In attesa dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, le ASL e le aziende ospedaliere, compresi i policlinici universitari, gli ospedali classificati e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico

(IRCCS) sono autorizzati, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili per le spese del personale del Servizio sanitario nazionale, e nei limiti di quanto previsto dall'articolo 39, comma 18, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, a bandire concorsi per posti di dirigente medico in cure palliative, nei limiti delle dotazioni organiche definite ed approvate e nel rispetto dei principi previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, con una riserva fino al 50 per cento dei posti a favore del personale sanitario laureato operante nella rete per le cure palliative.

5. I concorsi sono effettuati secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, riportando la specifica dicitura "Concorso per posto di dirigente medico in cure palliative".

6. Ai concorsi di cui al presente articolo possono accedere i laureati in medicina in possesso dei requisiti previsti dal comma 7.

7. La riserva di cui al comma 4, opera a favore di soggetti, in possesso o meno di specializzazione, che nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della presente legge abbiano prestato servizio, per un periodo complessivo non inferiore a diciotto mesi e a titolo di incarico provvisorio di dirigente medico, indipendentemente dalla disciplina nella quale era stato bandito l'incarico, presso strutture situate in ASL o in aziende ospedaliere, compresi i policlinici universitari e gli ospedali classificati, o presso IRCCS autorizzati dalle regioni alla erogazione per le cure palliative e facenti perciò parte delle reti regionali per le cure palliative. Il periodo complessivo di diciotto mesi di attività in incarico provvisorio può essere ritenuto valido ai fini dell'ammissione al concorso anche se svolto in strutture autorizzate in regioni diverse.

8. La riserva di cui al comma 4, opera altresì a favore di soggetti, in possesso o meno di specializzazione, che nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della presente legge abbiano prestato servizio, per un periodo complessivo non inferiore a diciotto mesi, anche non continuativo, presso una organizzazione *profit* o *non profit*, autorizzata da almeno sei anni all'erogazione di cure palliative dalla regione nella quale opera e convenzionata per un periodo di almeno quattro anni per tale attività con ASL ed aziende ospedaliere, compresi i policlinici universitari e gli ospedali classificati, o con IRCCS. Durante il suddetto periodo di attività, i soggetti devono aver assistito un numero di malati in fase avanzata e terminale di malattia non inferiore a cento. Le certificazioni del periodo di attività e del numero minimo di malati assistiti devono essere rilasciate dal responsabile legale dell'organizzazione *profit* o *non profit* presso la quale il soggetto ha prestato la propria attività. Qualora il soggetto abbia prestato la propria opera presso differenti organizzazioni, il periodo cumulativo non deve comunque risultare inferiore a diciotto mesi e il numero dei malati assistiti durante il periodo non deve essere inferiore a cento. I soggetti devono altresì essere in possesso di un attestato di partecipazione a un corso formativo in «Medicina palliativa» o «Cure palliative» di almeno ottanta ore, tenuto dalle regioni, dalle università, da società

scientifiche che abbiano quale fine statutario la diffusione delle cure palliative o da agenzie anche private, purché convenzionate con le regioni o con le università.».

10.0.2

Ignazio MARINO, BASSOLI, CHIAROMONTE, Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, PORETTI, DELLA MONICA, ASTORE

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Collocamento anticipato in quiescenza)

1. Alle lavoratrici e ai lavoratori che si dedicano al lavoro di cura e di assistenza di familiari disabili aventi una percentuale di invalidità uguale al 100 per cento, che assume connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e che necessitano di assistenza continua poiché non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ai sensi di quanto previsto dalla tabella di cui al decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 1992, è riconosciuto, su richiesta, il diritto all'erogazione del trattamento pensionistico di anzianità, indipendentemente dall'età anagrafica, a seguito del versamento di venticinque anni di contributi previdenziali, di cui almeno cinque annualità versate nel periodo di costanza di assistenza al familiare convivente disabile grave.

2. Le lavoratrici e i lavoratori di cui al comma 1 hanno diritto, inoltre, ai fini della misura del trattamento pensionistico, ad una contribuzione figurativa di due mesi per ogni anno di contribuzione effettiva, per un massimo di cinque anni, purché versata in costanza di assistenza al familiare disabile grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

3. Il beneficio di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, al di fuori dell'ipotesi prevista dall'articolo 2, comma 1, della presente legge, può essere goduto da un solo familiare convivente per ciascuna persona disabile grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, presente all'interno del nucleo familiare, qualora all'interno dello stesso nucleo familiare non vi siano altri componenti maggiorenni che, pur abili al lavoro, non svolgano alcuna attività lavorativa.

4. Il beneficio di cui al comma 1 del presente articolo si applica alla lavoratrice o al lavoratore che presta assistenza al disabile grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, indipendentemente dalla sua età anagrafica e dalla sua appartenenza al settore pub-

blico, al settore privato, alle libere professioni, al commercio o all'artigianato, e non è cumulabile con benefici analoghi ai fmi pensionistici.

5. Ai fini della presente legge, per lavoratore o lavoratrice si intende uno solo dei parenti o degli affini entro il quarto grado della persona assistita, ovvero chi con quest'ultima convive stabilmente avendo la medesima residenza anagrafica, e che svolge un'attività lavorativa.

6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato nel limite massimo di 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.».

10.0.3

RIZZI

Dopo l'articolo 10, inserire i seguenti articoli:

«Art-10-bis.

(Promozione delle cure palliative)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica, degenerativa progressiva e di dolore cronico benigno.

2. Ai fini di cui al comma 1, con il presente articolato si intende:

a) promuovere l'adeguamento strutturale del SSN alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo;

b) incentivare la realizzazione, a livello regionale, di progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine;

c) perseguire l'aggiornamento dei LEA come strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie;

d) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure palliative domiciliari integrate;

e) semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi e distorsioni;

f) promuovere il continuo aggiornamento del personale medico e sanitario del Servizio sanitario nazionale sui protocolli diagnostico-terapeutici utilizzati nella terapia del dolore;

g) utilizzare la comunicazione istituzionale come strumento di informazione ed educazione sulle potenzialità assistenziali delle terapie del dolore e sul corretto utilizzo dei farmaci in esse impiegati».

Art. 10-ter.

(Prosecuzione del Programma nazionale per la realizzazione di strutture per le cure palliative)

1. Con accordo da stipularsi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, in aggiunta al Progetto «Ospedale senza Dolore», che prosegue il proprio *iter*, è adottato il programma nazionale per la realizzazione, in ciascuna regione e provincia autonoma, in coerenza con gli obiettivi del piano sanitario nazionale, di nuove strutture dedicate all'assistenza palliativa e di supporto per i pazienti la cui patologia non risponde ai trattamenti disponibili e che necessitano di cure finalizzate ad assicurare una migliore qualità della loro vita e di quella dei loro familiari.

2. Con l'accordo di cui al comma precedente sono individuati i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture dedicate all'assistenza palliativa. Tali strutture dovranno essere dirette da un anestesista-rianimatore con comprovata ed operativa esperienza almeno quinquennale nell'ambito della terapia antalgica.

3. L'accesso alle risorse di cui al comma 1 è subordinato alla presentazione al Ministero della salute di appositi progetti regionali, redatti secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 1, commi 3 e 4 del decreto legge 28 dicembre 1998, n. 450.

Art. 10-quater.

(Livelli di assistenza in materia di cure domiciliari palliative integrate)

1. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si provvede alla revisione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, e successive modificazioni, di definizione dei livelli essenziali di assistenza, relativamente all'assistenza sanitaria e socio-sanitaria a favore dei malati terminali, al fine di agevolare l'accesso dei pazienti affetti da dolore severo conseguente a patologie oncologiche, degenerative progressive o da dolore cronico benigno a cure domiciliari palliative integrate.

2. Nell'ambito dei livelli assistenziali di assistenza di cui al comma precedente e degli ulteriori livelli di assistenza eventualmente individuati a livello regionale, è demandata alle regioni, nell'ambito della programmazione degli interventi sanitari e sociali, l'adozione di uno specifico pro-

gramma pluriennale che definisca l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi per il trattamento a domicilio di pazienti in fase terminale colpiti da neoplasie o altre patologie degenerative progressive, ovvero affetti da dolore cronico benigno, nel caso di dimissione dal presidio ospedaliero pubblico o privato e della prosecuzione delle necessarie terapie in sede domiciliare.

3. Il programma di cui al comma precedente definisce i criteri e le procedure per la stipula di convenzioni tra la regione e le organizzazioni private senza scopo di lucro operanti sul territorio, funzionali alla migliore erogazione dei servizi di cui al presente articolo. In particolare, sono definiti i requisiti organizzativi, professionali ed assistenziali che le organizzazioni private devono possedere ai fini della stipula delle convenzioni e specificate le modalità di verifica dell'attività dalle medesime svolta, sia sul piano tecnico che amministrativo.

4. Ai fini del coordinamento e dell'integrazione degli interventi sanitari ed assistenziali nei programmi di cure domiciliari palliative, le Regioni promuovono la stipula di convenzioni con gli enti locali competenti territorialmente.

Art. 10-quinquies.

(Semplificazione delle procedure di accesso ai medicinali impiegati nelle terapie del dolore)

1. All'articolo 43 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Per la prescrizione nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale di farmaci previsti dall'allegato III-bis per il trattamento di pazienti affetti da dolore severo, in luogo del ricettario di cui al comma 1, contenente le ricette a ricalco di cui al comma 4, può essere utilizzato il ricettario del Servizio Sanitario Nazionale disciplinato dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, emanato il 18 maggio 2004, pubblicato sul Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 25 ottobre 2004, in tal caso, ai fini della prescrizione, devono essere rispettate le indicazioni del predetto decreto e il farmacista conserva copia o fotocopia della ricetta per il discarico nel registro previsto dall'articolo 60, comma 1, nonché ai fini della dimostrazione della liceità del possesso del quantitativo di farmaci consegnati dal farmacista al paziente o alla persona che li ritira.

2. Le strutture private accreditate ed i singoli medici, dipendenti dal S.S.R. o libero-professionisti, che si occupano di assistenza ai malati in fase terminale, anche domiciliare, sono autorizzati a prescrivere, nelle terapie del dolore, farmaci analgesici ed adiuvanti le cure palliative, utiliz-

zando il ricettario di cui al decreto del Ministero della salute 24 maggio 2001».

Art. 10-sexies.

(Formazione ed aggiornamento del personale sul trattamento del dolore severo nella fase terminale)

1. Nell'attuazione dei programmi di formazione continua in medicina di cui all'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, la Commissione nazionale per la formazione continua, di cui all'articolo 16-ter del medesimo decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni, provvede affinché il personale medico e sanitario impegnato nei programmi di cure palliative domiciliari o impegnato nell'assistenza ai malati terminali consegua crediti formativi in terapia del dolore severo.

2. Le regioni, nell'ambito della loro competenza in materia di istruzione e formazione professionale, valutano l'opportunità di procedere all'istituzione di scuole di formazione professionale per la preparazione del personale da destinare alla realizzazione del programma di cure palliative domiciliari integrate di cui all'articolo 4, comma 2.

Art. 10-septies.

(Campagne informative)

1. Lo Stato e le Regioni, negli ambiti di rispettiva competenza, promuovono la realizzazione di campagne istituzionali di comunicazione destinate ad informare i cittadini sulle modalità ed i criteri di accesso alle prestazioni e ai programmi di assistenza in materia di trattamento del dolore severo nelle patologie neoplastiche o degenerative progressive. Nelle campagne di cui al periodo precedente è inclusa una specifica comunicazione sull'importanza di un corretto utilizzo dei farmaci impiegati nelle terapie del dolore e sui rischi connessi ad un abuso o ad un uso non appropriato delle sostanze in essi contenute.

2. Le regioni, le aziende sanitarie ed ospedaliere e le altre strutture sanitarie di ricovero e cura garantiscono massima pubblicità agli utenti del servizio sui processi applicativi adottati in attuazione delle linee guida «Ospedale senza dolore», attivando specifici meccanismi di misurazione del livello di soddisfazione del paziente e registrazione di eventuali disservizi.

10.0.4

Ignazio MARINO, BIANCHI, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, PORETTI, RUTELLI

Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Norme in materia di cure palliative)

1. Nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, la presente legge disciplina l'istituzione della rete per le cure palliative, al fine di garantire su tutto il territorio nazionale gli interventi di cura e assistenza qualificata e continuativa ai malati terminali, indipendentemente dalla malattia che ha condotto alla fase finale della vita, e di fornire un adeguato sostegno alle loro famiglie.

2. Ai sensi della presente legge si intende per:

a) "cure palliative": l'insieme degli interventi sanitari, socio-sanitari e assistenziali finalizzati al miglioramento della qualità di vita dei malati e delle famiglie che devono affrontare problematiche associate a malattie ad esito infausto, non più responsive ai trattamenti specifici della malattia di base, attraverso la prevenzione e il sollievo della sofferenza, per mezzo dell'identificazione precoce, della precisa valutazione e del trattamento del dolore e di altri sintomi di natura fisica e psicologica;

b) "malato terminale": la persona affetta da una malattia progressiva e in fase avanzata, in rapida evoluzione e a prognosi infausta, non più suscettibile di terapia etiopatogenetica volta alla guarigione, caratterizzata da una aspettativa di vita di norma valutata in sei mesi, in base a indicatori prognostici validati scientificamente, se presenti, e alla esperienza, scienza e coscienza dell'*équipe* curante;

c) "rete di cure palliative": l'insieme dei servizi regionali dedicati al miglioramento dell'assistenza sanitaria, socio-sanitaria e sociale, forniti alle persone che affrontano la fase terminale di una malattia inguaribile, già realizzati o in fase di realizzazione secondo le indicazioni contenute nel programma nazionale per la realizzazione di strutture per le cure palliative, di cui al decreto del Ministro della sanità 28 settembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 7 marzo 2000, e nell'accordo del 19 aprile 2001 tra il Ministro della sanità, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le province, i comuni e le comunità montane, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 14 maggio 2001;

d) "unità di cure palliative" (UCP): una unità sanitaria in grado di erogare cure palliative specialistiche in appositi centri residenziali-*hospice*, al domicilio, in ambulatorio, in *day hospital* e di garantire attività consulenziali presso le unità di degenza ospedaliere e le strutture socio-sanitarie. L'UCP è composta da personale opportunamente preparato nelle cure palliative specialistiche ed è costituita dalle seguenti figure professionali:

medici, dei quali uno con funzione di responsabile, infermieri, dei quali uno con funzione di coordinatore, operatori di supporto, psicologi e fisioterapisti.

3. Al fine di garantire omogeneità sul territorio nazionale, la rete per le cure palliative è costituita da una aggregazione funzionale e integrata di servizi distrettuali ed ospedali eri, sanitari, socio-sanitari e sociali, individuati in ogni regione:

a) in almeno una UCP in ogni ASL, con funzioni di coordinamento e di erogazione di cure palliative specialistiche, presso i centri residenziali di cure palliative-*hospice*, al domicilio, in ambulatorio, in *day hospital* e presso le unità di degenza per acuti e le strutture sociosanitarie;

b) nei servizi territoriali per l'assistenza domiciliare, costituiti da personale opportunamente formato nelle cure palliative;

c) tra medici di medicina generale, opportunamente formati nelle cure palliative e preferibilmente organizzati in forme associative;

d) nella rete delle strutture sanitarie di ricovero e cura, in particolare delle unità ospedaliere maggiormente interessate da un punto di vista epidemiologico alle problematiche di fine vita;

e) nella rete delle strutture socio-sanitarie;

f) nella rete dei servizi socio-assistenziali forniti dagli enti locali;

g) nella rete dell'emergenza-urgenza;

h) nella rete della continuità assistenziale;

i) nelle organizzazioni *non profit*, sia quali soggetti di supporto alle UCP sia quali soggetti erogatori accreditati.

4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede, con proprio decreto, a definire:

a) i criteri di accesso alla rete per le cure palliative, attraverso percorsi e procedure semplificate e preferenziali;

b) gli strumenti di adeguamento dell'offerta dei servizi, nonché i criteri tecnologico-strutturali ed organizzativi qualificanti i punti costituenti la rete assistenziale, in particolare per i centri residenziali di cure palliative-*hospice* e per le cure palliative domiciliari, di base e specialistiche;

c) il sistema di verifica di qualità dei servizi offerti;

d) i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi per l'accredimento dei soggetti pubblici e privati, *profit* e *non profit*, erogatori di cure palliative nelle differenti sedi di offerta dell'assistenza, in particolare nei centri residenziali di cure palliative-*hospice* ed al domicilio;

e) le tariffe di riferimento nazionali per l'erogazione delle cure palliative nelle differenti sedi di offerta dell'assistenza, in particolare nei centri residenziali di cure palliative-*hospice*, al domicilio, sia nel caso di presa in carico globale del malato sia nel caso di interventi consulenziali

specialistici con caratteristiche di estemporaneità, in ambulatorio, in *day-hospital*.

5. Ai fini della realizzazione della rete per le cure palliative, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono a:

a) definire l'utenza potenziale della rete per le cure palliative a livello regionale e locale, sia per le patologie oncologiche sia per quelle non oncologiche;

b) definire l'assetto organizzativo della rete per le cure palliative al fine di prevedere:

1) l'istituzione di almeno una UCP specialistica presso ciascuna ASL, al CUI responsabile è affidato il coordinamento della rete a livello locale;

2) l'erogazione delle cure palliative di base e specialistiche al domicilio, nei centri residenziali di cure palliative-*hospice*, negli ambulatori, in *day-hospital*, nonché delle attività consulenziali presso le unità di degenza ospedaliera e le strutture socio-sanitarie;

3) la continuità delle cure sulle ventiquattro ore e per trecentosessantacinque giorni l'anno al domicilio e presso ciascun centro residenziale di cure palliative-*hospice* da parte di équipe assistenziali specificamente formate sulle cure palliative;

4) l'erogazione diretta e gratuita di tutti i farmaci, le strumentazioni, i presidi e gli ausili per l'assistenza domiciliare, in particolare per i farmaci contro il dolore e contro altri sintomi principali, in particolare la dispnea, e per l'ossigenoterapia;

5) la presa in carico del malato entro quarantotto ore dalla richiesta, nel caso risultino soddisfatti i criteri di ammissione;

6) l'integrazione tra i punti della rete per le cure palliative e tra i soggetti che in essa operano, in particolare tra i medici di medicina generale e gli operatori sanitari, socio-sanitari e sociali che prestano la propria attività in strutture territoriali e in quelle specialistiche per le cure palliative;

7) l'integrazione della rete per le cure palliative con la rete dell'emergenza-urgenza e con i servizi di continuità assistenziale;

c) definire i requisiti tecnologici-strutturali e organizzativi per l'accreditamento dei soggetti erogatori di cure palliative, pubblici e privati, *profit* e *non profit*, nelle differenti sedi di offerta dell'assistenza di cui alla lettera b), numero 1), in applicazione di quanto stabilito a livello nazionale;

d) definire il sistema tariffario per le attività effettuate nelle diverse sedi assistenziali, in particolare nei centri residenziali di cure palliative-*hospice*, in applicazione di quanto stabilito a livello nazionale;

e) fissare gli indici di posti letto dei centri residenziali di cure palliative-*hospice* ogni 10.000 residenti e il tasso annuo di copertura dei bisogni di assistenza domiciliare di cure palliative, in attuazione di quanto

stabilito dal regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 22 febbraio 2007, n. 43;

f) approvare le linee guida per la stipula delle convenzioni tra le amministrazioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato, specializzate nel settore delle cure palliative, per la loro integrazione nella rete assistenziale;

g) approvare il piano regionale di formazione, obbligatorio per il personale da inserire nella rete per le cure palliative, e quello di aggiornamento continuo per il personale già operante;

h) istituire un organismo per il coordinamento ed il monitoraggio del livello di implementazione del programma per le cure palliative e per l'attuazione di un sistema di rilevazione degli indicatori previsti dall'accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 13 marzo 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 85 dell'11 aprile 2003, e dal citato regolamento di cui al decreto ministeriale 22 febbraio 2007, n. 43;

i) definire un programma di ricerca specificamente dedicato alle tematiche delle cure palliative;

j) sostenere le organizzazioni *non profit* attive nel settore dell'aiuto ai malati terminali, in particolare le associazioni di volontariato, definendo le modalità del supporto e favorendo l'integrazione nella rete per le cure palliative;

k) sperimentare modelli assistenziali innovativi, soprattutto nell'ambito degli interventi domiciliari e per i minori e nel settore delle cure palliative per i malati non oncologici.

6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.».

10.0.5

Ignazio MARINO, BIANCHI, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, PORETTI, RUTELLI

Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Semplificazione delle procedure di accesso ai medicinali utilizzati nel controllo del dolore e disposizioni in materia di tecnologie per il trattamento del dolore severo)

1. Nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con le

regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, avvalendosi delle società scientifiche maggiormente rappresentative in materia di trattamento del dolore, stabilisce, con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) linee guida per la definizione dei principali percorsi diagnostico-terapeutici comuni ai malati inseriti in un programma di cure palliative, con priorità per quelle relative al trattamento del dolore, della dispnea, dei sintomi per la sfera psichica e per la sedazione palliativa;

b) linee guida per la definizione del sistema di codifica e del sistema tariffario di riferimento relativo ai sistemi di trattamento del dolore severo che necessitano di utilizzo di tecnologie, in particolare per la neurostimolazione antalgica elettrica, per la neuromodulazione spinale e per le tecniche percutanee di trattamento del dolore secondario a fratture vertebrali.

2. Le linee guida di cui al comma 1 sono vincolanti per tutte le strutture autorizzate e sono aggiornate periodicamente, almeno ogni tre anni, in rapporto all'evoluzione tecnicospinosa, con le medesime procedure di cui al comma 1.

3. All'articolo 43 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

''4-bis. Per la prescrizione nell'ambito del Servizio sanitario nazionale di farmaci previsti dall'allegato III-bis per il trattamento di pazienti affetti da dolore severo, in luogo del ricettario di cui al comma 1, contenente le ricette a ricalco di cui al comma 4, può essere utilizzato il ricettario del Servizio sanitario nazionale disciplinato dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 18 maggio 2004, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 25 ottobre 2004; in tale caso ai fini della prescrizione devono essere rispettate le indicazioni del predetto decreto e il farmacista conserva copia o fotocopia della ricetta ai fini del discarico nel registro previsto dall'articolo 60, comma 1, nonché ai fini della dimostrazione della liceità del possesso del quantitativo di farmaci consegnati dal farmacista al paziente o alla persona che li ritira. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentito il Consiglio superiore di sanità, può, con proprio decreto, aggiornare l'elenco dei farmaci di cui all'allegato III-bis.'';

b) al comma 7, sono premesse le seguenti parole: ''Nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.''; le parole da: ''in corso di patologia'' fino a: ''da oppiacei'' sono sostituite dalle seguenti: ''o che necessitano di trattamento domici-

liare degli stati di tossicodipendenza da oppiacei” e le parole: ”nell’allegato III-*bis*” sono sostituite dalle seguenti: ”nella tabella II, sezione A,”;

c) al comma 8, sono premesse le seguenti parole: ”Nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente,”; le parole: ”nell’allegato 111-*bis*” sono sostituite dalle seguenti: ”nella tabella II, sezione A,” e le parole da: ”in corso di patologia” fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: ”o che necessitano di trattamento domiciliare degli stati di tossicodipendenza da oppiacei”.

4. All’articolo 45, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, le parole: ”sulle ricette previste dal comma *h*) sono sostituite dalle seguenti: ”sulle ricette previste dai commi 1 e 4-*bis*”».

10.0.6

Ignazio MARINO, BIANCHI, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, PORETTI, RUTELLI

Dopo l’articolo 10 aggiungere il seguente:

«Art. 10-*bis*.

(Osservatorio nazionale per le cure palliative)

1. È istituito, presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l’Osservatorio nazionale per le cure palliative, di seguito denominato «Osservatorio», con il compito di:

a) monitorare lo sviluppo omogeneo della rete per le cure palliative a livello nazionale attraverso la verifica degli indicatori e degli *standard* nazionali previsti dal regolamento di cui al decreto ministeriale 22 febbraio 2007, n. 43;

b) controllare il livello di erogazione delle prestazioni dei centri facenti parte delle reti regionali o comunque operanti nel settore assistenziale delle cure palliative;

c) verificare l’adeguatezza dei sistemi tariffari e l’utilizzo dei fondi nazionali finalizzati allo sviluppo delle cure palliative;

d) monitorare il consumo di farmaci indicativi dell’adeguatezza dello sviluppo della rete per le cure palliative, in particolare degli oppioidi e degli altri principi attivi utilizzati nella lotta contro il dolore;

e) elaborare un’analisi comparativa dei modelli erogativi regionali;

f) definire una tassonomia nazionale nel settore delle cure palliative.

2. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con proprio decreto da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità ed i criteri di organizzazione dell'Osservatorio.

3. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, negli ambiti di rispettiva competenza e nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma della Costituzione, all'attuazione di campagne di informazione dei cittadini sulle cure palliative e sulla terapia del dolore, nonché sulle modalità e sui criteri di accesso alla rete per le cure palliative, nonché all'attuazione di campagne di informazione sull'utilizzo dei farmaci usati per il controllo dei sintomi e dei farmaci oppioidi nel trattamento del dolore.».

10.07

BASSOLI, Ignazio MARINO, CHIAROMONTE, Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, PORETTI, DELLA MONICA, ASTORE, BOSONE

Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. È tutelato e garantito il diritto di accesso alla rete di cure palliative da parte della persona con malattia in fase terminale nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 dell'8 febbraio 2002.

2. Ai fini di cui al comma 1, la rete di cure palliative, attraverso un'*équipe* multiprofessionale specializzata in cure palliative, definisce un programma di cura individuale per il paziente e per la sua famiglia, nel rispetto dei seguenti principi fondamentali:

a) tutela della libertà e della dignità della persona e delle sue decisioni di fine vita;

b) tutela e promozione della qualità di vita in caso di malattia in fase terminale;

c) adeguato sostegno socio-sanitario della persona malata e della famiglia.».

10.0.8

BOSONE, BIANCHI, BASSOLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, Ignazio MARINO, PORETTI, RUTELLI

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(La rete per la cura e l'assistenza del coma e dello stato neurovegetativo)

1. Nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede con proprio decreto, previo parere delle competenti commissioni parlamentari a:

a) individuare per ogni regione il fabbisogno delle Unità di Risveglio, dei posti letto di accoglienza permanente da collocare sia in strutture assistenziali sia a domicilio e che costituiscono, nell'insieme, la Rete per la Cura e l'Assistenza dei pazienti in coma, in stato di minima coscienza o in stato neurovegetativo – Rete Stato Neurovegetativo (R.S.N.);

b) definire gli strumenti tecnologici strutturali e organizzativi per raggiungere gli standard qualificanti la Rete di cui alla lettera *a)*;

c) definire i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi per l'accreditamento dei soggetti pubblici e privati, *profit* e *non profit*, facenti parte della Rete nelle diverse sedi di offerta delle cure e dell'assistenza;

d) stabilire le tariffe di riferimento nazionali per i diversi *standard* di cura e assistenza previsti nell'ambito della Rete, ivi compresa per la presa in carico globale a domicilio del paziente, da parte dell'erogatore del servizio;

e) definire i servizi materiali e immateriali forniti dal sistema sanitario nazionale e regionale ai familiari dei pazienti di cui alla lettera *a)*;

f) istituire un registro nazionale per i pazienti in stato di minima coscienza e in stato neurovegetativo.».

ORDINE DEL GIORNO

G/0/10-51-136-281-285-483-800-972-994-1095-1188-1323-1363-1368/1/12

SACCOMANNO, BIANCONI, RIZZOTTI, GHIGO, D'AMBROSIO LETTIERI, GRAMAZIO, MASSIDA, DI GIACOMO, DE LILLO

Il Senato,

premessò che:

«ogni anno in Italia ci sono 250.000 malati terminali di cui 160.000 oncologici e 90.000 affetti da altre patologie (come quelle cardiache, respiratorie, neurologiche)» e che «tutti questi dovrebbero avere diritto ad un'assistenza di fine vita in strutture dedicate, gli *hospice*, o a domicilio, con personale adeguato e preparato» e che «purtroppo solo il 40 per cento dei malati oncologici ha accesso a un processo di cure palliative, contro meno dell'1 per cento dei non oncologici, che sono assistiti in maniera temporanea e discontinua»;

considerato che:

con il decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450 («Disposizioni per assicurare interventi urgenti di attuazione del piano sanitario nazionale 1998-2000») convertito, con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1999 n. 39 e che furono stanziati oltre 400 miliardi di lire per realizzare centri residenziali di cure palliative-*hospice*;

considerato altresì che:

nel 2001 avviene il riconoscimento delle cure palliative quali LEA definendole «attività sanitaria e socio-sanitaria a favore di malati terminali» e che con il regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 22 febbraio 2007, n. 43, sono stati fissati otto *standard* che le Regioni devono raggiungere per poter dimostrare di aver garantito l'erogazione di questo LEA su tutto il territorio nazionale;

valutando altresì che:

al momento l'auspicata rete assistenziale di cure palliative non ha ridotto la differenza tra le diverse Regioni di cure erogate atte a ridurre il dolore fisico e a fronteggiare attraverso un approccio multidisciplinare i bisogni correlati, quali quelli psicologici, morali, sociali e spirituali con la inevitabile conseguenza di esperienze soggettive, che nel dramma della malattia mortificano oltre la quantità della vita la qualità della stessa,

impegna il Governo:

a completare il programma di *hospice* su tutto il territorio nazionale; ad articolare gli stessi con le assistenze domiciliari e ambulatoriali al fine di accogliere, curare e assicurare il malato terminale ed il nucleo familiare offrendo il sostegno fino all'*exitus*;

a disporre l'eliminazione di barriere burocratiche a favore delle più avanzate cure di terapia del dolore, promuovendo una revisione normativa sul consumo delle sostanze psicotrope per favorire l'accesso agli oppiacei e alle altre sostanze utilizzate nelle cure palliative;

a inserire le cure palliative nella formazione universitaria del personale sanitario;

a realizzare campagne istituzionali di comunicazione destinate ad informare i cittadini sulle modalità e i criteri di accesso ai programmi di cure palliative, nonché sull'importanza dei farmaci impiegati nelle terapie del dolore.

66^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente

TOMASSINI

indi del Vice Presidente

GRAMAZIO

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali Eugenia Maria Roccella.

La seduta inizia alle ore 21.

IN SEDE REFERENTE

(10) Ignazio MARINO ed altri. – *Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari al fine di evitare l'accanimento terapeutico, nonché in materia di cure palliative e di terapia del dolore*

(51) TOMASSINI ed altri. – *Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario*

(136) PORETTI e PERDUCA. – *Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari*

(281) CARLONI e CHIAROMONTE. – *Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari*

- (285) *BAIO ed altri. – Disposizioni in materia di consenso informato*
- (483) *MASSIDDA. – Norme a tutela della dignità e delle volontà del morente*
- (800) *MUSI ed altri. – Direttive anticipate di fine vita*
- (994) *BAIO ed altri. – Disposizioni in materia di dichiarazione anticipata di trattamento*
- (972) *VERONESI. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di volontà*
- (1095) *RIZZI. – Disposizioni a tutela della vita nella fase terminale*
- (1188) *BIANCONI ed altri. – Norme per l'alleanza terapeutica, sul consenso informato e sulle cure palliative*
- (1323) *D'ALIA e FOSSON. – Indicazioni anticipate di cura*
- (1363) *CASELLI ed altri. – Disposizioni a tutela della vita*
- (1368) *D'ALIA e FOSSON. – Disposizioni in materia di accanimento terapeutico*
- e petizione n. 428 ad essi attinente.
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta pomeridiana.

Il senatore PERDUCA (*PD*) chiede un aggiornamento dei lavori della Commissione in attesa che sia espresso il parere della Commissione affari costituzionali.

Il senatore Ignazio MARINO (*PD*), dopo aver svolto alcune considerazioni sull'opportunità di non sovrapporre i lavori della Commissione con quelli della Commissione d'inchiesta che domani pomeriggio ha previsto una riunione del proprio Ufficio di Presidenza integrato dai Rappresentati dei Gruppi, chiede delucidazioni in ordine alla dichiarazione di improponibilità che è stata pronunciata nella seduta antimeridiana su alcuni emendamenti riferiti all'articolo 1 dello schema di testo unificato proposto dal relatore.

La senatrice PORETTI (*PD*), nell'aderire alla richiesta da ultimo formulata dal senatore Marino, ricorda come nella passata legislatura, nonostante presso la Camera dei deputati fossero *in itinere* provvedimenti riguardanti, nella fattispecie, la ricerca sulle cellule staminali e l'introduzione della *class action*, si ritenne ugualmente di inserire disposizioni su tali tematiche in disegni di legge all'esame del Senato.

Il PRESIDENTE fa presente al senatore Marino che per quanto possibile si è sempre adoperato, anche quando ha presieduto nella passata legislatura la Commissione d'inchiesta sul Servizio sanitario nazionale, affinché i lavori della Commissione igiene e sanità e quella della citata Commissione d'inchiesta non si sovrapponevano visto che molti Senatori sono componenti di entrambe le Commissioni. Tuttavia, in determinati

casi, come quello attuale in cui la Commissione sta esaminando disegni di legge di estrema rilevanza e, in considerazione del fatto dell'anticipazione dell'orario d'inizio della seduta pomeridiana dell'Assemblea di domani, ritiene non vi siano le condizioni per modificare il calendario dei lavori della Commissione che prevede per domani pomeriggio una seduta alle ore 14,15.

Per quanto concerne invece le richieste in ordine ai chiarimenti sulla dichiarazione di improponibilità che ha riguardato alcuni emendamenti presentati all'articolo 1 e che potrà estendersi ad ulteriori proposte riferite ai restanti articoli dello schema di testo unificato proposto dal relatore, rammenta che, ai sensi dell'articolo 97, comma 3, del Regolamento tale decisione è rimessa in modo inappellabile al Presidente. In ogni caso, ricorda che più volte nel corso della discussione generale ha precisato i termini dell'accordo, supportato anche da una precisa corrispondenza, in base al quale si convenne di prevedere un percorso autonomo e distinto per l'esame da parte della Commissione affari sociali della Camera dei deputati delle iniziative legislative sulla terapia del dolore e sulle cure palliative e per l'esame da parte della Commissione igiene e sanità del Senato dei disegni di legge in tema di dichiarazioni anticipate di trattamento. Ritiene pertanto che la Commissione commetterebbe una grave scorrettezza e violerebbe quel principio di coordinamento con i lavori dell'altro ramo del Parlamento se ora trattasse emendamenti che, con diverse formulazioni, introducono disposizioni sulle tematiche della terapia del dolore e delle cure palliative.

Prima di proseguire l'illustrazione degli emendamenti presentati all'articolo 1, invita i Senatori che intenderanno intervenire ad attenersi scrupolosamente a quanto previsto dall'articolo 89, comma 2, del Regolamento per quanto concerne la durata dei loro interventi.

Prosegue l'illustrazione degli emendamenti presentati all'articolo 1 dello schema di testo unificato proposto dal relatore sui disegni di legge in titolo.

La senatrice GHEDINI (*PD*) nello svolgere una disamina sugli emendamenti presentati dalla propria parte politica, all'articolo 1, esprime forti perplessità in merito all'improprio richiamo ai principi costituzionali contenuto in tali articoli: richiamo che non si giustificerebbe se non per uno scopo non esplicito volto a declinare in maniera diversa i principi sanciti in Costituzione. In questo quadro, nel richiamare la garanzia della dignità della persona umana, l'inviolabilità e l'indisponibilità del diritto alla vita, non si comprendono le ragioni legate all'assenza di un esplicito riferimento al principio di autodeterminazione dell'individuo quale principio fondamentale per il rispetto della persona. Osserva quindi come, al comma 5, risulti enfatizzato il concetto di alleanza terapeutica quale momento di garanzia per la partecipazione del paziente, con l'effetto quindi che il principio del consenso informato e l'autodeterminazione vengano riconosciuti solo nell'alveo del rapporto terapeutico medico-paziente: ipotizza pertanto

che il reale intento del relatore sia stato quello di porre in secondo piano la volontà dell'individuo e l'assunzione di responsabilità della persona dinanzi ai fatti della malattia, anziché subordinare ad essa il rapporto medico-paziente. A conforto di tale assunto richiama la *ratio* della disciplina relativa alle dichiarazioni anticipate di trattamento, posta nella facoltà di esercitare il proprio diritto di autodeterminazione anche rispetto alla fase della vita in cui non sia più possibile esprimere autonomamente la propria volontà. Conclude quindi rilevando come a suo avviso lo schema di testo unificato comporti un sostanziale aggiramento del principio costituzionale di autodeterminazione.

La senatrice CARLONI (*PD*) ritiene che in merito all'oggetto dei disegni di legge in titolo il legislatore sia chiamato ad una mediazione di alto profilo ed ad un sussulto di saggezza, anche in relazione alla drammatica vicenda che ha riguardato Eluana Englaro. In tal senso, occorrerebbe esaminare tematiche di così estrema rilevanza senza ondate emotive e furori ideologici, ma impegnandosi per introdurre una legge che non può essere appannaggio soltanto di una maggioranza politica che pretenda di essere anche una maggioranza volta ad imporre una certa etica di Stato.

Sulla base di queste considerazioni, intervenendo sul complesso degli emendamenti presentati all'articolo 1 dalla propria parte politica, richiama il principio di autodeterminazione sancito dall'articolo 32, comma 2, della Costituzione, che, nel proclamare il rispetto della persona umana, conferma la matrice personalista della Costituzione. Se dunque tale lettura resta valida ed attuale, lo Stato, attraverso le sue leggi, non può arrogarsi il diritto di divenire arbitro della vita e della morte dell'individuo.

La senatrice BLAZINA (*PD*), nell'evidenziare come si è di fronte ad argomenti che implicano complessi profili di ordine medico, etico e giuridico e nell'associarsi a quanto espresso dalla senatrice Carloni sulla necessità di trattare i disegni di legge in titolo senza irrigidimenti ideologici, sottolinea come il richiamo presente nell'articolo 1 a diversi articoli della Costituzione non solo è pleonastico, ma risulta contraddetto dal contenuto dei vari commi di tale articolo. Ad esempio, il principio di autodeterminazione dell'individuo appare violato in quanto si sottrae spazio alla capacità di scelta del paziente; pertanto, auspica che la Commissione possa accogliere quelle proposte che tendono a migliorare tale articolo, venendo così incontro alle aspettative dei cittadini.

La senatrice BERTUZZI (*PD*) rileva come l'esame dei temi sottesi ai disegni di legge in titolo costituisca un'occasione preziosa non solo per il legislatore, ma anche per l'opinione pubblica – ed in particolare per le giovani generazioni – chiamata a riflettere su argomenti delicati e complessi, sui quali, a suo avviso, hanno poco senso divisioni di tipo ideologico e politico. Soffermandosi in particolare su alcuni emendamenti volti a correggere l'articolo 1, coglie l'occasione per evidenziare che il principio di autodeterminazione dell'individuo è insuperabile; tuttavia, il frequente e

pleonastico richiamo agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione sembra nascondere proprio l'intento di erodere quel principio, ad esempio demandando al medico una serie di scelte decisive.

La senatrice Vittoria FRANCO (*PD*), nel far presente come gli interventi da parte dei senatori dei Gruppi di opposizione, lungi da intenti di tipo ostruzionistico si pongano in un'ottica collaborativa al fine di contribuire ad un ampio dibattito sulle questioni che attengono al rapporto tra vita, scienza e politica, osserva come lo schema di testo unificato presentato dal relatore introduca elementi suscettibili di generare difficoltà interpretative laddove la Carta costituzionale sancisce chiaramente il diritto all'autodeterminazione, fissando i limiti della legge nel rispetto della dignità della persona umana. Sottolinea pertanto una vistosa contraddizione presente nell'affermazione della salvaguardia della persona umana dall'invasione della scienza e della tecnica laddove, per altro verso, sembra emergere in particolare una concezione astratta della vita in cui lo Stato si arroga il diritto di costringere l'ammalato in una vita che non è più tale, prigioniera delle biotecnologie, negando il rispetto della dignità umana quale espressione di una libertà di scelta. Nel richiamare il pensiero espresso da Papa Paolo VI in merito all'accanimento terapeutico, ribadisce l'esigenza che la salvaguardia del diritto alla vita non vada a detrimento del diritto all'autodeterminazione.

La senatrice DONAGGIO (*PD*), intervenendo sul complesso degli emendamenti presentati dalla propria parte politica, ritiene preoccupante che, come configurato, l'articolo 1 delinea una violazione della libertà individuale di cui il medico sarebbe depositario in ultima istanza. Ad esempio, questa prospettiva è evidente già nel comma 1, allorché si afferma la tutela della vita umana fino alla morte, accertata ai sensi della legge n. 578 del 1993. Appare inoltre forte il rischio che attraverso tali disposizioni si imponga una visione etica dello Stato che sottrae anche alla persona capace di intendere e di volere la propria libertà di autodeterminazione.

La senatrice MARINARO (*PD*) dichiara di comprendere la rilevanza del momento storico in cui il Parlamento è chiamato a decidere su una questione dai rilevanti profili etici e fa presente come sia innegabile che il contributo offerto alla discussione sia il portato di una tradizione culturale di ciascuno. In questo quadro, sottolinea l'esigenza che sia affermata la possibilità di esercitare il diritto all'autodeterminazione, affinché sia adeguatamente tutelata la sfera privata della persona, a suo avviso fortemente violata laddove si riconosce priorità alla decisione del medico in luogo della volontà espressa dall'individuo o dai suoi familiari. Tale impostazione si traduce in una contraddizione tra la disciplina in corso di definizione e i principi costituzionali evocati all'articolo 1, comma 2, a suo avviso richiamati allo scopo precipuo di giustificare una patente violazione degli stessi che deriva dal complesso delle disposizioni che si propone di introdurre nell'ordinamento. Osserva come quindi occorra operare

un equilibrato bilanciamento tra il diritto alla vita e il diritto all'autodeterminazione senza con ciò legittimare forme di eutanasia attiva o passiva. A suo giudizio emergerebbe un evidente disequilibrio a detrimento del singolo nell'esercizio di una libertà di scelta ed a favore dello Stato, ponendosi le premesse della formazione di un vero e proprio Stato etico. Dopo aver richiamato i contenuti della Convenzione di Oviedo e della Dichiarazione europea dei diritti dell'uomo, esprime l'auspicio che si pervenga all'elaborazione di una disciplina largamente condivisa, paventando altrimenti il rischio di una profonda lacerazione del Paese.

La senatrice NEGRI (*PD*), a fronte di numerose proposte emendative presentate dal Gruppo del Partito Democratico nella prospettiva di contribuire ad un significativo miglioramento del testo, osserva come da parte dei Gruppi di maggioranza non vi sia disponibilità ad un confronto costruttivo, allo scopo di pervenire all'elaborazione di una disciplina largamente condivisa.

A suo avviso, sull'articolo 1 ricorre una sorta di ossessione ideologica a causa del pleonastico richiamo agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione, i quali, tuttavia, sembrano contraddetti in relazione al complesso delle disposizioni che compongono lo schema di testo unificato. Osserva in particolare come dall'affermazione dell'inviolabilità e dell'indisponibilità del diritto alla vita emerga una nozione essenzialistica della vita che si pone a suo giudizio in aperta contraddizione con i principi connessi all'esercizio della libertà individuale.

I restanti emendamenti presentati all'articolo 1 si intendono quindi dati per illustrati.

Si procede quindi all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il senatore MICHELONI (*PD*), dopo aver affermato la rilevanza del concetto di libertà, sottolinea come l'indisponibilità del diritto alla vita sia configurabile nella misura in cui si tratti della vita altrui, e non della propria. In questo quadro, sottolinea l'esigenza che il relatore, nell'ambito di un confronto parlamentare che si augura costruttivo, esponga le ragioni poste a fondamento della limitazione del diritto all'autodeterminazione. Nel far presente come financo nell'ambito della dottrina cristiana il credente conserva una sua libertà di scelta, osserva quindi come il diritto all'autodeterminazione sui trattamenti sanitari non possa essere suscettibile di limitazione alcuna. Dopo aver richiamato il pensiero espresso da Renzo Imbeni, osserva come – proprio a partire dall'articolo 2 – emerga una concezione in cui lo Stato risulta proprietario della libertà di scelta. Per tali ragioni, confidando nei progressi della scienza e della tecnica, invita la Commissione a tener conto di quegli emendamenti volti a preservare il diritto individuale di esprimere la propria volontà.

Il senatore COSENTINO (*PD*) si sofferma sull'emendamento 2.4 che propone la soppressione dell'articolo 2, in quanto, risulta superfluo, al comma 1, il richiamo a disposizioni del codice penale, mentre il comma 2, così come configurato, risulta in contraddizione con l'articolo 4, comma 1, dello schema di testo unificato, per quanto riguarda il rispetto del consenso da parte del paziente in ordine ai trattamenti sanitari.

Il senatore PARDI (*IdV*), nell'aderire alle considerazioni espresse dal senatore Cosentino, richiama l'attenzione della Commissione sull'emendamento 2.6, volto a prevedere che il medico non consideri indicazioni orientate a cagionare la morte del paziente o in contrasto con la legge o la deontologia.

La senatrice PORETTI (*PD*) illustra gli emendamenti presentati a sua firma, sottolineando come l'articolo 2, unitamente all'articolo 1, sia volto a tracciare un impianto ideologico che, lungi dall'offrire la base per la disciplina delle dichiarazioni anticipate di trattamento, rende di difficile applicazione la norma sul consenso di cui al secondo comma dell'articolo 32 della Costituzione. In particolare, il comma 2 dell'articolo 2 pone i principi che di fatto impedirebbero l'articolazione di una qualsiasi disciplina sulle dichiarazioni anticipate di trattamento.

Quanto al comma 1, sottolinea quindi come il richiamo agli articoli del codice penale risulti assolutamente pleonastico, configurando invece una sorta di manifesto ideologico, entro il quale è collocata la disciplina sulle dichiarazioni anticipate di volontà contenuta nei successivi articoli.

Contesta quindi il comma 2, che sancisce a suo avviso una sorta di principio di infallibilità dell'atto medico e, quanto al divieto di eutanasia, tenuto conto che alla stregua delle disposizioni vigenti essa risulta già vietata, sollecita una riflessione sull'opportunità di avviare l'esame sul disegno di legge n. 1238 assegnato alle Commissioni riunite 2^a e 12^a. Sarebbe quindi l'occasione per introdurre una disciplina in merito ad un fenomeno che allo stato latente è già esistente e che, ove non disciplinato, rischierebbe di esporre l'individuo a decisioni prese da altri senza possibilità di un'autonoma scelta sul percorso di morte.

Sottolinea pertanto l'esigenza di accogliere le proposte emendative presentate al citato articolo 2 dello schema di testo unificato, tra le quali figurano peraltro anche emendamenti presentati dai Gruppi di maggioranza.

Il senatore PERDUCA (*PD*), associandosi alle considerazioni espresse dal senatore Cosentino e dalla senatrice Poretti, illustra gli emendamenti presentati a sua firma all'articolo 2. Al riguardo, contesta che, a seguito dell'affermazione del diritto alla vita come inviolabile e indisponibile, sia sancito il divieto di eutanasia e di suicidio assistito nonostante la Commissione non abbia la competenza per esaminare il citato disegno di legge n. 1238. A fronte di un fenomeno sommerso assai diffuso, come peraltro ricordato dal senatore Rizzi nel corso di un suo precedente inter-

vento, presume che il relatore abbia ritenuto opportuno intervenire in tema di eutanasia sancendone il divieto nella prospettiva di poter debellare il suo concreto dispiegarsi. Osserva quindi come un intervento legislativo di tale tenore, come dimostrato da precedenti esperienze normative in altri ambiti, sia inidoneo a determinare una diminuzione delle pratiche eutanasiche che comunque sono poste in essere, posto che a suo avviso, solo in forza di una regolamentazione specifica, tanto a garanzia del paziente che del medico, ferma restando la possibilità per il medico di esercitare l'obiezione di coscienza, si riesca a contenere il fenomeno.

Alla luce di tali ragioni, l'articolo 2 sembra rispondere ad una impostazione connessa ad un concetto di salute pubblica in cui non trova adeguata garanzia la libertà di espressione della volontà del singolo.

Il senatore GHIGO (*PdL*) rinuncia ad illustrare l'emendamento 2.26.

Il senatore Ignazio MARINO (*PD*), nel soffermarsi sull'emendamento 2.39, osserva come già nel corso della XIV legislatura la Commissione sanità era pervenuta alla definizione di una disciplina sulle dichiarazioni anticipate di trattamento allo scopo di aggiornare il principio all'autodeterminazione contenuto all'articolo 32, secondo comma della Costituzione. Ciò si era reso necessario in quanto il disposto costituzionale di cui all'articolo 32 fu coniato in un momento in cui non vi erano le cognizioni scientifico-tecnologiche tali da poter prevedere la possibilità di mantenere in vita pazienti privi di coscienza che non potessero quindi esprimere il proprio consenso alle terapie. Il disegno di legge n. 2943 consentiva la possibilità di esprimere dichiarazioni scritte sulla base delle quali poter valutare fino a che punto applicare determinate terapie. Diversamente da allora, l'impostazione allora scaturita appare ora totalmente distorta nell'ambito dello schema di testo unificato all'esame della Commissione il quale, lungi dall'offrire una forma di aggiornamento del principio del consenso già sancito nella Carta costituzionale, intraprende a suo avviso una strada totalmente differente, introducendo nuovi principi che limitano fortemente l'espressione del consenso o dissenso alle terapie. In particolare, il comma 2 nell'impedire che l'attività medica non possa «in nessun caso essere orientata al prodursi o consentirsi della morte del paziente» finisce per sottrarre la libertà di scelta financo a chi è in grado liberamente di esprimersi, obbligando il medico quindi ad intervenire sempre ed in ogni caso pur di impedire il prodursi dell'evento letale. Dopo aver fatto richiamo alla sua esperienza professionale, afferma come non sia ammissibile che la tecnologia possa determinare un obbligo al suo utilizzo ancorché diretta a salvare la vita umana.

Il senatore RIZZI (*LNP*), dopo aver ritirato gli emendamenti 1.10, 1.38, 1.43, 2.62, 5.55, 5.67, 6.35, 6.78, 7.35, 8.13, 8.49 e 10.0.3 ed aver aggiunto la propria firma all'ordine del giorno n. 1, coglie l'occasione per precisare che, a suo avviso, nei reparti di rianimazione di molti ospedali italiani gli operatori sanitari si adoperano affinché non siano pra-

ticate modalità eccessive di accanimento terapeutico come, ad esempio, purtroppo è accaduto nel caso di Eluana Englaro.

La senatrice CHIAROMONTE (PD) dopo aver osservato come la disciplina in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento proposta sullo schema di testo unificato risenta di un'impostazione volta a valorizzare principalmente il ruolo del medico, rispetto alla volontà del paziente, esprime perplessità sul comma 1 dell'articolo 2, sottolineando come appaia pleonastico il richiamo agli articoli del codice penale mentre il comma 2, a suo avviso, è inadeguato a salvaguardare la dignità della persona umana. Sottolinea pertanto l'esigenza di affermare il principio del consenso informato quale fondamento dell'alleanza terapeutica, ove si ritenga opportuno confermare la presenza di tale articolo: la giurisprudenza della Corte di Cassazione è pacifica nel ritenere che il consenso informato rappresenti un elemento costitutivo nella relazione tra il medico e il paziente, priva di ogni impostazione di tipo paternalistico. A questo riguardo, ricorda infine le disposizioni di cui alla legge n. 883 del 1978, istitutiva del Servizio sanitario nazionale, in merito alla tutela della salute fisica e psichica in cui è ribadita la centralità della volontà del paziente. Auspica quindi che alla luce del dibattito in corso, possa trovarsi un'ampia convergenza tra le forze politiche ai fini dell'elaborazione di un testo largamente condiviso.

Il senatore FOSSON (UDC-SVP-Aut), anche a nome del senatore D'Alia, appone la firma all'ordine del giorno.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO PER DOMANI MATTINA

Il PRESIDENTE, dopo aver ricordato che resta confermata la seduta della Commissione prevista per le ore 8,30 di domani, giovedì 26 febbraio 2009, avverte che alle ore 9 di domani si terrà una riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai Rappresentanti dei Gruppi per definire la programmazione dei lavori in merito all'iter dei disegni di legge n. 10 e connessi.

La seduta termina alle ore 23,45.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 25 febbraio 2009

67^a Seduta

Presidenza del Presidente

D'ALÌ

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, l'ingegner Alessandro Ortis, presidente dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, e l'ingegner Tullio Fanelli, commissario, accompagnati dal dottor Carlo Crea, segretario generale, e dal dottor Alessandro Borriello, responsabile relazioni istituzionali nazionali.

La seduta inizia alle ore 14,25.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che è stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivare l'impianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista. Avverte che, ove la Commissione convenga sull'utilizzazione di tale forma di pubblicità, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle problematiche relative alle fonti di energia alternative e rinnovabili, con particolare riferimento alla riduzione delle emissioni in atmosfera e ai mutamenti climatici, anche in vista della Conferenza COP 15 di Copenhagen: audizione di rappresentanti dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas

Prosegue l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 28 ottobre scorso.

Il presidente D'ALÌ introduce l'audizione dei rappresentanti dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas.

L'ingegner ORTIS fa presente che l'Unione europea si è proposta l'obiettivo di ridurre le emissioni di gas climalteranti del 20 per cento nel 2020, rispetto al livello del 1990, attraverso due meccanismi principali, il primo dei quali è rappresentato dall'obiettivo vincolante di soddisfare con fonti rinnovabili il 20 per cento del consumo finale di energia al 2020, mentre il secondo è costituito dall'obiettivo non vincolante di raggiungere, mediante la promozione dell'efficienza energetica ed entro il 2020 un risparmio nei consumi europei di energia primaria del 20 per cento rispetto all'andamento tendenziale. In realtà, il miglioramento dell'efficienza nell'uso dell'energia appare destinato ad assumere comunque un ruolo determinante nella strategia nazionale di attuazione degli impegni comunitari perché ridurre il consumo di energia abbassa il parametro di riferimento su cui calcolare l'obiettivo di diffusione delle rinnovabili, perché consumare meno energia è il modo più efficiente per ridurre le emissioni a parità di PIL, perché l'esperienza dei certificati bianchi dimostra che un euro speso per incentivare l'efficienza rende tra le nove e le quattordici volte tanto in termini di risparmio e, infine, perché gli investimenti tecnologici per l'efficienza determinano ricadute estremamente positive.

L'Autorità ha segnalato, in più di un'occasione, come la sfida globale sui cambiamenti climatici richieda una risposta altrettanto globale, che coinvolga tutti i continenti, tutti gli sviluppi tecnologici, tutti i settori dell'intervento umano e tutti i meccanismi di interscambio. Tra l'altro, per valutare correttamente le emissioni europee, occorre considerare non solo quelle determinate dalle produzioni europee, ma anche quelle ascrivibili ai consumi dell'Europa.

L'obiettivo europeo di utilizzare fonti rinnovabili per il 20 per cento del consumo finale di energia è stato allocato per ciascun paese membro sulla base di criteri che hanno portato a definire per l'Italia un obiettivo nazionale del 17 per cento. In effetti, l'obiettivo europeo eccede già le potenzialità, anche solo teoriche, di sviluppo delle rinnovabili nazionali e, per rendere l'obiettivo uguale alle dimensioni del potenziale, sarebbe necessario adottare misure per ridurre al 2020 il consumo finale tendenziale di circa il 13 per cento, mantenendolo di fatto ai valori del 2006; ovviamente una riduzione ulteriore del consumo finale potrebbe consentire di ridurre l'obiettivo ben al di sotto del potenziale.

Una stima dei costi che i clienti finali del sistema elettrico italiano potrebbero dover sostenere per raggiungere l'obiettivo in tema di rinnovabili richiede la formulazione di due ipotesi, la prima delle quali è rappresentata dall'incremento lineare della produzione di energia da rinnovabili e la seconda dall'estensione nel tempo degli attuali incentivi con livelli linearmente decrescenti sino a ridursi al 50 per cento per gli impianti che entrino in esercizio nel 2020. Assumendo tali ipotesi, il costo totale per l'incentivazione delle rinnovabili, che nel 2008 si è attestato intorno ad 1,6 miliardi di euro (escludendo gli incentivi alle fonti assimilate), è

stimabile che aumenti sino a circa 7 miliardi di euro nel 2020 per raggiungere a quella data 104 TWh; di questi, oltre 3,5 miliardi di euro sono per l'incentivazione di dieci TWh di energia elettrica da impianti fotovoltaici.

Sottolinea quindi la positività dell'esperienza italiana dei certificati bianchi, che nei primi quattro anni di applicazione hanno consentito di risparmiare due milioni di tonnellate equivalenti di petrolio; difatti, a fronte di incentivi per circa 110 milioni di euro erogati dall'Autorità, il costo energetico evitato dai consumatori è stato dalle nove alle quattordici volte il costo degli stessi incentivi per ogni unità di energia risparmiata.

Oltre alle misure di efficienza energetica, un ulteriore contributo al raggiungimento dell'obiettivo di sviluppo delle rinnovabili potrebbe derivare dalla possibilità, prevista dalla nuova direttiva europea, di stipulare accordi con paesi terzi per la generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili, che varrebbero ai fini del rispetto dell'obiettivo al 2020.

In questo momento in Italia convivono vari meccanismi di incentivazione ed in particolare le tariffe incentivate CIP 6/92 per le fonti rinnovabili ed assimilate, i certificati verdi per le fonti rinnovabili, il sistema di *feed-in tariffs* per impianti da fonte rinnovabile di potenza inferiore a 1 MW e a 200 kW per l'eolico, il sistema di conto energia per piccoli impianti da fonte rinnovabile ed in particolare per il fotovoltaico, i contributi a fondo perduto a livello locale per alcune rinnovabili.

Per quanto concerne il meccanismo CIP 6/92, esso nel 2007 ha generato un costo netto per il sistema pari a 2,4 miliardi di euro; il 18 per cento dell'energia ritirata è stata prodotta da fonti rinnovabili e l'82 per cento da fonti assimilate. Per il 2008 tale costo netto è stimabile sempre in 2,4 miliardi di euro. Peraltro, a questi oneri diretti occorre aggiungere oneri ulteriori derivanti dalla previsione per cui i prezzi di cessione vengono aggiornati a seguito di modifiche normative che comportino maggiori costi o costi aggiuntivi. Nel complesso, negli anni a venire, i costi netti a carico dei clienti derivanti dal meccanismo CIP 6/92, considerando solo gli impianti attualmente oggetto dell'incentivazione, sono stimabili in circa 16 miliardi di euro. Tuttavia gli oneri potrebbero essere più elevati per effetto della possibile entrata in esercizio degli impianti alimentati da rifiuti ammessi a godere da leggi anche molto recenti dell'incentivazione CIP 6/92.

Per quanto riguarda poi gli oneri dei certificati verdi, il costo stimato a carico dei clienti finali è atteso in aumento, fino a superare nel 2012 1 miliardo di euro all'anno; a ciò occorre aggiungere l'effetto dell'obbligo di acquisto dei certificati verdi emessi da tre anni e invenduti, stimabile per il 2009 come pari a circa 650 milioni di euro.

La legge finanziaria per il 2008 ha introdotto per gli impianti di potenza inferiore a 1MW (per l'eolico la soglia di impianto è pari a 200 kW) la possibilità di optare per un meccanismo di incentivazione a tariffa fissa e l'onere atteso al riguardo è di 20 – 30 milioni di euro per il 2008, con una forte crescita prevista per gli anni successivi.

L'onere derivante dall'incentivazione del fotovoltaico è stato pari, nel 2008, a circa 110 milioni di euro ed è stato stimato, a regime, in circa 1

miliardo di euro all'anno per un totale di 20 miliardi di euro in venti anni, a fronte di una produzione attesa inferiore allo 0,5 per cento della domanda nazionale.

Le prime valutazioni del rendimento atteso da impianti termodinamici portano a valutare l'onere per i clienti finali in circa 110 milioni di euro all'anno, per un totale di 2,8 miliardi di euro in venticinque anni.

Per quanto concerne poi gli investimenti italiani per la ricerca e lo sviluppo per le fonti rinnovabili, essi sono tra i maggiori a livello europeo e si aggirano mediamente sui 50 milioni di euro all'anno, destinati per la maggior parte all'ENEA, al CNR e a varie università. La componente A5 della bolletta elettrica finanzia inoltre la cosiddetta ricerca di sistema, vale a dire una serie di attività di ricerca e sviluppo finalizzate all'innovazione tecnologica generale per il sistema elettrico nazionale, che beneficiano di circa 60 milioni di euro all'anno.

Fa presente, infine, che al fine di sostenere validamente lo sviluppo delle fonti rinnovabili occorre curare con attenzione aspetti come l'instabilità della normativa di settore, la frammentazione del sistema autorizzativo locale, la possibilità che nel medio termine emergano problemi di sostenibilità economica dei livelli di incentivazione, la non equità redistributiva connessa all'attuale meccanismo di tipo parafiscale che fa gravare gli oneri dell'incentivazione per le rinnovabili sui consumi di energia elettrica.

La senatrice MAZZUCONI (*PD*) chiede maggiori ragguagli in ordine alla corresponsione dei benefici CIP 6/92 agli impianti di termovalorizzazione, ricordando che in tempi recenti si è deciso di erogare tali benefici ad impianti siti in regioni caratterizzate da situazioni di emergenza nel settore dei rifiuti, e sottolinea la necessità di riflettere attentamente sugli effetti distorsivi, con particolare riferimento alle famiglie numerose o meno abbienti, derivanti dall'esistenza di una tariffa fissa onnicomprensiva e di ricercare modalità correttive o compensative di tali effetti.

Il senatore DELLA SETA (*PD*), dopo aver rilevato che nel caso della concessione degli incentivi CIP 6/92 agli impianti di termovalorizzazione vengono in considerazione innanzitutto l'inopportunità e l'irragionevolezza della scelta di estendere a tali impianti benefici che la normativa europea impone di corrispondere soltanto alle fonti rinnovabili, chiede di disporre di maggiori informazioni sull'incentivazione degli impianti a biomassa, nonché sulla frammentarietà e sull'eterogeneità dei sistemi autorizzativi, riguardo i quali appare opportuno addivenire alla formulazione di linee guida nazionali.

Il senatore LEONI (*LNP*) si dichiara contrario all'adozione di linee guida nazionali in materia autorizzativa ed osserva che occorre attribuire rilievo prioritario al contenimento dei consumi di energia e in particolare a quello conseguibile con la bioedilizia. Sottolinea quindi l'opportunità di potenziare finalmente la rete dei distributori di gas metano per veicoli e di

ridurre gli sprechi attualmente rilevabili nell'illuminazione notturna dei centri urbani.

Il senatore FLUTTERO (*PdL*), dopo aver osservato che il riconoscimento di incentivi ad impianti di termovalorizzazione è oggettivamente giustificato dall'esistenza di rilevanti interessi generali, chiede maggiori informazioni circa l'onere di oltre 3 miliardi di euro all'anno gravante sulla bolletta degli italiani e derivante dall'incentivazione delle rinnovabili.

Il presidente D'ALÌ chiede maggiori ragguagli riguardo le *royalties* percepite in relazione all'estrazione di gas e idrocarburi, nonché riguardo i filoni di ricerca da promuovere maggiormente in vista di una produzione di energia elettrica il più possibile pulita e sostenibile.

L'ingegner FANELLI, dopo aver rilevato che la molteplicità e l'eterogeneità delle procedure autorizzative induce maggiori costi a carico degli operatori e conseguentemente dei consumatori, fa presente che attualmente sussiste una forte sofferenza dei consumatori per l'entità degli oneri gravanti sulle bollette a seguito di scelte di incentivazione di talune fonti di energia.

Precisa quindi che la destinazione delle *royalties* connesse all'estrazione di gas e di idrocarburi è prevalentemente regionale, con differenze significative anche a livello di procedure di autorizzazione, e ricorda che l'Italia è oggi un paese all'avanguardia nel mondo quanto a livello tecnologico dei contatori per il consumo di energia elettrica e che la corrispondenza di incentivi in favore di impianti a biomasse dovrebbe avvenire unicamente in vista di obiettivi di sostenibilità ambientale.

L'ingegner ORTIS osserva che sulla componente parafiscale di sostegno alle rinnovabili si paga anche l'IVA e che pertanto la considerazione di esigenze di equità nel trattamento dei cittadini riveste un rilievo di straordinaria importanza; questa considerazione è peraltro all'origine della previsione del cosiddetto *bonus* elettrico per le famiglie bisognose o numerose.

Dopo aver rilevato che gli investitori devono potersi confrontare con un sistema autorizzativo uniforme e non frammentato, sottolinea la positività dell'esperienza dei certificati bianchi e fa presente che l'uso intelligente e razionale dell'energia costituisce un momento fondamentale di ogni politica di sviluppo sostenibile.

Il presidente D'ALÌ ringrazia i soggetti auditi per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(740) SAIA ed altri. – Modifiche alla legge 20 luglio 2004, n. 189, in materia di protezione delle foche e di divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli di foche e loro derivati

(1356) MOLINARI e DELLA SETA. – Modifiche alla legge 20 luglio 2004, n. 189, in materia di protezione delle foche e di divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli di foca e loro derivati

(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore, senatore ALICATA (*PdL*), riferisce alla Commissione sui disegni di legge in titolo rilevando innanzitutto che l'interesse per la protezione delle foche e la necessità di disciplinare in senso restrittivo la commercializzazione di pelli e pellicce si sono manifestati sia a livello europeo che a livello nazionale. A livello europeo va ricordata la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2008 sul commercio dei prodotti derivati dalla foca, volta a vietare l'immissione sul mercato, l'importazione, il transito e l'esportazione dalla Comunità dei prodotti derivati dalla foca. Il commercio di detti prodotti sarebbe tuttavia autorizzato a determinate condizioni, riguardanti il modo e il metodo di uccisione e scuoiatura delle foche. La proposta di regolamento fissa inoltre obblighi di informazione miranti ad assicurare che i prodotti derivati dalla foca, di cui è autorizzato il commercio in deroga ai divieti altrimenti vigenti, vengano chiaramente identificati come prodotti provenienti da un paese che rispetta le condizioni previste o, in alternativa, come prodotti derivati da foche uccise e scuoiate da soggetti operanti sotto la giurisdizione di paesi in cui le predette condizioni vengono rispettate. Le disposizioni del progetto di regolamento mirano anche ad assicurare che i prodotti derivati dalla foca fabbricati all'esterno della Comunità non possano essere né importati nella Comunità, né transitare attraverso di essa, né essere esportati dalla Comunità.

Da tempo la Comunità europea ha adottato una legislazione mirante ad assicurare che la caccia dentro e fuori della Comunità non minacci la conservazione di alcune specie di foche. Si ricorda la direttiva 83/129/CEE del Consiglio, successivamente modificata, che vieta l'importazione negli Stati membri di pelli di taluni cuccioli di foca e di prodotti da esse derivati, nonché la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, relativa alla conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, che protegge tutte le specie di foca presenti nella Comunità e il regolamento (CE) n. 338 del 1997 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, che attua la Convenzione sul commercio internazionale delle specie in pericolo di fauna e di flora selvatiche (CITES).

La vigente legislazione, pertanto, appare perseguire obiettivi di conservazione e la sua applicazione effettiva dipende in certa misura (almeno per quanto riguarda la direttiva 92/43/CEE) dall'evoluzione dello stato di conservazione delle specie interessate. In ogni caso, non vieta tutte le attività commerciali in relazione a tutte le specie di foca, come prevede la

proposta di regolamento, e non prende in considerazione specificamente i metodi di uccisione e di scuoiatura delle foche dal punto di vista del benessere degli animali.

A livello nazionale vanno ricordate le iniziative legislative che nel corso della XV legislatura avevano portato all'approvazione in sede deliberante da parte della 13^a Commissione del Senato, il 21 dicembre 2007, di un testo unificato, il cui contenuto è integralmente ripreso dal disegno di legge n. 740 e parzialmente dal disegno di legge n. 1356.

I disegni di legge all'esame della Commissione presentano un contenuto parzialmente coincidente: entrambi modificano la legge n. 189 del 2004, sul maltrattamento di animali, introducendo il divieto di utilizzazione delle foche e di loro parti per la produzione di pellicce, capi di abbigliamento e pelletteria, nonché il divieto di utilizzare derivati dei loro corpi e delle pellicce. È inoltre fatto divieto di commercializzare e introdurre pelli e pellicce nel territorio nazionale, mentre le attività di vigilanza e di repressione sono affidate all'Alto Commissario per la lotta alla contraffazione di cui all'articolo 1-*quater* del decreto legge n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2005.

Il disegno di legge n. 740, si compone di due articoli e l'articolo 1, lettera a), modifica il comma 1 dell'articolo 2 della legge n. 189 del 2004, introducendo i derivati fra i materiali che l'articolo 2 vieta di utilizzare a fini commerciali. La modifica che si vuole introdurre sembra tendere ad escludere che possano entrare nella produzione e nella commercializzazione materiali risultanti da un processo di trasformazione di pelli e pellicce di cani e gatti. Tuttavia la collocazione dell'espressione all'interno del comma non consente di individuare con sufficiente chiarezza se i derivati si riferiscano agli animali in generale o alle pelli e pellicce.

Si ricorda che la legge n. 189 del 2004 all'articolo 2, oggetto della novella, vieta di utilizzare cani e gatti domestici per la produzione o il confezionamento di pelli, pellicce, capi di abbigliamento e articoli di pelletteria costituiti od ottenuti, in tutto o in parte, dalle pelli e dalle pellicce dei medesimi, nonché di commercializzare o introdurre le pelli o pellicce dei medesimi in territorio nazionale.

La lettera b) dell'articolo 1 del disegno di legge n. 740 inserisce dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge n. 189 del 2004 un nuovo comma 1-*bis*. Con tale disposizione si vieta di utilizzare le foche (tre specie indicate con il loro nome scientifico) o parti di esse per la produzione o il confezionamento di pelli, pellicce, capi di abbigliamento e articoli di pelletteria nonché oggetti o materiali ottenuti dagli animali, nonché commercializzare o introdurre i materiali elencati nel territorio nazionale.

La lettera a) dell'articolo 1 del disegno di legge n. 1356 vieta di utilizzare le foche (tre specie indicate con il loro nome scientifico) o parti di esse per la produzione o il confezionamento di pelli, pellicce, capi di abbigliamento e articoli di pelletteria nonché oggetti o materiali ottenuti dagli animali, nonché commercializzare o introdurre i materiali elencati nel territorio nazionale, senza tuttavia introdurre i «derivati».

Si segnala, con riguardo a entrambi i disegni di legge, che nella parte finale del comma 1-*bis*, relativo al divieto di commercializzazione e di introduzione nel territorio nazionale, viene utilizzata l'espressione «le stesse», sembrando far così riferimento alle pelli e pellicce, escludendo dai divieti gli altri prodotti, come, oggetti, carni, grassi, olii, ottenuti in tutto o in parte dagli animali o dalle pelli e pellicce.

La lettera c) dell'articolo 1 del disegno di legge n. 740, novellando i commi 2 e 3 dell'articolo 2 della legge n. 189 del 2004, riguardanti rispettivamente il regime sanzionatorio e la confisca e la distruzione del materiale, ne estende la disciplina anche alle fattispecie relative all'utilizzo e alla commercializzazione delle pelli e pellicce di foche o altri materiali, di cui al nuovo comma 1-*bis*. Il disegno di legge n. 1356, d'altro canto, estende il solo regime sanzionatorio e non invece la confisca e la distruzione del materiali nelle ipotesi di utilizzo di foche e commercializzazione delle loro pelli e pellicce.

La lettera d) dell'articolo 1 del disegno di legge n. 740 aggiunge alla fine del comma 2 dell'articolo 2 della legge n. 189 del 2004 un nuovo periodo, con il quale si estendono le sanzioni previste (pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o dell'ammenda da 5.000 a 100.000 euro) ai casi di trasporto per la vendita. La lettera e) dell'articolo 1 del disegno di legge n. 740, sostanzialmente identica alla lettera c) dell'articolo 1 del disegno di legge n. 1356, attribuisce anche all'Alto Commissario per la lotta alla contraffazione l'attività di vigilanza e di repressione della violazione dei divieti, sia di quelli riguardanti i cani e i gatti, già presenti nella normativa vigente, sia di quelli riguardanti le foche, da introdurre con il disegno di legge in esame. Tali attività dell'Alto Commissario si aggiungono, pertanto al sistema di vigilanza e repressione già previsto dalla citata legge n. 189 del 2004. Infine l'articolo 2 del disegno di legge n. 740 prevede una clausola di invarianza finanziaria e stabilisce, conseguentemente, che l'attività di vigilanza e repressione è svolta dall'Alto Commissario con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Mercoledì 25 febbraio 2009

33^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

BOLDI

Interviene il ministro per le politiche europee Ronchi.

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE REFERENTE

(1078) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 18 febbraio 2009.

La presidente BOLDI comunica preliminarmente che il Governo ha presentato le nuove proposte emendative 1.8, 20.0.21/6 e 24.4. In particolare, l'emendamento 1.8 mira ad introdurre nell'allegato B del disegno di legge comunitaria la direttiva 2008/115/CE, recante norme in materia di rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. Il subemendamento 20.0.21/6 introduce talune modifiche di carattere formale alle lettere c), d) ed e) dell'emendamento 20.0.21. L'emendamento 24.4 è, invece, volto a dare attuazione alla decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008 e su di esso è necessario attendere il parere delle Commissioni 1^a e 5^a prima di poter procedere alla votazione.

Propone pertanto di fissare il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti all'emendamento 24.4 per venerdì 27 febbraio, alle ore 12.

La Commissione conviene.

La Commissione procede poi alla votazione degli emendamenti precedentemente accantonati.

Con il parere contrario della presidente BOLDI (*LNP*), in qualità di relatrice, e del rappresentante del GOVERNO, è posto ai voti e quindi respinto l'emendamento 1.3.

La presidente BOLDI (*LNP*), in qualità di relatrice, esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.7 e 1.8 che, posti separatamente ai voti, risultano approvati.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole sull'emendamento 4.0.1 che, all'esito del voto, è approvato.

Previo parere contrario della presidente BOLDI (*LNP*), in qualità di relatrice, e del rappresentante del GOVERNO, con distinte votazioni, sono posti ai voti e respinti, il subemendamento 8.4/1 e l'emendamento 8.4.

La Commissione conviene di accantonare momentaneamente l'emendamento 8.0.2, per esaminarlo congiuntamente all'emendamento 20.0.21 di analogo contenuto.

Previo il parere favorevole della presidente BOLDI (*LNP*), in qualità di relatrice, e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 10.0.2 (testo 3) risulta approvato.

Il senatore VETRELLA (*PdL*) ed il senatore LUSI (*PD*) dichiarano di sottoscrivere l'emendamento 12.1.

La presidente BOLDI (*LNP*), in qualità di relatrice, ed il rappresentante del GOVERNO si rimettono alla Commissione con riferimento ai subemendamenti 12.1/1 e 12.1/2 e agli emendamenti 12.1 e 12.2.

All'esito di distinte votazioni, risultano approvati i subemendamenti 12.1/1 e 12.1/2 e gli emendamenti 12.1 e 12.2.

Il ministro RONCHI esprime parere contrario sugli emendamenti 17.2, 17.3 e 17.4, rilevandone l'estraneità rispetto al contenuto tipico del disegno di legge comunitaria. Fa tuttavia presente che è intenzione del Governo ricercare una soluzione adeguata al tema del temperamento della tutela dei minori e della diffusione dei messaggi pubblicitari.

La presidente BOLDI (*LNP*), in qualità di relatrice, si rimette alla Commissione per quanto riguarda gli emendamenti 17.2 e 17.3 ed esprime parere contrario sull'emendamento 17.4.

Con distinte votazioni, gli emendamenti 17.2, 17.3 e 17.4 sono respinti.

Con il parere favorevole della presidente BOLDI (*LNP*), in qualità di relatrice, è quindi posto ai voti ed approvato l'emendamento 19.3.

Di seguito, sono posti congiuntamente ai voti, poiché di identico contenuto, gli emendamenti 20.0.16 (testo 3) e 20.0.23, che risultano approvati.

Previo parere contrario della presidente BOLDI (*LNP*), in qualità di relatrice, e del rappresentante del GOVERNO, è respinto l'emendamento 20.0.17.

La presidente BOLDI (*LNP*), in qualità di relatrice, esprime parere favorevole sul subemendamento 20.0.21/6 che, posto ai voti, risulta approvato.

Con il parere contrario della presidente BOLDI (*LNP*), in qualità di relatrice, e del rappresentante del GOVERNO, all'esito di distinte votazioni sono respinti i subemendamenti 20.0.21/3 e 20.0.21/4.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere contrario sul subemendamento 20.0.21/5, mentre la presidente BOLDI (*LNP*), in qualità di relatrice, si rimette alla Commissione.

Il senatore SANTINI (*PdL*) dichiara il voto favorevole sul subemendamento 20.0.21/5, che mira ad evitare una procedura di infrazione.

All'esito del voto, il subemendamento 20.0.21/5 risulta approvato.

È quindi posto ai voti ed approvato l'emendamento 20.0.21, con riferimento al quale sono stati approvati nel corso delle precedenti sedute anche i subemendamenti 20.0.21/1 e 20.0.21/2.

Risulta pertanto preclusa la votazione dell'emendamento 8.0.2.

Il rappresentante del GOVERNO illustra l'emendamento 24.4 che, in considerazione dei recenti gravi fatti di cronaca, mira all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea.

Il senatore BOSCHETTO (*PdL*) chiede chiarimenti sui termini dell'attuazione della citata decisione quadro 2008/909/GAI.

Il ministro RONCHI fa presente che l'emendamento proposto anticipa i termini originariamente previsti per l'attuazione della citata decisione quadro.

La senatrice MARINARO (*PD*), deplora i tempi e le modalità di presentazione dell'emendamento 24.4, che incide su una materia di particolare delicatezza e complessità e preannuncia sin d'ora il voto contrario, rilevandone l'estraneità rispetto al contenuto proprio del disegno di legge comunitaria.

Il senatore PITTONI (*LNP*) plaude all'iniziativa del Governo intesa a far fronte all'oggettiva emergenza di sicurezza pubblica presente nel Paese ed auspica che l'emendamento, una volta approvato, costituisca un efficace deterrente contro un tipo di criminalità particolarmente efferata.

Accantonato l'emendamento 24.4, è posto ai voti con il parere favorevole della presidente BOLDI (*LNP*), in qualità di relatrice, e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 26.2 (testo 2) che risulta approvato.

La Commissione procede quindi all'esame degli ordini del giorno presentati al disegno di legge comunitaria.

Il ministro RONCHI dichiara di accogliere l'ordine del giorno G/1078/1/14.

Gli ordini del giorno G/1078/2/14 e G/1078/3/14 sono posti separatamente ai voti e respinti.

Il rappresentante del GOVERNO dichiara la propria disponibilità ad accogliere come raccomandazione l'ordine del giorno G/1078/4/14.

Poiché la senatrice MARINARO (*PD*) insiste per la votazione, l'ordine del giorno G/1078/4/14 è posto ai voti e quindi respinto.

Il ministro RONCHI invita al ritiro dell'ordine del giorno G/1078/5/14, manifestando l'intenzione del Governo di approntare, nei tempi più brevi, una soluzione *ad hoc* per l'attuazione del principio delle pari opportunità e della uguaglianza di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e di impiego.

Insistendo il senatore PEDICA (*IdV*) per la votazione, l'ordine del giorno G/1078/5/14 è posto ai voti e quindi respinto.

All'esito del voto risulta respinto anche l'ordine del giorno G/1078/6/14, mentre gli ordini del giorno G/1078/8/14 e G/1078/9/14 sono accolti dal GOVERNO come raccomandazione.

Il senatore DI GIOVAN PAOLO (PD) interviene incidentalmente sottolineando la necessità di trovare una efficace soluzione al tema delle comunicazioni commerciali audiovisive e delle connesse implicazioni sullo sviluppo mentale e morale dei minori, anche alla luce delle necessarie modifiche del codice della radiotelevisione. Ribadisce inoltre l'urgenza di trovare un rimedio anche alle problematiche relative alla gestione *in house* dei servizi pubblici locali, laddove sia manifestamente evidente l'economicità di tale modalità di gestione.

La senatrice MARINARO (PD) preannuncia l'intenzione di presentare nuovamente in Assemblea le proposte emendative respinte sul tema della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e di impiego, sottolineando la necessità di intervenire gradualmente ai fini del recepimento della sentenza della Corte di Giustizia del 13 novembre 2008.

La senatrice GERMONTANI (PdL) manifesta apprezzamento per l'impegno manifestato dal Governo al fine dell'equiparazione dell'età pensionabile tra uomini e donne. A tale proposito ritiene che non possano esistere primati nella tutela nel mondo femminile ed auspica la presentazione, nel seguito dell'esame in Assemblea, di un ordine del giorno *bipartisan* sul tema della tutela delle donne, con particolare riferimento alle problematiche del lavoro e previdenziali.

La senatrice POLI BORTONE (PdL) fa presente la necessità di trovare, nel prosieguo dell'esame in Assemblea, un accordo sulla questione relativa alla pubblicità ed i minori, anche al fine di dare continuità nell'ordinamento interno agli impegni presi in ambito comunitario.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

34^a Seduta (pomeridiana)

*Presidenza della Presidente
BOLDI*

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il professor Ernesto Somma, coordinatore della struttura di missione Progetto opportunità delle regioni in Europa (PORE) presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali.

La seduta inizia alle ore 14,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, sono state chieste l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

La PRESIDENTE avverte altresì che la pubblicità della seduta sarà inoltre assicurata attraverso la resocontazione stenografica.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui profili di utilizzo e controllo dei fondi comunitari in Italia: audizione del coordinatore della struttura di missione Progetto opportunità delle regioni in Europa (PORE) presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali

Riprende il seguito dell'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 22 gennaio 2009.

Nel ricordare le finalità dell'indagine conoscitiva in titolo, la PRESIDENTE introduce il professor Somma.

Il professor SOMMA riepiloga preliminarmente gli obiettivi delle risorse del bilancio dell'Unione europea. Tali risorse sono finalizzate a favorire la crescita e l'occupazione, a migliorare la conservazione, la gestione delle risorse naturali nonché la qualità di vita dei cittadini europei e a rafforzare il ruolo dell'Unione europea nella scena mondiale. Il quadro finanziario attuale copre il periodo 2007-2013, per un ammontare di risorse di 975 miliardi di euro, ripartite in sei categorie di spesa. Una parte consistente del bilancio, oltre il 76 per cento, è costituita da fondi strutturali e spese agricole che vengono gestiti da autorità nazionale e regionali. I fondi destinati ai programmi gestiti a livello centrale – fondi a gestione diretta o tematici – ammontano a 105 miliardi di euro. Inoltre, il 2 per cento del bilancio è costituito da finanziamenti legati alla politica estera. La politica regionale per il periodo 2007-2013 mira a realizzare la solidarietà dell'Unione europea, favorendo la coesione economica e sociale e riducendo il divario fra le regioni. In tale contesto sono individuati gli obiettivi chiave. L'»Obiettivo Convergenza«, *ex* «Obiettivo 1», promuove le condizioni di crescita ai fini della convergenza reale per le regioni meno sviluppate. L'importo disponibile per tale obiettivo è di 282,8 miliardi di euro, pari all'81,5 per cento dell'intero ammontare. L'»Obiettivo

Competitività regionale e occupazione» intende rafforzare la competitività e l'attrattività delle regioni nonché l'occupazione a livello regionale. L'importo disponibile è di 55 miliardi di euro, pari al 16 per cento dello stanziamento totale. L'«Obiettivo Cooperazione territoriale» mira a rafforzare la cooperazione transfrontaliera, la cooperazione transnazionale volta ad uno sviluppo territoriale integrato e la cooperazione e lo scambio di esperienze a livello interregionale con un importo di 8,7 miliardi di euro, pari a circa il 2,5 per cento del totale.

Per quanto riguarda in particolare la cooperazione territoriale, essa mira a promuovere la ricerca di soluzione congiunte a problemi comuni tra le autorità confinanti, come lo sviluppo urbano, rurale e costiero e la creazione di relazioni economiche e di reti di piccole e medie imprese. L'obiettivo è finanziato dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR) attraverso la cooperazione transfrontaliera, transnazionale ed interregionale. Nell'ambito della cooperazione interregionale si colloca l'iniziativa «*Regioni per il cambiamento economico*» i cui obiettivi sono la sperimentazione delle prassi migliori che contribuiscono al potenziamento del collegamento fra la convergenza economica regionale e la modernizzazione economica, nonché il rafforzamento del contributo della politica di coesione europea e della realizzazione degli obiettivi della rinnovata agenda di Lisbona. L'iniziativa ha un bilancio complessivo di 375 milioni di euro e consente a reti di volontari degli Stati membri, delle Regioni e delle città di sperimentare le migliori prassi per la modernizzazione economica ed il miglioramento della competitività.

Dopo una breve illustrazione delle caratteristiche e delle finalità del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), del Fondo europeo sociale (FSE) e del Fondo di coesione, si sofferma sulle modalità di funzionamento dei fondi a gestione diretta che consistono in sovvenzioni alle quali è possibile accedere direttamente tramite bandi o «inviti a presentare proposte» e che vengono gestiti centralmente dalle direzioni generali della Comunità europea o dalle agenzie competenti. Le aree di intervento dei fondi tematici sono prevalentemente incentrate sull'istruzione e i *media*, l'assistenza, la sicurezza, gli affari sociali e l'occupazione, la cultura e la cittadinanza, la ricerca scientifica e la sanità, l'ambiente e la protezione civile, la cooperazione, lo sviluppo e la preadesione, nonché su programmi trasversali volti a favorire la competitività delle piccole e medie imprese, a promuovere l'innovazione e a incentivare l'efficienza energetica e le fonti alternative. Le sovvenzioni sono distribuite sulla base di programmi e sottoprogrammi che rispecchiano le politiche dell'Unione europea. Alle stesse sovvenzioni possono accedere enti pubblici, privati, imprese, università, associazioni e organizzazioni non governative che rispondono ai requisiti del bando e che propongono concrete iniziative progettuali. Tali iniziative progettuali debbono rispondere ai requisiti del principio della sostenibilità, del valore aggiunto, del carattere europeo d'iniziativa, della transnazionalità e del co-finanziamento.

Illustra poi nel dettaglio le aree tematiche ed alcuni dei programmi finanziati con i fondi comunitari soffermandosi in particolare sul pro-

gramma «*Energia intelligente Europa*», il cui obiettivo consiste che mira a favorire l'efficienza energetica, le fonti di energia rinnovabili e la diversificazione energetica, il programma «*Cultura 2007*», che ha l'obiettivo di organizzare uno spazio culturale comune in Europa, il programma «*LIFE +*» finalizzato alla conservazione della natura e della biodiversità. Per ciascuno di questi progetti illustra specifici dati quantitativi evidenziando il numero relativo alle candidature totali di soggetti di nazionalità italiana ed il totale dei progetti italiani approvati.

Conclude infine facendo presente che i motivi di esclusione delle candidature italiane risiedono prevalentemente nella scarsa qualità tecnica degli elaborati, nella scarsa attenzione nella compilazione della modulistica, nella esigua ricaduta a livello europeo dei progetti che spesso sono carenti anche sotto l'aspetto innovativo e nella incoerenza tra gli obiettivi dei progetti e le azioni proposte.

Il senatore PITTONI (*LNP*) chiede chiarimenti sulle motivazioni alla base della scarsa capacità progettuale italiana a cui il professor Somma ha fatto riferimento in fine della sua relazione.

La PRESIDENTE chiede se quello della transnazionalità per l'accesso ai fondi a gestione diretta rappresenti un requisito obbligatorio.

Il senatore SANTINI (*PdL*) chiede chiarimenti sull'alta percentuale di insuccesso delle domande di accesso ai fondi, ritenendo che le domande non andate a buon fine siano imputabili ad una scarsa cultura europea anche nell'ambito degli enti pubblici.

Il senatore DEL VECCHIO (*PD*) chiede come il numero di regioni meno sviluppate, pari a cinque in Italia, si raffronti in ambito europeo.

Il senatore LUSI (*PD*) chiede chiarimenti sul funzionamento dei fondi a gestione diretta. Chiede inoltre di conoscere quali siano i meccanismi in base ai quali le regioni italiane siano state inserite nell'«Obiettivo Convergenza», *ex* «Obiettivo 1», considerato che le regioni attualmente incluse in tale obiettivo erano diventate sette sotto il Governo Prodi ed ora sono state ridotte a cinque. Tenuto conto che le azioni di sviluppo finanziate dagli obiettivi comunitari illustrati presuppongono una adeguata politica infrastrutturale chiede quali sia l'opinione del professor Somma sui recenti tagli al Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) di competenza regionale e se non ritenga necessario promuovere una cultura europea anche attraverso la formazione di persone in grado di padroneggiare i meccanismi che presiedono alla partecipazione ai bandi di gara ed alla conseguente assegnazione dei fondi.

Il professor SOMMA fa presente che le autorità nazionali hanno avuto un ruolo solo nella fase iniziale dei criteri per l'individuazione delle aree del territorio nazionale che possono accedere all'*ex* «Obiettivo 1».

All'esito dell'attuale crisi economica l'attuale geografia delle aree rientranti negli obiettivi di convergenza potrebbe tuttavia cambiare e in tale contesto sarà di nuovo importante il ruolo degli Stati nazionali. Per quanto riguarda la riduzione dei fondi per le aree sottoutilizzate (FAS) fa presente che a breve il CIPE, nel prendere atto della riduzione di 1,5 miliardi di euro della parte di competenza regionale, procederà all'approvazione dei piani attuativi regionali. Tali piani sono stati approvati soltanto da parte delle regioni del centro-nord, non avendo ancora nessuna delle regioni meridionali avviato l'attività di programmazione. Gli effetti negativi della riduzione del FAS non si sono ancora manifestati ed inoltre, con riferimento al fondo in questione, non si è verificata una insufficienza delle risorse rispetto al vincolo di spesa poiché la capacità di spesa delle regioni italiane è stata, in passato, inferiore rispetto alle risorse disponibili. A tale riguardo ritiene necessario approfondire i temi della qualità della spesa e dell'investimento in risorse umane competenti in materia di fondi comunitari, considerata la capacità che funzionari e dirigenti delle istituzioni europee hanno di influire sul livello di attivazione finanziaria in favore dei Paesi dai quali provengono. Fa infine presente che la transnazionalità rappresenta un requisito essenziale nella maggior parte dei bandi e che, da una lettura attenta delle statistiche illustrate, l'Italia si colloca ad un livello medio rispetto agli altri Paesi europei.

La PRESIDENTE ringrazia il professor SOMMA per il contributo fornito all'indagine conoscitiva e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,15.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1078

Art. 1.

1.7

IL GOVERNO

All'articolo 1, comma 1, allegato B, inserire la seguente direttiva:

«2008/117/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, per combattere la frode fiscale connessa alle operazioni intracomunitarie».

1.8

IL GOVERNO

All'articolo 1, comma 1, allegato B, inserire la seguente direttiva:

«2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare».

Art. 4.**4.0.1**

IL RELATORE

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Misure relative all'attuazione della Programmazione cofinanziata dall'Unione europea per il periodo 2007-2013)

1. Al fine di assicurare l'integrale utilizzo delle risorse comunitarie relative ai programmi operativi per la scuola 2007/2013 - Obiettivo Convergenza - il fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, è autorizzato ad anticipare, nei limiti delle risorse disponibili, su richiesta del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le quote dei contributi comunitari e statali previste per il biennio 2007-2008. Per le annualità successive, il fondo procede alle relative anticipazioni sulla base dello stato di avanzamento del programma.

2. Per il reintegro delle somme anticipate dal fondo ai sensi del comma 1, si provvede, per la parte comunitaria, con imputazione agli accrediti disposti dall'Unione europea a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute e, per la parte statale, con imputazione agli stanziamenti autorizzati in favore dei medesimi programmi nell'ambito delle procedure previste dalla legge 16 aprile 1987, n. 183.».

Art. 10.**10.0.2 (Testo 3)**

MONTANI, VALLARDI, PITTONI

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni sanzionatorie per l'applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 e del regolamento (CE) n. 555/2008, relativi all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo)

1. Ai sensi dell'articolo 86 del regolamento (CE) n. 479/2008, i produttori regolarizzano le superfici vitate, impiantate prima del 1° settembre 1998 senza disporre dei corrispondenti diritti di impianto, mediante versa-

mento di una somma di 6.000 euro/ha; il versamento non è dovuto per le superfici regolarizzate ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1493/1999.

2. Se il versamento previsto dal comma 1 non è effettuato entro il 31 dicembre 2009 o la relativa superficie non è estirpata entro il 30 giugno 2010, si applica, a decorrere dal 1° luglio 2010, la sanzione di cui al comma 3.

3. Chiunque, alla data del 31 dicembre 2008, non ha estirpato le superfici vitate impiantate dopo il 31 agosto 1998 senza disporre dei corrispondenti diritti di impianto, è punito con la sanzione amministrativa di 12.000 euro/ha.

4. Chiunque ha impiantato dopo il 3 luglio 2008 superfici vitate senza disporre dei corrispondenti diritti di impianto è punito con la sanzione di cui al comma 3.

5. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 si applicano ogni 12 mesi, secondo le modalità previste all'articolo 55 del regolamento (CE) n. 555/2008.

6. Il termine entro il quale i produttori comunicano, ai sensi dell'articolo 57 del regolamento (CE) n. 555/2008, alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, l'intenzione di ricorrere alla vendemmia verde o alla distillazione, è il 15 aprile di ciascuna campagna.

7. Le facoltà previste dall'articolo 57 del regolamento (CE) n. 555/2008 sono attribuite alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, nei limiti delle loro competenze.

8. Il produttore che detiene una superficie vitata superiore a 0,1 ettari e non ottempera o ottempera in modo incompleto o inesatto agli obblighi previsti dall'articolo 56, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 555/2008, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 6.000, per ogni ettaro o frazione di ettaro di superficie.

9. La sanzione di cui al comma 8 si applica a decorrere dai seguenti termini:

a) in caso di mancata presentazione del contratto di distillazione, un mese dopo la data di cui al comma 6 o dalla diversa data fissata dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, nei limiti delle loro competenze;

b) in caso di mancata osservanza delle disposizioni in materia di vendemmia verde, il 1° settembre dell'anno civile considerato.

10. Per le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo, ad eccezione di quelle previste dal comma 8, non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.

11. Ai sensi dell'articolo 117, comma 5, della Costituzione ed in attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, le disposizioni del presente articolo si applicano, per le regioni e province autonome di Trento e Bolzano che non abbiano ancora provveduto al recepimento delle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 479/

2008 e n. 555/2008, fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nei limiti delle loro competenze.

12. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste nel presente articolo sono applicate dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano nei limiti delle loro competenze.

13. Se i produttori non eseguono l'estirpazione delle viti, come prescritto ai commi 2, 3 e 4, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono, nei limiti delle loro competenze, alla rimozione degli impianti, ponendo a carico degli stessi produttori le relative spese.».

Art. 12.

12.1/1

ORSI, VETRELLA, LUSI

All'emendamento 12.1, apportare le seguenti modifiche:

a) al capoverso «2-bis», sostituire le parole: «della fauna selvatica», con le seguenti: «delle specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 79/409/CEE».

b) aggiungere, in fine, i seguenti capoversi:

«Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: “della fauna selvatica”, con le seguenti: “delle specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 79/409/CEE”, e aggiungere in fine le seguenti parole: “, limitatamente a quanto previsto dalla direttiva 79/409/CEE”.

Al comma 2, dopo le parole: “la tutela delle specie”, inserire le seguenti: “di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 79/409/CEE”.

Al comma 3, alle parole: “previa consultazione della Commissione europea”, anteporre le seguenti: “, per quanto concerne le specie di uccelli che non vivono naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell'Unione europea,”.

Al comma 4, lettera a), dopo le parole: “nonché disturbare deliberatamente le specie protette di uccelli”, aggiungere le seguenti: “, fatte salve le deroghe e le attività venatorie previste dalla presente legge”.»

12.1/2

CARRARA, VETRELLA

All'emendamento 12.1, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

«Dopo il comma 2, inserire il seguente:

“2-bis. Al comma 2 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il terzo periodo è sostituito con il seguente: ‘I termini devono comunque garantire il rispetto della direttiva 79/409/CEE per le specie in essa tutelate.’».

12.1

ORSI, LUSI, VETRELLA

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si adoperano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, per mantenere o adeguare le popolazioni della fauna selvatica ad un livello corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative e, comunque, evitando, nell'adottare i provvedimenti di competenza, il deterioramento della situazione attuale secondo i dettami della Guida interpretativa della Commissione europea quale documento di orientamento relativo alla caccia per un prelievo praticato in forma sostenibile, a norma della direttiva 79/409 CEE del Consiglio e delle modifiche in prosieguo proposte, nel rispetto del testo della direttiva e dei principi generali sui quali si basa la legislatura comunitaria nella specifica materia.”».

12.2

MOLINARI, MARINARO, ADAMO, DEL VECCHIO, DI GIOVAN PAOLO, FONTANA, LUSI, Mauro Maria MARINO, PIGNEDOLI, RANUCCI, SOLIANI, TOMASELLI

Al comma 1, lettera a), capoverso: «2-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «della fauna selvatica» con le seguenti: «delle specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 2 aprile 1979, n. 79/409/CEE»;

b) sopprimere le parole: «e, comunque, evitando, nell'adottare i provvedimenti di competenza, il deterioramento della situazione attuale».

Art. 19.**19.3**

IL GOVERNO

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) prevedere, per le infrazioni alle disposizioni della legislazione nazionale di attuazione della direttiva 2007/23/CE, l'introduzione di sanzioni anche di natura penale, nei limiti di pena stabiliti per le contravvenzioni e per i delitti dalla legge 2 ottobre 1967, n. 895, e dalla legge 18 aprile 1975, n. 110, ferme le disposizioni penali vigenti in materia a tutela dell'ordine pubblico, della sicurezza pubblica, dell'incolumità delle persone e della protezione ambientale.».

Art. 20.**20.0.16 (Testo 3)**

MONTANI, VALLARDI, PITTONI

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Disposizioni relative all'attuazione dei regolamenti (CE) n. 1234/2007 e n. 589/2008 della Commissione, per quanto riguarda la commercializzazione delle uova)

1. Qualora i centri d'imballaggio delle uova, definiti all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 589/2008, non soddisfino più le condizioni previste dall'articolo 5 del medesimo regolamento, si applicano i provvedimenti amministrativi della revoca e della sospensione dell'autorizzazione.

2. In caso d'inosservanza delle disposizioni contenute nella specifica normativa comunitaria e nazionale, sempre che il fatto non costituisca reato, si applicano le seguenti sanzioni:

1) da euro 300 a euro 1.800 a carico di chiunque, senza le prescritte autorizzazioni:

a) effettui l'imballaggio, il reimballaggio e la classificazione di uova in categorie di qualità e di peso;

b) svolga l'attività di raccoglitore, oppure produca o commercializzi uova;

2) da euro 200 a euro 1.200 nei confronti di coloro che mescolano, al fine di venderle, le uova di gallina con quelle di altre specie;

3) da euro 750 a euro 4.500 nei confronti degli operatori che omettono o non aggiornano o non tengono correttamente o non conservano, ai sensi dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 589/2008, per almeno dodici mesi, le registrazioni di cui agli articoli 20, 21 e 22 del medesimo regolamento, secondo le modalità stabilite dalle disposizioni nazionali applicative;

4) da euro 150 a euro 900 nei confronti dei titolari dei centri di imballaggio e dei raccoglitori che omettono di comunicare alla regione o provincia autonoma di appartenenza ed al competente Dipartimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro 30 giorni dall'avvenimento, le variazioni tecniche, societarie o d'indirizzo e la cessazione dell'attività;

5) da euro 150 a euro 900 a carico, a seconda dei casi, dei titolari dei centri d'imballaggio, dei produttori e, limitatamente agli articoli 14 e 16, relativi rispettivamente all'utilizzo della dicitura «EXTRA» e alla vendita di uova sfuse, a carico dei rivenditori, per la violazione dei seguenti articoli del regolamento (CE) n. 589/2008:

– articoli 2 e 4, relativi alle caratteristiche qualitative, al divieto di trattamenti per la conservazione ed ai criteri di classificazione delle uova;

– articolo 5, relativo alla dotazione di attrezzature dei centri d'imballaggio;

– articoli 6 e 11, relativi ai termini temporali per la lavorazione delle uova e alla stampigliatura degli imballaggi e delle uova;

– articoli 7, 12, 14, 16, 17 e 18, relativi all'etichettatura degli imballaggi e delle uova;

6) da euro 750 a euro 4.500 nei confronti di coloro che violano le norme di cui agli articoli 8, 13, 19 e 30, del regolamento (CE) n. 589/2008, relative alla stampigliatura delle uova importate da Paesi terzi o scambiate con Paesi comunitari, all'indicazione della durata minima ed al reballaggio;

7) da euro 200 a euro 1200 nei confronti di coloro che omettono di riportare una o più diciture obbligatorie ai sensi della normativa vigente oppure violano quanto prescritto agli articoli 7, 8, 9 e 10, del decreto ministeriale 13 novembre 2007, relativi all'uso di diciture facoltative;

8) da euro 750 a euro 4.500 nei confronti dei titolari dei centri d'imballaggio e dei produttori che violano le norme sulla stampigliatura delle uova con il codice del produttore, di cui all'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1234/2007 ed all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 589/2008, nonché all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 589/2008, relativo all'indicazione del tipo di alimentazione.

3. Per le sanzioni di cui al comma 2, gli importi si intendono aumentati del doppio se la partita di merce irregolare è superiore alle 50.000 uova.

4. In caso di reiterazione della violazione, le sanzioni di cui al comma 2 sono aumentate da un terzo alla metà.

5. Per l'applicazione delle sanzioni si applica il procedimento previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

6. Nel caso di partite di uova commercializzate che risultano non conformi alle disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, l'Ispettorato per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari (ICQ) attua le disposizioni di cui all'articolo 25, comma 2, del regolamento (CE) n. 589/2008, fino a quando la partita stessa non è in regola.

7. Con apposito accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite, nell'ambito delle rispettive competenze, le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, nonché modalità uniformi per l'attività di controllo ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui commi 2, 3 e 4.

8. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali esercita il controllo per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo tramite l'Ispettorato per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari (ICQ) che è anche l'Autorità competente, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 689 del 1981, ad irrogare le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 2 del presente articolo.».

20.0.23

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Disposizioni relative all'attuazione dei regolamenti (CE) n. 1234/2007 e n. 589/2008 della Commissione, per quanto riguarda la commercializzazione delle uova)

1. Qualora i centri d'imballaggio delle uova, definiti all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 589/2008, non soddisfino più le condizioni previste dall'articolo 5 del medesimo regolamento, si applicano i provvedimenti amministrativi della revoca e della sospensione dell'autorizzazione.

2. In caso d'inosservanza delle disposizioni contenute nella specifica normativa comunitaria e nazionale, sempre che il fatto non costituisca reato, si applicano le seguenti sanzioni:

1) da euro 300 a euro 1.800 a carico di chiunque, senza le prescritte autorizzazioni:

a) effettui l'imballaggio, il reballaggio e la classificazione di uova in categorie di qualità e di peso;

b) svolga l'attività di raccoglitore, oppure produca o commercializzi uova;

2) da euro 200 a euro 1.200 nei confronti di coloro che mescolano, al fine di venderle, le uova di gallina con quelle di altre specie;

3) da euro 750 a euro 4.500 nei confronti degli operatori che omettono o non aggiornano o non tengono correttamente o non conservano, ai sensi dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 589/2008, per almeno dodici mesi, le registrazioni di cui agli articoli 20, 21 e 22 del medesimo regolamento, secondo le modalità stabilite dalle disposizioni nazionali applicative;

4) da euro 150 a euro 900 nei confronti dei titolari dei centri di imballaggio e dei raccoglitori che omettono di comunicare alla regione o provincia autonoma di appartenenza ed al competente Dipartimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro 30 giorni dall'avvenimento, le variazioni tecniche, societarie o d'indirizzo e la cessazione dell'attività;

5) da euro 150 a euro 900 a carico, a seconda dei casi, dei titolari dei centri d'imballaggio, dei produttori e, limitatamente agli articoli 14 e 16, relativi rispettivamente all'utilizzo della dicitura «EXTRA» e alla vendita di uova sfuse, a carico dei rivenditori, per la violazione dei seguenti articoli del regolamento (CE) n. 589/2008:

– articoli 2 e 4, relativi alle caratteristiche qualitative, al divieto di trattamenti per la conservazione ed ai criteri di classificazione delle uova;

– articolo 5, relativo alla dotazione di attrezzature dei centri d'imballaggio;

– articoli 6 e 11, relativi ai termini temporali per la lavorazione delle uova e alla stampigliatura degli imballaggi e delle uova;

– articoli 7, 12, 14, 16, 17 e 18, relativi all'etichettatura degli imballaggi e delle uova;

6) da euro 750 a euro 4.500 nei confronti di coloro che violano le norme di cui agli articoli 8, 13, 19 e 30, del regolamento (CE) n. 589/2008, relative alla stampigliatura delle uova importate da Paesi terzi o scambiate con Paesi comunitari, all'indicazione della durata minima ed al reballaggio;

7) da euro 200 a euro 1200 nei confronti di coloro che omettono di riportare una o più diciture obbligatorie ai sensi della normativa vigente oppure violano quanto prescritto agli articoli 7, 8, 9 e 10, del decreto ministeriale 13 novembre 2007, relativi all'uso di diciture facoltative;

8) da euro 750 a euro 4.500 nei confronti dei titolari dei centri d'imballaggio e dei produttori che violano le norme sulla stampigliatura delle uova con il codice del produttore, di cui all'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1234/2007 ed all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 589/2008, nonché all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 589/2008, relativo all'indicazione del tipo di alimentazione.

3. Per le sanzioni di cui al comma 2, gli importi si intendono aumentati del doppio se la partita di merce irregolare è superiore alle 50.000 uova.

4. In caso di reiterazione della violazione, le sanzioni di cui al comma 2 sono aumentate da un terzo alla metà.

5. Per l'applicazione delle sanzioni si applica il procedimento previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

6. Nel caso di partite di uova commercializzate che risultano non conformi alle disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, l'Ispettorato per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari (ICQ) attua le disposizioni di cui all'articolo 25, comma 2, del regolamento (CE) n. 589/2008, fino a quando la partita stessa non è in regola.

7. Con apposito accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite, nell'ambito delle rispettive competenze, le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, nonché modalità uniformi per l'attività di controllo ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui commi 2, 3 e 4.

8. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali esercita il controllo per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo tramite l'Ispettorato per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari (ICQ) che è anche l'Autorità competente, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 689 del 1981, ad irrogare le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 2 del presente articolo.».

20.0.21/6

IL GOVERNO

All'emendamento 20.0.21, comma 1, sostituire le lettere c), d) ed e), con le seguenti:

«c) definire puntualmente l'ambito oggettivo di applicazione;

d) semplificare i procedimenti amministrativi per l'accesso alle attività di servizi, anche al fine di renderli uniformi sul piano nazionale, subordinando altresì la previsione di regimi autorizzatori al ricorrere dei presupposti di cui all'articolo 9 della direttiva e prevedendo che, per tali regimi, da elencarsi in allegato al decreto legislativo di cui al presente articolo, la dichiarazione di inizio attività rappresenti la regola generale salvo che motivate esigenze impongano il rilascio di un atto autorizzatorio esplicito;

e) garantire che, laddove consentiti dalla normativa comunitaria, i regimi di autorizzazione ed i requisiti eventualmente previsti per l'accesso

ad un'attività di servizi o per l'esercizio della medesima siano conformi ai principi di trasparenza, proporzionalità e parità di trattamento;».

20.0.21/5

FOSSON, PINZGER, SANTINI

All'emendamento 20.0.21, sopprimere il comma 3.

20.0.21

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro i termini e con le modalità di cui all'articolo 1, su proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dello sviluppo economico ovvero del Ministro con competenza prevalente in materia, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, e con gli altri Ministri interessati, uno o più decreti legislativi per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2 nonché sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato nonché assicurare agli utenti un livello essenziale ed uniforme di condizioni di accessibilità all'acquisto di servizi sul territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettere e) ed m), della Costituzione;

b) prevedere che le disposizioni del decreto legislativo si applichino a tutti i servizi non esplicitamente esclusi dall'articolo 2, paragrafi 2 e 3, e, relativamente alla libera prestazione di servizi, anche dall'articolo 17 della direttiva;

c) definire puntualmente l'ambito oggettivo di applicazione, con espressa elencazione delle attività di servizi che rientrano in esso;

d) semplificare i procedimenti amministrativi di autorizzazione relativi alle attività di servizi, al fine di renderli uniformi sul piano nazionale, stabilendo che la dichiarazione di inizio attività rappresenti la regola generale salvo che motivi imperativi di interesse generale, nel rispetto dei principi di non discriminazione e proporzionalità, impongano il rilascio di un atto autorizzatorio esplicito per lo svolgimento di specifiche attività, da elencarsi in allegato al decreto legislativo di cui al presente articolo;

e) garantire l'accesso e l'esercizio non discriminatorio delle attività di servizi secondo i principi di trasparenza, proporzionalità e parità di trattamento;

f) garantire la libera circolazione dei servizi forniti da un prestatore stabilito in un altro Stato membro, imponendo requisiti relativi alla prestazione di attività di servizi solo qualora siano giustificati da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di sanità pubblica o tutela dell'ambiente, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di proporzionalità;

g) prevedere che l'autorizzazione all'accesso o all'esercizio di una attività di servizi ha efficacia su tutto il territorio nazionale. Limitazioni territoriali dell'efficacia dell'autorizzazione possono essere giustificate solo da un motivo imperativo di interesse generale;

h) ferma restando l'applicazione del principio di prevalenza di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva, anche al fine di garantire, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, della direttiva, il carattere unitario nazionale dell'individuazione delle figure professionali con i relativi profili ed eventuali titoli abilitanti, individuare espressamente, per tutti i servizi rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva, gli eventuali requisiti compatibili con la direttiva medesima e necessari per l'accesso alla relativa attività e per il suo esercizio;

i) prevedere che lo svolgimento di tutte le procedure e le formalità necessarie per l'accesso all'attività di servizi e per il suo esercizio avvenga attraverso sportelli unici usufruibili da tutti i prestatori di servizi a prescindere che questi siano stabiliti sul territorio nazionale o di altro Stato membro, in coerenza con quanto già previsto al riguardo dall'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133, e regolando il conseguente coordinamento fra le relative disposizioni;

j) prevedere che le procedure e le formalità per l'accesso e l'esercizio delle attività di servizi possano essere espletate attraverso gli sportelli unici anche a distanza e per via elettronica;

k) realizzare l'interoperabilità dei sistemi di rete, l'impiego non discriminatorio della firma elettronica o digitale ed i collegamenti tra la rete centrale della pubblica amministrazione e le reti periferiche;

l) prevedere forme di collaborazione con le autorità competenti degli altri Stati membri e con la Commissione europea al fine di garantire il controllo dei prestatori e dei loro servizi, in particolare fornendo al più presto e per via elettronica, tramite la rete telematica IMI, realizzata dalla Commissione europea, le informazioni richieste da altri Stati membri o

dalla Commissione. Lo scambio di informazioni può riguardare le azioni disciplinari o amministrative promosse o le sanzioni penali irrogate e le decisioni definitive relative all'insolvenza o alla bancarotta fraudolenta assunte dalle autorità competenti nei confronti di un prestatore e che siano direttamente pertinenti alla competenza del prestatore o alla sua affidabilità professionale, nel rispetto dei presupposti stabiliti dalla direttiva;

m) prevedere l'abrogazione espressa della normativa statale in contrasto con i principi e le disposizioni della direttiva comunitaria;

n) prevedere che, relativamente alle materie di competenza regionale, le norme per l'adeguamento, il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti autorizzatori concernenti l'esercizio della libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi siano adottate dallo Stato, in caso di inadempienza normativa delle regioni, in conformità all'articolo 117, quinto comma, della Costituzione e che, in caso di inadempienza amministrativa, sia esercitato il potere sostitutivo di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione;

o) prevedere che tutte le disposizioni di attuazione della direttiva nell'ambito dell'ordinamento nazionale siano finalizzate a rendere effettivo l'esercizio della libertà di stabilimento e la libera circolazione dei servizi garantite dagli articoli 43 e 49 del Trattato CE, perseguendo in particolare i seguenti obiettivi:

1) la crescita economica e la creazione di posti di lavoro sul territorio nazionale;

2) la semplificazione amministrativa;

3) la riduzione degli oneri amministrativi per l'accesso ad una attività di servizi e per il suo esercizio;

4) l'effettività dei diritti dei destinatari di servizi;

p) prevedere che tutte le misure adottate in attuazione della direttiva siano emanate in conformità ai seguenti ulteriori principi e criteri:

1) salvaguardia dell'unitarietà dei processi decisionali, della trasparenza, dell'efficacia e dell'economicità dell'azione amministrativa e chiara individuazione dei soggetti responsabili;

2) semplificazione, accorpamento, accelerazione, omogeneità, chiarezza e trasparenza delle procedure;

3) agevole accessibilità per prestatori e destinatari di servizi a tutte le informazioni afferenti alle attività di servizi in attuazione degli articoli 7, 21 e 22 della direttiva;

4) adozione di adeguate forme di pubblicità, di informazione e di conoscibilità degli atti procedurali anche mediante utilizzo di sistemi telematici.

2. Nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario ai sensi dell'articolo 117 primo comma, della Costituzione, entro il 28 dicembre 2009, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano le proprie disposizioni normative al contenuto della direttiva nonché ai principi e criteri di cui al comma 1.

3. Le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano adeguano altresì le proprie disposizioni normative ai principi generali e fondamentali individuati dai decreti legislativi di cui al comma 1, entro sei mesi dall'entrata in vigore di quest'ultimi, procedendo all'abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili.

4. Dai provvedimenti attuativi del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

Art. 24.

24.4

IL GOVERNO

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«c) decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea. ».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «il decreto legislativo di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, è adottato», *con le seguenti:* «i decreti legislativi di cui al comma 1, lettere a) e c), del presente articolo, sono adottati»,

e, dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

“Art. 26-bis.

(Principi e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea)

1. Il Governo adotta il decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali stabiliti dalle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), e), f) e g), nonché nel rispetto delle disposizioni previste dalla decisione quadro medesima e sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:

a) introdurre una o più disposizioni in base alle quali è consentito all'autorità giudiziaria italiana, che abbia emesso una sentenza penale di

condanna, di trasmetterla, unitamente a un certificato conforme al modello allegato alla decisione quadro, all'autorità competente di un altro Stato membro dell'Unione europea, ai fini della sua esecuzione in quello Stato, alle seguenti condizioni:

1) che l'esecuzione sia finalizzata a favorire il reinserimento sociale della persona condannata;

2) che la persona condannata si trovi sul territorio dello Stato italiano o in quello dello Stato di esecuzione;

3) che la persona condannata, debitamente informata, abbia prestato, in forme idonee a rendere certa la manifestazione di volontà, il proprio consenso al trasferimento, salvi i casi nei quali il consenso non è richiesto ai sensi dell'articolo 6 della decisione quadro;

4) che il reato per il quale la persona è stata condannata sia punito in Italia con una pena detentiva della durata massima non inferiore a tre anni, sola o congiunta a una pena pecuniaria, o con una misura di sicurezza privativa della libertà personale della medesima durata;

5) che lo Stato di esecuzione rientri tra quelli verso i quali, alla data di emissione della sentenza, la decisione quadro consente il trasferimento ai sensi dell'articolo 6 della decisione quadro;

b) introdurre una o più disposizioni in base alle quali prevedere la possibilità per l'autorità giudiziaria italiana di riconoscere, ai fini della sua esecuzione nello Stato, una sentenza penale di condanna trasmessa, unitamente a un certificato conforme al modello allegato alla decisione quadro, dall'autorità competente di un altro Stato membro dell'Unione europea, alle medesime condizioni indicate alla lettera a), nonché alle seguenti:

1) che il reato per il quale la persona è stata condannata sia punito in Italia con una pena detentiva della durata massima non inferiore a tre anni, sola o congiunta a una pena pecuniaria, e sia riconducibile a una delle ipotesi elencate nell'articolo 7, paragrafo 1, della decisione quadro, indipendentemente dalla doppia incriminazione;

2) che, fuori dalle ipotesi elencate nell'articolo 7, paragrafo 1, della decisione quadro, il fatto per il quale la persona è stata condannata nello Stato membro di emissione costituisca reato anche ai sensi della legge italiana, indipendentemente dagli elementi costitutivi del reato e dalla sua qualificazione giuridica;

3) che la durata e la natura della pena inflitta nello Stato di emissione siano compatibili con la legislazione italiana, salva la possibilità di suo adattamento nei limiti stabiliti dall'articolo 8 della decisione quadro;

c) prevedere i motivi di rifiuto di riconoscimento e di esecuzione della sentenza di condanna trasmessa da un altro Stato membro ai sensi della lettera b), individuando i motivi tra quelli indicati all'articolo 9 della

decisione quadro e con le procedure ivi descritte, ferma la possibilità di dare riconoscimento ed esecuzione parziali alla sentenza trasmessa, nonché di acconsentire a una nuova trasmissione della sentenza, in caso di incompletezza del certificato o di sua manifesta difformità rispetto alla sentenza;

d) introdurre una o più disposizioni relative al procedimento di riconoscimento di cui alla lettera b), con riferimento all'autorità giudiziaria competente, ai termini e alle forme da osservare, nel rispetto dei principi del giusto processo;

e) prevedere che nel procedimento di riconoscimento di cui alla lettera b), su richiesta dello Stato di emissione l'autorità giudiziaria italiana possa adottare nei confronti della persona condannata che si trovi sul territorio dello Stato misure cautelari provvisorie, anche a seguito dell'arresto di cui alla lettera h), allo scopo di assicurare la sua permanenza nel territorio e in attesa del riconoscimento della sentenza emessa da un altro Stato membro;

f) prevedere, in relazione alle misure cautelari provvisorie di cui alla lettera *e)*:

1) che esse possano essere adottate alle condizioni previste dalla legislazione italiana vigente per l'applicazione delle misure cautelari e che la loro durata non possa superare i limiti previsti dalla medesima legislazione;

2) che il periodo di detenzione per tale motivo non possa determinare un aumento della pena inflitta dallo Stato di emissione;

3) che esse perdano efficacia in caso di mancato riconoscimento della sentenza trasmessa dallo Stato di emissione e in ogni caso decorsi sessanta giorni dalla loro esecuzione, salva la possibilità di prorogare il termine di trenta giorni in caso di forza maggiore;

g) prevedere che la polizia giudiziaria possa procedere all'arresto provvisorio della persona condannata per la quale vi sia una richiesta di riconoscimento ai sensi della lettera b), allo scopo di assicurare la sua permanenza nel territorio e in attesa del riconoscimento della sentenza emessa da un altro Stato membro;

h) prevedere, in caso di arresto provvisorio, che la persona arrestata sia messa immediatamente, e, comunque, non oltre ventiquattro ore, a disposizione dell'autorità giudiziaria, che questa proceda al giudizio di convalida entro quarantotto ore dalla ricezione del verbale d'arresto e che, in caso di mancata convalida, la persona arrestata sia immediatamente posta in libertà;

i) introdurre una o più disposizioni relative al trasferimento e alla presa in consegna della persona condannata a seguito del riconoscimento, nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b);

l) introdurre una o più disposizioni relative al procedimento di esecuzione della pena a seguito del riconoscimento di cui alla lettera b), anche con riferimento all'ipotesi di mancata o parziale esecuzione e ai benefici di cui la persona condannata può godere in base alla legislazione italiana, nel rispetto degli obblighi di consultazione e informazione di cui agli articoli 17, 20 e 21 della decisione quadro;

m) introdurre una o più disposizioni relative all'applicazione del principio di specialità, in base alle quali la persona trasferita in Italia per l'esecuzione della pena non può essere perseguita, condannata o altrimenti privata della libertà personale per un reato commesso in data anteriore al trasferimento di cui alla lettera b), diverso da quello per cui ha avuto luogo il trasferimento, facendo espressamente salve le ipotesi previste dall'articolo 18, paragrafo 2, della decisione quadro;

n) introdurre una o più disposizioni relative al transito sul territorio italiano della persona condannata in uno Stato membro, in vista dell'esecuzione della pena in un altro Stato membro, nel rispetto dei criteri di rapidità, sicurezza e tracciabilità del transito, con facoltà di trattenere in custodia la persona condannata per il tempo strettamente necessario al transito medesimo e nel rispetto di quanto previsto alle lettere f), g), h), i);

o) introdurre una o più disposizioni relative al tipo e alle modalità di trasmissione delle informazioni che devono essere fornite dall'autorità giudiziaria italiana nel procedimento di trasferimento attivo e passivo.

1. I compiti e le attività previsti dalla decisione quadro di cui al comma 1 in relazione ai rapporti con autorità straniere sono svolti da organi di autorità amministrative e giudiziarie esistenti, nei limiti delle risorse di cui le stesse già dispongono, senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato».

Art. 26.

26.2 (Testo 2)

GERMONTANI, LUSI, SANTINI, FONTANA, NESSA, LICASTRO SCARDINO

Al comma 1, lettera a), punto 5, dopo le parole: «equivalenti a quelli annunciati nella suddetta disposizione», inserire le seguenti: «, nonché, ove non inclusi tra i precedenti, quelli connessi al furto di identità relativo ai dati personali».

G/1078/1/14

IL RELATORE

La 14^a Commissione permanente,
in sede di esame del disegno di legge comunitaria per il 2008,
premessò che:

la legge 21 dicembre 1999, n. 526 (legge comunitaria 1999), ha introdotto l'articolo 10, comma 3-*quater*, nel Testo unico sulla promulgazione delle leggi, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092;

il predetto comma 3-*quater* dispone che, «al fine di agevolare la conoscenza delle direttive delle Comunità europee attuate o da attuare in via amministrativa, la Presidenza del Consiglio dei ministri predispose l'elenco di tali direttive per la pubblicazione, a titolo informativo, nella *Gazzetta Ufficiale*, unitamente alla legge comunitaria annuale»;

tale obbligo risulta, tuttavia, essere stato ottemperato solamente in occasione della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della legge comunitaria per il 1999;

considerato che:

una parte non irrilevante delle procedure di infrazione aperte nei confronti dell'Italia per mancata attuazione, sono dovute proprio al mancato recepimento delle direttive tecniche da attuare in via amministrativa;

impegna il Governo:

a provvedere, ai sensi dell'articolo 10, comma 3-*quater*, del Testo unico sulla promulgazione delle leggi, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, alla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*, a titolo informativo, delle direttive attuate o da attuare in via amministrativa.

G/1078/8/14

GERMONTANI

La 14^a Commissione permanente,
in sede di esame del disegno di legge comunitaria per il 2008,
premessò che:

l'A.S. n. 1078 recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dell'appartenenza dell'Italia alle Comunità europea – Legge comunitaria 2008» all'articolo 8 delega il Governo a recepire la direttiva 2006/54/CE riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego;

la sopraccitata direttiva concerne la parità di trattamento in materia di: remunerazione; regimi professionali di sicurezza sociale; accesso al lavoro, alla promozione e alla formazione professionale; condizioni di lavoro;

il secondo rapporto sullo stato di attuazione della strategia di Lisbona pubblicato il 23 ottobre 2007 e coordinato dal Dipartimento per le politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei ministri evidenzia che il tasso di occupazione femminile in Italia si attesta al 46,3 per cento, rispetto alla media dell'Unione del 57,4, e si trova largamente al di sotto dell'obiettivo finale fissato al 60 per cento nel 2010 ed anche dell'obiettivo intermedio fissato al 57 per cento per il 2005;

dal succitato accordo emerge che una delle ragioni che determinano il perdurare di uno scarso livello di partecipazione delle donne al mercato del lavoro sia costituita dalla necessità, che ancora grava principalmente su di esse, di coniugare le responsabilità familiari con gli obblighi derivanti dallo svolgimento di un'attività lavorativa stabile e continuativa;

per le donne italiane conciliare lavoro e carichi familiari resta un fattore di alta criticità come testimoniato dalle differenze nei tassi di occupazione femminile calcolati in funzione del ruolo ricoperto in famiglia: per le donne da 35 a 44 anni, si passa dall'87,3 per cento di occupate tra le single, al 55,5 per cento tra quelle con figli, fino a raggiungere il 37,5 per cento tra quelle con 3 o più figli;

il ritardo nello sviluppo delle pari opportunità appare particolarmente consistente se si considerano gli sbocchi professionali dei laureati ed il mercato del lavoro delle alte professionalità, basti considerare che, così come rilevato dall'ISTAT, a un anno dal conseguimento del diploma di laurea meno della metà delle donne lavora, contro il 57 per cento degli uomini. Inoltre la maggioranza delle donne che lavorano svolge attività poco remunerative e sottodimensionate rispetto al titolo di studio;

a parità di posizione nella professione, le donne guadagnano molto meno degli uomini, con differenze che vanno da un minimo del 13 per cento fra gli impiegati fino a superare il 20 per cento tra i *manager*;

nel 2005 dei quasi 2,9 milioni di professionisti, dirigenti e quadri rilevati dall'ISTAT solo poco più del 30 per cento sono di sesso femminile;

la presenza decrescente di donne in posizioni di maggiore responsabilità è indice evidente delle difficoltà che esse incontrano ad accedere a posizioni elevate nel mondo del lavoro;

la legge n. 903 del 1977 prevede una normativa organica volta ad assicurare la parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro, vietando qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l'accesso al lavoro indipendentemente dalle modalità di assunzione e qualunque sia il settore o il ramo di attività, a tutti i livelli della gerarchia professionale;

la legge n. 125 del 1991 ha disciplinato le azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro, cioè le misure aventi

lo scopo di rimuovere le disuguaglianze che impediscono la realizzazione della parità stessa;

il primo comma dell'articolo 37 della Costituzione recita: «la donna lavoratrice, ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore»,

impegna il Governo:

a favorire l'adozione di iniziative legislative che mirino ad incrementare le detrazioni fiscali per carichi di famiglia in favore delle donne lavoratrici, al fine di configurare alcuni strumenti di politica fiscale specificamente mirati a favorire una partecipazione, quantitativamente e qualitativamente più elevata, delle donne al mondo del lavoro;

a prevedere azioni volte a favorire l'avviamento di studi professionali da parte di donne;

a favorire l'adozione di iniziative legislative finalizzate al riordino della normativa in materia di occupazione femminile e che prevedano incentivi e sgravi contributivi mirati a sostenere i regimi di orari flessibili legati alle necessità della conciliazione tra lavoro e vita familiare, nonché a favorire l'aumento dell'occupazione femminile;

a favorire l'adozione di iniziative legislative che garantiscano la creazione di una rete integrata di servizi necessari per poter conciliare i tempi di vita con i tempi del lavoro.

G/1078/9/14

GERMONTANI

La 14^a Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge comunitaria per il 2008,

premesso che:

l'A.S. 1078 recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europea – Legge comunitaria 2008" all'art. 8 delega il Governo ad recepire la direttiva 2006/54/CE riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego;

la sopraccitata direttiva concerne la parità di trattamento in materia di: remunerazione; regimi professionali di sicurezza sociale; accesso al lavoro, alla promozione e alla formazione professionale; condizioni di lavoro;

la Corte di giustizia dell'Unione europea, con la sentenza del 13 novembre 2008 ha condannato l'Italia per la disparità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda la diversa età di accesso alle pensioni

di vecchiaia nel settore del lavoro pubblico: 60 per le donne 65 per gli uomini;

secondo le stime della Ragioneria generale dello Stato, la spesa pensionistica per il 2008 sarà di 223,8 miliardi, 1,5 miliardi in meno rispetto alle previsioni. Tale spesa però è destinata a rialzarsi significativamente: +3,1% nel 2009, +3% nel 2010 e +3,4% nel 2011, gravando fortemente sul nostro debito pubblico;

considerato che:

a parità di posizione nella professione, le donne guadagnano molto meno degli uomini, con differenze che vanno da un minimo del 13 per cento fra gli impiegati fino a superare il 20 per cento tra i *manager*;

il ritardo nello sviluppo delle pari opportunità appare particolarmente consistente se si considerano gli sbocchi professionali dei laureati ed il mercato del lavoro delle alte professionalità, basti considerare che, così come rilevato dall'ISTAT, a un anno dal conseguimento del diploma di laurea meno della metà delle donne lavora, contro il 57 per cento degli uomini. Inoltre la maggioranza delle donne che lavorano svolge attività poco remunerative e sottodimensionate rispetto al titolo di studio;

nel 2005 dei quasi 2,9 milioni di professionisti, dirigenti e quadri rilevati dall'ISTAT solo poco più del 30 per cento sono di sesso femminile;

la presenza decrescente di donne in posizioni di maggiore responsabilità è indice evidente delle difficoltà che esse incontrano ad accedere a posizioni elevate nel mondo del lavoro;

per le donne italiane conciliare lavoro e carichi familiari resta un fattore di alta criticità come è testimoniato dalle differenze nei tassi di occupazione femminile calcolati in funzione del ruolo ricoperto in famiglia: per le donne da 35 a 44 anni, si passa dall'87,3 per cento di occupate tra le single al 74,3 per cento tra le partner in coppia senza figli, al 55,5 per cento tra le partner in coppia con figli, fino a raggiungere il 37,5 per cento tra quelle con 3 o più figli;

la funzione sociale della maternità continua ad essere penalizzata rispetto all'accesso e alla permanenza nel mercato del lavoro, imputabile principalmente a diversi fattori quali l'iniqua distribuzione dei carichi di lavoro familiare, la persistente carenza dei servizi per l'infanzia, le forme di discriminazione sul lavoro subite dalle donne madri o in gravidanza, l'insufficienza delle reti di aiuto formale (asili nido e strutture per l'infanzia);

la peculiarità del nostro Paese è ravvisabile nel ricorso intenso alla rete di aiuti informale e alla solidarietà intergenerazionale. Sei bambini su dieci sono affidati ai nonni quando la madre lavora. Questo avviene principalmente per la carenza di servizi per l'infanzia;

secondo dati ISTAT dal 1998 al 2005 il numero di bambini che frequentano il nido è cresciuto di 100 mila unità, passando dall'11 al 13,8 per cento del totale dei bambini da zero a due anni: un incremento importante, considerando che la maggioranza dei bambini che utilizzano il nido ha la mamma che lavora (77 per cento);

l'offerta di asili nido, misurata rispetto al numero dei bambini di età inferiore ai tre anni, mostra tuttavia differenze rilevanti nel livello di attivazione territoriale del servizio. La loro carenza, soprattutto al Sud e nelle Isole, condiziona decisamente il rapporto con il lavoro delle donne, al punto tale che 564 mila donne inattive hanno dichiarato nel che sarebbero disponibili a lavorare e a cercare lavoro, in presenza di servizi sociali adeguati; tra le donne occupate, 160 mila passerebbero da un regime orario part-time a full time;

l'interruzione dell'attività lavorativa dovuta alla nascita di un figlio può comportare un rischio elevato di non reinserirsi nel mondo del lavoro, o di rimanerne a lungo al di fuori. Tra le donne che nel corso della vita hanno smesso di lavorare, il 17,7 per cento lo ha fatto per la nascita del figlio;

emerge in tutta evidenza la necessità di tutelare i diritti della donna nella fase della vita in cui deve conciliare l'essere madre con la sua partecipazione alla vita attiva e produttiva;

il pensionamento anticipato delle donne è oggi giustificato come "risarcimento" per il lavoro di cura da esse svolto in famiglia durante l'intera vita. Ma questo risarcimento in realtà perpetua lo stesso circolo vizioso che non risolve il problema della pari opportunità effettiva della donna;

infatti l'ammontare della pensione in Italia viene calcolato in rapporto ai contributi versati durante il periodo lavorativo, quindi la minore partecipazione delle donne al mondo del lavoro e la minore retribuzione porteranno ad una pensione delle donne più povera di quella degli uomini;

la legislazione della maggior parte dei Paesi dell'Unione Europea non prevede alcuna differenza fra uomini e donne per ciò che concerne l'età di pensionamento. I Paesi, in cui tale differenza è contemplata, si stanno comunque adeguando per equiparare l'età pensionabile.

l'incidenza della spesa previdenziale sul PIL è in Italia del 13,80 per cento contro una media europea del 10,40 per cento;

ferme restando le normative attuali l'età pensionabile di vecchiaia, a regime, sarebbe più bassa di quella prevista per l'anzianità.

impegna il Governo,

a promuovere l'adozione di iniziative legislative finalizzate al riordino della normativa in materia di sistema pensionistico, volte a consentire

l'equiparazione dell'età pensionabile tra uomini e donne, secondo i seguenti principi direttivi:

a) l'introduzione di tale normativa dovrà essere realizzata secondo criteri di equità, flessibilità e gradualità per le lavoratrici pubbliche, private e autonome

b) le maggiori entrate derivanti da tali misure dovranno essere utilizzate per la creazione di una rete integrata di servizi, necessaria per sostenere le esigenze delle donne lavoratrici e comunque per politiche a favore dello sviluppo dell'occupazione femminile

c) dovranno essere promosse o favorite iniziative legislative che mirino ad incrementare le detrazioni fiscali per le donne lavoratrici con familiari a carico, al fine di configurare alcuni strumenti di politica fiscale specificamente mirati a favorire una partecipazione, quantitativamente e qualitativamente più elevata, delle donne al mondo del lavoro

d) dovranno essere promosse o favorite iniziative legislative finalizzate al riordino della normativa in materia di occupazione femminile, che prevedano incentivi e sgravi contributivi mirati a sostenere i regimi di orari flessibili, nonché a agevolare l'aumento dell'occupazione femminile.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

Mercoledì 25 febbraio 2009

Presidenza del Presidente
Davide CAPARINI

La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE CONSULTIVA

Distacco di comuni dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna.

Testo base C. 63 Pizzolante e C. 177 Pini

(Parere alla I Commissione della Camera)

(Esame e conclusione – Parere favorevole)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Davide CAPARINI, *presidente e relatore*, illustra i contenuti del provvedimento in titolo, composto da un solo articolo, il quale dispone che i comuni Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello, della provincia di Pesaro e Urbino, siano distaccati dalla Regione Marche, nel territorio della quale sono attualmente compresi, per essere aggregati alla Regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini. Segnala che il provvedimento s'inserisce nella procedura prevista dall'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, per il distacco di comuni o province da una regione e la conseguente aggregazione ad altra regione; procedura che, per quanto concerne i comuni in oggetto, è in corso, essendosi svolto con esito positivo il *referendum* popolare previsto dalla disposizione costituzionale. Rileva che il testo in esame prevede la nomina, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge, di un commissario per procedere, con le amministrazioni regionali e provinciali coinvolte, agli adempimenti necessari per attuare quanto previsto dalla legge. Il provvedimento prevede la rideterminazione delle tabelle delle circoscrizioni dei collegi elettorali delle province di Pesaro e Urbino e di Rimini; gli atti e gli affari amministrativi pendenti presso organi dello

Stato costituiti nell'ambito della provincia di Pesaro e Urbino o della regione Marche sono attribuiti alla competenza dei rispettivi organi e uffici costituiti nell'ambito della provincia di Rimini o della regione Emilia-Romagna. Segnala che il Consiglio regionale delle Marche ha reso il proprio parere in senso contrario al distacco, mentre la regione Emilia-Romagna ha reso parere favorevole all'aggregazione. Fa notare che la materia trattata, ai sensi del menzionato articolo 132, comma secondo, della Costituzione, che rinvia alla legge della Repubblica, rientra nell'ambito della potestà legislativa esclusiva dello Stato.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Il senatore Gianvittore VACCARI (*LNP*) dichiara di concordare con la proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 3/09: Disposizioni urgenti per lo svolgimento nell'anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie

C. 2227 Governo, approvato dal Senato

(Parere alla I Commissione della Camera)

(Esame e conclusione – Parere favorevole)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Davide CAPARINI, *presidente e relatore*, illustra i contenuti del provvedimento in titolo, approvato dal Senato e su cui la Commissione ha espresso parere alla 1^a Commissione del Senato in data 4 febbraio 2009. Osserva che l'articolo 1 reca disposizioni sull'eventuale contemporaneo svolgimento delle elezioni europee ed amministrative, l'articolo 1-*bis* modifica l'articolo 16 della legge n. 515 del 1993 in materia di contributo per le elezioni europee e l'articolo 1-*ter* regola le dimensioni dei contrassegni sulle schede elettorali. Evidenzia quindi che l'articolo 2 regola il voto dei cittadini temporaneamente fuori dal territorio dell'Unione europea, per motivi di servizio o missioni internazionali, in occasione delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, l'articolo 3 reca norme sul voto dei cittadini temporaneamente all'estero, per motivi di servizio o missioni internazionali, in occasione di *referendum*, l'articolo 4 sulla funzionalità delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali e l'articolo 4-*bis* dispone l'ammissione ai seggi elettorali degli osservatori dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE). In ordine agli specifici profili di competenza della Commissione, segnala in particolare che l'articolo 1 mira ad introdurre disposizioni per consentire, nell'anno 2009, il contemporaneo svolgimento delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'I-

talia con il primo turno di elezioni amministrative, anticipando l'inizio della votazione per tutte le consultazioni abbinate sin dal pomeriggio di sabato, per poi chiudere la votazione alle ore 22 della domenica. Evidenza che la disposizione rende possibile l'abbinamento, ma non lo impone, lasciando la possibilità di fissare, da parte del Ministro dell'interno per gli enti delle regioni a statuto ordinario e da parte delle regioni a statuto speciale, date di votazione per le consultazioni amministrative diverse da quelle fissate per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia. Si sofferma quindi sull'articolo 4, che assicura, per l'anno 2009, la possibilità di funzionamento delle commissioni elettorali circondariali, competenti in materia di revisione delle liste degli elettori e sull'ammissione delle liste dei candidati alle elezioni comunali, anche in caso di assenza dei membri o nel corso del rispettivo procedimento di decadenza.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Il senatore Gianvittore VACCARI (*LNP*) dichiara il proprio voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione

C. 2105 Governo, approvato dal Senato

(Parere alle Commissioni riunite V e VI della Camera)

(Seguito esame e rinvio)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto.

Il senatore Gianvittore VACCARI (*LNP*), *relatore*, nel richiamare i contenuti del provvedimento in esame, si riserva di presentare una proposta di parere in esito agli interventi svolti in discussione generale sul testo medesimo.

Davide CAPARINI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 14,20.

INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI STRANIERI

Presidenza del Presidente

Davide CAPARINI

Incontro con una delegazione del Comitato Permanente della Camera dei Deputati del Parlamento della Repubblica Ceca per lo Sviluppo Regionale ed Amministrazione Pubblica

L'incontro informale si è svolto dalle ore 15 alle ore 16.

ALLEGATO 1

Distacco di comuni dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna (Testo base C. 63 Pizzolante e C. 177 Pini)

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge C. 63 e abb., in corso di esame presso la I Commissione della Camera: «Distacco dei comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione»;

preso atto che la materia trattata rientra nell'ambito della potestà esclusiva dello Stato in quanto l'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, stabilisce che si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni delle province e dei comuni interessati, espressa mediante *referendum*, e con legge della Repubblica, sentiti i consigli regionali, consentire che province e comuni che ne facciano richiesta siano staccati da una regione ed aggregati ad un'altra;

considerato che il consiglio regionale delle Marche ha espresso parere contrario al distacco mentre la regione Emilia-Romagna ha reso parere favorevole all'aggregazione, ravvisandosi pertanto l'opportunità di una valutazione del merito di tali pronunciamenti nel corso dell'esame del provvedimento;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

DL 3/09: Disposizioni urgenti per lo svolgimento nell'anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie (C. 2227 Governo, approvato dal Senato)

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge C. 2227 di conversione del decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3, approvato dal Senato e in corso di esame presso la I Commissione della Camera, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento nell'anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie, su cui la Commissione ha espresso parere in data 4 febbraio 2009 alla 1^a Commissione del Senato;

considerato il contenuto del provvedimento d'urgenza, che regola l'eventuale contemporaneo svolgimento delle elezioni europee ed amministrative, reca norme sul voto dei cittadini temporaneamente fuori dal territorio dell'Unione europea in occasione delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e disciplina la funzionalità delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledì 25 febbraio 2009

UFFICIO DI PRESIDENZA
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Presidenza del Presidente
Zavoli

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, si è riunito dalle ore 14,10 alle ore 14,45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Mercoledì 25 febbraio 2009

11ª Seduta (1ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
Giuseppe PISANU

La seduta inizia alle ore 14,25.

(Si approva il processo verbale della seduta precedente)

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Audizione del Procuratore Nazionale Antimafia

Il PRESIDENTE introduce l'audizione esprimendo il proprio ringraziamento, anche a nome della Commissione, al Procuratore Nazionale Antimafia, dottor Pietro Grasso.

Il procuratore GRASSO svolge la propria relazione e, in accoglimento della collaborazione istituzionale proposta dalla Commissione sul tema dell'infiltrazione mafiosa nell'economia legale, consegna un apposito documento.

Il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 15,15.

12ª Seduta (2ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
Giuseppe PISANU

La seduta inizia alle ore 15,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

SEGUITO DELL'AUDIZIONE DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Il PRESIDENTE introduce il seguito dell'audizione del ministro della giustizia, onorevole Angelino Alfano, per la conclusione della sua audizione.

Il ministro Alfano svolge la replica al dibattito tenutosi nella seduta del 19 febbraio 2009.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

Intervengono il senatore LUMIA auspicando che il confronto con il Ministro possa proseguire anche in forma scritta; il senatore VIZZINI per rendere conto di future iniziative dell'OSCE; il senatore GARRAFFA richiamando il tenore del proprio intervento reso nella seduta del 19 febbraio; il deputato GRANATA per proporre la costituzione di un gruppo di lavoro comune tra la Commissione e il Ministero ai fini della elaborazione di un testo unico della normativa antimafia; il deputato GARAVINI per proporre la costituzione in seno alla Commissione di un gruppo di lavoro *ad hoc* sul tema delle intercettazioni; il senatore CARUSO per una precisazione sul ruolo della Commissione in relazione alla proposta del deputato Garavini; il senatore LI GOTTI per auspicare una riflessione dell'Esecutivo sul disegno di legge recante norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE comunica che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto, nella riunione di martedì 17 febbraio 2009, che la Commissione si avvalga, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge istitutiva e dell'articolo 23, comma 1 del regolamento interno, della collaborazione, per l'espletamento delle funzioni di ufficiale di collegamento rispettivamente del primo dirigente, dottor Andrea Caridi per la Polizia di Stato, del colonnello Paolo D'Ambola per l'Arma dei Carabinieri, del colonnello Francesco Paolo Rampolla per la Guardia di Finanza e del tenente colonnello dell'Arma dei Carabinieri Giorgio Pieraccini per la Direzione Investigativa Antimafia.

La seduta termina alle ore 16,15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA
sull'anagrafe tributaria

Mercoledì 25 febbraio 2009

Presidenza del presidente
Maurizio LEO

La seduta inizia alle ore 14,45.

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nel contrasto all'evasione fiscale
(Deliberazione di una variazione del programma)

Il deputato Maurizio LEO, presidente, propone di integrare il programma dell'indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nel contrasto all'evasione fiscale, sul quale è stata acquisita l'intesa dei Presidenti delle Camere, con l'audizione dei Direttori e dei dirigenti delle Agenzie del Territorio e delle Dogane.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera la variazione del programma dell'indagine conoscitiva nei termini illustrati dal Presidente.

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nel contrasto all'evasione fiscale

Audizione del Direttore dell'Agenzia del Territorio, dottoressa Gabriella Alemanno
(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, introduce il tema oggetto dell'audizione e dà quindi la parola alla dottoressa Gabriella ALEMANNO, Direttore dell'Agenzia del Territorio.

La dottoressa ALEMANNO svolge un'ampia e dettagliata relazione al termine della quale intervengono per porre domande, formulare osservazioni e richiedere chiarimenti, il deputato Giampaolo FOGLIARDI (PD), i senatori Rosario Giorgio COSTA (PdL), Candido DE ANGELIS (PdL) e Lucio D'UBALDO (PD).

Il Direttore dell'Agenzia del Territorio risponde alle osservazioni e ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, ringrazia la dottoressa ALEMANNO e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 16,10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Mercoledì 25 febbraio 2009

Presidenza del Vice Presidente
Antonino LO PRESTI

La seduta inizia alle ore 8,35.

Indagine conoscitiva sulla situazione economico-finanziaria delle casse privatizzate anche in relazione alla crisi dei mercati internazionali

Audizione di rappresentanti dell'Associazione italiana giovani avvocati (AIGA)
(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Antonino LO PRESTI, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

L'avvocato Giuseppe SILECI, *Presidente dell'Associazione italiana giovani avvocati*, svolge una relazione sui temi oggetto di audizione.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni i senatori Elio LANNUTTI (*IdV*) e Adriano MUSI (*PD*), e i deputati Antonino LO PRESTI, *presidente*, Giulio SANTAGATA (*PD*) e Nedo Lorenzo POLI (*UdC*).

Replica ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione, l'avvocato Giuseppe SILECI, *Presidente dell'Associazione italiana giovani avvocati*.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il deputato Antonino LO PRESTI, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il deputato Giulio SANTAGATA (*PD*) rileva come la Commissione stia approfondendo il tema dell'indagine conoscitiva che deve valutare l'impatto della crisi finanziaria sul sistema delle casse previdenziali e come ciò rilevi anche in vista della scadenza del termine per la redazione dei nuovi bilanci tecnici che la Commissione stessa dovrà esaminare.

Segnala inoltre che nel disegno di legge di conversione del decreto «milleproroghe», approvato ieri dalla Camera, è previsto che gli enti previdenziali pubblici debbano rientrare in possesso di beni immobili del valore di circa 2 miliardi di euro, già oggetto di cartolarizzazione in passato, ma rimasti invenduti. Senza entrare nel merito dell'operazione, ritiene doveroso che la Commissione svolga una serie di audizioni dei vertici dei principali enti previdenziali pubblici, verificando in tal modo l'impatto che l'operazione stessa può determinare sui bilanci di quegli enti.

Il deputato Antonino LO PRESTI, *presidente*, assicura che rappresenterà al Presidente Jannone le preoccupazioni sollevate dal deputato Santagata.

La seduta termina alle ore 9,20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia

Mercoledì 25 febbraio 2009

Presidenza del presidente
Alessandra MUSSOLINI

Interviene il ministro dell'interno, Roberto Maroni.

La seduta inizia alle ore 14,20.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sui minori stranieri non accompagnati

Audizione del ministro dell'interno, Roberto Maroni

(Svolgimento e conclusione)

Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Roberto MARONI, *ministro dell'interno*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni la deputata Gabriella CARLUCCI (*PDL*), le senatrici Luciana SBARBATI (*PD*) e Giuliana CARLINO (*IdV*), il deputato Sandra ZAMPA (*PD*), le senatrici Amalia SCHIRRU (*PD*), Anna Maria SERAFINI (*PD*) e Rita GHEDINI (*PD*), nonché Alessandra MUSSOLINI, *presidente*.

Roberto MARONI, *ministro dell'interno*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,50.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per la semplificazione della legislazione

Mercoledì 25 febbraio 2009

19ª Seduta

Presidenza del Presidente
Andrea PASTORE

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento del Senato, il professor Alfonso Celotto.

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che è stata avanzata richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, di attivazione dell'impianto audiovisivo, in modo da consentire tale forma di pubblicità per la procedura informativa all'ordine del giorno ed informa che, ove la Commissione convenga, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla semplificazione normativa e amministrativa: audizione del professor Alfonso Celotto

Riprende l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 18 febbraio 2009.

Il PRESIDENTE ringrazia il professor Celotto, capo dell'Ufficio legislativo del Ministro per la semplificazione normativa, per la disponibilità dimostrata nei confronti della Commissione e introduce i temi oggetto dell'audizione.

Il professor CELOTTO ringrazia il Presidente per l'opportunità offertagli e sottolinea l'importanza di uno stretto rapporto di collaborazione e di costante confronto tra il Governo e la Commissione sulle tematiche oggetto dell'audizione.

Il termine «semplificazione» sembra essere diventato di moda in questi ultimi anni, ma corrisponde ad un'esigenza antica e profonda. In Italia la semplificazione ha vissuto diverse stagioni, a partire da quella della delegificazione, per passare a quella dei testi unici misti e infine dei codici di settore. Con la legge di semplificazione n. 246 del 2005 è stato introdotto un ulteriore strumento, il cosiddetto taglia-leggi, che ha suscitato perplessità a livello dottrinario, ma che si sta dimostrando estremamente utile ed efficace. Sulla base del procedimento delineato dalla citata legge n. 246 le strutture ministeriali hanno operato un censimento della legislazione vigente e stanno lavorando, a stretto contatto con la struttura di missione del Ministro per la semplificazione, per individuare in tempi brevi l'elenco delle norme anteriori al 1970 da mantenere in vigore e l'elenco delle norme da sottoporre ad abrogazione esplicita. Il ministro Calderoli conta di presentare al Consiglio dei ministri entro il mese di maggio gli schemi di decreti legislativi in cui saranno individuate le disposizioni da mantenere in vigore dare poi avvio alla fase di consultazione prevista dalla legge, che vedrà attivamente coinvolta anche la Commissione per la semplificazione.

Attualmente sono state acquisiti elementi informativi dalla metà delle amministrazioni coinvolte e sono stati costituiti tre grandi archivi, il primo comprendente le norme da sottrarre all'effetto abrogativo, il secondo comprendente le norme da abrogare e il terzo comprendente le disposizioni dubbie, o perché le amministrazioni non sanno dire se le disposizioni sono in vigore o meno, o perché queste si riferiscono a più amministrazioni o perché sono disposizioni di cui nessuno rivendica la competenza.

Alcuni problemi restano aperti. In primo luogo, la legge di semplificazione per il 2005 prevede che alcuni settori restino esclusi dal meccanismo di abrogazione generalizzata. Di questi alcuni non hanno confini semantici facilmente individuabili – si pensi per esempio alle disposizioni in materia assistenziale e previdenziale. Inoltre, si discute se nei decreti legislativi vadano indicati gli atti normativi primari da mantenere in vigore o, come sembra più corretto, le singole disposizioni. Non è ancora chiaro se sia sufficiente mantenere in vigore la legge di conversione di un decreto-legge, ritenendo che essa assorba il decreto-legge che ha convertito, o se sia preferibile «salvare» entrambi gli atti. Infine si pone la questione della abrogazione delle norme oggetto di rinvio da parte di altri disposizioni e delle norme che contengono esclusivamente «novelle».

La fase ricognitiva delineata mira ad assicurare la certezza dello *stock* normativo vigente e a sfolire il numero di atti normativi primari, anche in vista della creazione della banca dati pubblica gratuita della legislazione vigente, alla cui realizzazione il Ministro Calderoli attribuisce una grande rilevanza. A questa fase dovrà necessariamente seguire una seconda fase di riordino e riassetto normativo che porti alla predisposizione di codici

di settore da parte delle amministrazioni competenti. Attualmente alcuni Ministeri, in particolare quello delle politiche agricole, della difesa e dei beni e attività culturali, sono giunti ad una fase avanzata di realizzazione; l'auspicio è che anche le altre amministrazioni intraprendano in tempi rapidi questo cammino. Al termine di questo percorso la stessa disposizione della legge n. 246 del 2005 che prevede il meccanismo taglia-leggi avrà esaurito i suoi effetti e potrà essere, a sua volta, abrogata.

Il PRESIDENTE ringrazia il professor Celotto per l'ampia relazione svolta e condivide le sue valutazioni in ordine all'estrema utilità del meccanismo introdotto dalla legge n. 246 del 2005. Sottolinea l'importanza di un *self-restraint* da parte del Governo e del Parlamento nel non rilegiferare su materie delegificate.

La senatrice LEDDI si unisce ai ringraziamenti per l'eccellente relazione che fornisce utili spunti di valutazione alla Commissione sullo stato di avanzamento del meccanismo taglia-leggi. In relazione ad alcune delle criticità individuate dal professor Celotto, chiede se sia possibile riunire le disposizioni sparse che vengono sottratte al meccanismo di abrogazione generalizzata inserendole in un unico testo di legge. Sottolinea inoltre l'opportunità, di valorizzare, anche a livello di comunicazione istituzionale, il procedimento «taglia-leggi», di cui invece spesso sugli organi di stampa vengono enfatizzati i pochi effetti negativi.

Il professor CELOTTO, rispondendo alle osservazioni svolte, sottolinea come rappresenti un grande successo per l'Esecutivo l'approvazione senza voti contrari del decreto-legge n. 200 del 2008, a dimostrazione che la tematica della semplificazione non presenta coloriture politiche o partitiche. Ringrazia in particolare la senatrice Leddi per i suggerimenti formulati e condivide l'utilità di un decreto legislativo di riordino che raccolga le disposizioni sparse che sono sopravvissute all'effetto ghigliottina.

Il PRESIDENTE ringrazia il professor Celotto e dichiara conclusa l'audizione e rinvia il seguito dell'indagine conoscitiva ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 14,55.

SOTTOCOMMISSIONI

BILANCIO (5^a) **Sottocommissione per i pareri**

Mercoledì 25 febbraio 2009

29^a Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casero.

La seduta inizia alle ore 15,35.

(1107) Modifica della legge 5 ottobre 1993, n. 409, di approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione

(Parere alla 1^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore SAIA (*PdL*) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti segnalando, per quanto di competenza, che il disegno di legge consente alla Tavola valdese di partecipare alla ripartizione della quota dell'otto per mille relativa alle scelte non espresse. Per escludere eventuali effetti negativi per il bilancio dello Stato occorre acquisire due chiarimenti. In primo luogo, occorre acquisire conferma che la quota delle scelte non espresse che attualmente viene riattribuita allo Stato sia oggetto completamente di devoluzione alla diretta gestione statale, escludendo, quindi, che una quota parte di esse affluisca all'entrata di bilancio. In secondo luogo, posto che larga parte delle risorse di competenza statale dell'otto per mille sono state utilizzate a copertura di altri provvedimenti (ad esempio missioni internazionali), occorre acquisire conferma che la quota da attribuire alla Tavola valdese, a scapito di quella attualmente disponibile allo Stato, non determini il venir meno di risorse attualmente impie-

gate a copertura di altri provvedimenti. Sull'articolo 3 fa presente che esso prevede la retroattività della norma al periodo d'imposta in vigore alla legge n. 409 del 1993, con effetti negativi per il bilancio dello Stato. Per quanto riguarda l'emendamento 3.1, esso esclude la retroattività delle norme facendo decorrere le norme stesse dal periodo d'imposta in corso. Rileva che occorrerebbe quindi valutare l'opportunità di condizionare il parere sul testo all'approvazione della proposta 3.1.

Il sottosegretario CASERO precisa che la partecipazione della Tavola Valdese alla ripartizione della quota dell'otto per mille per la parte afferente alle scelte non espresse, non determina oneri a carico del bilancio dello Stato in quanto la suddetta quota viene direttamente attribuita allo Stato senza essere versata nei capitoli di entrata del bilancio statale. Fa presente poi che l'attribuzione di una quota dell'otto per mille alla Tavola Valdese non incide sulla copertura finanziaria di provvedimenti finanziati con la quota statale. Per quanto concerne la proposta 3.1 condivide l'opportunità di condizionare il parere sul testo all'approvazione della proposta in esame per evitare effetti finanziari negativi conseguenti alla retroattività delle norme.

Il senatore LEGNINI (*PD*) dichiara di non essere soddisfatto dai chiarimenti forniti dal Governo in quanto per la loro genericità non escludono che la quota dell'otto per mille destinata dal provvedimento alla Tavola Valdese non pregiudichi la copertura finanziaria di provvedimenti vigenti.

Il senatore MORANDO (*PD*) fa presente che, in assenza di dati precisi sulla quota che spetterebbe alla Tavola Valdese a seguito dell'entrata in vigore del provvedimento calcolata sulla base dei dati a consuntivo, non è possibile dimostrare la neutralità finanziaria del provvedimento. Essendo disponibili i dati relativi alle scelte non espresse per l'otto per mille degli esercizi finanziari precedenti, è possibile avere una serie di informazioni in base alle quali i profili finanziari del provvedimento in titolo verrebbero definitivamente chiariti. Conclude rilevando che, a suo giudizio, le somme da destinare alla Tavola Valdese non siano tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio ma ritiene altrettanto necessario acquisire dati puntuali dal Governo.

Il sottosegretario CASERO si riversa di fornire i chiarimenti richiesti in altra seduta ed il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

(804) MARITATI ed altri. – Istituzione di squadre investigative comuni sovranazionali

(841) LI GOTTI ed altri. – Istituzione di squadre investigative comuni sovranazionali, fatto proprio dal gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79 comma 1, del Regolamento

(Parere alla 2^a Commissione sul testo proposto dal Comitato ristretto. Esame e rinvio)

Il relatore PICHETTO FRATIN (*PdL*) illustra il testo proposto dal Comitato ristretto sui disegni di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il provvedimento prevede, all'articolo 6, una clausola di invarianza finanziaria. Segnala che occorre comunque acquisire conferma dell'invarianza in ordine alla previsione di cui all'articolo 5, posto che si prevede il risarcimento da parte dello Stato per i danni anche ove causati dal funzionario straniero o dal membro distaccato in territorio italiano. Segnala, infine, che non vi sono ulteriori osservazioni.

Il sottosegretario CASERO si riserva di fornire i necessari chiarimenti in altra seduta ed il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

(816) CASSON ed altri. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea Generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore ESPOSITO (*PdL*) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che il provvedimento riprende interventi già previsti da un disegno di legge di iniziativa governativa presentato nella XV legislatura (Atto Camera n. 2783) corredato di una relazione tecnica. Tale provvedimento è, invece, di iniziativa parlamentare, occorre, quindi, valutare l'opportunità di richiedere una relazione tecnica che fornisca anche un aggiornamento della stima degli oneri. Segnala, altresì, che occorre aggiornare la clausola di copertura al nuovo esercizio finanziario.

Il sottosegretario CASERO deposita agli atti della Commissione una relazione tecnica aggiornata ed una riformulazione della clausola finanziaria.

Il RELATORE illustra quindi una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che l'articolo 8, comma 1, sia sostituito dal seguente: »1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa annua di euro 29.230 a decorrere dall'anno 2009. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.».

La Sottocommissione approva la proposta di parere del relatore.

(1317) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Minsk, l'11 agosto 2005

(Parere alla 3^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 19 febbraio scorso.

Il sottosegretario CASERO rileva che il provvedimento determina oneri di entità assolutamente modesta considerati trascurabili e che non richiedono quindi una copertura finanziaria.

Su proposta del relatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*), la Sottocommissione esprime parere non ostativo.

(392) BASSOLI ed altri. – Misure per il riconoscimento di diritti alle persone sordocieche

(550) COSTA. – Norme per il riconoscimento della sordocecità quale disabilità unica

(918) NESSA ed altri. – Riconoscimento dei diritti delle persone sordo-cieche

(Parere alla 11^a Commissione sul nuovo testo unificato proposto dalla Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il relatore FLERES (*PdL*) illustra il nuovo testo unificato proposto dalla Commissione segnalando, per quanto di competenza, posto che il disegno di legge all'articolo 2 riconosce, come diritto soggettivo, una specifica indennità pari alla somma delle indennità riconosciute a legislazione vigente per sordità, cecità e invalidità civile, che occorre richiedere una quantificazione debitamente verificata degli effetti finanziari ad esso connessi. Occorre, altresì, valutare l'opportunità di acquisire conferma che le misure indicate nell'articolo 4 nell'ambito dei progetti individuali possano essere svolte con le risorse disponibili nel Piano nazionale di cui all'articolo 18 della legge 8 novembre 2008, n. 328.

Il sottosegretario CASERO conviene con la necessità di richiedere la predisposizione di una relazione tecnica.

Sulla proposta del presidente AZZOLLINI di acquisire una relazione tecnica da parte del Governo, conviene la Sottocommissione ed il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

FINANZE E TESORO (6^a)
Sottocommissione per i pareri

Mercoledì 25 febbraio 2009

14^a Seduta

Presidenza del Presidente
FERRARA

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 1^a Commissione:

(1107) Modifica della legge 5 ottobre 1993, n. 409, di approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione: parere favorevole.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI CONGIUNTE

3^a (Affari esteri, emigrazione)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

III (Affari esteri e comunitari)

della Camera dei deputati

Giovedì 26 febbraio 2009, ore 8,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla presidenza italiana del G8 e le prospettive della *governance* mondiale: audizione del Ministro dell'economia e delle finanze.

COMMISSIONI 1^a e 2^a RIUNITE

(1^a - Affari costituzionali)

(2^a - Giustizia)

Giovedì 26 febbraio 2009, ore 14

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– Misure contro la prostituzione (1079).

- Donatella PORETTI e PERDUCA. – Disposizioni in materia di esercizio della prostituzione (125).
 - Paolo FRANCO. – Disposizioni in materia di prostituzione (674).
 - STIFFONI. – Misure contro lo sfruttamento della prostituzione e in materia di controlli sanitari (756).
 - Silvia DELLA MONICA ed altri. – Disciplina dei reati connessi con il fenomeno della prostituzione e misure di integrazione sociale (776).
 - MUSSO. – Disposizioni in materia di lotta alla prostituzione (1027).
 - SERRA ed altri. – Norme in materia di prostituzione (1093).
 - Vittoria FRANCO ed altri. – Disciplina dei reati connessi con il fenomeno della prostituzione e misure di integrazione sociale (1139).
 - e della petizione n. 227 ad essi attinente.
-

COMMISSIONI 1^a e 11^a RIUNITE

(1^a - Affari costituzionali)
(11^a - Lavoro, previdenza sociale)

Giovedì 26 febbraio 2009, ore 14,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Delega al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, nonché misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico, di controversie di lavoro e di ammortizzatori sociali (1167) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

BILANCIO (5^a)

Giovedì 26 febbraio 2009, ore 9

IN SEDE CONSULTIVA**I. Esame degli emendamenti relativi al disegno di legge:**

- Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile (1082) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge e dei relativi emendamenti:

- Ignazio MARINO ed altri. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari al fine di evitare l'accanimento terapeutico, nonché in materia di cure palliative e di terapia del dolore (10).
- TOMASSINI ed altri. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (51).
- PORETTI e PERDUCA. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari (136).
- MASSIDDA. – Norme a tutela della dignità e delle volontà del morente (483).
- MUSI ed altri. – Direttive anticipate di fine vita (800).
- VERONESI. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di volontà (972).
- BAIO ed altri. – Disposizioni in materia di dichiarazione anticipata di trattamento (994).
- RIZZI. – Disposizioni a tutela della vita nella fase terminale (1095).
- BIANCONI ed altri. – Norme per l'alleanza terapeutica, sul consenso informato e sulle cure palliative (1188).
- D'ALIA e FOSSON. – Indicazioni anticipate di cura (1323).

III. Seguito dell'esame del disegno di legge ed esame dei relativi emendamenti:

- Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia (1195) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IV. Seguito dell'esame del disegno di legge e dei relativi emendamenti:

- Conversione in legge del decreto-legge 5 febbraio 2009, n. 4, recante misure urgenti in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario (1367).

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 26 febbraio 2009, ore 14,30

AFFARE ASSEGNATO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare:

- Prospettive di finanziamento, riforma e promozione delle Fondazioni lirico-sinfoniche.

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Legge quadro sulla qualità architettonica (1264).
- ZANDA. – Legge quadro in materia di valorizzazione della qualità architettonica e disciplina della progettazione. Delega al Governo per la modifica del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (327).
- ASCIUTTI ed altri. – Legge quadro sulla qualità architettonica (1062).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Elenco delle proposte di istituzione e di finanziamento di Comitati nazionali e di Edizioni nazionali per l'anno 2009 (n. 60).

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sullo sport di base e dilettantistico: audizione di rappresentanti della Federazione italiana rugby (FIR) e della Federazione italiana di atletica leggera (FIDAL).

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Giovedì 26 febbraio 2009, ore 8,30 e 14,15

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Ignazio MARINO ed altri. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari al fine di evitare l'accanimento terapeutico, nonché in materia di cure palliative e di terapia del dolore (10).
- TOMASSINI ed altri. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (51).
- PORETTI e PERDUCA. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari (136).
- CARLONI ed altri. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari (281).
- BAIO ed altri. – Disposizioni in materia di consenso informato (285).
- MASSIDDA. – Norme a tutela della dignità e delle volontà del morente (483).
- MUSI ed altri. – Direttive anticipate di fine vita (800).
- VERONESI. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di volontà (972).
- BAIO ed altri. – Disposizioni in materia di dichiarazione anticipata di trattamento (994).
- RIZZI. – Disposizioni a tutela della vita nella fase terminale (1095).
- BIANCONI ed altri. – Norme per l'alleanza terapeutica, sul consenso informato e sulle cure palliative (1188).
- D'ALIA e FOSSON. – Indicazioni anticipate di cura (1323).

- CASELLI ed altri. – Disposizioni a tutela della vita (1363).
- D'ALIA e FOSSON. – Disposizioni in materia di accanimento terapeutico (1368).
- e della petizione n. 428 ad essi attinente.

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BIANCONI ed altri. – Istituzione del Registro nazionale dell'endometriosi (15).
- BIANCHI. – Disposizioni per la prevenzione e il trattamento dell'endometriosi (786).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOMASSINI e MALAN. – Nuove norme in materia di responsabilità professionale del personale sanitario (50).
- CARRARA ed altri. – Disposizioni in materia di assicurazione per la responsabilità civile delle aziende sanitarie (352).
- GASPARRI ed altri. – Disposizioni per la tutela del paziente e per la riparazione, la prevenzione e la riduzione dei danni derivanti da attività sanitaria (1067).
- BIANCHI. – Misure per la tutela della salute e per la sicurezza nell'erogazione delle cure e dei trattamenti sanitari e gestione del rischio clinico (1183).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOMASSINI. – Incentivi alla ricerca e accesso alle terapie nel settore delle malattie rare. Applicazione dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 141/2000, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999 (52).
- Ignazio MARINO ed altri. – Norme a sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare (7).
- BIANCONI e CARRARA. – Norme a sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare (146).
- BIANCHI. – Istituzione di un Fondo di cura e sostegno a vantaggio dei pazienti affetti da malattie rare e misure per incentivare la ricerca industriale sui farmaci orfani (727).

– BIANCHI. – Disposizioni in favore della ricerca sulle malattie rare, della loro prevenzione e cura, nonché per l'estensione delle indagini diagnostiche neonatali obbligatorie (728).

– ASTORE. – Disciplina della ricerca e della produzione di «farmaci orfani» (743).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– TOMASSINI. – Norme sulla riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo (58).

– THALER AUSSERHOFER. – Norme sulla riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo (101).

– MASSIDDA. – Disposizioni per la regolamentazione della riabilitazione equestre (482).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– CURSI. – Disciplina delle terapie non convenzionali e istituzione dei registri degli operatori delle medicine non convenzionali (145).

– MASSIDDA. – Disciplina delle medicine non convenzionali (481).

– BOSONE ed altri. – Disciplina delle medicine non convenzionali esercitate da laureati in medicina e chirurgia, odontoiatria e veterinaria (713).

– CONSIGLIO REGIONALE EMILIA ROMAGNA. – Disciplina delle medicine non convenzionali esercitate da laureati in medicina e chirurgia, odontoiatria e veterinaria (1134).

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– CAFORIO ed altri. – Nuove norme in materia di ordini ed albi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione (573) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

– BOLDI ed altri. – Istituzione degli ordini e albi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione (1142).

VIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– Ignazio MARINO e TOMASSINI. – Disposizioni per la tutela della salute e per la prevenzione dei danni derivanti dal consumo dei prodotti del tabacco (8).

- DE LILLO. – Modifiche al testo unico delle leggi sulla protezione ed assistenza della maternità ed infanzia, di cui al regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, in materia di divieto di vendita e consumo di tabacco ai minori di anni diciotto (137).

IX. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- TOMASSINI. – Disciplina delle attività nel settore funerario (56).
- BAIIO ed altri. – Misure a sostegno di interventi contro le dipendenze comportamentali ed il gioco d'azzardo patologico (284).
- TOMASSINI ed altri. – Nuove norme in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici (718).

X. Esame congiunto dei disegni di legge:

- BIANCONI ed altri. – Norme in favore dei soggetti stomizzati (21).
- CAFORIO ed altri. – Norme in materia di soggetti incontinenti e stomizzati (571) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- GRAMAZIO ed altri. – Norme in favore di soggetti incontinenti e stomizzati (791).
- MASSIDDA. – Norme in favore di pazienti incontinenti e stomizzati (498).

XI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- GASPARRI ed altri. – Disposizioni normative in materia di medicinali ad uso umano e di riordino dell'esercizio farmaceutico (863).
- LANNUTTI. – Disposizioni in materia di dispensazione dei medicinali (950).

XII. Esame dei disegni di legge:

- PORETTI e PERDUCA. – Nuove norme in materia di dispersione e di conservazione delle ceneri (511).
 - BOSONE ed altri. – Modifica alla legge 16 gennaio 2003, n. 3, in materia di tutela della salute dei non fumatori (1229).
 - MARINO ed altri. – Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario e di qualità dell'assistenza sanitaria (6).
-

COMMISSIONE SPECIALE
per la tutela e la promozione dei diritti umani

Giovedì 26 febbraio 2009, ore 14

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani, vigenti in Italia e nella realtà internazionale:

ORE 14

- audizione dell'onorevole Alfredo Mantovano, sottosegretario di Stato per l'interno, relativa alla situazione del CIE di Lampedusa.

ORE 15

- audizione di Jana Silverman, segretario internazionale del Social Watch; Jason Nardi, coordinatore della Coalizione italiana Social Watch; Sabina Siniscalchi, Fondazione Culturale Responsabilità Etica; Antonio Tricarico, Campagna per la Riforma della Banca Mondiale.
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA
sull'anagrafe tributaria

Giovedì 26 febbraio 2009, ore 8

INDAGINE CONOSCITIVA

Sull'anagrafe tributaria nel contrasto dell'evasione fiscale.

- Audizione del vicepresidente vicario dell'ANCI, onorevole Sergio Chiamparino, del presidente dell'IFEL – Fondazione ANCI, professore Giuseppe Franco Ferrari e del segretario generale dell'ANCI, avvocato Angelo Rughetti.
-

**COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica**

Giovedì 26 febbraio 2009, ore 8,30

Comunicazioni del Presidente.
